

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 "*Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana*" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 "*Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 "*Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana*";
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1/S.G. del 15/11/2022 con il quale è stata preposta alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e Ambiente la dott.ssa Elena Pagana;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 "*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa*";
- VISTA** la legge 07/08/1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale del 16/12/2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3*" (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 450 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 94 del 10/02/2023, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. alla Dott.ssa Patrizia Valenti;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "*Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali*" del D.R.A. al Dott. Antonio Patella;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146, recante: “Disposizione per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, e successive modifiche, recante: “Norme in materia ambientale” ed in particolare la parte seconda riguardante le “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)” (di seguito D. Lgs. 152/2006);
- VISTO** in particolare l’art. 10 comma 3 del predetto D. Lgs. 152/2006 che dispone *“La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza (...)”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”* e ss.mm.ii. come modificato dal D.P.R. 12/03/2003, n. 120 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137”* e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 22/05/2015 n. 68 *“Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”*;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015 n. 29 *“Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”*;
- VISTA** la legge regionale 08/05/2007, n. 13, articolo 1 *“Disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS”*;
- VISTE** le *“Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza” predisposte nell’ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB) per la corretta attuazione dell’art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat*”, pubblicate sulla G.U. del 28-12-2019 serie generale - n. 303
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 e s.m.i. di *“Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28 dicembre 2019, n. 303”* e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO** che, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 3, della legge regionale n. 13/07 e dall’art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22/10/2007, la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;
- VISTO** il D.P.R. n. 23 del 08/07/2014, concernente il *“Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”*;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015 concernente *“Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”*, che individua l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Autorità Unica Ambientale, ad eccezione dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della legge regionale n. 3 del 09/01/2013;
- VISTO** l’Atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell’11/03/2015 e ss.mm.ii.;

- VISTA** la nota protocollo n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11/03/2015 impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015 n. 9 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'art. 44 della legge regionale 17/03/2016, n. 3 e modificato dall'art. 52 la legge regionale 11/08/2017, n. 16 (esclusione pagamento oneri istruttori amministrazioni regionali);
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'Art. 91 della l.r. n. 9/2015 (di seguito C.T.S.);
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (di seguito C.T.S.), applicativo dell'art. 91 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17/03/2016 n. 3, in conformità ai criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21/07/2015;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal D.A. n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal D.A. n. 132/Gab del 17/04/2024;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab. del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti*";
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art 19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;
- VISTA** la legge regionale 13/08/2020, n.19 recante "*Norme per il governo del Territorio*" ed in particolare l'art. 18 che disciplina la "*Valutazione Ambientale Strategica (VAS)*" di competenza regionale;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale*" e il supplemento ordinario n. 10 "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023*" (G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021, Parte I), e in particolare l'art. 73 "*Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*", con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 "*Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*", con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 194/GAB del 30/06/2023 con il quale è regolato a decorrere dal 01/08/2023 il funzionamento e l'organizzazione della C.T.S.;

VISTO il proprio D.A. n. 369/GAB del 06/12/2019 con il quale questo Assessorato, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha “*parere motivato favorevole*” sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della proposta di “*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti*”, presentato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti nella qualità di Autorità Procedente, e sull' integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., con le motivazioni di cui al Parere C.T.S. n. 245/2029 del 27/11/2019, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo decreto;

VISTO il quadro normativo di riferimento per la redazione dell'“*Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) –stralcio rifiuti urbani*”, ed in particolare:

- Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia;
- Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- Direttive contenute nel pacchetto dell'Unione europea sull'economia circolare, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14 giugno 2018 L150, che prevedono la modifica di sei direttive europee e che riformano l'economia circolare:
 - a) Direttiva 2018/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - b) Direttiva 2018/850/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
 - c) Direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
 - d) Direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- decreto legislativo 13/01/2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti) e successive modifiche;
- decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. con particolare riferimento ai seguenti articoli:
 - art. 196 “Competenze delle Regioni” che conferisce alle Regioni la competenza per:
 - a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentite le province, i comuni e l'Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199;
 - b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
 - c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
 - d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma 4-bis;
 - art. 199 “Piani Regionali”:
 - comma 1: “Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli ar-

ticoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso gli uffici competenti sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate”;

- comma 3 disciplina i contenuti dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
- comma 5 “Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente”;
- comma 6 prevede che i piani per la bonifica delle aree inquinate costituiscono parte integrante del piano regionale di gestione dei rifiuti;
- comma 10 “Le regioni per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni”;
- decreto legislativo 03/09/2020, n. 116 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) (GU Serie Generale n.226 del 11/09/2020);
- decreto legislativo 03/09/2020, n. 121 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- decreto presidenziale 12/03/2021, n. 8 - Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 08/04/2010, n. 9. “Approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia”;
- D.M. 24/06/2022, n. 257 – Approvazione del Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che il D.P.R. 357/97 e s.m.i. “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”, e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 5 commi 1 e 2 - come sostituito dall'art. 6 del D.P.R.120/2003 - stabilisce che vadano sottoposti a Valutazione di incidenza (VIncA) tutti i piani e programmi territoriali, urbanistici e di settore e le loro varianti, e che il D.lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 6 comma 1 e comma 2 lettera a), assoggetta a Valutazione Ambientale Strategica determinati piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, compresi quelli concernenti la gestione dei rifiuti e all'art. 10 comma 3 sancisce il coordinamento tra la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza;

VISTA l'istanza n. 2570, depositata sul Portale Valutazioni Ambientali (prot. DRA n. 20517 del 28/03/2024) con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nella sua qualità di Autorità Procedente (di seguito A.P.), ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Ambiente di questo Assessorato la documentazione riguardante la VAS, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D. Lgs. 152/2006, comprensiva, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 della Valutazione di incidenza ambientale, ai sensi del D.P.R. 357/97, della proposta di “*Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) –stralcio rifiuti urbani*” depositando la seguente documentazione:

RS00OBB0001A0	ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
RS00OBB0002A0	AVVISO AL PUBBLICO
RS00OBB0003A0	SINTESI NON TECNICA
RS00OBB0004A0	RAPPORTO AMBIENTALE
RS00OBB0005A0	DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA CHE HA REDATTO LA DOCUMENTAZIONE
RS00OBB0006A0	SHAPE FILES (ZIP)
RS03EPS0001A0	PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (STRALCIO URBANI)

RS03ROI0001A0.ESE	DICHIARAZIONE DI ESENZIONE
RS03RIA0001A0.STU	STUDIO D'INCIDENZA AMBIENTALE_SIGNED
RS03RIA0002A0_TAV	TAVOLA 1
RS03RIA0003A0_TAV	TAVOLA 2
RS03RIA0004A0_TAV	TAVOLA3
RS03RIA0005A0_TAV	TAVOLA 4
RS03RIA0006A0_TAV	TAVOLA 5

e le successive note integrative acquisite al prot. DRA n. 20576 del 28/03/2024 e prot. DRA n. 23783 del 10/04/2024, corredate dalla seguente documentazione:

RS03ADD0002A0.Ric	Integrazione n.1
RS03AVV0001A1	Avviso al pubblico
RS03IST0002A0.Int	Integrazione n. 1_signed
RS03IST0003A0.Int	Integrazione n. 2
RS03ADD0003A0.Ord	Ordinanza n. 1 del 08 aprile 2024 del Commissario

VISTA la documentazione di piano ed amministrativa, come depositata e pubblicata nel Portale Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana, al codice procedura 3072;

DATO ATTO dello svolgimento della fase di scoping, di cui all'art. 13 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come integralmente documentato sul Portale delle Valutazioni ambientali al Codice Procedura n. 2830, conclusa con la notifica del parere (prot. DRA n. 2103 del 12/01/2024) della CTS n. 727 del 22/12/2023;

DATO ATTO dello svolgimento delle consultazioni di VAS, secondo le modalità previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii, nel periodo dal 11/04/2024 al 14/05/2024, tramite la pubblicazione della documentazione relativa alla proposta di Piano, alla VAS ed alla VINCA sul Portale Valutazioni Ambientali e sul sito dell'A.P, come risultante dalla seguente documentazione:

- avviso pubblico sul portale delle valutazioni ambientali del 11/04/2024;
- nota prot. n. 24215 del 11/04/2024 del Servizio 1 DRA di pubblicazione avviso, adempimenti per la prosecuzione della procedura di VAS ed invito ai Soggetti Competenti ed al pubblico interessato di far pervenire entro il termine di 30 gg. i propri contributi (Termine ridotto in forza dei poteri di sostituzione e deroga di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 5 richiamati nell'art. 14-quater della Legge n. 11 del 2 febbraio 2024 recante “Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana”, di conversione del D.L. n. 181 del 9 dicembre 2023 e dell'ordinanza n. 1 del 08/04/2024 del Presidente della Regione nella qualità di Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana ex D.P.C.M. 22/02/2024);

DATO ATTO degli esiti delle consultazioni concluse con le seguenti osservazioni:

- Comune di Melilli: nota prot. 12601 del 02/05/2024 (prot. DRA n. 29935 del 06/05/2024);
- Sindaci Provincia di Caltanissetta prot. n. 6567 del 06/05/2024 (prot. DRA n. 30967 del 08/05/2024);
- Società Pantar S.r.L.: nota prot. DRA n. 30813 del 08/05/2024;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa: nota prot. n. 3247 del 09/05/2024 (prot. DRA n. 31940 del 13/05/2024);
- Comune di Catania: nota prot. n. 211965 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32353 del 13/05/2024).
- SRR Trapani Provincia Sud prot. n. 1479 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32346 del 13/05/2024);
- Libero Consorzio Comunale di Ragusa prot. n. 9524 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32389 del 13/03/2024);

- SRR Messina prot. n. 703 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32485 del 14/05/2024);
- Università degli Studi di Catania prot. n. 218571 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32487 del 14/05/2024);
- SRR Trapani Provincia Nord prot. n. 284 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32525 del 14/05/2024);
- A2A Ambiente S.p.a. prot. n. 112223 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32528 del 14/05/2024);
- SRR Palermo Area Metropolitana prot.n. 3968 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32533 del 14/05/2024);
- New Energy S.r.L. prot. n. 26291 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32554 del 14/05/2024);
- Associazione Rifiuti Zero Sicilia prot. n. 30361 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32588 del 14/05/2024);
- Legambiente prot. n. 32963 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32594 del 14/05/2024);
- SRR ATO 7 Ragusa prot. n. 1311 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32759 del 14/05/2024).
- Partito Democratico Sicilia prot. n. 39666 del 11/05/2024 (prot. DRA n. 32600 del 14/05/2024);
- Associazione Zero Waste Sicilia prot. n. 21011 del 11/05/2024 (prot. DRA n. 32609 del 14/05/2024);

VISTA la nota del Servizio 1, prot. DRA 32578 del 14/05/2024, di conclusione delle consultazioni ex art. 14 del D. Lgs.152/2006 e comunicazione alla C.T.S. di avvenuta pubblicazione sul portale delle valutazioni ambientali al codice procedura 3072 di tutta la documentazione relativa alla proposta di *“Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) –stralcio rifiuti urbani”*;

VISTA la nota prot. n. 27109 del 21/05/2024 (prot. DRA n. 35257 del 21/05/2024), pervenuta dopo la chiusura delle consultazioni ex art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e comunque trasmessa alla CTS tramite il portale, con la quale ARPA Sicilia ha reso alcune osservazioni sul piano;

VISTA la nota assunta al prot. DRA n. 37492 del 29/05/2024, con la quale sono stati trasmessi al Servizio 1 DRA, i pareri approvati dalla C.T.S. nella seduta plenaria del 22/05/2024, tra i quali figura anche il parere n. 243/2024 relativo al procedimento in questione;

ACQUISITO il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 243/2024 approvato dalla C.T.S. nella seduta del 22/05/2024, composto di 124 pagine, comprensivo dell’attestazione delle presenze sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della C.T.S., che esprime parere motivato favorevole sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano *“Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana- Codice procedura 3072 - VA_500_R00048B ”* ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e sull’ integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii, del D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 e delle Linee guida VINCA;

PRESO ATTO che la C.T.S. ha considerato gli esiti della fase di scoping di cui al parere tecnico n. 727/2023 rilasciato in data 22/12/2023;

PRESO ATTO dal parere della C.T.S. n. 243/2024, che il Rapporto ambientale è stato redatto e quindi valutato con riferimento ai punti da a) a j) dell’allegato VI del D. Lgs. 152/2006;

RILEVATO che in merito al punto “a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi” il RA riporta:

A seguito della nuova conformazione impiantistica, sono attesi i seguenti risultati, il cui conseguimento andrà costantemente monitorato:

1. recupero di oltre il 65% dei rifiuti urbani raccolti;
2. recupero energetico della frazione residua dei rifiuti urbani raccolti (fino a 600.000 tonnellate);
3. recupero energetico dei fanghi di depurazione;
4. conferimento a discarica inferiore al 10% del peso dei rifiuti urbani raccolti;
5. eliminazione delle spedizioni/trasferimento rifiuti fuori regione;

6. implementazione delle piattaforme di recupero gestite dai consorzi di filiera o da altre società;
7. riduzione di almeno il 40% dei costi di trattamento rispetto a quelli attuali;
8. produzione di almeno 70 milioni di Smc di biometano da rifiuti;
9. produzione di almeno 10.000 tonnellate di compost di qualità;
10. sostituzione del pet-coke con CSS-C presso gli impianti energivori regionali.

RILEVATO che in merito al punto “b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma” il RA riporta:

“Quale scenario base del ciclo dei rifiuti urbani è stato utilizzato l'ultimo certificato (il 2022), da cui emerge che:

- *la quantità totale di Rifiuti Urbani (RU) raccolta è stata pari a 2.200.814 tonnellate, di cui il 51,5% viene raccolto in modo differenziato (515.641 tonnellate sono la Frazione Organica-FORSU);*
- *il 60% dei RU indifferenziati (RI) viene raccolto nei Comuni di Palermo e Catania;*
- *i RI (998.272 tonnellate) sono stati conferiti presso 8 impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB), di cui 3 a gestione privata che hanno trattato 477.239 tonnellate di RI (47,8%);*
- *il 32,4% dei RU (713.481 tonnellate) sono stati conferiti presso 9 discariche;*
- *l'11,4% dei RU (250.790 tonnellate) sono stati trasferiti fuori regione;*
- *la distribuzione degli impianti di trattamento dei RU non è omogenea tra le province siciliane in termini di numerosità, capacità autorizzata e scelte tecnologiche, come le tariffe praticate dai diversi impianti.*

I dati mettono in evidenza la distanza tra la situazione attuale e gli obiettivi stabiliti dalle Direttive Europee e dalle norme nazionali, e indicano la necessità dell'aumento delle attività di riciclaggio e recupero rispetto alle tradizionali operazioni di smaltimento, anche al fine di rendere più sostenibile ed equo il ciclo dei RU”;

RILEVATO che in merito al punto “c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate” il RA riporta:

la trattazione delle caratteristiche dell'ambiente interferito dalla proposta di PRGR tiene conto del contesto territoriale per la definizione degli obiettivi, le biocapacità e limiti, attraverso la valutazione dei potenziali effetti del PRGR su:

- *fauna, vegetazione ed ecosistemi;*
- *implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni;*
- *paesaggio, beni culturali ed archeologici;*
- *consumo di risorse non rinnovabili (suolo ed eventuali altre);*
- *matrice antropica (es. eventuali implicazioni ambientali dell'aumento dei flussi di traffico sulla rete viaria in termini di inquinamento acustico ed atmosferico, ...);*
- *consumi di energia;*
- *consumi di risorse idriche;*
- *acque reflue prodotte;*

RILEVATO che in merito al punto “d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228” il RA riporta:

Il tema è stato affrontato nell'ottica e con l'obiettivo di individuare i problemi e gli impatti derivanti dalla proposta di PRGR, ma appunto per stabilire criteri per la localizzazione di infrastrutture e/o impianti;

RILEVATO che in merito al punto “e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale”, il RA riporta:

Nel 2018, tre direttive europee hanno cambiato la prospettiva e gli obiettivi della gestione dei rifiuti: le direttive 2018/850, 2018/2051 e 2018/852 hanno stabilito la priorità del “riciclaggio e recupero dei rifiuti, anziché il loro smaltimento finale, allo scopo di contribuire alla transizione verso un’economia circolare”.

I decreti di recepimento in Italia delle direttive europee (Decreti legislativi n.116 e n.121 del 2020), il Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti (D.M. 257/2022), e il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima “Economia circolare e rifiuti” (PNIEC 2023), hanno allineato l'Italia ai nuovi obiettivi della gestione dei rifiuti ed hanno innovato le metodologie e le procedure per la pianificazione regionale:

- ÷ *riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio hanno la priorità, con scadenze per il raggiungimento degli obiettivi a partire dal 2025 e l’eliminazione del conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili entro il 2029;*
- ÷ *riduzione progressiva del conferimento in discarica a partire dal 2025 e fino al conferimento massimo del 10% dei rifiuti entro il 2035.*

Di conseguenza la pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti dovrà dare priorità ad un modello organizzativo e ad una rete impiantistica per valorizzare il recupero di materia ed energia, ed assicurare i “criteri di sostenibilità, efficienza, efficacia, ed economicità per corrispondere ai principi di autosufficienza e prossimità” (Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti)”;

RILEVATO che in merito al punto “f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi”, nel RA detto argomento viene abbondantemente sviluppato nel capitolo 6 “*Valutazioni degli effetti ambientali*” e viene inoltre abbondantemente trattato anche nello Studio di Incidenza Ambientale;

RILEVATO che in merito al punto “g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma”, il tema delle misure mitigative viene sviluppato nel RA al capitolo 6 ai paragrafi 6.4, 6.5 e 6.6 e nello studio di Incidenza Ambientale al Capitolo 7 paragrafi 7.3, 7.4, 7.5, 7.6.;

RILEVATO che in merito al punto “h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste”, ai capitoli 4 e 5 del RA vengono sviluppati gli argomenti riguardanti lo scenario 0 e lo Scenario P e si analizzano le ragioni della scelta delle alternative;

RILEVATO che in merito al punto “i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare” il RA riporta:

In riferimento al PMA, per il controllo degli effetti ambientali significativi connessi all’attuazione del Piano, il proponente dichiara che sarà attuato un piano di monitoraggio ambientale (PMA). Il monitoraggio non costituirà una fase separata della procedura di pianificazione, ma farà parte integrante del processo di piano e in tal senso verranno definiti i tempi e la frequenza del monitoraggio degli effetti del piano.

Verranno altresì predisposte le dovute procedure per garantire che il sistema di monitoraggio funzioni in maniera efficiente.

In particolare, il PMA avrà i seguenti obiettivi:

- definire i ruoli e le responsabilità per la realizzazione del monitoraggio ambientale;
- valutare gli effetti ambientali significativi connessi all'attuazione del Piano;
- verificare il grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, individuati nel processo di VAS e definiti dal Piano;
- individuare tempestivamente eventuali criticità onde prevenire potenziali effetti negativi imprevisi;
- garantire l'informazione ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, al pubblico interessato e al pubblico sui risultati periodici del monitoraggio del Piano attraverso l'attività di reporting;
- fornire le indicazioni necessarie per la definizione e l'adozione di eventuali opportune misure correttive e/o per un'eventuale rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel Piano.

Quest'ultimo obiettivo assume particolare importanza in quanto costituisce l'elemento di dinamicità e di feed-back del processo di pianificazione/programmazione, che permette di rimodulare e riorientare gli indirizzi strategici del Piano, gli obiettivi di sostenibilità ambientale e le misure adottate per il monitoraggio;

RILEVATO che in merito al punto “j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti” il RA allegato al RA è stato considerata la sintesi non tecnica con la quale il Proponente sintetizza le analisi e le valutazioni contenute nel RA;

VISTE le considerazioni e valutazioni conclusive, riportate nel parere CTS n. 243/2024 come di seguito elencate:

Considerato che per raggiungere gli obiettivi l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti individua quali misure necessarie:

- Riduzione del conferimento in discarica dall'attuale 50% a meno del 10%;
- Eliminazione del trasferimento fuori regione dei rifiuti, con la drastica riduzione dei costi a carico della collettività;
- Valorizzazione dei rifiuti con la produzione di CSS END OF WASTE e BIOMETANO;
- Recupero di materia attraverso i consorzi nazionali di filiera;
- Chiusura del ciclo di riciclaggio e recupero con la valorizzazione energetica dei residui non altrimenti recuperabili mediante due TMV.

Considerato che il Programma Nazionale di gestione dei rifiuti (marzo 2022) stabilisce il quadro di riferimento degli obiettivi e delle politiche per la gestione dei rifiuti da parte delle Regioni, ed è finalizzato a promuovere ed incentivare iniziative coordinate del settore pubblico e delle imprese private per lo sviluppo di un'economia sostenibile e circolare.

Considerato che il Programma tra i macro obiettivi del Piano prevede:

- ridurre il divario di pianificazione e di dotazione impiantistica tra le diverse regioni, perseguendo la razionalizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità, efficienza, efficacia, ed economicità per corrispondere ai principi di autosufficienza e prossimità;
- garantire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti e di riduzione dello smaltimento, tenendo conto anche dei regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per i rifiuti prodotti;
- razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla completa tracciabilità dei rifiuti e la individuazione di percorsi che portino nel breve termine a colmare il gap impiantistico mediante la descrizione dei sistemi esistenti con l'analisi dei flussi.

Considerato che la Strategia nazionale per l'Economia Circolare individua le azioni, gli obiettivi e le mi-

sure volte ad assicurare un'effettiva transizione verso l'economia circolare entro il 2035. La Strategia individua tra l'altro i Criteri Ambientali Minimi per gli acquisti verdi nella Pubblica Amministrazione, e i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto delle materie derivanti dal trattamento dei rifiuti (End of Waste). Inoltre, la Strategia individua, tra le azioni prioritarie;

- lo sviluppo di un mercato per il riuso delle materie prime seconde, anche attraverso la revisione del sistema di tassazione ambientale dei rifiuti al fine di rendere più conveniente il riciclaggio rispetto al conferimento in discarica e all'incenerimento sul territorio nazionale;
- la promozione della "simbiosi industriale" nei cosiddetti distretti circolari per la chiusura del ciclo del riciclaggio e recupero dei rifiuti;
- l'introduzione e l'estensione della responsabilità estesa del produttore in particolare nei settori della plastica e del tessile;

Considerato e valutato che l'aggiornamento del Piano prevede nella sua strutturazione ed argomentazione la congruità al Programma Nazionale di gestione dei rifiuti ed alla Strategia nazionale per l'Economia Circolare e stabilisce che:

- La rete di impianti per la selezione/pretrattamento/raffinazione dei rifiuti ai fini del riciclaggio e recupero siano installati presso impianti esistenti;
- I biodigestori siano installati almeno in ogni provincia, prevalentemente presso impianti esistenti già autorizzati per il trattamento della frazione organica o TMB, e comunque in aree industriali;
- I due termovalorizzatori siano installati nelle città metropolitane di Palermo, in siti già impiegati da TMB o discariche, e comunque in aree industriali.

Inoltre l'aggiornamento del Piano prevede una significativa riduzione dei costi (circa 45%- 60%) rispetto alla situazione attuale nel periodo 2024-2028, in relazione alla progressiva attuazione degli obiettivi di riciclaggio e recupero. L'entrata in servizio dei TMV porterà ulteriori riduzioni dei costi rispetto alla situazione attuale (circa 60%- 70%), salvo il possibile impatto negativo del costo dei permessi di emissione di CO₂ che comporterà costi leggermente superiori a quelli 2024-2028 e comunque sempre di gran lunga inferiori ai costi attuali.

QUESTIONE DI COMPATIBILITÀ IN MERITO ALLA "GERARCHIA DEI RIFIUTI":

In merito alla "gerarchia dei rifiuti", secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2024, n. 1349), la realizzazione dell'inceneritore rappresenta un intervento necessario per dare attuazione al principio di gerarchia, riducendo il conferimento in discarica di rifiuti mediante il loro recupero come combustibile per la produzione di energia, con l'effetto di ridurre anche l'impatto ambientale derivante dal trasporto dei rifiuti indifferenziati finalizzato al loro smaltimento in discarica (..);

RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto di poter concludere il procedimento esprimendo parere motivato (ex art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed estendendo tale parere alle finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza Ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.);

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art.1

Si dispone *parere motivato favorevole* sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana- Codice procedura 3072 - VA_500_R00048B", presentato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti nella qualità di Autorità Procedente, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e sull' integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii, del D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 e linee

guida VINCA, con le motivazioni di cui al Parere n. 243/2024 reso dalla C.T.S. durante la seduta del 22/05/2024 e di cui all'art. 2 del presente decreto, a condizione che siano ottemperate le previsioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

Il parere motivato si estende alla Valutazione di Incidenza Ambientale e dispone parere favorevole alla VINCA. (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.), concludendo in maniera oggettiva che non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito/i con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, nei limiti ed alle condizioni indicate dal Parere della C.T.S. n. 243/2024, dalla proposta di piano, dal Rapporto ambientale, dello Studio di incidenza e delle prescrizioni di cui all'art. 3 e 6 comma 3 del presente decreto.

Art. 2

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto il Parere Tecnico Specialistico ambientale n. 243/2024 del 22/05/2024 rilasciato dalla C.T.S., composto di 124 pagine, nel quale sono contenute le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione di cui all'art. 1, nonché l'attestazione di presenza dei componenti della Commissione firmata dal Segretario e dal Presidente della C.T.S..

Art. 3

L'Autorità Procedente illustrerà, in sede di dichiarazione di sintesi, in che modo le considerazioni ambientali sotto formulate sono state integrate nella proposta di *"Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana- Codice procedura 3072 - VA_500_R00048B"* e di come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, inclusive delle osservazioni contenute nel parere della CTS n. 243/2024, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate.

L'Autorità Procedente, pertanto, prima della presentazione del Piano per l'approvazione, provvederà alle modifiche ed alle integrazioni dei documenti di Piano e del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica (parti integranti del Piano) tenendo conto di tutte le risultanze del parere motivato della CTS di cui all'art. 3.

In particolare, in osservanza al Parere Tecnico Specialistico n. 243/2024 ed al presente decreto, per garantire la migliore sostenibilità ambientale del Piano, procederà in sede di dichiarazione di sintesi a:

1. In Dichiarazione di Sintesi ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 2001/42/CE e dell'art. 17 del T.U.A. si dovrà illustrare in modo sintetico le considerazioni di carattere ambientale pervenute e in che modo siano state considerate e integrate nel Piano;
2. Dovrà essere sinteticamente riepilogato il processo integrato del Piano, della Valutazione Ambientale Strategica e della valutazione di Incidenza (schema procedurale e metodologico – Valutazione Ambientale VAS);
3. Dovranno essere elencati schematicamente i soggetti nelle consultazioni e dovrà essere coinvolti e fornire informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del pubblico;
4. Dovrà essere espressamente riportato che tutti i Piani d'Ambito dovranno essere assoggettati a procedura di VAS ed a procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (II livello);
5. In considerazione che lo Studio di Incidenza Ambientale redatto per il presente Piano ha un dettaglio di analisi generale riferito alla programmazione, nel documento di Piano dovrà essere espressamente riportato che tutti gli impianti ricadenti nelle vicinanze dei Siti Natura 2000 e che potrebbero generare incidenze indirette su tali siti dovranno essere assoggettati a Procedura di Incidenza Ambientale;
6. A seguito dell'adozione del presente Piano dovrà essere presentato ed avviato il Piano di Monitoraggio Ambientale il quale dovrà essere concordato con ARPA Sicilia;
7. A seguito dell'adozione del presente Piano dovrà essere presentato un Piano della comunicazione e della conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare;
8. Dovrà essere strutturato sul Portale SITR un visualizzatore riguardante i Criteri Localizzativi (Escludenti, Penalizzanti e Preferenziali). Su detto visualizzatore dovranno essere pubblicati anche tutti i file GIS già trasmessi dal'AP in fase di avvio della procedura. Detti file dovranno essere inte-

- grati con lo shp riguardante i nuclei urbani e le area industriali in modo da definire cartograficamente la fascia escludente dei 3Km;
9. L'A.P. dovrà chiarire i Criteri di Localizzazione riguardanti la fascia escludente dei 3 km dai nuclei urbani li dove entra in contrasto con la presenza dell'area Industriale (Preferenziale);
 10. L'AP dovrà chiarire in merito ai Criteri Localizzativi le interferenze tra Reticolo Idrografico, fascia dei 150 metri dai fiumi, ESCLUDENTE e Beni Paesaggistici, fascia dei 150 metri dai fiumi, PENALIZZANTE;
 11. Dichiarare di come si è tenuto conto del parere motivato;
 12. Descrivere le misure previste in merito al monitoraggio ed in che modo si è tenuto conto nel Rapporto ambientale degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato, alla luce delle alternative possibili e la indicazione delle misure adottate e da adottare in conformità con quanto previsto per il monitoraggio di cui all'articolo 18 del T.U.A.;
 13. Considerato che l'Amministrazione Regionale ha valutato di predisporre il Presente Piano come un Primo Stralcio denominato "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani) in Dichiarazione di Sintesi l'A.P. dovrà riportare i tempi di avvio delle procedure riguardanti il Piano Rifiuti Speciali e il Piano delle Bonifiche.

Art. 4

L'Autorità procedente porrà in atto tutte le procedure di informazione al pubblico previste dagli artt. 15, 16, 17 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii, ed in particolare dovrà provvedere:

- alla trasmissione del Piano, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica, insieme con il presente parere motivato e di tutta la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, agli organi competenti all'approvazione del Piano;
- alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale del presente parere;
- alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della "dichiarazione di sintesi",
- a trasmettere all'autorità competente, in formato digitale, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio da inserire sul proprio sito web, al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dall'art.17, comma 1, e 18, comma 3.

Art. 5

Ad ogni scadenza prevista dal piano di monitoraggio da redigere ed integrare secondo le prescrizioni di cui al punto 4 e 5 dell'art. 3 del presente decreto, ovvero entro un anno dall'approvazione del Piano, l'Autorità Procedente trasmetterà all'Autorità Competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell'Allegato VI alla parte seconda, ai fini:

- dell'espressione del parere sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente sia per la pubblicazione
- della verifica lo stato di attuazione del piano, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 3.
- della pubblicazione attraverso il sito web dell'autorità competente dei risultati del monitoraggio

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al Programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione relativi al Programma.

Art. 6

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e solo per le previsioni di Programma indicate negli elaborati trasmessi a questo Assessorato.

Pertanto, dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari all'attuazione di quanto previsto nel Piano, in particolare l'A.P. rimane obbligata ad avviare per i singoli progetti, qualora rientranti nella

fattispecie di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 6 del D. lgs n. 152/2006, le previste procedure di VIA o Assoggettabilità a VIA integrate, ove richiesto, dalla V.Inc.A.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web istituzionali di questo Assessorato Portale Valutazioni Ambientali del Dipartimento Regionale Ambiente (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), [Codice di Procedura n. 3072] e, in ossequio all'art. 68 comma 4 della legge regionale n. 21/2014, per esteso sul portale della Regione Siciliana e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nella qualità di Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente Decreto sul proprio sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 05 giugno 2024

F.to
L'Assessore
Elena Pagana

Codice procedura: 3072

Classifica: VA_500_R00048B

Autorità procedente: REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE SICILIANA

Procedimento: Parere VAS Conclusivo ex art. 15 del Codice dell'Ambiente. Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.)

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale SIVVI.

PARERE CTS n. 243 del 22 maggio 2024

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del territorio

e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. 36/GAB del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (VincA), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019".

VISTO il D.A. n° 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n.1 componente ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n° 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il nucleo di coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

VISTO il D.A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2022 e attualizza l'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale,

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/23 "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/23 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 365/GAB del 07/11/23 con il quale è stato nominato un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 372/Gab del 09/11/2023 con il quale è stata rinnovata la nomina- del Segretario della CTS,

VISTO il D. A. n. 373/Gab del 09/11/2023 con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 381/Gab del 20/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS.

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di

cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTO che ai sensi dell'articolo 14-*quater* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 è stato previsto il Commissariamento straordinario della Regione

VISTO che con D.P.C.M. 22.02.2024, è stato nominato il Commissario Straordinario in persona del Presidente della Regione e per due anni, termine che può essere prorogato o rinnovato.

CONSIDERATO che alla stregua della norma speciale richiamata la gestione commissariale è apprestata *“Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica”*

Appare utile ricordare che la giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che la disciplina dei rifiuti attiene alla materia *“tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”*, riservata, in base all'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., alla competenza esclusiva dello Stato e che la suddetta materia ha valenza trasversale, intrecciando altri interessi e competenze anche regionali (Corte cost. 11 luglio 2018, n. 151), precisandosi altresì che le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale fungono da limite invalicabile per quegli interventi normativi che le Regioni e le Province autonome dettano in materie di loro competenza.

Sotto il profilo ordinamentale statale, va parimenti sottolineato che il settore dei rifiuti è disciplinato nella Parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 e l'art. 196 e s.m.i.

Come ricorda la medesima Corte costituzionale, con la richiamata pronuncia, tale disciplina attribuisce alle Regioni una serie di poteri, tra i quali:

- l'individuazione dei luoghi o degli impianti idonei allo smaltimento dei rifiuti,
- l'indicazione dei criteri per la determinazione delle aree non idonee a tale localizzazione e, soprattutto,
- l'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti, nel quale è ricompresa la delimitazione nel territorio regionale, su richiesta dei Comuni, di *“ambiti ottimali”* per la gestione integrata dei rifiuti; attribuzione, quest'ultima, che si collega strettamente alle competenze regionali in materia di *«governo del territorio»*.

VISTO che in forza dell'art. 14-*quater*, secondo comma, del citato decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, il Commissario straordinario, tra l'altro, adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, *“il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico”*.

VISTO che la normativa in argomento individua, quindi, una serie di provvedimenti del commissario di Governo riservandogli ogni funzione amministrativa in materia di gestione dei rifiuti nel territorio regionale,



qualificato *ex lege* quale ambito territoriale ottimale al fine di perimetrare la porzione di territorio assoggettata al piano di gestione dei rifiuti ed a tutte le misure attuative per la gestione del ciclo dei rifiuti di quell'ambito.

Ne discende che avendo lo Stato competenza legislativa esclusiva in materia di ambiente, deve ritenersi che *“lo stesso è altresì legittimato ad individuare, in ossequio ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'art. 118 Cost., il livello istituzionale di governo cui allocare le funzioni amministrative”* (così ancora Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2024, n. 1349).

In tale contesto ordinamentale va quindi collocato il Commissariamento straordinario della Regione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 1988 per la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico.

VISTA l'istanza acquisita al prot. DRA n.20517 del 28/03/2024, con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti nella qualità di Autorità procedente ha chiesto l'attivazione delle procedure di valutazione ambientale strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) della proposta di L'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana (Urbani e Speciali)”;

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

VISTI i seguenti elaborati trasmessi dal Proponente:

- RS03IST0001A1_Istanza_VAS_-art_13_e_14_TUA_rev2-1_signed.pdf
- RS03AVV0001A0_Avviso_al_Pubblico_signed1.pdf
- RS03ADD0001A0_Dichiarazione_professionista_signed.pdf
- RS03ROI0001A0_Esenzione.pdf
- RS03EPS0001A0_PRGR_signed.pdf
- RS03RAS0001A0_Rapporto_Ambientale_signed.pdf
- RS03SNT0001A0_Sintesi_non_Tecnica_signed.pdf
- RS03RIA0001A0_Studio_d_Incidenza_Ambientale_signed.pdf
- RS03RIA0002A0_Tavola_1.pdf
- RS03RIA0003A0_Tavola_2.pdf
- RS03RIA0004A0_Tavola_3.pdf
- RS03RIA0005A0_Tavola_4.pdf
- RS03RIA0006A0_Tavola_5.pdf
- RS03GIS0001A0.zip – Shapefile

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, quanto alla fase di definizione del Piano e del Rapporto Ambientale.

CONSIDERATO che il vigente Piano della Regione Siciliana inerente alla Gestione dei Rifiuti (PRGR) si compone di tre diverse sezioni relative alla gestione dei:

- Rifiuti Urbani, adottato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.8 del 12.03.2021;
- Rifiuti Speciali, adottato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 21.04.2017;
- Bonifiche, adottato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.26 del 28.10.2016;

mentre, risulta di competenza delle Autorità di Sistema Portuale e delle Capitanerie di Porto la redazione dei documenti di pianificazione inerenti alla gestione dei rifiuti prodotti nelle aree portuali.

Considerate le osservazioni formulate dalla Commissione Europea e dalla Commissione Tecnico Specialistica regionale riguardo ai contenuti della sezione del Piano regionale relativo ai Rifiuti Urbani (quella adottata con D.P.R.S. 8/2021), si è proceduto ad aggiornarla in conformità alle previsioni del D.M. n.257 del 24.06.2022 (che da attuazione all'art.198-bis del D.lgs. 152/2006): il presente Piano descrive in maniera puntuale la pianificazione regionale del sistema di gestione delle politiche pubbliche ed incentiva le iniziative private per lo sviluppo di un'economia sostenibile e circolare, a beneficio della società e della qualità dell'ambiente, relativamente alla gestione dei rifiuti urbani.

CONSIDERATO che il presente stralcio del Piano una volta approvato sarà lo strumento di pianificazione connesso all'attuazione di quanto previsto dall'art.14-quater del D.L. n.181 del 09.12.2023 (convertito in Legge n.11 del 02.02.2024), il quale prevede che al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del D.lgs. 152/2006, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione siciliana è nominato Commissario straordinario (avvenuto con D.P.C.M. del 22.02.2024).

In questo contesto assume rilievo la riforma del sistema di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), non solo ai fini della gestione efficiente del ciclo di vita dei prodotti fino al loro riciclo o recupero, ma anche per l'atteso positivo impatto sulla concorrenza nel mercato delle materie prime seconde.

Il combinato disposto tra il nuovo Regolamento UE sull'eco-design, l'imposizione di sempre maggiori percentuali di materie provenienti da riciclo nei nuovi prodotti e l'EPR, consentiranno di valorizzare in modo crescente i materiali provenienti da cicli di trattamento dei rifiuti, sostenendo sempre di più le attività della "green economy" e stabilizzando le attività di trattamento e recupero.

Il D.lgs. 152/2006 e la legge 296/2006 avevano stabilito gli obiettivi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che entro il 2012 doveva raggiungere il 65%.

La raccolta differenziata è stata individuata in Italia come la modalità più efficace per organizzare la gestione dei rifiuti urbani e favorire il riciclaggio e il recupero di materia.

Tuttavia, la raccolta differenziata non è un indicatore delle percentuali di riciclaggio e recupero dei rifiuti, come rilevato a livello europeo e nazionale avendo comunque presente che i dati relativi al riciclaggio fanno riferimento alla sola raccolta differenziata e non a tutti i rifiuti.

Ovvero, la quota di rifiuti indifferenziati, rilevante in alcune Regioni tra cui la Sicilia, non è compresa nel calcolo di riciclaggio e recupero che non è dunque rappresentativo dei risultati attesi secondo quanto previsto dalla direttiva 2018/851 e dal D.L 116/2020.

L'allineamento agli obiettivi stabiliti dalle direttive 851 e 852 del 2018 e dalla discendente normativa nazionale, richiede la riorganizzazione della filiera di gestione dei rifiuti, dalla raccolta fino alle attività industriali di riciclaggio e recupero, che sono gli indicatori della "compliance" rispetto alle nuove norme e soprattutto dell'efficienza del modello di economia circolare, che deve avvenire nel rispetto dell'art. 9 del Regolamento EU 2020/852 che ha individuato sei criteri per valutare se un'attività contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali senza arrecare danni significativi all'ambiente (DNSH), tutti considerati nella redazione del Piano.

Le diverse azioni pubbliche previste dal Piano trovano copertura finanziaria (fino a circa 1,4 miliardi di euro) nelle dotazioni finanziarie dei diversi programmi regionali, nazionali e comunitari 2021/2027.

CONSIDERATO che sulla base delle osservazioni della Commissione Europea al documento allegato al D.P.R.S. 8/2021, l'aggiornamento del Piano è necessario in primo luogo per superare le osservazioni della Commissione Europea del 16.02.2023 (*Evaluation report for assessing the waste management plan of Regional Plan Sicily, Italy - Revision of the evaluation report of 28 July 2021 based on additional information provided by the Competent Authority to the European Commission*), che ha rilevato la necessità di adeguare le misure del Piano approvato con Decreto del Presidente della Regione n.8 del 12.03.2021 agli obiettivi europei e nazionali in materia di gestione dei rifiuti: questa è la condizione abilitante per consentire alla Regione Siciliana l'accesso ai fondi del P.R. FESR Sicilia 2021-2027.

CONSIDERATO che in merito al quadro di riferimento normativo e programmatico si riporta quanto segue:
“Nel 2018, tre direttive europee hanno cambiato la prospettiva e gli obiettivi della gestione dei rifiuti: le direttive 2018/850, 2018/2051 e 2018/852 hanno stabilito la priorità del “riciclaggio e recupero dei rifiuti, anziché il loro smaltimento finale, allo scopo di contribuire alla transizione verso un’economia circolare”. I decreti di recepimento in Italia delle direttive europee (Decreti legislativi n.116 e n.121 del 2020), il Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti (D.M. 257/2022), e il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima “Economia circolare e rifiuti” (PNIEC 2023), hanno allineato l’Italia ai nuovi obiettivi della gestione dei rifiuti ed hanno innovato le metodologie e le procedure per la pianificazione regionale:

- ÷ *riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio hanno la priorità, con scadenze per il raggiungimento degli obiettivi a partire dal 2025 e l’eliminazione del conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili entro il 2029;*
- ÷ *riduzione progressiva del conferimento in discarica a partire dal 2025 e fino al conferimento massimo del 10% dei rifiuti entro il 2035.*

Di conseguenza la pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti dovrà dare priorità ad un modello organizzativo e ad una rete impiantistica per valorizzare il recupero di materia ed energia, ed assicurare i “criteri di sostenibilità, efficienza, efficacia, ed economicità per corrispondere ai principi di autosufficienza e prossimità” (Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti)”.

CONSIDERATO che in merito allo Scenario “0” del ciclo dei Rifiuti Urbani (anno 2022) si riporta quanto segue:

“Quale scenario base del ciclo dei rifiuti urbani è stato utilizzato l’ultimo certificato (il 2022), da cui emerge che:

- ÷ *la quantità totale di Rifiuti Urbani (RU) raccolta è stata pari a 2.200.814 tonnellate, di cui il 51,5% viene raccolto in modo differenziato (515.641 tonnellate sono la Frazione Organica-FORSU);*
- ÷ *il 60% dei RU indifferenziati (RI) viene raccolto nei Comuni di Palermo e Catania;*
- ÷ *i RI (998.272 tonnellate) sono stati conferiti presso 8 impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB), di cui 3 a gestione privata che hanno trattato 477.239 tonnellate di RI (47,8%);*
- ÷ *il 32,4% dei RU (713.481 tonnellate) sono stati conferiti presso 9 discariche;*
- ÷ *l’11,4% dei RU (250.790 tonnellate) sono stati trasferiti fuori regione;*
- ÷ *la distribuzione degli impianti di trattamento dei RU non è omogenea tra le province siciliane in termini di numerosità, capacità autorizzata e scelte tecnologiche, come le tariffe praticate dai diversi impianti.*

I dati mettono in evidenza la distanza tra la situazione attuale e gli obiettivi stabiliti dalle Direttive Europee e dalle norme nazionali, e indicano la necessità dell'aumento delle attività di riciclaggio e recupero rispetto alle tradizionali operazioni di smaltimento, anche al fine di rendere più sostenibile ed equo il ciclo dei RU."

CONSIDERATO che in merito agli obiettivi del Piano Stralcio Rifiuti Urbani, Il documento riporta:

"A seguito della nuova conformazione impiantistica, sono attesi i seguenti risultati, il cui conseguimento andrà costantemente monitorato:

- 1. recupero di oltre il 65% dei rifiuti urbani raccolti;*
- 2. recupero energetico della frazione residua dei rifiuti urbani raccolti (fino a 600.000 tonnellate);*
- 3. recupero energetico dei fanghi di depurazione;*
- 4. conferimento a discarica inferiore al 10% del peso dei rifiuti urbani raccolti;*
- 5. eliminazione delle spedizioni/trasferimento rifiuti fuori regione;*
- 6. implementazione delle piattaforme di recupero gestite dai consorzi di filiera o da altre società;*
- 7. riduzione di almeno il 40% dei costi di trattamento rispetto a quelli attuali;*
- 8. produzione di almeno 70 milioni di Smc di biometano da rifiuti;*
- 9. produzione di almeno 10.000 tonnellate di compost di qualità;*
- 10. sostituzione del pet-coke con CSS-C presso gli impianti energivori regionali."*

CONSIDERATO che il Piano Stralcio Rifiuti Urbani nella strutturazione dei contenuti prevede:

"Per ottenere i citati obiettivi è necessario incrementare il tasso di raccolta differenziata, e rendere possibile la valorizzazione dei rifiuti raccolti attraverso l'implementazione degli impianti destinati al loro trattamento:

- ÷ trasformazione degli esistenti TMB pubblici (5 della potenzialità complessiva di 720.009 tonnellate) in piattaforme pubbliche di selezione/recupero/affinazione;*
- ÷ realizzazione di nuove piattaforme pubbliche di selezione/recupero/affinazione (11 della potenzialità complessiva di 829.125 tonnellate);*
- ÷ incremento del numero e delle caratteristiche degli impianti di valorizzazione dei Rifiuti Organici (fino a 53 impianti della potenzialità complessiva di 2.195.511 tonnellate);*
- ÷ realizzazione di due impianti pubblici per la termovalorizzazione dei RU non altrimenti valorizzabili (della potenzialità complessiva di 600.000 tonnellate).*

Considerato che gli impianti di valorizzazione dei Rifiuti Organici in costruzione (a gestione pubblica e privata) sono previsti in numero adeguato alle esigenze associate al ciclo dei RU non sono previste sovvenzioni regionali per la realizzazione di detti impianti, contrariamente alla implementazione/realizzazione delle piattaforme pubbliche di selezione/recupero/affinazione ed alla realizzazione dei termovalorizzatori pubblici."

CONSIDERATO che il Parere CTS n°727 del 22/12/2023 sulla fase di Scoping art 13 comma 1 individuava le seguenti criticità ambientali:

1. Il Rapporto Ambientale dovrà essere articolato nel rispetto delle indicazioni contenute nell'allegato VI della parte seconda del vigente Codice dell'Ambiente, riportando i seguenti argomenti:
 - a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;



- b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano;
 - c) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
 - d) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - e) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
 - f) Possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
 - g) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano;
 - h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione della metodologia utilizzata per la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
 - i) Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
 - j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
2. Contestualmente alla redazione del documento di Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti nonché del relativo R.A. e della VINCA, si dovrà produrre degli elaborati grafici (su cartografia in scala almeno 1:10.000) riguardanti lo stato di fatto del sistema impiantistico sul territorio regionale con localizzazione puntuale, lo stato di progetto del sistema impiantistico (previsione di piano), i criteri localizzativi Escludenti, Penalizzanti e Preferenziali. I dati territoriali georiferiti riguardante i suddetti criteri dovranno essere trasmessi anche in formato shp al Dipartimento Ambiente dell'Assessorato Territorio Ambiente per la consultazione sul portale regionale SIVVI.
3. La Valutazione di Incidenza Ambientale andrà effettuata al livello II - valutazione appropriata, secondo le indicazioni contenute nel D.A. n. 36/GAB del 14.02.2022 riguardante le "Procedure per la



Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4 nella Regione Siciliana", con una puntuale descrizione delle principali interazioni tra il Piano e i siti della Rete Natura 2000 potenzialmente interessati, tenendo conto dei relativi Formulare standard aggiornati e dei Piani di gestione.

Lo Studio di Incidenza dovrà considerare gli impatti potenziali degli impianti e delle relative infrastrutture nelle diverse fasi (produzione, manipolazione stoccaggio e/o trattamento dei rifiuti) ma anche quelli derivanti dalla logistica dei rifiuti nella sua totalità (carico, trasporto, scarico).

Dovrà essere analizzata l'interferenza con i siti di interesse naturalistico e con gli elementi di connessione ecologica (corridoi ecologici, pietre da guado etc) e dovrà essere prodotta apposita cartografia d'insieme che riporti: le distanze degli impianti e delle infrastrutture dai siti Natura2000, dai suddetti elementi di connessione ecologica, nonché l'indicazione delle aree sensibili e vulnerabili per le quali si esclude l'ubicazione di nuovi impianti e infrastrutture.

Inoltre, per i nuovi siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti previsti dall'Aggiornamento del Piano ma non individuati in questa fase, occorrerà sottoporre a procedura di VIA e di VIncA di livello II-Appropriata i singoli impianti o infrastrutture da realizzare.

4. È opportuno procedere con l'analisi della integrazione dell'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti con la pianificazione regionale di altri settori e l'analisi degli impatti del Piano su settori produttivi come agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca, attività estrattive, attività manifatturiere, gestione delle acque, costruzioni, attività commerciali e turistiche, trasporti, telecomunicazioni. Andranno, infine, approfonditi gli aspetti relativi al settore energetico.
5. Il RA dovrà contenere l'analisi degli aspetti ambientali e antropici: biodiversità e geodiversità, flora e fauna, suolo, acqua, aria, clima, popolazione e salute umana, beni materiali e patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio.
6. Andranno descritti la metodologia e i criteri utilizzati per la scelta della localizzazione dei siti degli impianti di trattamento e smaltimento e delle relative infrastrutture a servizio unitamente ad una analisi preliminare delle alternative.
7. Andrà predisposto e descritto il piano di monitoraggio ambientale su tutto il territorio regionale.
8. Si rende, altresì, necessario un approfondimento in merito alla gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti, RAEE e rifiuti pericolosi come l'amianto) nei territori delle Isole minori.
9. Il RA dovrà contenere una trattazione esaustiva della gestione dei rifiuti pericolosi e pericolosi speciali e una valutazione preliminare del rischio di incidente negli impianti e nelle infrastrutture a servizio, della loro vulnerabilità alle calamità naturali, con l'analisi dei conseguenti impatti ambientali.
10. Affinché il Piano Regionale dei Rifiuti sia efficace ed efficiente, dovrà anche contenere la programmazione di azioni mirate al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti indifferenziati. A tal fine si ritiene utile prevedere un idoneo Piano di Comunicazione, che includa anche campagne di informazione e sensibilizzazione della comunità verso l'adozione di comportamenti più consapevoli e rispettosi dell'ambiente, con particolare riferimento agli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
11. Il Piano dovrà attenersi agli obiettivi di sostenibilità, con particolare riferimento a quelli della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), della Strategia Nazionale per la Biodiversità e della Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.
12. Il R.A. e l'aggiornamento del Piano dovranno dare evidenza del modo in cui verranno integrate le criticità poste nelle osservazioni dei S.C.M.A., pervenute a seguito della consultazione;
13. Nel RA gli obiettivi ambientali dovranno riferirsi a tutte le strategie e strumenti di rango comunitario, nazionale e regionale per ciascuna delle componenti ambientali considerate;



14. Nel RA dovranno essere individuati e stimati gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi per tutte le componenti considerate;
15. Nel RA dovranno essere individuate le misure di attenuazione, mitigazione e compensazione degli eventuali impatti negativi generabili dalle singole azioni della proposta di Piano sulle principali componenti ambientali;
16. Nel RA occorrerà dimostrare la sostenibilità della proposta di Piano attraverso l'elaborazione di dati di proiezione riferiti ai seguenti aspetti: tasso di riduzione della produzione dei rifiuti, aumento del riciclo e riuso, riduzione di emissioni di gas serra e di altri impatti ambientali previsti attraverso l'attuazione del Piano etc
17. Dovrà essere redatto l'elaborato "Sintesi non Tecnica", strutturato sulla base delle "Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale (art. 13 comma 5, D.lgs. 152/2006)" del MATTM, Direzione per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali (ora MASE), che possa rappresentare un documento chiaro e leggibile anche per un pubblico con formazione, competenze e conoscenze diverse rispetto ai SCMA e al pubblico interessato;
18. Il RA dovrà essere corredato di un PMA contenente:
 - (i) gli indicatori selezionati, individuati e graduati sulla base del ciclo DPSIR e della proposta di Piano;
 - (ii) i Soggetti coinvolti e interessati;
 - (iii) le risorse professionali e materiali, ed i relativi costi;
 - (iv) la reportistica del PMA; la data del primo aggiornamento, la frequenza dell'aggiornamento dei report di monitoraggio;

Il Piano di monitoraggio dovrà definire un set di indicatori per misurare l'evoluzione del contesto e l'efficacia del Piano in relazione agli obiettivi di sostenibilità. In particolare: indicatori descrittivi, che consentano di valutare le variazioni del contesto ambientale, indicatori di processo, che analizzino lo stato di avanzamento e di attuazione delle azioni di piano e indicatori di effetto che ne misurino gli effetti sulle componenti ambientali.

19. Nel RA non sono descritte attività di prevenzione della produzione di rifiuti, si invita pertanto a dettagliarne le principali.
20. Il Piano dovrà altresì includere il Piano delle bonifiche comprensivo delle misure che si intende intraprendere ai fini della risoluzione della criticità.
21. Dovrà essere inoltre valutata la coerenza con il Programma nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) e con la Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) ad ospitare il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco Tecnologico.

ANALIZZATA la documentazione presentata e verificato che le criticità emerse nella fase di Scoping ed elencate nel parere n°727 del 22/12/2023 sono state sviluppate nella documentazione presentata.

LETTI, ed **ANALIZZATI** i documenti prodotti dall'Autorità Procedente (AP) pubblicati su SIVVI per la consultazione ex art. 14 del vigente D.Lvo 152/06 si può affermare che le criticità emerse nella fase di Scoping ed elencate nel parere n°727 del 22/12/2023 sono state ampiamente sviluppate nella documentazione presentata.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.1 del 08 aprile 2024 con la quale il Commissario Straordinario per la Valorizzazione Energetica e la Gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana dispone all'art 1 “ *In ragione di quanto esposto in preambolo ed al fine di invertere le declinate finalità dell'articolo 14-quater del decreto legge 9 dicembre 2023, n.181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n.11, stabilisce che le osservazioni all’“Aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti - Stralcio Rifiuti Urbani”, corredato di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, le osservazioni di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. devono pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico siccome trasmesso dall'autorità procedente all'autorità competente ai sensi dell'art.13, comma 5, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*”

VISTA la nota prot. DRA n. 24215 del 11/04/2024, con la quale il Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali ha dato avvio alla fase di consultazione di cui all'art. 13 comma 5 del D. lgs. N. 152/2006 invitando i sotto elencati Soggetti Competenti in Materia Ambientale di far pervenire entro il termine di 30 gg. i propri contributi.

Elenco S.C.M.A.

1. MASE Direzione Generale valutazioni ambientali (VA)
2. Servizio 2 – Pianificazione Ambientale –
3. DRA Servizio 3 – Aree Naturali Protette –
4. DRA Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana Ispettorati Ripartimentali delle Foreste sedi provinciali
5. A.R.P.A. Sicilia
6. Dipartimento Regionale dell'Urbanistica
7. Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento
8. Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
9. Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
10. Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna
11. Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina
12. Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
13. Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa
14. Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
15. Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
16. Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea
17. Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
18. Assessorato Regionale dell'Economia Ragioneria Generale della Regione Siciliana
19. Dipartimento Regionale Finanze e Credito
20. Dipartimento Regionale delle Attività produttive
21. Dipartimento Regionale dell'Energia
22. Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
23. Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
24. Dipartimento per la Pianificazione Strategica
25. Dipartimento della Protezione Civile
26. Dipartimento Regionale della Programmazione
27. ASP 1 - Agrigento
28. ASP 2 - Caltanissetta
29. ASP 3 - Catania
30. ASP 4 - Enna
31. ASP 5 – Messina



32. ASP 6 - Palermo
33. ASP 7 - Ragusa
34. ASP 8 - Siracusa
35. ASP 9 - Trapani
36. Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
37. Dipartimento Regionale Tecnico
38. Ufficio del Genio Civile Agrigento
39. Ufficio del Genio Civile Caltanissetta
40. Ufficio del Genio Civile Catania
41. Ufficio del Genio Civile Enna
42. Ufficio del Genio Civile Messina
43. Ufficio del Genio Civile Palermo
44. Ufficio del Genio Civile Ragusa
45. Ufficio del Genio Civile Siracusa
46. Ufficio del Genio Civile Trapani
47. Città Metropolitana di Palermo
48. Città Metropolitana di Catania
49. Città Metropolitana di Messina
50. Libero consorzio comunale di Agrigento
51. Libero consorzio comunale di Caltanissetta
52. Libero consorzio comunale di Enna
53. Libero consorzio comunale di Ragusa
54. Libero consorzio comunale di Siracusa
55. Libero consorzio comunale di Trapani
56. Ente Parco dell'Etna
57. Ente Parco delle Madonie
58. Ente Parco dei Nebrodi
59. Ente Parco dei Monti Sicani
60. Ente Parco Fluviale dell'Alcantara
61. S.R.R. Palermo Area Metropolitana
62. S.R.R. Palermo Provincia EST
63. S.R.R. Palermo Provincia Ovest
64. S.R.R. Messina Area Metropolitana
65. S.R.R. – ATO 7 Ragusa
66. S.R.R. Trapani Provincia Nord
67. S.R.R. Trapani Provincia Sud
68. Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.
69. S.R.R. ATO Agrigento 4 Est
70. S.R.R. ATO 11 Agrigento Provincia Ovest
71. S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord
72. S.R.R. ATO N. 4 Caltanissetta Provincia Sud
73. S.R.R. Catania Area Metropolitana
74. S.R.R. Catania Provincia Nord
75. S.R.R. Enna Provincia ATO 6
76. S.R.R. ME Isole Eolie
77. S.R.R. Messina Provincia
78. S.R.R. Siracusa
79. Pubblico interessato
80. WWF – Sicilia



81. LIPU Sicilia
82. Legambiente
83. CAI
84. Università di Catania Area della Terza Missione – Ufficio gestione Riserve naturali
85. Consorzio "Isole dei Ciclopi"
86. Gruppo Ricerca Ecologica
87. Rangers d'Italia
88. Associazione Rifiuti Zero Sicilia
89. Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia
90. Fondo per l'Ambiente Italia - Sicilia
91. Cisambiente - Confederazione Imprese Servizi Ambiente
92. CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi
93. C.I.A. Sicilia – Confederazione Italiana agricoltori
94. Coldiretti Sicilia
95. Confagricoltura Sicilia
96. C.N.A. Sicilia
97. Confederazione Nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa
98. CONFAPI Sicilia
99. Confartigianato Sicilia
100. Confcommercio Sicilia
101. Confcooperative Sicilia
102. Confesercenti Sicilia
103. Confindustria Sicilia e Sicindustria
104. Confetra – Confederazione generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
105. Legacoop Sicilia – Associazione di Rappresentanza del Movimento Cooperativo
106. UN.I.COOP – Unione Italiana Cooperative – Sicilia
107. A.G.C.I. Sicilia – Associazione generale cooperative italiane
108. U.N.C.I. Sicilia – Unione Nazionale Cooperative Italiane Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria e Artigianato della Sicilia
109. C.I.S.L. Sicilia
110. C.G.I.L. Sicilia
111. U.G.L. Sicilia
112. U.I.L. Sicilia
113. A.C.L.I. – Associazione cristiana lavoratori italiani
114. Compagnia delle opere sociali Sicilia
115. CONF.S.A.L. Sicilia (Confederazione Generale sindacati autonomi Lavoratori)
116. Forum Terzo Settore Sicilia
117. C.I.S.A.L. – Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori – Sicilia
118. S.A.Di.R.S. – Sindacato Autonomo Dipendenti Regione Sicilia
119. ANBI ASCEBEM – Associazione Siciliana dei Consorzi ed Enti di Bonifica e di Miglioramento Fondiario
120. Federcaccia Sicilia
121. Società Siciliana di Scienze Naturali
122. SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale
123. A.N.C.I. – Associazione Nazionale dei comuni Siciliani
124. CODACONS Onlus
125. ENDAS – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale
126. A.C.L.I. – Anni Verdi
127. Greenpeace ONLUS



128. Italia Nostra (Onlus) – Consiglio Regionale Siciliano
129. Amici della terra (Onlus)
130. F.A.I. – Fondo per l'ambiente Italiano
131. Ambiente e/è Vita
132. EKOCLUB
133. Ente Fauna Siciliana
134. E.N.P.A. – Ente Nazionale Protezione Animali
135. Fondo Siciliano per la Natura
136. G.R.E. – Gruppi ricerca ecologica
137. Movimento Azzurro – Associazione protezione ambientale
138. A.N.T.A. – Associazione Nazionale per la tutela dell'ambiente
139. Club amatori avifauna
140. Agriambiente
141. Fare Ambiente – Sicilia
142. V.A.S. – Verdi Ambiente e Società (onlus)
143. Marevivo
144. Consulta Regionale ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Sicilia
145. Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Palermo
146. Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Trapani
147. Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Agrigento
148. Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Messina
149. Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Caltanissetta
150. Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Catania
151. Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Ragusa
152. Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Siracusa
153. Consulta Regionale Ordine degli Ingegneri
154. Ordine degli ingegneri di Palermo Ordine degli ingegneri di Trapani
155. Ordine degli ingegneri di Agrigento Ordine degli ingegneri di Messina
156. Ordine degli ingegneri di Caltanissetta Ordine degli ingegneri di Enna
157. Ordine degli ingegneri di Catania Ordine degli ingegneri di Ragusa
158. Ordine degli ingegneri di Siracusa
159. Ordine Regionale dei Geologi della Sicilia
160. Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali della Sicilia
161. Ordine dei dottori agronomi e forestali di Palermo
162. Ordine dei dottori agronomi e forestali di Trapani
163. Ordine dei dottori agronomi e forestali di Agrigento
164. Ordine dei dottori agronomi e forestali di Messina
165. Ordine dei dottori agronomi e forestali di Caltanissetta
166. Ordine dei dottori agronomi e forestali di Enna
167. Ordine dei dottori agronomi e forestali di Catania
168. Ordine dei dottori agronomi e forestali di Ragusa
169. Ordine dei dottori agronomi e forestali di Siracusa
170. I.N.U.- Istituto Nazionale Urbanistica
171. A.I.A.T. Sicilia – Associazione ingegneri per l'ambiente e il territorio

VISTE le osservazioni pervenute durante la 1° fase di consultazione (rif. rapporto preliminare), il cui elenco si riporta nella tabella a seguire:



N.	Soggetto	Acquisizione Protocollo
1	Comando Corpo Forestale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Trapani, nota osservazioni prot.115207 del 14.11.2023	prot ARTA n°83011 del 14/11/2023;
2	Soprintendenza Beni Culturali – Palermo, nota osservazioni prot 21812 del 24/11/2023	prot ARTA n°86069 del 27/11/2023;
3	Azienda Sanitaria Provinciale – Catania, nota osservazioni prot 252780 del 05/12/2023	prot ARTA n° 88303 del 05/12/2023;
4	SRR Palermo Area Metropolitana, nota osservazioni assunta al prot ARTA n°88732 del 06/12/2023;	prot ARTA n°88732 del 06/12/2023;
5	SRR Palermo Provincia Ovest SCPA, nota osservazioni assunta al prot ARTA n° 89009 del 07/12/2023;	prot ARTA n° 89009 del 07/12/2023;
6	Comando Corpo Forestale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Palermo, nota osservazioni prot.125497 del 06.12.2023	prot ARTA n°89144 del 11/12/2023;
7	Università degli Studi di Catania – Area Terza Missione – Ufficio Gestione Riserve Naturali nota osservazioni assunta al prot ARTA n°89212 del 11/12/2023;	prot ARTA n°89212 del 11/12/2023;
8	SRR ATO 7 Ragusa, nota osservazioni prot 4627 del 07/12/2023	prot ARTA n°89245 del 11/12/2023;
9	SRR ATO Trapani Provincia Nord, nota osservazioni prot 553 del 07/12/2023	prot ARTA n°89326 del 11/12/2023;
10	SRR ATO Agrigento Provincia Est, nota osservazioni prot 6272 del 07/12/2023	prot ARTA n°89380 del 11/12/2023;
11	SRR ATO11 Agrigento Provincia Ovest, nota osservazioni prot 2081 del 06/12/2023	prot ARTA 89490 del 12/12/2023;
12	Libero Consorzio Comunale di Ragusa, nota osservazioni prot 24538 del 07/12/2023	prot ARTA 89527 del 12/12/2023;
13	SRR ATO Catania Provincia Nord, nota osservazioni prot 1679 del 04/12/2023	prot ARTA 89605 del 12/12/2023;
14	Legambiente Sicilia, nota osservazioni assunta al prot ARTA n°89623 del 12/12/2023;	prot ARTA n°89623 del 12/12/2023;

VISTA la nota prot. ARTA n°32578 del 14/05/2025 con la quale il Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” comunica ai sensi dell’art 13 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. la chiusura delle consultazioni ed al contempo comunica che a chiusura delle consultazioni sono pervenuti all’indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento Ambiente le seguenti osservazioni dei SCMA:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1) Comune di Melilli | protocollo DRA n°29935 del 06/05/2024 |
| 2) Sindaci Provincia di Caltanissetta | protocollo DRA n°30967 del 08/05/2024 |
| 3) Soprintendenza Beni Culturali – Siracusa | protocollo DRA n°31940 del 13/05/2024 |
| 4) SRR ATO Trapani Provincia SUD | protocollo DRA n°32346 del 13/05/2024 |
| 5) Comune di Catania | protocollo DRA n°32353 del 13/05/2024 |
| 6) Libero Consorzio Comunale di Ragusa | protocollo DRA n°32389 del 13/05/2024 |
| 7) SRR ATO Messina Provincia | protocollo DRA n°32485 del 14/05/2024 |

8) Università di Catania	protocollo DRA n°32487 del 14/05/2024
9) SRR ATO Trapani Provincia Nord	protocollo DRA n°32525 del 14/05/2024
10) A2A Ambiente SPA	protocollo DRA n°32528 del 14/05/2024
11) SRR Palermo Area Metropolitana	protocollo DRA n°32533 del 14/05/2024
12) New Energy SRL	protocollo DRA n°32554 del 14/05/2024
13) Associazione Rifiuti Zero Sicilia	protocollo DRA n°32588 del 14/05/2024
14) Legambiente Sicilia	protocollo DRA n°32594 del 14/05/2024
15) Partito Democratico Sicilia	protocollo DRA n°32600 del 14/05/2024
16) Associazione Zero Waste Sicilia	protocollo DRA n°32609 del 14/05/2024
17) SRR ATO 7 Ragusa	protocollo DRA n°32759 del 14/05/2024
18) Società Pantar S.r.L.	protocollo DRA n°30813 del 08/05/2024;

CONSIDERATO che sempre con la stessa nota il Servizio 1 chiede all’Autorità Procedente di volere verificare se vi siano altri contributi/pareri/osservazioni espressi da parte degli S.C.M.A. eventualmente trasmessi al solo indirizzo di posta elettronica di codesta Autorità, nell’eventualità di provvedere alla trasmissione degli stessi unitamente alle proprie controdeduzioni, per il proseguimento della procedura di VAS integrata con la Valutazione d’Incidenza, entro 5 giorni dalla data di ricezione;

VISTA la nota di cui al prot DAR n°22587 del 21.05.2024 con la quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti a seguito della conclusione della osservazioni al Rapporto Ambientale trasmette in riscontro alla nota DRA Prot n° 32587 del 14.05.2024 la seguente nota:

“ A seguito dell’avvio delle consultazioni (prot. DRA n. 24215 del 11.04.2024) previste dalla normativa vigente, decorsi i termini stabiliti per la trasmissione di eventuali contributi, con la nota emarginata in oggetto codesto Dipartimento Ambiente ha comunicato che sono pervenuti i seguenti contributi:

- *Comune di Melilli: nota prot. 12601 del 02/05/2024 (prot. DRA n. 29935 del 06/05/2024);*
- *Società Pantar S.r.L.: nota prot. DRA n. 30813 del 08/05/2024;*
- *Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa: nota prot. n. 3247 del 09/05/2024 (prot. DRA n. 31940 del 13/05/2024);*
- *Comune di Catania: nota prot. n. 211965 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32353 del 13/05/2024).*

Al contempo, codesta Autorità competente ha richiesto a questo Dipartimento di verificare, entro il termine di 5 giorni, se vi siano stati altri contributi/pareri/osservazioni ed eventualmente di trasmettere tali contributi unitamente alle proprie determinazioni motivate in merito alle modalità di recepimento.

Invero, si segnala che all’indirizzo di questo Dipartimento sono pervenute complessivamente 21 osservazioni (comprese le quattro segnalate dal Dipartimento Ambiente) elencate nella seguente tabella e riportate in allegato alla presente:

N.	Osservazioni pervenute	Prot. D.A.R.	data
1	Federazione Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia	19454	26.04.2024
2	Comune di Melilli (SR)	20210	02.05.2024
3	PANTAR S.r.l.	20662	06.05.2024



N.	Osservazioni pervenute	Prot. D.A.R.	data
4	"Sindaci della Provincia di Caltanissetta" – (Comuni di Caltanissetta, Bompensiere, Campofranco, Delia, Mazzarino, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Valledlunga Pratameno e Villalba)	20734	07.05.2024
5	SRR Trapani Provincia Sud	21323	10.05.2024
6	Comune di Catania	21325	10.05.2024
7	Libero Consorzio di Ragusa	21338	10.05.2024
8	SRR Messina Area Metropolitana	21384	10.05.2024
9	Università di Catania	21389	10.05.2024
10	SRR Palermo Area Metropolitana	21409	10.05.2024
11	A2A Ambiente S.p.A.	21412	10.05.2024
12	SRR Trapani Provincia Nord	21414	10.05.2024
13	A2A Energy Future S.p.A.	21432	13.05.2024
14	NEW ENERGY S.r.l.	21433	13.05.2024
15	Legambiente Sicilia	21466	13.05.2024
16	Rifiuti Zero Sicilia	21467	13.05.2024
17	Partito Democratico - Dipartimento Economia Sicilia	21474	13.05.2024
18	Soprintendenza ai BB.CC.AA di Siracusa	Pervenuta tramite portale ambiente	
19	SRR ATO 7 Ragusa	21593	14.05.2024
20	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	21831	15.05.2024
21	Soprintendenza ai BB.CC.AA di Catania	22112	16.05.2024

Pertanto, nell'anticipare le proprie determinazioni motivate in merito alle modalità di recepimento delle

quattro osservazioni segnalate con la nota emarginata in oggetto, questo Dipartimento si riserva di provvedere al riscontro delle altre osservazioni in tempi ragionevolmente rapidi previo confronto con l'Ufficio Speciale del Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 22/02/2024.

VISTA la nota di cui al prot DAR n°22587 del 21.05.2024 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti anticipa alcune delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute che si riportano di seguito:

Considerazioni sulle Osservazioni alla proposta di aggiornamento del Piano richiamate nella nota prot. 32578 del 14.05.2024

1 - Comune di Melilli

Osservazione: Il comune di Melilli ha comunicato di avere predisposto il PFTE dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) da 70.000 tonn/anno da realizzare nell'area ASI del proprio territorio. Tale progetto è stato acquisito dal Dipartimento Acqua e Rifiuti per il relativo finanziamento a valere sui Fondi FSC. Evidenziato, inoltre, che il progetto rispetta le caratteristiche di localizzazione previste nel Piano, il Comune ha chiesto l'inserimento dell'intervento nello strumento programmatico.

Riscontro DAR: La proposta di Piano verrà integrata con quanto proposto dal comune di Melilli in sostituzione dell'impianto indicato a Priolo a condizione che la proposta d'intervento venga inquadrata come "Piattaforma di selezione/recupero/raffinazione".

2. PANTAR S.r.l.

La ditta ha in corso di approvazione (procedura PAUR in corso) il progetto per la realizzazione di un impianto di recupero della FORSU per la produzione di biometano nel Comune di Paternò (CT). Tale progetto ha ottenuto le autorizzazioni propedeutiche al rilascio del PAUR (D.A. 59/Gab del 24/02/2023: giudizio positivo di compatibilità ambientale e parere positivo di V.INC.A, D.D.S. 479_S06_ del 05/02/2024: Autorizzazione Integrata Ambientale, D.D.G. 628 del 20/03/2024: Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 D Lgs 387/03, Autorizzazione Idraulica Unica : prot. 17050 del 07/07/2023 –Parere Idraulico Favorevole ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904, Nulla Osta della S.R.R Catania del 13/12/2023). Pertanto, la PANTAR S.r.l. ha chiesto l'inserimento dell'intervento nello strumento programmatico.

Riscontro DAR: La proposta di Piano verrà integrata con l'intervento in corso di approvazione già autorizzato in VIA e AIA.

3. Osservazioni del Comune di Catania

Il comune di Catania osserva che, anche tenendo conto del target previsto nell'orizzonte del Piano per la raccolta differenziata, la capacità del sistema di valorizzazione energetica potrebbe risultare insufficiente. Al riguardo, la persistenza nel piano di una elevata capacità di smaltimento in discarica appare un forte disincentivo alla realizzazione degli impianti sia di recupero di materia che di recupero di energia. Sarebbe, inoltre, utile che il piano esplicitasse più puntualmente le capacità dei due sistemi (Est ed Ovest) in relazione alla reale popolazione di riferimento nelle due aree che si immagina verranno definite in base al numero di province servite.

Secondo il Comune di Catania, inoltre, sarebbe utile prevedere nel progetto del termovalorizzatore una linea dedicata esclusivamente alla valorizzazione energetica dei fanghi di depurazione e per il recupero del fosforo dalle ceneri.

In merito alla localizzazione degli impianti di valorizzazione energetica del rifiuto residuale, secondo il Comune di Catania si dovrebbero privilegiare le aree industriali dove è massima la realizzazione di “simbiosi industriale” con altre imprese sul territorio e che la scelta della tecnologia di valorizzazione energetica del rifiuto debba privilegiare sistemi in grado di valorizzare sia l’energia elettrica che termica in modo da massimizzare l’efficienza energetica complessiva compensando così l’emissione di CO₂ derivante dalla produzione alternativa di energia nell’attuale mix energetico –ancora prevalentemente non rinnovabile. Allo stesso modo, il Comune di Catania ritiene che un impianto di digestione anaerobica, per la gestione della componente organica del rifiuto, possa essere allocato nelle immediate vicinanze del termovalorizzatore.

Riscontro DAR: In merito alla capacità del sistema di valorizzazione energetica si evidenzia che a pag. 107 del PRGR viene esplicitato il dimensionamento con particolare riferimento ai possibili flussi in ingresso ai due termovalorizzatori derivanti dagli scarti dal trattamento della frazione secca della RD, dal sopravaglio non recuperabile derivante dal trattamento meccanico, dal sottovaglio stabilizzato e dai fanghi di depurazione.

Per il resto, si prende atto delle considerazioni formulate in merito all’eventuale valorizzazione energetica dei fanghi di depurazione e alla localizzazione dei nuovi impianti nelle aree industriali evidenziando che si tratta di argomenti già trattati nel Piano.

4. Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa

L’Ente ha rilevato la sussistenza di criticità nello Studio di Incidenza Ambientale per quanto riguarda la coerenza interna. Nello specifico:

1. al Cap. 7.5, par. G.6, p.140: la vigente normativa ha reso obbligatorie le verifiche archeologiche anche in aree non vincolate e, pertanto, il coinvolgimento della Soprintendenza è sempre obbligatorio;
2. viene citato l’art. 25 del D.Lgs 50/2016 ormai abrogato e sostituito dall’art. 41, comma 4 (Allegato I-8) del D.Lgs 36/2023;
3. cap. 7.6 si ritiene che le aree di interesse archeologico di cui all’art. 142, lettera m, del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. siano inserite tra le aree escluse.

Riscontro DAR: relativamente ai primi due punti si provvederà alla correzione nella stesura definitiva dei documenti. Relativamente al terzo punto, invece, si prende atto della richiesta ma si evidenzia che nella predisposizione dell’aggiornamento del PRGR sono stati confermati i criteri localizzativi del Piano approvato nel 2021.

QUESTIONE CONCERNENTI LE “ALTERNATIVE RAGIONEVOLI” A QUELLE INDIVIDUATE DAL PIANO

Talune osservazioni, che saranno di seguito partitamente esaminate, riguardano poi la circostanza che le previsioni di piano non perlustrino “alternative ragionevoli” a quelle di individuate dall’adeguamento del piano proposto, in particolare sotto il profilo impiantistico anche in relazione alle diverse tipologie (il riferimento è agli impianti di trattamento mediante digestione anaerobica).

Come noto, infatti, siffatta necessità di valutazione comparativa discenderebbe dalle previsioni della direttiva 2001/42/CE (considerando 14; art. 5, comma 1; art. 9, comma 1, lett. b); allegato 1 lett. h)), siccome recepite dall’art. 13 del d. lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

A tale riguardo giova osservare che l’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che “nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso”.

Parimenti, alla luce di quanto previsto dalla lettera h) dell’Allegato VI di tale fonte avuto riguardo ai contenuti del rapporto ambientale di cui all’art. 13 si prevede che “*le informazioni da fornire con i rapporti*

ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono: h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste”.

La richiamata direttiva - appare opportuno ricordarlo per completezza di analisi - si riferisce espressamente alle alternative “ragionevoli alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma” e, come tali, effettivamente “possibili”, da verificare in concreto, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.

Un (adeguamento di) piano che indichi soluzioni impiantistiche ragionevolmente individuate, con particolare riguardo ai rifiuti urbani indifferenziati e non altrimenti recuperabili deve precisare le migliori soluzioni possibili ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza territoriale nella gestione dei rifiuti. In particolare, per quanto concerne i rifiuti urbani residui da raccolta differenziata, può articolare scelte di tipo tecnico=impiantistico volte al recupero energetico diretto senza attività di pretrattamento, affinché si massimizzi la valorizzazione energetica del rifiuto in coerenza con gli obiettivi del piano nazionale di gestione dei rifiuti.

Rispetto a tali obiettivi non paiono configurabili alternative alla realizzazione anche dei termovalorizzatori quale tecnologia di recupero energetico diretto, senza attività di pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati non recuperabili che, diversamente, verrebbero conferiti in discarica. E tale è la situazione attuale in Sicilia che vede la presenza di impianti di pretrattamento e di discarica, con conferimento ideati rifiuti urbani indifferenziati negli impianti di trattamento meccanico biologico (TM e TMB) in disprezzo del principio di autosufficienza impiantistica e di prossimità del trattamento rispetto al luogo dove i rifiuti sono generati.

A questo riguardo non può revocarsi in dubbio che il confronto tra la strategia di recupero energetico diretto e quella basata sull'alternativa del pre-trattamento è rappresentata nell'adeguamento del piano attraverso il calcolo degli impatti ambientali mediante evidenziando la superiorità nella riduzione degli impatti ambientali dello Scenario di Piano rispetto all'attuale situazione.

Alla stregua delle argomentazioni addotte nell'adeguamento del piano, quindi, non possono trovare utilmente ingresso sotto il profilo pianificatorio strategie “alternative” di gestione dei rifiuti residui indifferenziati per chiudere il ciclo di gestione in modo ottimale.

Le risultanze dell'adeguamento del piano evidenziano, infatti, per quanto concerne l'impatto ambientale rispetto alle emissioni di CO₂, l'azzeramento dei trasporti fuori Regione e fuori Italia quale esito della realizzazione degli impianti nel territorio regionale. Nè può sottacersi che le emissioni di metano da discarica offrono un contributo elevato nello scenario zero, in conseguenza del fatto che il 100% dei rifiuti residui è avviato a pre-trattamento un'operazione che richiede sempre l'avvio a discarica di rifiuti biodegradabili parzialmente stabilizzati offrendo così adeguato riscontro della ragionevolezza, sul piano tecnico, delle scelte operate, evidenziando l'inderogabile necessità di modificare la situazione esistente in quanto non conforme ai principi della direttiva rifiuti e quindi l'assenza di alternative rispetto alla necessità di dare attuazione ai suddetti principi, rinunciando dunque alla opzione zero.

In merito alla presunta omessa valutazione ambientale di ragionevoli e possibili opzioni alternative alle indicazioni dell'adeguamento del piano, tenuto conto delle percentuali di raccolta differenziata e di riciclaggio attuali e di quelle realisticamente esigibili per il conseguimento degli obiettivi di potenziamento del recupero, riduzione del conferimento in discarica, riduzione dell'impatto ambientale delle emissioni, autosufficienza e prossimità delle dotazioni impiantistiche, nel quadro di misure volte al potenziamento della raccolta differenziata e quindi del tasso di riciclaggio, soccorre ancora una volta il diritto unionale.

Giova infatti ricordare che il documento della DG Ambiente della Commissione europea del 2003 su “Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”, nel premettere che il testo della direttiva non prevede in alcun modo che cosa si intenda per “ragionevole alternativa” a un piano o ad un programma, evidenziando che la prima considerazione necessaria per decidere in merito alle possibili alternative ragionevoli deve tenere conto degli “obiettivi” e “dell'ambito territoriale del piano o del programma”. Precisandosi altresì in quella sede che: “Il testo non specifica se si intendano piani o programmi alternativi, o alternative diverse all'interno di un piano o di un

programma. In pratica, verranno generalmente valutate alternative diverse all'interno di un piano (ad es. diversi metodi di smaltimento dei rifiuti all'interno di un piano per la loro gestione)". A conclusione di tale ragionamento il documento precisa poi che "le alternative scelte devono essere realistiche" e non possono in alcun modo costituire una semplice prospettazione alternativa né, tanto meno, astratta.

Alla stregua di quanto sin qui illustrato, in conclusione ed in linea con la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, è quindi la stessa Commissione UE a qualificare come non necessaria l'elaborazione di una proposta di piano alternativa, reputando possibile valutare opzioni diverse all'interno dello stesso piano (citando significativamente il caso del piano di smaltimento dei rifiuti). Ciò è proprio quanto operato dal documento di adeguamento del piano con specifico riferimento alle scelte impiantistiche ed ai diversi metodi di smaltimento dei rifiuti, anche con riguardo a quanto previsto nell'allegato I alla direttiva 42/2011/CE, che tra i contenuti del rapporto ambientale alla lett. b) richiede l'indicazione degli "aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma" che si riscontrano, quindi, nel documento sottoposto a valutazione.

La soluzione per il recupero degli scarti e la minimizzazione degli impatti ambientali della chiusura del ciclo di riciclaggio e recupero con la valorizzazione energetica dei residui non altrimenti recuperabili mediante la realizzazione di due termovalorizzatori con produzione di elettricità, viene infatti ritenuta la più efficiente avuto riguardo alle caratteristiche ed alle dimensioni della domanda, ma anche la più coerente con il quadro normativo e pianificatorio.

Sotto tale profilo, infatti, giova ricordare che tale forma di recupero del rifiuto è contemplata dal *Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (2022-2028)* - approvato giusta D.M.A.S.E. n. 257, del 24 giugno 2022 con il conseguimento della Milestone M2C1-13 del *Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)* - costituisce strumento strategico di indirizzo per le Regioni e le PP.AA. nella pianificazione della gestione dei rifiuti per la determinazione dei macro-obiettivi e dei criteri e linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome debbono attenersi nell'elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti, in guisa da costituire uno dei pilastri strategici ed attuativi della *Strategia Nazionale per l'Economia Circolare*, insieme al *Programma nazionale di Prevenzione dei rifiuti*

VISTE le osservazioni pervenute al protocollo del Dipartimento Ambiente e al Protocollo del Dipartimento Acque e Rifiuti durante la 2° fase di consultazione (rif. rapporto ambientale), il cui elenco si riporta nella tabella a seguire:

N.	Osservazioni pervenute	Protocollo Dipartimento Ambiente (DRA)	Protocollo Dipartimento Acque e Rifiuti (DAR)
1	Federazione Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia		DAR Prot n°19454 del 26.04.2024
2	Comune di Melilli (SR)	DRA Prot n°29935 del 06.05.2024	DAR Prot n°20210 del 02.05.2024
3	PANTAR S.r.l.	DAR Prot n°30813 del 08.05.2024	DAR Prot n°20662 del 06.05.2024
4	" <i>Sindaci della Provincia di Caltanissetta</i> " – (Comuni di Caltanissetta, Bompensiere, Campofranco, Delia, Mazzarino, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Valledlunga Pratameno e Villalba)	DRA Prot n°30967 del 08.05.2024	DAR Prot n°20734 del 07.05.2024
5	SRR Trapani Provincia Sud	DRA Prot n°32346 del 13.05.2024	DAR Prot n°21323 del 10.05.2024
6	Comune di Catania	DRA Prot n°32353 del 13.05.2024	DAR Prot n°21325 del 10.05.2024
7	Libero Consorzio di Ragusa	DRA Prot n°32389 del 13.05.2024	DAR Prot n°21338 del 10.05.2024
8	SRR Messina Area Metropolitana		DAR Prot n°21384 del 10.05.2024
9	Università di Catania	DRA Prot n°32487 del 14.05.2024	DAR Prot n°21389 del 10.05.2024
10	SRR Palermo Area Metropolitana	DRA Prot n°32533 del 14.05.2024	DAR Prot n°21409 del 10.05.2024
11	A2A Ambiente S.p.A.	DRA Prot n°32528 del 14.05.2024	DAR Prot n°21412 del 10.05.2024

12	SRR Trapani Provincia Nord	DRA Prot n°32525 del 14/05/2024	DAR Prot n°21414 del 10.05.2024
13	A2A Energy Future S.p.A.		DAR Prot n°21432 del 13.05.2024
14	NEW ENERGY S.r.l.	DRA Prot n°32554 del 14.05.2024	DAR Prot n°21433 del 13.05.2024
15	Legambiente Sicilia	DRA Prot n°32594 del 14.05.2024	DAR Prot n°21466 del 13.05.2024
16	Rifiuti Zero Sicilia	DRA Prot n°32588 del 14.05.2024	DAR Prot n°21467 del 13.05.2024
17	Partito Democratico Sicilia	DRA Prot n°32600 del 14.05.2024	DAR Prot n°21474 del 13.05.2024
18	Soprintendenza ai BB.CC.AA di Siracusa	DRA Prot n° 31940 del 13.05.2024	
19	SRR ATO 7 Ragusa	DRA Prot n°32759 del 14.05.2024	DAR Prot n°21593 del 14.05.2024
20	MASE – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica	DRA Prot n°33338 del 15.05.2024	DAR Prot n°21831 del 15.05.2024
21	Soprintendenza ai BB.CC.AA di Catania	DRA Prot n°33832 del 15.05.2024	DAR Prot n°22112 del 16.05.2024
22	SRR ATO Messina Provincia	DRA Prot n°32485 del 14.05.2024	
23	Associazione Zero Waste Sicilia	DRA Prot n°32609 del 14.05.2024	
24	Arpa Sicilia	DRA Prot n°35257 del 21.05.2024	

Commenti alle osservazioni pervenute

CONSIDERATE le 23 osservazioni pervenute al protocollo del Dipartimento Ambiente e al Protocollo del Dipartimento Acque e Rifiuti durante la 2° fase di consultazione e secondo la tabella sopra riportata di seguito si riportano le Valutazioni della Commissione Tecnica Specialistica.

1. Federazione Caccia – Consiglio Regionale della Sicilia - DAR Prot n° 19454 del 26.04.2024

CONSIDERATO che con nota prot. n. 19454 del 26.04.2024 la Federazione Caccia ha trasmesso le osservazioni al Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica dell’“Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) – stralcio rifiuti urbani” della Regione Siciliana.

CONSIDERATO che, nella nota prot. n. 19454 del 26.04.2024, la Federazione Caccia finalizza le osservazioni sulla necessità di una maggiore incisività, prontezza, pianificazione e campagne/Piani di sensibilizzazione nella gestione della raccolta dei Rifiuti organici e indifferenziati prevedendo una serie di misure e azioni mirate contro l’abbandono dei rifiuti, atte ad impedire alle specie selvatiche di trovare sostentamento *nei pressi dei centri urbani, nelle aree pubbliche, aree verdi, piazzole di sosta lungo le strade, nei parchi aperti al pubblico e all’escursionismo, nonché in prossimità degli allevamenti di suini e segnatamente dei “distretti suinicoli” (...).*

La Federazione caccia rappresenta che: *l’accesso ai rifiuti organici di origine alimentare rappresenta anche un fattore di attrazione di talune specie in grado di veicolare agenti patogeni pericolosi anche per l’uomo e richiama l’attenzione, essendo di forte attualità, al tema della prevenzione e lotta alla Peste Suina Africana (PSA) che colpisce i suidi domestici e selvatici*

CONSIDERATO che le osservazioni della Federazione, trovano ampio riscontro tra gli obiettivi del Piano per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Siciliana e **VALUTATO** pertanto che possono ritenersi **superate**.

2. Comune di Melilli (SR) - DAR Prot n° 20210 del 02.05.2024 e DRA Prot n° 29935 del 06.05.2024

VISTA la nota prot. 12601 del 02/05/2024, acquisita al protocollo ARTA 29935 del 06/05/2024 del Comune di Melilli (SR) –con cui ha avanzato *“Richiesta inserimento opera di realizzazione Impianto di Trattamento Meccanico e Biologico nel territorio del Comune di Melilli in zona ASI”* nell’ambito dell’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) – stralcio rifiuti urbani” della Regione Siciliana.

Considerato che il Comune di Melilli (SR) ha redatto un progetto di fattibilità di un impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) da realizzarsi in zona ASI, per il quale ha chiesto relativo finanziamento a valere sul *Fondo sullo Sviluppo e la Coesione 2021-2027*.

Tale impianto in progetto avrebbe una capacità di trattamento di circa 70.000 tonn/anno di rifiuti solidi urbani residuali e secondo quanto dichiarato dal Comune di Melilli, possiede tutte le caratteristiche e sezioni impiantistiche previste nelle sezioni *“Criteri di localizzazione”* e *“Nuove piattaforme pubbliche”* del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Pertanto il Comune chiede l’inserimento di tale impianto di trattamento (TMB) all’interno delle previsioni del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, tra le nuove piattaforme pubbliche già previste nell’area della S.R.R. Siracusa S.c.p.a., allegando gli essenziali elaborati tecnici di progetto.

Considerato che l’Osservazione può ritenersi coerente con i dettami normativi del PRGR (D.lgs 152/06, Direttiva Comunitaria 98/2008/UE e s.m.i. (art. 28 e 29) ed il PNGR).

Considerato e Valutato pertanto che può ritenersi ammissibile la richiesta di inserimento di tale progetto all’interno dell’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, tenuto conto della compatibilità del sito (zona industriale) rispetto ai *“Criteri di localizzazione”* stabiliti dal PRGR, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni stabilite dallo stesso documento normativo del PRGR che potranno essere verificate in fase di progettazione esecutiva e di valutazione del progetto dal competente Dipartimento Regionale dell’Energia.

3. PANTAR S.r.l. - DAR Prot n°20662 del 06.05.2024 e DRA Prot n°30813 del 08.05.2024

CONSIDERATO che, con nota acquisita dal DRA con prot. n.30813 del 08/05/2024, il Sig. Antonio Bertolotto, nella sua qualità di Amministratore Unico della società **PANTAR S.r.l.** con sede legale in Taranto Via Duca degli Abruzzi 8/b, nell’ambito della procedura di aggiornamento del PRGRU della Regione Siciliana, **ha trasmesso la richiesta, di inserimento dell’impianto**, per il recupero della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano nel Comune di Paternò (CT), nell’ elenco degli impianti autorizzati al recupero della FORSU

CONSIDERATO che la Società **PANTAR S.r.l.** ha presentato, nel 2020, il *“Progetto di un impianto per il recupero della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano, da realizzarsi nel Comune di Paternò”*

CONSIDERATO e VALUTATO che la Società **PANTAR S.r.l.** per il *“Progetto di un impianto per il recupero della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano, da realizzarsi nel Comune di Paternò”* - Cod. Procedura 1005 - Procedimento ha ottenuto i seguenti titoli abilitativi:

- Decreto Assessoriale (D.A.) n. 59/GAB del 24/02/2023, notificato con nota prot. D.R.A. n. 13392 del 28/02/2023, il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e



ss.mm.ii. a condizione che il proponente ottemperi alle condizioni ambientali contenute nel parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) C.T.S. n. 56/2023 del 15/02/2023; (Allegato B);

- Decreto del Dirigente del Servizio (D.D.S.) n. 479 del 05/03/2024 con cui il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rilasciato, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata ambientale (AIA) per l'impianto de quo pubblicato sul sito istituzionale del suddetto Dipartimento; (Allegato C);
- Decreto del Dirigente Generale (D.D.G.) n. 628 del 20/03/2024 del Dipartimento Regionale dell'Energia, recante Autorizzazione Unica (A.U.) con condizioni resa ai sensi dell'art. 12 co. 3 del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii. (Allegato D).
- Con Decreto Assessoriale (D.A.) n. 155 del 09/05/2024, notificato con nota prot. D.R.A. n. 32816 del 14/05/2024, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VALUTATO pertanto che, la richiesta della Società **PANTAR S.r.l.** di inserimento dell'impianto, per il recupero della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano nel Comune di Paternò (CT), nell'elenco degli impianti autorizzati al ritiro della FORSU della Regione Siciliana, può ritenersi **accolta**.

**4. Sindaci della Provincia di Caltanissetta”– (Comuni di Caltanissetta, Bompensiere, Campofranco, Delia, Mazzarino, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallerlunga Pratameno e Villalba)-
DAR Prot n°20734 del 07.05.2024 e DRA Prot n°30967 del 08.05.2024**

ATTESO che nella predetta nota, facendo seguito alla precedente prot. 458 del 12/1/2021, si fa presente e si porta alla riflessione sull'individuazione nel piano regionale, dell'insediamento privato di un TMB con annessa discarica per rifiuti non pericolosi (Trattamento Meccanico Biologico) da realizzare in contrada Martino su territorio del Comune di Serradifalco e/o una discarica per rifiuti solidi urbani in c.da Cerausa, nel territorio di Serradifalco in provincia di Caltanissetta.

In particolare si fa riferimento al fatto che:

Osservazione n. “... a) l'area ricade nella ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “E – verde agricolo”, all'interno della fascia di rispetto di aree boscate, e che inoltre la tavola 7 (carta generale classificazione del territorio) del PRG di Serradifalco evidenzia che porzione dell'area su cui sorgerà la struttura ricade all'interno di un'area vincolata a forestazione ; il costruendo impianto ricade, come indicato dal PAI, in un'area a rischio idrogeologico elevato e molto elevato (R3 ed R4) e pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4) ; il Monte Rabbione, sul cui versante nord si ipotizza venga realizzata la discarica, si caratterizza per l'andamento monoclinale con immersione nord e pendenze che vanno da 30 a 40 gradi. Il versante sud, con strati a reggipoggio, assume una morfologia a gradoni dissimetrici, dovuti ad alternanza di strati argillosi teneri e strati arenacei più tenaci. Una tale struttura costituisce un complesso acquifero non indifferente. Tale complesso idrogeologico viene evidenziato dalle scaturigini presenti nell'interno dell'area (sorgente Cerausi, sorgente Lazzovecchio). Come da carte topografiche IGM.

d) nella prevista area, sono state evidenziate faglie che vanno ad interessare terreni di recente formazione.

e) La costruenda discarica risulta confinante con l'azienda agricola di proprietà della ditta Butticè Angelo Giovanni, ad indirizzo zootecnico e cerealicolo di tipo biologico.”

Considerato che le osservazioni proposte dai Sindaci vadano attenzionate e valutate nel senso che una diversa localizzazione potrebbe considerarsi opportuna.

Considerato che come può evincersi da immagine estratta dal SITR nei cerchi in blu si individua l'area della discarica e del limitrofo impianto, mentre nell'altro cerchio si individua un'area che dovrebbe essere già stata adibita a discarica ;

Valutato che in relazione alla pianificazione redatta le osservazioni già espresse dalla CTSA in fase di scoping con parere n.727 del 22.12.2023, per l'Aggiornamento del Piano adottato con D.P.R.S. 8/2021, lo stesso parere chiarisce e richiede alcune integrazioni da effettuare ai contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare (RPA), con riferimento in particolare a quattro obiettivi prioritari: **a) la realizzazione di una rete di impianti nei siti esistenti al fine di riciclare e recuperare i rifiuti urbani, con la contestuale riduzione del conferimento in discarica, del trasporto di rifiuti, delle emissioni inquinanti liquide e gassose associate alle discariche; b) la realizzazione di biodigestori per il recupero della frazione organica e dei residui vegetali ai fini della produzione di biometano, preferibilmente ubicati in siti già autorizzati per impianti di compostaggio; c) la realizzazione di due termovalorizzatori per il recupero energetico dei residui pretrattati nei siti già utilizzati per attività di smaltimento dei rifiuti e di altre attività industriali nelle aree metropolitane di Catania e Palermo, con la riduzione del conferimento in discarica non oltre il 10% dei rifiuti; d) la realizzazione degli impianti per il riciclaggio e recupero dei residui afferenti alle filiere di Conai e dei Consorzi di filiera (RAEE compreso).**

Valutato che la proposta di pianificazione redatta prevede un'indicazione di impiantistica per la quale le stesse osservazioni sono oggi intempestive laddove è già intervenuto un Decreto VIA come da link riportati di seguito, pertanto **le osservazioni possono ritenersi superate.**

5. SRR Trapani Provincia Sud - DAR Prot n°21323 del 10.05.2024 e DRA Prot n°32346 del 13.05.2024

CONSIDERATE le seguenti osservazioni in materia di pianificazione impiantistica della SRR Trapani provincia sud, riportate di seguito:

Osservazione n. 1: nel Capitolo 7 PRGR “Pianificazione impiantistica Rifiuti Urbani”, paragrafo 7.2.2 si afferma che: “La nuova pianificazione regionale prevede la trasformazione dei 5 TMB a gestione pubblica, in piattaforme di selezione/recupero/raffinazione di pari potenzialità (720.009 tonnellate/anno), e la realizzazione di 11 nuove piattaforme (al fine di colmare la disomogeneità della distribuzione regionale degli

impianti intermedi) aventi una potenzialità di 829.125 tonnellate/anno” e nella tabella alle righe 15 e 16 si assegnano due piattaforme di recupero e selezione/raffinazione alla SRR Trapani nord e non un impianto TMB da 18.000 tonn/anno da realizzare nel Polo tecnologico di Castelvetro;

Osservazione n. 2: nel Capitolo 7 PRGR “Pianificazione impiantistica Rifiuti Urbani”, paragrafo 7.3.2 “Ubicazione impianti di compostaggio” si afferma che: “In funzione delle direttrici prima indicate, sono state avanzate al DRAR istanze inerenti alla realizzazione di 14 nuovi impianti di compostaggio (di cui 6 pubblici della potenzialità di 76.500 tonnellate)”, e nella tabella seguente vi è un errore nella capacità di trattamento dell’impianto da realizzare a Castelvetro riportata pari a 7.500 tonn/anno in luogo delle 22.000 tonn/anno previste nel relativo progetto;

Osservazione n. 3: nel Capitolo 7 PRGR “Pianificazione impiantistica Rifiuti Urbani”, paragrafo 7.5.2 “Ubicazione discariche”, si afferma che: “Gli ampliamenti delle discariche esistenti, in corso di valutazione presso il DRAR, ammontano a complessivi 9.466.132 m³”, e nella tabella seguente non risulta inserita la realizzazione di una nuova vasca denominata V3 di 250.000 m³ da realizzarsi in C.da Campana Misiddi del comune di Campobello di Mazara. Tale previsione garantirebbe minori costi di trasporto per i comuni della parte meridionale della provincia di Trapani in ragione della distanza dal luogo di conferimento finale dei rifiuti urbani raccolti;

Osservazione n. 4: : relativamente al Capitolo 7 PRGR “Pianificazione impiantistica Rifiuti Urbani”, paragrafo 7.2.2 la SRR chiede di inserire nella relativa pianificazione anche l’impianto di trattamento di alghe spiaggiate e terre di spazzamento stradale da realizzarsi presso il sito della discarica per rifiuti non pericolosi di C.da Campana Misiddi del Comune di Campobello di Mazara, finanziato con fondi del PNRR;

VALUTATO che le superiori osservazioni della SRR Trapani provincia sud siano condivisibili nel rispetto del principio di autosufficienza e prossimità di cui all’art. 182-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nell’ottica di ridurre i consumi di carburante e i costi economici di trasporto dei rifiuti dal luogo di raccolta al sito di smaltimento finale degli stessi, sempreché, con riferimento all’osservazione n. 1, tale variazione della pianificazione impiantistica non comporti una riduzione di efficienza ed economie di scala per la prevista piattaforma di selezione/raffinazione dei rifiuti urbani della SRR Trapani nord;

6. Comune di Catania - DAR Prot n°21325 del 10.05.2024 e DRA Prot n°32353 del 13.05.2024

VISTA la nota prot. 211965 del 10/05/2024, acquisita al protocollo ARTA 32353 del 13/05/2024 del Comune di Catania , con cui ha avanzato le proprie osservazioni nell’ambito dell’ Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) – stralcio rifiuti urbani” della Regione Siciliana.

Considerato che nella suddetta Osservazione, il Comune di Catania ha posto l’attenzione in particolare su:

- **Dimensionamento del termovalorizzatore.** Rispetto al quale ritiene insufficiente la capacità di 600.000 tonn/anno tenuto conto delle quantità di rifiuti residuali da trattare secondo i dati ISPRA e le stime di raccolta differenziata raggiungibile dalla Sicilia;
- **Simbiosi industriale e connessione con altri impianti.** Propone nell’ambito del termovalorizzatore, l’inserimento e una linea dedicata esclusivamente alla valorizzazione energetica dei fanghi di depurazione e che la localizzazione degli impianti di valorizzazione energetica del rifiuto residuale debba privilegiare le aree industriali e l’utilizzo di energia termica oltre che elettrica.

Considerato che l'Osservazione può ritenersi coerente con i dettami normativi del PRGR (D.lgs 152/06, Direttiva Comunitaria 98/2008/UE e s.m.i. (art. 28 e 29) ed il PNGR).

Considerato e Valutato che le osservazioni poste sono pertinenti e per lo più già recepite nel documento di Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e in particolare riguardo alla localizzazione degli impianti in aree industriali, individuato già quale prerogativa nella sezione "*Criteri di localizzazione*" stabiliti dal PRGR.

In merito al dimensionamento della capacità del Termovalorizzatore, si rappresenta che al capitolo 7.6.1 del PRGR - *flussi in ingresso dei termovalorizzatori*, vengono riportate le quantità e la tipologia di rifiuti trattabili, ove viene evidenziato che *in particolare, si stima che la diminuzione della quantità di RI sarà compensato dall'aumento della frazione secca dei RD; inoltre, si stima che i nuovi processi produttivi porteranno ad una riduzione degli scarti derivanti dalla valorizzazione dei RO: pertanto, è stato assunto che la quantità massima in ingresso agli impianti di valorizzazione energetica sia inferiore alle 600.000 tonnellate annue*, giustificando analiticamente quanto evidenziato nella suddetta Osservazione del Comune di Catania, posto che il Piano prevede una capacità di valorizzazione di Rifiuti Organici (RO), per 360.000 tonnellate.

In merito infine all'utilizzo di energia termica, si rimanda al capitolo 1.1.7. CRITERI E LINEE STRATEGICHE PER LA GESTIONE DEI RU, ove viene esplicitato quanto osservato.

Per tutto quanto ulteriormente relazionato, si prende atto delle considerazioni avanzate, ritenendole opportune e in linea con quanto già previsto dal Piano.

7. Libero Consorzio di Ragusa - DAR Prot n°21338 del 10.05.2024 e DRA Prot n°32389 del 13.05.2024

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa con nota prot. 9524 del 10/05/2024, acquisita al prot. DRU n. 32389 del 13/05/2024:

"Coinvolti nella definizione del parere i sotto elencati settori e servizi competenti in ambito ambientale, giusta nota prot. 0007574 del 12-04-2024:

- *Settore IV - Lavori pubblici e Infrastrutture*
- *Settore V - Pianificazione territoriale e sviluppo locale*
- *Servizio Parchi e Riserve*
- *Servizio Protezione Civile*
- *Servizio Energia*
- *Servizio TOSAP*
- *Servizio Procedure Ambientali*
- *UOC 4 - Gestione rifiuti, Ecologia e Tutela Ambientale*

"La realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio, non potrà che favorire il recupero dalla frazione organica di materia (compost), dato che attualmente il territorio della provincia di Ragusa è servito unicamente da un unico impianto;

La realizzazione di due impianti "Biodigestori", favorirà la gestione dei rifiuti organici (RO) in quanto ridurrà a meno del 70% il peso della frazione organica introdotta negli impianti "biodigestori" oltre alla produzione di biometano. Inoltre uno dei due impianti si trova su un sito che diventa un polo per la gestione dei rifiuti in quanto sono presenti una Piattaforma di Selezione-Recupero-Raffinazione, un impianto di compostaggio e un TMB.

Nulla osta sotto il profilo della compatibilità con le prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale (Approvato con (Decreto Dirigenziale n.1376 del 24 novembre 2003, pubblicato sulla G.U.R.S. n.3 del 16.01.2004).

Per quanto di competenza del Servizio “Riserve Naturali”, si rileva che la valutazione effettuata nello Studio d’Incidenza Ambientale è di carattere generale e pertanto in questa fase sufficiente. Nelle fasi successive è indispensabile conoscere maggiori dettagli del programma per esprimere in maniera compiuta il parere di competenza.

Alla luce di quanto sopra espresso e per quanto di competenza, si comunica che allo stato attuale non vi sono osservazioni sul procedimento in oggetto e ci si riserva, nelle fasi successive, di esprimere eventuali osservazioni ove necessario.”

RILEVATO che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, nel suddetto parere non esprime osservazioni ostative al Piano, nelle more di esprimersi compiutamente nelle fasi successive di valutazione.

8. SRR Messina Area Metropolitana - DAR Prot n°21384 del 10.05.2024

CONSIDERATO che la SRR Messina con la nota prot. n. 703 del 10 maggio 2024 ha trasmesso le proprie osservazioni sull’*Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti urbani*” nell’ambito della procedura di V.A.S. in oggetto;

CONSIDERATO che nella predetta nota la SRR Messina Area Metropolitana ha rappresentato quanto segue:

- l’Aggiornamento del PRGR presenta numerosi errori e mancanze relativamente alla pianificazione impiantistica nell’ambito di competenza della S.R.R. Messina Area Metropolitana;
- l’Aggiornamento del PRGR proposto non consentirà il rispetto del T.U.A. (D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) né le cogenti Delibere ARERA, nonché il raggiungimento dell’obiettivo di autosufficienza del ciclo dei rifiuti urbani non pericolosi in Ambiti Territoriali Ottimali e smaltimento dei rifiuti negli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione e raccolta (principio di prossimità);
- nel predetto Piano sono presenti elementi che favoriscono la continuità della “frammentazione” del sistema, altri che rendono difficile, ed in molti casi impossibile, una corretta ed adeguata localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, nonché altri elementi che non permettono la chiusura del ciclo dei rifiuti nel rispetto dell’economia circolare.

CONSIDERATO quanto affermato dalla SRR Messina Area Metropolitana nel dettaglio rispetto a ciascuna delle superiori osservazioni al Piano:

1) Frammentazione del Sistema

Al paragrafo 1.4.5 di pag. 30 il Piano prevede che: “Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per i comuni di affidare direttamente il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto nelle A.R.O. sulla base di quanto stabilito dall’art. 5 comma 2-ter della L.R. 09/2010”. Ciò risulta in netto contrasto con le delibere ARERA, le linee guida ANAC, e il D.lgs. 201/2022, in quanto continua a lasciare la possibilità di frammentare il sistema che, invece, nell’ottica delle tre E (Efficienza, Efficacia ed economicità), deve tendere alla semplificazione mediante la gestione, la programmazione e la tariffazione d’ambito. Il Piano risulta anche in contrasto con la nota prot. n. 7094 del 07/02/2024 del D.R.A.R., la quale individua nelle S.R.R. il solo soggetto deputato ad

eseguire le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore dei servizi di igiene urbana. Le scelte dovrebbero andare verso una spinta gestione d'ambito al fine di incrementare:

- le prestazioni ambientali del ciclo in termini di riduzione della frazione residuale dei rifiuti e, ancor prima, per un incremento a non meno del 65% in peso di recupero di materia di sistemi di trattamento (aspetto prioritario per le direttive europee e nazionali che invece viene poco trattato nella nuova versione del Piano);
- la riduzione dei costi che gravano oggi senza un vero e possibile controllo, sui cittadini/utenti (aspetto prioritario per l'ARERA che dal 2018 ha avviato un percorso inarrestabile del sistema del ciclo dei rifiuti che deve bilanciare equamente la gestione delle prestazioni ambientali e quella dei costi dell'intero ciclo dei rifiuti urbani.

Al fine di perseguire le economie di scala e incrementare l'efficienza del servizio, il D.lgs. 201/2022 prevede all'art. 5 commi 2 e 4, meccanismi di incentivazione delle aggregazioni, ben in altra direzione rispetto alla continuità e all'approccio frammentario.

2) Localizzazione Impianti di Trattamento

All'interno del capitolo 1.7 *“Applicazione dei criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali”* necessari per la pianificazione regionale dell'impiantistica necessaria al ciclo dei rifiuti, a pag. 36-37, paragrafo 1.7.1 *“Distanza dai centri abitati”* si afferma che: *“Per quanto riguarda i nuovi impianti, quelli preesistenti e le modifiche alle infrastrutture esistenti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti è fissata una distanza minima di km.3 (ex ar.17, co 3, della L.R. 9/2010) tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e i vicini centri urbani”*, facendo quindi riferimento all'art. 17 comma 3 della l.r. 09/2010, nella quale è chiaramente espresso che la distanza di 3 km è un limite da realizzare *“in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali”*. Sarebbe quindi più esplicito e definitivo stabilire che le aree classificate industriali D e quelle H5 – Impianti tecnologici siano libere da ogni limite di distanza, aggiungendo pertanto al parafraso 1.7.2 lett. c): alle aree industriali, definite ai sensi del D.M. 1444/1968 come zone di tipo D, anche quelle H5 Impianti Tecnologici. Inoltre, al paragrafo 1.7.2 *“Criteri cogenti per la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”* dovrebbe essere chiaramente definito che i criteri riportati nella tabella non devono essere applicati a tutte le aree classificate industriali D o H5 dai vigenti strumenti urbanistici. Le aree industriali devono essere individuate come preferibili sempre e comunque a prescindere da altri criteri di localizzazione previsti dal Piano.

Il criterio del limite sulla distanza dei centri abitati insieme a tutti i criteri di localizzazione degli impianti per la gestione integrata dei rifiuti renderà nei fatti impossibile individuare siti idonei per l'impiantistica sia di primo che di secondo livello necessarie al ciclo dei rifiuti.

3) Chiusura del Ciclo dei Rifiuti urbani

Al capitolo 7.1 il PRGR, in particolare nel paragrafo 7.2 dedicato alle piattaforme di recupero e raffinazione, si nota un parziale ed incompleto destino dei rifiuti in uscita dai TMB. Separando il TMB dalla discarica si avrebbe un aggravio di costi. Se poi il deposito sul suolo (discarica) avviene in siti extraregionali il costo

aumenta ancor di più. La trasformazione dei TMB in piattaforme di produzione dei CSS da inviare ai termovalorizzatori non risolve la questione del destino finale del sottovaglio (presumibilmente codice EER 190503 “compost fuori specifica), per il quale il Piano non chiarisce adeguatamente la soluzione di smaltimento finale. Ciò comporterà anche un ulteriore aggravio della tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani. Relativamente alla previsione di mantenere una gestione “pubblica” delle 16 piattaforme di TMB previste, il D.lgs. 201/2022 all’art. 6 prevede che le S.R.R. non possono partecipare a soggetti incaricati della gestione che invece deve essere affidata secondo le modalità di cui all’art. 14 del medesimo D.lgs..

4) Impianti minimi e intermedi

Nel PRGR non si dà atto formalmente della indicazione degli impianti minimi e intermedi per come definiti dalla delibera ARERA ed espressi nel PNGR.

5) Pianificazione impiantistica Rifiuti Urbani

Il Capitolo 7 del PRGR presenta alcune mancanze e/o inesattezze anche alla luce di quanto comunicato dalla stessa SRR Messina Area Metropolitana con la nota prot. n. 1310 del 18/07/2023. Infatti:

- a) l’impianto per il trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo dell’impianto di Mili in località Mili, comune di Messina, per il recupero di 50.000 tonn/anno della frazione organica di rifiuti urbani nonché di 10.000 tonn/anno di rifiuti verdi e fanghi di depurazione è erroneamente intestato a Messinambiente invece che alla SRR Messina Area Metropolitana;
- b) l’impianto per il trattamento e il recupero dei rifiuti urbani da prodotti assorbenti per la persona (PAP) quali pannolini, pannoloni e assorbenti igienici, comune di Messina, per il recupero di 5.000 tonn/anno di PAP non è presente nella nuova pianificazione del PRGR, pur essendo stato dichiarato dal DRAR, con nota prot. n. 47114 del 19/11/2022, conforme agli strumenti di pianificazione di cui al D.lgs. 152/2006;
- c) l’impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani con digestione anaerobica e compostaggio nel comune di Monforte San Giorgio, per il recupero di 50.000 tonn/anno di FORSU e 10.000 tonn/anno di rifiuti verdi, è indicato erroneamente nella tabella 7.4.2 “Ubicazione biodigestori” del PRGR;
- d) l’impianto di recupero e smaltimento da 100.000 tonn/anno dei rifiuti indifferenziati, codici EER 200301 e 191212, a chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti urbani e presente nella pianificazione d’ambito non è presente nel Piano in parola. Inoltre, sempre con riferimento a tale impianto, il PRGR al paragrafo 7.2.2 “Ubicazione piattaforme di selezione/recupero/raffinazione” nella tabella di pag. 96 prevede la realizzazione di un nuovo impianto di TMB a servizio dell’intero territorio provinciale di Messina a Mazzarrà S. Andrea per una potenzialità di 100.000 tonn/anno. Tale scelta si pone in contrasto in quanto i tre ambiti territoriali ottimali che compongono il territorio provinciale di Messina non potrebbero raggiungere l’autonomia pena il dover percorrere circa 200 km per conferire i rifiuti urbani indifferenziati in caso di fermo impianto di Mazzarrà S. Andrea;

CONSIDERATO che per quanto concerne l’osservazione **1) Frammentazione del sistema**, l’*“Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti urbani”* in argomento, al paragrafo 1.4.5 *“Competenze degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale”* rammenta quanto segue:

- *la Regione Siciliana ha individuato, quale Ente di governo di ciascun ambito territoriale ottimale, Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (S.R.R.), società consortili di capitali partecipate per il 95% dai comuni di ciascuna provincia e per il 5% dalle corrispondenti amministrazioni provinciali;*
- *in base alla L.R. 9/2010, alle S.R.R. sono attribuite le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D.lgs. 152/2006, nonché quelle collegate all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per i comuni di affidare direttamente il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto nelle A.R.O. sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010;*
- *la S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori;*

mentre al paragrafo 1.5 “Gli ambiti territoriali ottimali (ATO)” si afferma quanto segue:

- *la Regione Siciliana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 195 e 196 del D.lgs. 152/2006, con la Legge Regionale Siciliana n.9 del 08.04.2010, “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, ha disciplinato il settore della gestione integrata dei rifiuti. In particolare, il comma 1 dell'articolo 5, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200 comma 1 lettera f) del D.lgs. 152/2006, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ha previsto la suddivisione del territorio regionale in n. 10 (dieci) ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), ridotti dai n. 27 allora operanti a n. 10 (di cui n. 9 ambiti provinciali e n. 1 ambito delle Isole minori);*
- *il soggetto di governance degli ATO in Sicilia è costituito dalle S.R.R. (Società di Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti) le cui funzioni sono previste dagli artt. 6, 7 e 8 della citata L.R. 9/2010 e tra gli atti fondamentali: la redazione del Piano d'ambito, dei costi standard dei servizi, delle tariffe d'ambito, monitoraggio servizi e progettazione impiantistica;*
- *l'art.8 della citata L.R. 9/2010 prevede che la S.R.R. esercita le funzioni previste dagli artt. 200, 202, e 203 del D.lgs. 152/2006 e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore unico del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'art.15. Al fine di scongiurare la crisi nel sistema di gestione dei rifiuti nel territorio regionale, sino all'avvio operativo delle società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti - S.R.R. - ai sensi dell'art. 6 e seguenti della L.R. 9/2010, è stata emanata l'Ordinanza Commissariale n.151 del 14.11.2011, per assicurare il compimento di ulteriori interventi essenziali volti al superamento della situazione di emergenza e a garantire al sistema regionale dei rifiuti;*
- *con Delibera di Giunta Regionale n.226 del 03.07.2012 sono stati individuati i bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale e, con Decreto Presidente della Regione n.531/GAB del 04.07.2012, è stato approvato il piano di individuazione dei bacini territoriali prevedendo in via definitiva n.18 ambiti territoriali ottimali;*
- *Il nuovo quadro di riferimento introdotto da:*
 - a) le direttive UE 2018/850/ 851/852;*
 - b) i Decreti legislativi di recepimento n.116 e n.121 del 2020;*
 - c) il Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti (D.M. 257/2022);*
 - d) il PNIEC 2023 “Economia circolare e rifiuti”;*

modifica gli obiettivi della gestione dei rifiuti e innova metodologia e procedure per la pianificazione regionale secondo le seguenti direttrici principali:

- 1) riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio hanno la priorità, con scadenze per il raggiungimento degli obiettivi a partire dal 2025;*
- 2) la riduzione progressiva del conferimento in discarica, anche per limitare le emissioni climalteranti, è un indicatore diretto dell'efficacia del piano regionale.*

Di conseguenza la pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti dovrà dare priorità ad un modello organizzativo e ad una rete impiantistica che dovranno valorizzare il recupero di materia ed energia;

CONSIDERATO che l'art. 5 comma 2-ter della L.r. 09/2010 stabilisce che: *“Nel territorio di ogni ambito individuato ai sensi dei commi precedenti, nel rispetto del comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro*

economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. L'Assessorato, che verifica il rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati, deve pronunciarsi entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del piano di intervento. L'eventuale richiesta di documenti di integrazione deve intervenire nel rispetto del predetto termine. I piani di intervento approvati sono recepiti all'interno del Piano regionale di gestione dei rifiuti entro novanta giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità”;

VALUTATO che la previsione del Piano in esame di consentire ai comuni in forma singola od associata, previa redazione di un piano di intervento coerente con il Piano d'Ambito, da sottoporre ad approvazione al competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, sia coerente con la normativa regionale vigente, L.r. 09/2010;

VALUTATO che l'osservazione effettuata dalla SRR Messina Area Metropolitana “1) Frammentazione del Sistema” sebbene attenga ad aspetti propriamente organizzativi del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, può essere ritenuta condivisibile in linea generale in quanto un'attenta programmazione del servizio può consentire una riduzione dei costi di trasporto dei rifiuti sia in termini economici sia in termini di emissioni in atmosfera e consumo di carburante;

CONSIDERATO che per quanto concerne l'osservazione **2) Localizzazione impianti di trattamento**, l'“*Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti urbani*” in argomento, al paragrafo 1.7.1 afferma che: *“Per quanto riguarda i nuovi impianti, quelli preesistenti e le modifiche alle infrastrutture esistenti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti è fissata una distanza minima di km.3 (ex art.17, co 3, della L.R. 9/2010) tra l'area dove vengono*

effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e i vicini centri urbani. Il centro abitato è qui considerato come definito dall'art.3, co 1, punto 8 del nuovo codice della strada (ex D.lgs. 285/1992). La delimitazione del centro abitato, che sarà curata dal Comune, indica: l'insieme di edifici (raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada)";

VALUTATO che l'osservazione "2) Localizzazione impianti di trattamento" della SRR Messina Area Metropolitana sia condivisibile per la localizzazione degli impianti per la gestione integrata dei rifiuti, da allocare preferibilmente nelle zone industriali "D" individuate nei rispettivi strumenti comunali di pianificazione urbanistica, ad eccezione degli impianti di deposito sul suolo dei rifiuti, discariche, per le quali una localizzazione all'interno delle zone industriali non è ritenuta preferibile sia in termini di consumo di suolo adibito ad attività industriali (una discarica mediamente occupa una superficie molto ampia) sia in termini di rispetto delle previsioni delle migliori tecnologie disponibili di settore (BAT), ovvero il D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii., il quale prescrive delle determinate caratteristiche idrogeologiche per i siti di discarica, ai fini della protezione delle matrici ambientali, che limiterebbero fortemente pertanto la possibilità di realizzazione di tali impianti, per quanto essi risultino residuali nella gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VALUTATO che la localizzazione degli impianti sarà oggetto di apposita disamina in sede di valutazione dei singoli progetti al momento della loro presentazione e che non può formare oggetto di questa procedura la cui funzione attiene esclusivamente alla conformità della programmazione rinviando a successiva attività soltanto al momento in cui tale pianificazione si tradurrà in appositi progetti. Si ritiene non accoglibile l'osservazione proposta.

CONSIDERATO che per quanto concerne l'osservazione **3) Chiusura del Ciclo dei Rifiuti urbani**, l'“Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti urbani” in argomento, al paragrafo 7.2 “Piattaforme di recupero e selezione” afferma quanto segue: “Gli esistenti impianti intermedi sono costituiti da TMB per la quasi totalità privi di sezioni di recupero e raffinazione delle matrici omogenee dei RI da essi trattati, finora, con il principale (se non esclusivo) obiettivo di adempiere a quanto previsto dal comma 2, dell'art.182 del D.lgs. 152/2006 (i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume). Il Trattamento Meccanico Biologico (TMB) è un sistema per il trattamento del Rifiuto Urbano Residuo (RUR), che normalmente prevede una stabilizzazione per via biologica della frazione organica e una raffinazione meccanica. Il TMB è un trattamento di tipo intermedio: tutti i prodotti in uscita necessitano o di ulteriori trattamenti in altri impianti. Gli esistenti TMB effettuano un semplice pretrattamento del rifiuto prima del conferimento in discarica, mentre la pianificazione regionale prevede l'implementazione (quali-quantitativa) di questa tipologia di impianti (limitatamente a quelli a pubblica gestione) al fine di produrre Combustibile Solido Secondario – Combustibile (CSS-C) destinato a recupero energetico presso cementifici) e recupero di materiali da avviare a riciclo, oltre che la raffinazione della frazione organica finalizzata alla valorizzazione energetica di questa frazione merceologica omogenea.

Dall'analisi dei flussi relativa ai RI, è emersa una disomogenea distribuzione degli impianti intermedi. In particolare, le province orientali sono sprovviste di tali impianti; pertanto, è stata prevista la realizzazione di nuovi impianti intermedi (a gestione pubblica), aventi potenzialità correlata alla quantità di rifiuti indifferenziati raccolti nel 2022.

In base al tasso di raccolta differenziata (previsto aumentare rispetto a quello del 2022: 51,5%) ed alla quantità media di produzione di rifiuti urbani (prevista ridursi rispetto a quella del 2022: 2.200.814 tonnellate), si prevede che nel prossimo futuro saranno avviati ad impianti intermedi (TM/TMB) meno di 1 milione di tonnellate di rifiuti. La pianificazione impiantistica appresso descritta prevede la micronizzazione e disidratazione del:

- *sottovaglio (frazione umida), affinché detto flusso in uscita dal setaccio primario (unico presente in quasi tutti gli esistenti TMB) venga ridotto in volume di circa il 50% (ed in peso di almeno il 30% in funzione dell'evaporazione dell'umidità contenuta), con attivazione della fase termofila che favorisce o la produzione di biometano (qualora essa venisse avviata a biodigestione), o la produzione di Frazione Organica Stabilizzata (FOS) qualora essa venga avviata ai letti di stabilizzazione (con tempi di stabilizzazione ridotti rispetto a quelli attuali, per avere certezza del rispetto di quanto previsto dalla lettera g), della Tabella 5, dell'Allegato 4 del D.lgs. 36/2003);*
- *sopravaglio (frazione secca), affinché detto flusso in uscita dal setaccio primario (unico presente in quasi tutti gli esistenti TMB) venga ridotto in volume di circa il 50% (ed in peso di circa il 15% in funzione dell'evaporazione dell'umidità contenuta), favorendo la produzione di CSS-C (qualora ad esempio si abbia certezza dell'assenza di PVC), oltre all'eliminazione dei rifiuti inerti (metalli, ceramiche, vetro, ecc.) che verrebbero avviati a recupero.*

Pertanto, tutti gli impianti intermedi a gestione pubblica (esistenti e di prossima realizzazione), avranno caratteristiche funzionali del tutto diverse dai TMB, e saranno destinati alla selezione, recupero e raffinazione di matrici merceologiche omogenee di rifiuti, al fine di generare:

- *materie prime seconde;*
- *Combustibile Solido Secondario – Combustibile (CSS-C);*
- *Rifiuti Organici da avviare a valorizzazione energetica per la produzione di biometano”;*

VALUTATO che l'osservazione 3) Chiusura del Ciclo dei Rifiuti urbani della S.R.R. Messina Area Metropolitana sia condivisibile in quanto il Piano non chiarisce sia in termini economici sia in termini ambientali la tematica dello smaltimento ultimo della FOS in uscita dal processo di digestione della frazione umida del TMB;

CONSIDERATO che per quanto concerne l'osservazione 4) Impianti minimi e intermedi della SRR Messina Area Metropolitana, il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, al paragrafo 5.2 “*La tassonomia ARERA per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani*” afferma che:

- *l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha introdotto, con l'approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) (di cui alla deliberazione del 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif), una propria distintiva tassonomia degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, assoggettabili alla regolazione dei costi riconosciuti e alla determinazione delle tariffe di conferimento secondo i criteri stabiliti dal MTR-2;*

- gli impianti di trattamento di chiusura del ciclo, assoggettabili alle regole di riconoscimento dei costi e ai criteri per la determinazione delle tariffe di accesso, secondo la regolazione di ARERA, comprendono gli impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani, gli impianti di incenerimento (con e senza recupero di energia, rispettivamente, classificati con codice R1 e D10, secondo quanto previsto dagli allegati B e C della Parte IV del decreto legislativo n. 152/06) e le discariche;
- in ragione, poi, del grado di integrazione del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti e della valutazione sul livello di efficacia dell'eventuale esistenza di pressione competitiva nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa in un determinato territorio, tali impianti di chiusura del ciclo sono classificati in:
 - ✓ impianti di chiusura del ciclo “integrati” (gestiti dall'operatore incaricato del servizio integrato di gestione dei rifiuti)²⁸;
 - ✓ impianti di chiusura del ciclo “minimi” (individuati come indispensabili nella misura in cui offrono capacità in un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori);
 - ✓ impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi” (individuati in maniera residuale);
- gli impianti di chiusura del ciclo individuati come “integrati” e come “minimi” sono assoggettati a una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe di accesso secondo i criteri delineati nel MTR-2, integrata da un meccanismo di incentivazione commisurato al grado di coerenza con i target europei di economia circolare (massimizzazione di riciclaggio e recupero di materia e minimizzazione dello smaltimento);
- gli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi” sono invece soggetti ad obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso e a un meccanismo di disincentivi applicati ai flussi conferiti agli impianti di discarica e di incenerimento senza recupero energetico;
- il meccanismo di perequazione ambientale prevede, nel caso di impianti di gestori integrati o individuati come “minimi”, da un lato, il riconoscimento di incentivi a favore di chi conferisce agli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani e di incentivi (più limitati e comunque vincolati a prestazioni ambientali soddisfacenti raggiunte nei territori di provenienza) a favore di chi conferisce agli impianti di incenerimento con recupero di energia (a parziale compensazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso a tali impianti) e, dall'altro lato, l'applicazione di disincentivi per chi conferisce in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia (come maggiorazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso a tali impianti);

VALUTATO che l'osservazione 4) Impianti minimi e intermedi della S.R.R. Messina Area Metropolitana sia condivisibile;

VALUTATO che l'osservazione 5) Pianificazione impiantistica Rifiuti Urbani, per quanto riguarda i punti a), b) e c) sia riferibile e meri errori e/o refusi, mentre per quanto riguarda il punto d) sia parzialmente condivisibile nella considerazione che al fine di raggiungere traguardi di efficienza ed economie di scale occorre non parcelizzare eccessivamente il conferimento dei rifiuti, e che nel contempo la particolare conformazione del territorio provinciale messinese dovrebbe portare o ad avere un'unica piattaforma che sia baricentrica rispetto al territorio servito, oppure ad avere una duplice offerta impiantistica a servizio nell'una della parte tirrenico-nebroidea e nell'altra della parte ionica, riducendo così sia in termini economici sia in termini ambientali i costi di trattamento dei rifiuti;

9. Università di Catania - DAR Prot n°21384 del 10.05.2024 e DRA Prot n°32487 del 14.05.2024

ATTESO che con nota prot. 218571 del 10.05.2024, acquisita al protocollo DRA n. 32487 del 14/05/2024, l'Università di Catania ha trasmesso le osservazioni al Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica dell'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) – stralcio rifiuti urbani” della Regione Siciliana.

Osservazione n.1.1: *Premesso che la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale dovrà essere avviata per i singoli impianti laddove la normativa lo preveda, redatta secondo le indicazioni contenute nel D.A. n. 237 del 29/06/2023, anche questa volta non sono analizzate le incidenze degli impianti e delle relative infrastrutture (nelle fasi di produzione, manipolazione stoccaggio e/o trattamento dei rifiuti) ma anche le incidenze della logistica dei rifiuti nella sua totalità (carico, trasporto, scarico) su habitat e specie della rete Natura 2000.*

CONSIDERATO che l'Osservazione n. 1.1 si ritiene condivisibile ma sarà oggetto di analisi nei successivi Piani d'ambito.

VALUTATO che dovranno essere analizzate le potenziali incidenze ambientali degli impianti esistenti e previsti e delle relative infrastrutture nelle fasi di cantiere e di esercizio, considerando anche la logistica dei rifiuti nella sua totalità (carico, trasporto, scarico) su habitat e specie della rete Natura 2000, con un grado di dettaglio almeno a scala di Piano d'Ambito.

Osservazione n.1.2: *La cartografia, di corredo alla valutazione di incidenza, risulta illeggibile per la scala di riproduzione e le scale grafiche degli elaborati sono errate. Non si evincono le distanze dai nodi della rete natura 2000 e dai corridoi ecologici. Sembrerebbe addirittura che diversi impianti siano ubicati proprio su habitat e corridoi ecologici della Rete Natura 2000.*

CONSIDERATO che l'Osservazione n. 1.2 si ritiene condivisibile ma si fa presente che in allegato alle tavole in formato Pdf stampate in scala ed in formato pubblicabile, sono presenti i file shp di facile lettura su software GIS.

VALUTATO che le cartografie inserite nello Studio di incidenza ambientale dovranno essere revisionate, rappresentando a scala opportuna i tematismi degli impianti con una dimensione adeguata a consentire una corretta lettura delle interferenze degli stessi con i siti Natura 2000;

Osservazione n.1.3: *Nelle tavole prodotte manca un elaborato relativo alle componenti abiotiche (Carta geologica e Carta di vulnerabilità degli acquiferi).*

CONSIDERATO che l'Osservazione n. 1.3 si ritiene condivisibile ma sarà oggetto di analisi nei successivi Piani d'ambito.

VALUTATO che dovranno essere prodotti un elaborato relativo alle componenti abiotiche, una carta geologica e una carta di vulnerabilità degli acquiferi.

Osservazione n.1.4: *Per quanto riguarda i "Criteri di localizzazione" riportati sia nel Rapporto ambientale (par. 6.7) sia nello Studio di Incidenza Ambientale (par. 7.6), si suggerisce che li criterio relativo al fattore Ambientale: "Biodiversità", Vincolo: Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e*

seminaturali, della flora e della fauna selvatica Direttiva Habitat (92/43/CEE) Direttiva uccelli (79/409/CEE): Zone Speciali di ZSC, Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di interesse comunitario (SIC) e Siti di interesse comunitario a mare (SIC). Dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale tutti gli impianti nuovi o esistenti ricadenti entro 2 chilometri dai Siti Natura 2000 sia ESCLUDENTE e non PENALIZZANTE In particolare, in contrasto a quanto riportato nel Capitolo 7 del Rapporto Ambientale, relativamente ai criteri di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai fini della tutela della Rete Natura 2000, si ritiene necessario non solo escludere nuovi impianti in un buffer di 2 km ma di prevedere l'avvio della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale per impianti localizzati a distanze superiori al fine di escludere impatti indiretti su habitat e specie tutelate.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda i "Criteri di localizzazione" degli impianti, il Piano prevede che siano sottoposti a verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale tutti gli impianti nuovi o esistenti ricadenti entro 2 chilometri dai Siti Natura 2000, l'Osservazione n 1.4 non si ritiene accoglibile.

***Osservazione n.1.5:** Non parrebbe essere presente neanche adesso l'analisi della integrazione dell'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti con la pianificazione regionale di altri settori e l'analisi degli impatti del Piano su settori produttivi come agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca, attività estrattive, attività manifatturiere, gestione delle acque, costruzioni, attività commerciali e turistiche, trasporti, telecomunicazioni. Andranno, infine, approfonditi gli aspetti relativi al settore energetico.*

CONSIDERATO che l'Osservazione n 1.5 si ritiene condivisibile ma sarà oggetto di analisi nei successivi Piani d'ambito.

VALUTATO che nel rapporto ambientale dovranno essere approfonditi i rapporti di coerenza tra le previsioni del piano rifiuti e quelle discendenti dagli altri piani;

***Osservazione n.1.6:** L'analisi SWOT (par. 7.1 dello Studio di Incidenza Ambientale) non sembra correlata con l'aggiornamento del Piano dei Rifiuti e nella eventualità che la suddetta analisi non riguardi esclusivamente il Piano, il novero delle "minacce" risulta fortemente carente.*

Inoltre, relativamente alla componente Vegetazione e Flora, il fattore di debolezza imputato al Sistema di Governance delle Aree Protette non è condivisibile. Infine, non sono esplicitate le conclusioni dell'analisi effettuata.

CONSIDERATO che l'Osservazione n 1.6 si ritiene condivisibile ma sarà oggetto di analisi nei successivi Piani d'ambito.

VALUTATO che, in riferimento all'analisi SWOT, occorre approfondire gli aspetti che fanno riferimento al Piano dei rifiuti, riesaminando l'appropriatezza dell'attribuzione dei fattori di debolezza e di forza individuati ed esplicitando le valutazioni conclusive rispetto al piano dei rifiuti.

***Osservazione n.1.7:** La valutazione degli Impatti cumulativi per i Piani d'Ambito (par. 7.4 dello Studio di Incidenza Ambientale) non tiene conto delle componenti "aria", "acqua" e "salute".*

CONSIDERATO che l'Osservazione n 1.7 si ritiene condivisibile ma sarà oggetto di analisi nei successivi Piani d'ambito.

VALUTATO che, in riferimento allo Studio di Incidenza Ambientale, la valutazione degli Impatti cumulativi per i Piani d'Ambito dovrà approfondire gli aspetti relativi agli effetti del Piano sulle componenti "aria", "acqua" e "salute".

Osservazione n.1.8: *Non è stato prodotto il Piano di Comunicazione, per favorire la coscienza ecologica della popolazione e la consapevole condivisione delle scelte adottate.*

CONSIDERATO che l'Osservazione n 1.8 si ritiene condivisibile.

10. SRR Palermo Area Metropolitana - DRA Prot n°32533 del 14.05.2024 e DAR Prot n°21409 del 10.05.2024

ATTESO che nota Prot. DRA n. 32533 del 14/05/2024 la SRR PALERMO AREA METROPOLITANA ha trasmesso la nota con oggetto "IST. 2570- C.P. 3072 -Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) - stralcio rifiuti urbani" - Avvio consultazione VAS ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 integrata con la Valutazione di incidenza. - Pubblicazione avviso e adempimenti per la prosecuzione della procedura di VAS ai sensi del DA 194/GAB de 131/05/2023. Osservazioni".

CONSIDERATO e VALUTATO che nella nota Prot. DRA n. 32533 del 14/05/2024 della SRR PALERMO AREA METROPOLITANA, si evincono le seguenti osservazioni:

Il ciclo di gestione dei rifiuti

Passando al ciclo di gestione dei rifiuti, il comparto che a livello regionale mostra una dotazione impiantistica maggiormente deficitaria è quello del trattamento della frazione organica, soprattutto nella prospettiva di un progressivo aumento della RD.

La capacità autorizzata risultante è di 501.406 t. (pagina 99), a cui però corrisponderà un valore effettivo di rifiuti trattati notevolmente inferiore che dal Piano non si evince; tale differenza richiederebbe innanzitutto uno specifico approfondimento sui singoli impianti, per valutare se la reale capacità di trattamento è prossima a quella autorizzata o a quella riscontrata.

Dall'analisi degli impianti esistenti ed operanti sul territorio regionale a pagina 55 sono confluiti i dati dell'anno 2022 dove "si sono originate 232.003 tonnellate di frazione organica, che è stata abbancata in discarica; inoltre, delle 515.641 tonnellate di frazione organica raccolta in maniera differenziata, 140.403 tonnellate è risultata avere livelli qualitativi non accettabili dagli esistenti impianti di compostaggio privati".

Tale evidenza impone l'analisi più articolata del fabbisogno regionale negli scenari futuri degli impianti di compostaggio anche in prospettiva rispetto all'aumento importante che si attende sulla raccolta differenziata.

Appare pertanto evidente come la gestione del solo ATOPA 16 assuma un peso considerevole (circa 1/3)rispetto ai bilanci regionali.

Dall'analisi di settore si evince che la impiantistica in esercizio e quella prevista si riferisce a impianti di compostaggio di piccole dimensioni. Dal punto di vista strettamente dimensionale, si evidenzia come la scelta della piccola scala implichi necessariamente un minor controllo sulle fasi di processo con possibili ripercussioni sulla qualità del compost; infatti, in molte ipotesi impianti di piccole dimensioni producono un 35% di compost fuori specifica, destinato quindi allo smaltimento in discarica.

Inoltre, tale soluzione - nel contesto di una Città come Palermo - appare non completamente applicabile in maniera estensiva e diffusa e sembra comunque insufficiente rispetto al fabbisogno impiantistico residuale. Infatti in caso di aumento della percentuale di raccolta differenziata nella Città di Palermo nei



termini previsti dalla normativa vigente l'impianto di compostaggio operativo non andrebbe infatti a colmare completamente il deficit impiantistico, neppure rispetto ai flussi organici attuali.

Dal punto di vista tecnologico, le soluzioni di trattamento anaerobico della frazione organica da RD con produzione di biometano, che comporterebbero, rispetto al solo compostaggio, un miglior bilancio della CO₂ ed un recupero energetico potrebbero rappresentare una soluzione più adeguata alle esigenze del territorio regionale.

CONSIDERATO che, nell'ottica del reale fabbisogno impiantistico, l'Osservazione sul ciclo di gestione dei rifiuti correttamente inquadra la necessità di distinguere i dati sulla capacità autorizzata risultante, nella fattispecie pari a 501.406 t. rispetto all'effettivo valore effettivo di rifiuti trattati notevolmente inferiore che dal Piano non si evince;

VALUTATO che l'Osservazione sul ciclo di gestione dei rifiuti è pertanto meritevole di accoglimento.

CONSIDERATO e VALUTATO che nella nota Prot. DRA n. 32533 del 14/05/2024 della SRR PALERMO AREA METROPOLITANA, si evincono le seguenti osservazioni:

La localizzazione impianti di trattamento/smaltimento

All'interno del capitolo 1.7 APPLICAZIONE DEI CRITERI ESCLUDENTI, PENALIZZANTI E PREFERENZIALI necessari per la pianificazione regionale dell'impiantistica necessaria al ciclo dei rifiuti, a pagina 36-37, paragrafo 1.7.1. DISTANZA DAI CENTRI ABITATI si definisce: "Per quanto riguarda i nuovi impianti, quelli preesistenti e le modifiche alle infrastrutture esistenti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti è fissata una distanza minima di km.3 (ex ar.17, co 3, della L. R. 9/2010) tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/ o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e i vicini centri urbani.

Facendo, quindi riferimento all'art. 17 co 3 della l.r. 9/2010 in cui è chiaramente espresso che la distanza di 3 km è un limite per le installazioni da realizzare "in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali". Tuttavia se non viene specificato espressamente anche nel PRGR tale dicitura lascia aperta la possibilità di interpretazioni restrittive che renderebbero impossibile la realizzazione di nuove installazioni (anche i CCR) in qualsiasi parte del territorio regionale.

Sarebbe piuttosto più esplicito e definitivo, volendo sviluppare il sistema industriale necessario al ciclo dei rifiuti, stabilire e scrivere che le aree classificate industriali D e quelle HS-impianti tecnologici sono libere da ogni limite di distanza. Aggiungendo, quindi, nel paragrafo 1.7.2. alla lettera c) alle aree industriali, definite ai sensi del D.M. 1444/1968 come zone di tipo D, anche quelle HS Impianti Tecnologici. Ed inoltre nel paragrafo 1.7.2. CRITERI COGENTI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RU, pagg. 38-39-40, dovrebbe essere chiaramente definito che i criteri riportati nella tabella non devono essere applicati a tutte le aree classificate industriali D o HS dai vigenti strumenti urbanistici.

Il criterio del limite sulla distanza dai centri abitati insieme a tutti i criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali, unitamente alle diffuse e penalizzanti sindromi NIMBY (Not In My Back Yard, non nel mio giardino) e NIMTO (Not In My Terms of Office, non durante il mio mandato elettorale), renderanno nei fatti impossibile individuare siti idonei per l'impiantistica sia di primo che di secondo livello necessarie al ciclo dei rifiuti. Continuando, quindi, con gli stessi criteri con i quali si sono riempite colline e montagne siciliane di discariche purché lontane dai "centri abitati" (non essendoci il deserto in Sicilia, colline e montagne sono i luoghi abbastanza lontani che, se non idonei allo strumento urbanistico, si adeguano con la modifica allo strumento urbanistico ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006). L'approccio che il Piano deve proporre ad amministratori e cittadini/utenti è quello della necessità imprescindibile degli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti per la produzione di materie prime secondarie da realizzare in prossimità dei luoghi di produzione della materia prima (il rifiuto) per ridurre i costi ambientali ed economici del ciclo. In questo tutti i comuni hanno già una pianificazione urbanistica che individua aree industriali all'uopo concepite.

Pertanto, considerando che i PRGR sono un punto fermo della pianificazione territoriale che non può e non deve essere ignorato, si ritiene, quindi, essenziale escludere dai sopra detti limiti le aree industriali (D e HS) che invece devono essere individuate come "preferibili" sempre e comunque, lasciando la verifica e controllo del rispetto dei criteri di tutela e protezione ambientale agli Enti competenti in fase di iter autorizzativo.

VALUTATO che il PRGR, a pagina 36, in considerazione della fragilità ambientale della Regione Sicilia e la fitta rete Natura 2000, suggerisce di individuare i siti dell'impiantistica per l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in aree già impegnate da impianti per il trattamento dei rifiuti e da attività industriali.

VALUTATO che il PRGR, a pagina 36, relativamente all'impiantistica intermedia prevista (rete di selezione e pretrattamento ai fini di riciclaggio e recupero) e gli impianti di digestione anaerobica/biodigestori, prevede procedure di autorizzazione in relazione alla tecnologia impiegata e al sito, dove, in questo ambito, dovrà essere considerata la VInCA "caso per caso".

VALUTATO che il PRGR, a pagina 36 e 37, relativamente alla distanza dai centri abitati, per i nuovi impianti, preesistenti e le modifiche alle infrastrutture esistenti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti, fissa una distanza minima di km.3 (ex art.17, co 3, della L.R. 9/2010) tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e i vicini centri urbani.

VALUTATO che il PRGR, a pagina 37, relativamente alla distanza dai centri abitati, esplicita la definizione di centro abitato così come definito come definito dall'art.3, co 1, punto 8 del nuovo codice della strada (ex D.lgs. 285/1992).

VALUTATO che la localizzazione degli impianti sarà oggetto di apposita disamina in sede di valutazione dei singoli progetti al momento della loro presentazione e che non può formare oggetto di questa procedura la cui funzione attiene esclusivamente alla conformità della programmazione rinviando a successiva attività soltanto al momento in cui tale pianificazione si tradurrà in appositi progetti. Si ritiene non accoglibile l'osservazione proposta.

CONSIDERATO e VALUTATO che nella nota Prot. DRA n. 32533 del 14/05/2024 della SRR PALERMO AREA METROPOLITANA, si evincono le seguenti osservazioni:

chiusura del ciclo dei rifiuti urbani

Nel capitolo dedicato a questo importante aspetto dell'intero sistema, il 7.1 del Piano, in particolare nel paragrafo dedicato alle piattaforme di recupero e raffinazione, il 7.2, vi è un parziale ed incompleto destino delle frazioni derivanti dal trattamento in questa tipologia di impianto che costituisce una "lavorazione intermedia" dei rifiuti all'interno degli impianti di smaltimento ai sensi del D.L. 36/2003 e non già un "impianto intermedio" a se stante.

Nelle intenzioni del legislatore europeo, infatti, il pretrattamento dei rifiuti indifferenziati prima di depositarli in discarica serve a recuperare dal sopravaglio, ove possibile, ulteriori frazioni riciclabili (materiali ferrosi e non ferrosi) e ridurre volumetricamente il materiale con la sua tritatura, e utilizzare la frazione umida di sottovaglio, dopo la sua stabilizzazione, come terreno di ricoprimento. Il TMB, quindi, non può e non dovrebbe esistere senza una vasca di deposito/ stoccaggio. Il rifiuto indifferenziato farebbe, a valle della raccolta, un solo passaggio: 1) raccolta - 2) conferimento - 3) smaltimento (trattamento e stoccaggio).



Separando l'unico impianto di smaltimento, ex D.Lgs 36/2003, in TMB e vasca di stoccaggio in due siti diversi, si aumentano le fasi di trattamento del rifiuto: 1) raccolta - 2) conferimento - 3) trattamento - 4) trasporto - 5) stoccaggio. Conseguenza inevitabile l'aumento, anche il raddoppio, della tariffa.

Se poi il deposito avviene fuori regione il costo complessivo tende ad aumentare ulteriormente. Questo, come è noto, è quanto succede in Sicilia da circa tre anni in cui il costo di smaltimento dei rifiuti EER 200301 è triplicato, ed in certi periodi quadruplicato senza alcun miglioramento dal punto di vista ambientale, né di recupero di materia né di minore impatto sull'ambiente (si pensi ai maggiori trasporti).

La trasformazione degli impianti di TMB in Piattaforma di selezione/recupero/raffinazione per produrre, con il sopravaglio, il CSS da inviare ai termovalorizzatori, non risolve il problema del destino finale del sottovaglio. Quest'ultimo, anche a biostabilizzazione ultimata, rimane un 190503 compost fuori specifica il cui destino non può essere ad impianti di compostaggio, se non aumentando ulteriormente i costi, né come terreno di riempimento al di fuori dei siti di discarica perché, come è noto, i criteri stringenti per tale utilizzo fanno sì che non si sia mai realizzato. Il Piano non chiarisce adeguatamente questo aspetto. E comunque, anche a regime, il rifiuto indifferenziato EER 200301, nel nuovo sistema i costi saranno ulteriormente aumentati o quanto meno resteranno quelli alti dell'attuale sistema. Le fasi di trattamento del rifiuto indifferenziato, infatti, aumentano ulteriormente: 1) raccolta - 2) conferimento - 3) trattamento - 4) micronizzazione - 5) trasporto - 6) recupero energetico - 7) stoccaggio.

Per quanto sopra, non si comprende come potrebbe mantenersi costante la tariffa di conferimento a causa della "riduzione della quantità di rifiuti" in rapporto agli ampliamenti delle autorizzazioni (paragrafo 7.5.3 CONTENIMENTO DELLE TARIFFE DI TRATTAMENTO). Anzi, oltre ad essere impossibile la previsione di "mantenimento", per il sistema previsto nel nuovo Piano, le tariffe, purtroppo, aumenteranno con assoluta certezza: è noto che ogni passaggio nel ciclo ha un costo, quindi come da 3 passaggi a 5 si è avuto un incremento di quasi il 70% della tariffa complessiva, andando a 7 passaggi non è matematicamente possibile avere una riduzione ma un ulteriore inevitabile incremento.

Non dimenticando ancora che, come a dire il vero è segnatamente ipotizzato nel PRGR al punto 7.6.4, i TMV, al momento della entrata in esercizio ipotizzata, saranno soggetti alla tassa sulle emissioni di anidride carbonica all'interno dell'ETS europeo, stimata in 100 euro ogni tonnellata di rifiuti avviati a termovalorizzazione.

VALUTATO che il PRGR, da pagina 89 a pagina 91, riporta che:

“Con riferimento al piano industriale correlato al piano d'ambito deve essere indicato il relativo piano economico e finanziario con riferimento al Metodo Tariffa Rifiuti (MTR) stabilito dall'ARERA, corredata dei documenti ivi previsti, per uno scenario almeno di 7/9 annualità.

La ricognizione effettuata dal DRAR ha evidenziato che l'attuale distribuzione geografica degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani non risulta omogenea tra le province siciliane in termini di numerosità, capacità autorizzata e scelte tecnologiche: senza una adeguata rete impiantistica non risulta essere possibile valorizzare i rifiuti raccolti in modalità differenziata, ed in ultima analisi non è possibile “chiudere” il ciclo dei rifiuti.

Gi impianti previsti dallo stralcio al PRGR relativo ai RU mirano alla promozione della capacità del sistema locale (regionale o di macroarea) di gestire integralmente i rifiuti, con una forte attenzione al profilo infrastrutturale del settore, per ricomporre i divari territoriali e le carenze impiantistiche rilevate dal DRAR, favorendo così anche il pieno esplicarsi degli stimoli concorrenziali al raggiungimento dell'efficienza allocativa. Inoltre, è previsto lo sfruttamento ottimale delle potenzialità di valorizzazione economica insite nelle diverse filiere dei rifiuti, incentivando lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative ed ambientalmente sostenibili, eliminando lo smaltimento in discarica, in coerenza con i target di carattere ambientale dettati dal quadro euro-unitario e nazionale.

Particolare attenzione è stata riservata agli impianti di trattamento finale dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che i medesimi assumono lungo il relativo percorso di trattamento che ne modifichi la natura e la composizione chimica), volti all'effettiva chiusura del ciclo mediante operazioni di smaltimento o di recupero. Non vengono descritti gli impianti riconducibili alle filiere del riciclaggio, destinati al recupero



di materia, gestiti da Consorzi di filiera, o da altri soggetti, con i quali i Comuni possono sottoscrivere specifiche convenzioni per la copertura degli oneri sostenuti per le raccolte differenziate dei rifiuti, nonché gli impianti riconducibili ad altre filiere di riciclaggio destinati al recupero di materia, diversi dagli impianti di trattamento biologico della frazione organica.

Il DRAR ha effettuato una ricognizione, e la relativa caratterizzazione, con orizzonte temporale 2024-2035, degli impianti di trattamento presenti nel territorio regionale, già operativi o di cui si prevede l'entrata in esercizio nel periodo considerato, distinguendo tra impianti di chiusura del ciclo (impianti di trattamento della frazione organica, impianti di valorizzazione energetica, discariche) e impianti intermedi (piattaforme di selezione, recupero e raffinazione). Si evidenzia che l'economia circolare sostituisce il modello di economia lineare "approvvigionamento, produzione, consumo, scarto, smaltimento" con un nuovo modello di filiera per la creazione di valore fondato principalmente su:

a) estensione del ciclo di vita dei prodotti, garantendo fin dalla progettazione una maggiore durata della vita dei prodotti e la loro massima riutilizzabilità/recuperabilità una volta giunti a fine vita, attraverso ritiro del prodotto dopo il consumo per il suo riuso (riciclaggio) o recupero dei componenti (materie prime seconde) e loro reintroduzione nei cicli di produzione e consumo;

b) riduzione degli scarti, mediante il recupero di materia ed energia.

In questo contesto assume rilievo la riforma del sistema di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), non solo ai fini della gestione efficiente del ciclo di vita dei prodotti fino al loro riciclo o recupero, ma anche per l'atteso positivo impatto sulla concorrenza nel mercato delle materie prime seconde.

Il combinato disposto tra il nuovo Regolamento UE sull'eco-design, l'imposizione di sempre maggiori percentuali di materie provenienti da riciclo nei nuovi prodotti e l'EPR, consentiranno di valorizzare in modo crescente i materiali provenienti da cicli di trattamento dei rifiuti, sostenendo sempre di più le attività della "green economy" e stabilizzando le attività di trattamento e recupero.

Il D.lgs. 152/2006 e la Legge 296/2006 avevano stabilito gli obiettivi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che entro il 2012 doveva raggiungere il 65%.

La raccolta differenziata è stata individuata in Italia come la modalità più efficace per organizzare la gestione dei rifiuti urbani e favorire il riciclaggio e il recupero di materia.

Tuttavia, la raccolta differenziata non è un indicatore delle percentuali di riciclaggio e recupero dei rifiuti, come rilevato a livello europeo e nazionale avendo comunque presente che i dati relativi al riciclaggio fanno riferimento alla sola raccolta differenziata e non a tutti i rifiuti.

Ovvero, la quota di rifiuti indifferenziati, rilevante in alcune Regioni tra cui la Sicilia, non è compresa nel calcolo di riciclaggio e recupero che non è dunque rappresentativo dei risultati attesi secondo quanto previsto dalla Direttiva 2018/851 e dal D.L. 116/2020.

L'allineamento agli obiettivi stabiliti dalle direttive 851 e 852 del 2018 e dalla discendente normativa nazionale richiede la riorganizzazione della filiera di gestione dei rifiuti, dalla raccolta fino alle attività industriali di riciclaggio e recupero, che sono gli indicatori della "compliance" rispetto alle nuove norme e soprattutto dell'efficienza del modello di economia circolare.

Pertanto, la nuova pianificazione regionale prevede un radicale mutamento dello scenario impiantistico al fine di raggiungere, ben prima del 2035, gli obiettivi comunitari fissati per valutare la valorizzazione dei rifiuti, che andrà ad affiancare le modalità gestionali di raccolta dei rifiuti (di competenza di altri Enti ed Amministrazioni), la cui differenziazione continua ad essere il cardine del sistema di gestione regionale.

Sulla base di tali linee strategiche, le novità più significative del sistema impiantistico sono rappresentate da:

1) trasformazione degli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TM-TMB), in piattaforme di selezione, recupero e raffinazione dei Rifiuti Indifferenziati (RI) e degli scarti dal trattamento dei Rifiuti Differenziati (RD);

2) valorizzazione energetica dei Rifiuti Organici (RO) attraverso biodigestori con annessa sezione di stabilizzazione aerobica;

3) chiusura del ciclo dei Rifiuti Urbani (RU) non valorizzabili attraverso termovalorizzatori in luogo delle discariche (ad oggi unica tipologia di impianti di chiusura del ciclo utilizzati in Sicilia), che andrebbero ad essere utilizzate solo per abbancare gli scarti della valorizzazione energetica, raggiungendo l'obiettivo comunitario di riduzione del conferimento in discarica (10% del peso dei rifiuti urbani raccolti) prima del

2035, oltre che per garantire la chiusura del ciclo nelle more della piena operatività dei nuovi impianti regionali.

VALUTATO che il PRGR produce un'analisi di piano economico-finanziario, proiettato verso uno scenario di 7/9 annualità, fondato su una ricognizione che tiene conto dell'attuale distribuzione geografica degli impianti di trattamento dei RU, delle capacità autorizzate e delle scelte tecnologiche.

VALUTATO che il PRGR produce un'analisi che tiene conto dell'attuale distribuzione geografica degli impianti di trattamento dei RU.

VALUTATO che il PRGR produce un'analisi che tiene conto del profilo infrastrutturale del settore.

VALUTATO che il PRGR tiene conto della ricognizione e della relativa caratterizzazione, con orizzonte temporale 2024/2035, effettuata dal DRAR, relativa agli impianti di trattamento presenti nel territorio regionale, già operativi o di cui si prevede l'entrata in esercizio nel periodo considerato, distinguendo tra impianti di chiusura del ciclo (impianti di trattamento della frazione organica, impianti di valorizzazione energetica, discariche) e impianti intermedi (piattaforme di selezione, recupero e raffinazione).

VALUTATO che il PRGR produce un'analisi basata sul modello di economia circolare piuttosto che lineare, ivi fondato principalmente su: a) estensione del ciclo di vita dei prodotti, garantendo fin dalla progettazione una maggiore durata della vita dei prodotti e la loro massima riutilizzabilità/recuperabilità una volta giunti a fine vita, attraverso ritiro del prodotto dopo il consumo per il suo riuso (riciclaggio) o recupero dei componenti (materie prime seconde) e loro reintroduzione nei cicli di produzione e consumo; b) riduzione degli scarti, mediante il recupero di materia ed energia.

VALUTATO che il PRGR produce un'ampia analisi sul ciclo dei rifiuti, basato su una economia circolare piuttosto che lineare, l'osservazione sulla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani, può ritenersi **superata**.

CONSIDERATO e VALUTATO che nella nota Prot. DRA n. 32533 del 14/05/2024 della SRR PALERMO AREA METROPOLITANA, si evincono le seguenti osservazioni:

impianti minimi ed intermedi ex delibera ARERA n. 363/2021 /r/rif

Nel PRGR, nella versione posta a procedura di VAS, non si dà atto formalmente della indicazione dei cosiddetti Impianti Minimi ed Intermedi per come definiti dalle deliberazioni ARERA.

Con deliberazione n. 7/2024 l'ARERA ha infatti preso atto delle sentenze nel frattempo emesse sulla materia, ritenuto necessario e opportuno, nella riedizione del potere regolatorio tariffario di competenza, tenere conto dell'intervenuta adozione, con il decreto ministeriale 24 giugno 2022 n. 257, del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti - recante, tra l'altro, l'indicazione dei criteri per la qualificazione degli impianti come "minimi" - e, conseguentemente, disciplinarne i profili tariffari.

La definizione di "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti" o PNGR è il Programma approvato con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 giugno 2022 n. 257, adottato in attuazione dell'articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152/06, ai sensi del quale il Programma in parola fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del menzionato decreto legislativo n. 152/06; (...). L'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" avviene sulla base dei criteri indicati dal PNGR di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 giugno 2022 n. 257, come eventualmente modificati o integrati, ed è comunicata all'Autorità in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d'accesso secondo i termini e le modalità stabiliti dall'Autorità medesima.

Nella comunicazione di individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi", sono esplicitati in coerenza con quanto indicato nel PNGR: a) i flussi che si prevede vengano trattati per impianto; b) la distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che si ritiene utile specificare; e) l'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti.

Le scelte in ordine alla qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo come "minimi" devono essere coerentemente trattate nei pertinenti atti di programmazione, e cioè nei PRGR, nel rispetto dei "Criteri e [delle] linee strategiche per l'elaborazione dei Piani regionali" recati dal PNGR, come eventualmente modificato o integrato."

Inoltre si fa presente che il termine per la trasmissione all'Autorità della predisposizione del piano economico finanziario per il biennio 2024-2025, ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", è oggi fissato al 30 giugno 2024.

Per quanto sopra tale scadenza del 30 giugno 2024 non sarà correttamente rispettata.

VALUTATO che il PRGR produce un'ampia analisi sul ciclo dei rifiuti, basato su una economia circolare piuttosto che lineare, l'osservazione sulla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani, può ritenersi **superata**.

CONSIDERATO che la Deliberazione 23 gennaio 2024 – 7/2024/R/RIF ha come scopo il perseguimento delle finalità procompetitive, di efficienza dei servizi e di tutela degli utenti finali, come previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, favorendo condizioni non discriminatorie, è tesa ad adottare i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento a decorrere dal 2024, in considerazione dei "Criteri e linee strategiche per l'elaborazione dei Piani regionali" recati dal Piano nazionale di gestione dei rifiuti di cui al decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257.

VALUTATO pertanto che l'osservazione sugli *impianti minimi ed intermedi ex delibera ARERA n. 363/2021 /r/rif* può ritenersi meritevole di accoglimento.

CONSIDERATO e VALUTATO che nella nota Prot. DRA n. 32533 del 14/05/2024 della SRR PALERMO AREA METROPOLITANA, si evincono le seguenti osservazioni:

La proiezione degli scenari futuri

Con specifico riferimento alle sezioni Rifiuti e Valutazione Ambientale Strategica del PRGR, si ravvisano alcune criticità sia nella proiezione degli scenari futuri, sia nelle conseguenti azioni previste.

In via preliminare, si osserva che i dati ISPRA di produzione dei rifiuti urbani (RU) e di raccolta differenziata (%RD) a partire dai quali si delineano quattro scenari di piano sono aggiornati al 2022, mentre i dati effettivi sulla Sicilia mostrano già uno scostamento significativo rispetto a quanto previsto dalle suddette proiezioni.

Tuttavia, tali proiezioni per l'ATO PA 16 appaiono già deficitarie, in considerazione che la produzione complessiva dei RU rappresenta 1/3 dello scenario regionale rispetto a quanto previsto dal PRGR. Queste considerazioni sono necessarie per una valutazione specifica sulle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PRGR.

CONSIDERATO che la SRR PALERMO AREA METROPOLITANA, relativamente alla proiezione degli scenari futuri, si limita a ravvisare in maniera generica criticità riguardo agli scenari futuri e alle azioni previste senza tuttavia esprimere una necessaria analisi con elementi puntuali, analitici e di dettaglio.

CONSIDERATO e VALUTATO che nella nota Prot. DRA n. 32533 del 14/05/2024 della SRR PALERMO AREA METROPOLITANA, si evincono le seguenti osservazioni:

Gli scenari delle competenze amministrative

Al paragrafo 1.4.5 di pagina 30, vi è la frase: "Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per i comuni di diffidare direttamente il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto nelle A.R.O. sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 comma 2-ter della L. R. 9/2010".

Questo è in netto contrasto con le norme nazionali, con le delibere ARERA e le linee guida ANAC perché continua a lasciare la possibilità di frammentare il sistema che, invece, deve tendere, nell'ottica delle tre E (Efficienza, Efficacia ed Economicità), alla semplificazione con la gestione, la programmazione e la tariffazione d'ambito.



È anche in contrasto con l'orientamento del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti che con diverse note indirizzate alle SRR - che a tal proposito hanno richiesto l'autorevole avviso - ha individuato nelle SRR il solo soggetto deputato ad eseguire le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore dei servizi di igiene urbana.

Le scelte di Piano non possono non andare nella direzione di una sempre più spinta ottimizzazione verso la gestione di ambito per incrementare:

- 1. le prestazioni ambientali del ciclo in termini di riduzione della frazione residuale dei rifiuti e, ancor prima, per un incremento a non meno del 65% in peso di recupero di materia dai sistemi di trattamento (aspetto prioritario per le direttive europee e nazionali che invece viene poco trattato nella nuova versione del Piano);*
- 2. la riduzione dei costi che gravano, oggi senza un vero e possibile controllo, sui cittadini/utenti (aspetto prioritario per l'ARERA che dal 2018 ha avviato un percorso inarrestabile di ristrutturazione del sistema del ciclo dei rifiuti che deve bilanciare equamente la gestione delle prestazioni ambientali e quella dei costi dell'intero ciclo dei rifiuti urbani).*

CONSIDERATO che nel PRGR la Regione Siciliana ha individuato, quale Ente di governo di ciascun ambito territoriale ottimale, Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (S.R.R.), società consortili di capitali partecipate per il 95% dai comuni di ciascuna provincia e per il 5% dalle corrispondenti amministrazioni provinciali.

CONSIDERATO che in base alla L.R. 9/2010, alle S.R.R. sono attribuite le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D.lgs. 152/2006, nonché quelle collegate all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

CONSIDERATO che nel PRGR la possibilità per i comuni di affidare direttamente il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto nelle A.R.O. è stabilita sulla base dell'art. 5 comma 2-ter della L. R. 9/2010 e **VALUTATO** che tale possibilità quindi può essere anche attuata mediante forme di accordi tra le SRR e i Comuni.

VALUTATO che l'osservazione sugli scenari delle competenze amministrative, può ritenersi **superata**.

11. A2A Ambiente S.p.A. - DRA Prot n°32528 del 14.05.2024 e DAR Prot n°21412 del 10.05.202

ATTESO che nota Prot. DRA n. 32528 del 14/05/2024 la a2a ha trasmesso le proprie osservazioni.

CONSIDERATO e VALUTATO che nella nota Prot. DRA n. 32528 del 14/05/2024 della a2a, si evincono le seguenti osservazioni:

Osservazione:

1.1 Trattamento RUR

1.1.1 Flussi in ingresso ai termovalorizzatori

La Scrivente ritiene che siano stati sottostimati i flussi in ingresso ai due Termovalorizzatori previsti, che attualmente il Piano prevede ammontino complessivamente a 600.000 t/a. Tale valore peraltro è inferiore rispetto alla stima di 730.000 t/a di rifiuti previsti, associando tale riduzione ad un incremento della raccolta differenziata, tuttavia tale assunzione appare in contrasto con i dati riportati nel grafico al par. 7.6 pag. 106 da cui si evince che l'incremento della RD non incide sulla quantità di rifiuti inviati a termovalorizzazione.

Di seguito si riportano alcune osservazioni puntuali sulle stime previste nel piano.

Mancata stima della composizione merceologica futura

I flussi in ingresso ai due Termovalorizzatori sono stati stimati considerando esclusivamente la base dei dati di produzione dei rifiuti del 2022, senza approfondire la composizione merceologica del RUR attuale e futuro e le rese di trattamento degli impianti previsti a Piano. In mancanza di una previsione degli scenari di produzione futuri, suddivisi per singola matrice merceologica, vista la notevole variabilità della percentuale di raccolta differenziata conseguibile allo stato attuale (51,5 %) e futuro (65%) e, comunque, la capacità del trattamento delle frazioni differenziate di produrre a sua volta scarti non idonei al recupero di materia, la stima del fabbisogno di trattamento mediante termovalorizzazione predetta non appare supportata da idonea istruttoria.

Scarti delle operazioni di trattamento del RUR

- In previsione di un miglioramento della qualità della raccolta differenziata della frazione organica, e della composizione merceologica del rifiuto urbano residuo, si ritiene che la % di rifiuti inviabili a recupero energetico derivante dal trattamento del rifiuto indifferenziato nelle piattaforme intermedie di selezione, recupero e raffinazione possa essere più elevata rispetto al 30% stimato nella proposta di Piano, in quanto non solo il CSS ma anche gli scarti di questi trattamenti potrebbero essere valorizzati energeticamente.*

Scarti delle operazioni di trattamento della frazione secca degli RD

- Nel 2022 sono state prodotte 125.137 tonnellate di scarti del trattamento della frazione secca della RD, interamente abbancati nelle discariche regionali. Di questi, il Piano stima che il 60% avrebbe potuto essere trasformato in CSS-C, tuttavia non è chiarita numericamente/merceologicamente l'origine di tale percentuale e quale potrebbe essere il destino della restante parte. Scarti della valorizzazione dei rifiuti organici*

- La frazione umida sottovaglio è, secondo quanto riportato al paragrafo 7.1.1 pag. 92, uno scarto qualificabile come Combustibile Solido Secondario (CSS) di qualità media e potere calorifico medio, e quindi idoneo all'avvio diretto ad impianti di recupero energetico "secondo quanto prescritto dal DM 22/2013", ovvero come prodotto EoW (CSS-C) ad esempio in cementifici. Tuttavia si ritiene più cautelativo prevedere che questo flusso (non di alta qualità) venga inviato a termovalorizzatore come rifiuto invece che affidarsi all'ottenimento della qualifica EoW.*

- In merito ai fanghi da depurazione delle acque reflue, il Piano mostra un'apertura verso la loro valorizzazione energetica, affermando che questi "potrebbero essere avviati ad un'altra filiera di valorizzazione alternativa costituita dal pretrattamento/essiccazione dei fanghi per il successivo impiego come combustibile anche in co-combustione con le biomasse." (Pag. 81 par.4.4.2).*

La Scrivente, conscia che "la gestione della raccolta dei fanghi provenienti dall'attività di depurazione delle acque reflue sarà trattata all'interno del Piano dei Rifiuti Speciali" (pag. 15

Studio di Incidenza), ritiene che, in previsione della realizzazione di due Termovalorizzatori che trattano rifiuti derivanti da altre operazioni di trattamento, e pertanto rifiuti speciali seppur derivanti dagli urbani, considerando il "prevedibile aumento della produzione di fanghi di depurazione" e la possibilità di avviarli a valorizzazione energetica previa essiccazione, ritiene che i flussi in ingresso ai due impianti debbano essere dimensionati con un ulteriore margine, per tenere conto di questi contributi.

Le sezioni di essiccazione fanghi potrebbero essere annesse agli impianti di termovalorizzazione previsti, come sezioni di pretrattamento, costituendo un unico complesso impiantistico e quindi valutabile nell'ambito di questo piano, anche per ottemperare ad un dimensionamento più realistico.

Flussi extra-regionali

Considerato che l'impiantistica prevista nello stralcio al PRGR consentirà l'autosufficienza regionale ed il conseguente azzeramento delle spedizioni/trasferimenti fuori Regione dei rifiuti raccolti, si fa presente inoltre che, nel 2022, sono state avviati a trattamento fuori Regione ed all'estero significative quantità di rifiuti, rispettivamente 118.812 ton e 2.680 ton di rifiuto in uscita dai TMB (oltre a 129.198 ton di rifiuti differenziati), che si aggiungono ai volumi conferiti in discarica sopra ricordati e che non sono state valutate ai fini della stima dei flussi in ingresso ai termovalorizzatori.



CONSIDERATO che il PRGR, a pagina 106, produce un'analisi di confronto della percentuale della RD e dell'incenerimento a supporto dell'affermazione che: *“Dal confronto della percentuale della raccolta differenziata e quella di incenerimento si può osservare che tale forma di trattamento non costituisce un disincentivo all'aumento della raccolta differenziata”*.

CONSIDERATO che il PRGR viene prodotto nell'ottica del reale fabbisogno impiantistico, inquadrando la necessità di distinguere i dati sulla capacità autorizzata risultante rispetto all'effettivo valore effettivo di rifiuti trattati.

CONSIDERATO che il PRGR viene fondato su una ricognizione che tiene conto dell'attuale distribuzione geografica degli impianti di trattamento dei RU, delle capacità autorizzate e delle scelte tecnologiche.

CONSIDERATO che il PRGR produce un'analisi che tiene conto dell'attuale distribuzione geografica degli impianti di trattamento dei RU.

CONSIDERATO che il PRGR produce un'analisi che tiene conto del profilo infrastrutturale del settore.

CONSIDERATO che il PRGR produce un'analisi basata sul modello di economia circolare piuttosto che lineare, ivi fondato principalmente su: a) estensione del ciclo di vita dei prodotti, garantendo fin dalla progettazione una maggiore durata della vita dei prodotti e la loro massima riutilizzabilità/recuperabilità una volta giunti a fine vita, attraverso ritiro del prodotto dopo il consumo per il suo riuso (riciclaggio) o recupero dei componenti (materie prime seconde) e loro reintroduzione nei cicli di produzione e consumo; b) riduzione degli scarti, mediante il recupero di materia ed energia.

VALUTATO che il PRGR produce un'analisi basata sul modello di economia circolare piuttosto che lineare, l'osservazione 1.1.1., può ritenersi **superata**.

Osservazione:

1.1.2 Piattaforme di selezione/recupero/raffinazione da piano

Nel documento RS03EPS0001A0_PRGR la potenzialità delle piattaforme di selezione/recupero/raffinazione da Piano di 1.549.134 t/anno a pag. 95 par. 7.2.2. non è coerente con la capacità del “TBM previsti da Piano” contenuta nel paragrafo e stimata pari a 1.416.134 t/anno. Anche a pag. 16 del documento RS03RIA0001A0 Studio d Incidenza Ambientale la potenzialità a piano per le piattaforme prevista per il 2028 è di 1.489.134 ton/a. Nello stesso paragrafo è previsto un incremento di 10 piattaforme, a fronte delle 11 messe a Piano nel documento RS03EPS0001A0_PRGR.

Poiché i due termovalorizzatori a piano riceveranno scarti di trattamento provenienti dalle piattaforme pubbliche regionali, si chiede di allineare i suddetti quantitativi ed i fabbisogni impiantistici ad essi correlati.

VALUTATO che l'osservazione 1.1.2., può ritenersi meritevole di accoglimento.

Osservazione:

1.2 Trattamento del rifiuto differenziato non organico (RDNO)

Nel 2022 sono stati raccolti 616.778 tonnellate di frazione secca dei Rifiuti Differenziati, rispetto al cui trattamento la Regione, nella propria proposta di Piano, osserva:

• *“Solo una parte della frazione secca dei RD (315.716 tonnellate) è stata trattata nelle diverse piattaforme regionali aderenti ai consorzi nazionali. Nelle diverse piattaforme regionali sono stati parzialmente trattati i rifiuti raccolti, in quanto parte di essi (129.298 tonnellate in base ai dati CONAI) sono stati trasferiti in piattaforme di trattamento esterne alla Regione Siciliana.” pag.77 PRGR*
Ad avviso della scrivente, non è chiaro il destino della restante parte di rifiuti, ossia 301.061 tonnellate non trattate nelle piattaforme di recupero regionali.



- *‘Nel documento non vengono descritti gli impianti riconducibili alle filiere del riciclaggio, destinati al recupero di materia, gestiti da Consorzi di filiera, o da altri soggetti, con i quali i Comuni possono sottoscrivere specifiche convenzioni per la copertura degli oneri sostenuti per le raccolte differenziate dei rifiuti (Cap. 7 pag. 90 PRGR).’*

La mancata descrizione dei flussi negli impianti regionali di recupero materia non consente di comprenderne quali siano le capacità di trattamento ed eventuali fabbisogni, considerato che per la plastica ed il legno, lo 0% dei rifiuti prodotti nel 2022, rispettivamente 95.520 ton e 29.877 ton, è stato trattato negli impianti di recupero materia della Regione.

A tal riguardo, a pag. 79 viene affermato che ‘le piattaforme regionali affiliate ai diversi consorzi di filiera ed altri impianti regionali sono in grado di trattare (ad eccezione dei RAEE) la totalità dei rifiuti raccolti in modalità differenziata; nel recente passato, il ciclo di trattamento è stato fortemente condizionato dall’avvio a trattamento degli scarti di processo, che con il nuovo piano verranno avviati a trattamento presso le piattaforme di selezione/recupero/raffinazione.

Sebbene tra i risultati attesi a seguito della nuova configurazione impiantistica, nel paragrafo 1.9.1., si annovera “l’implementazione delle piattaforme di recupero gestite dai consorzi di filiera o da altre società” in generale riteniamo non sia chiaro in che modo il piano incentivi la realizzazione degli impianti a servizio del riciclaggio e recupero di materia da parte di consorzi di filiera o altre pretrattamento del RUR possa essere inviata a impianti dedicati al trattamento della frazione organica raccolta separatamente (FORSU), in quanto questo comporterebbe:

- *Problemi tecnici agli impianti che riceverebbero un materiale organico di bassa qualità con elevati scarti e impurezze che necessiterebbero di pretrattamenti aggiuntivi a monte;*
- *Problemi legati alla impossibilità di certificare come EoW il compost e il biometano prodotti da tali impianti.*

La Scrivente ritiene piuttosto che tale frazione, dopo stabilizzazione, possa essere inviata a valorizzazione energetica.

VALUTATO che il PRGR, a pagina 23, al capitolo 1.3.1 MISURE ATTIVE DI PREVENZIONE E DI RIUTILIZZO, elenca delle misure che obbligano i produttori alla prevenzione e al riutilizzo come precedentemente intesa) dei rifiuti, anche tramite strumenti economici, quali incentivi, sistemi di restituzione cauzionali, obiettivi quali-quantitativi ecc.

VALUTATO che l’osservazione 1.2., può ritenersi parzialmente meritevole di accoglimento, nella fattispecie esclusivamente alla parte in cui non è chiaro il destino della restante parte di rifiuti, ossia 301.061 tonnellate non trattate nelle piattaforme di recupero regionali.

Osservazione:

1.3 Trattamento del rifiuto differenziato organico (RDO)

Non si ritiene corretto prevedere che il sottovaglio (frazione organica) proveniente dal pretrattamento del RUR possa essere inviata a impianti dedicati al trattamento della frazione organica raccolta separatamente (FORSU), in quanto questo comporterebbe:

- *Problemi tecnici agli impianti che riceverebbero un materiale organico di bassa qualità con elevati scarti e impurezze che necessiterebbero di pretrattamenti aggiuntivi a monte;*
- *Problemi legati alla impossibilità di certificare come EoW il compost e il biometano prodotti da tali impianti.*

La Scrivente ritiene piuttosto che tale frazione, dopo stabilizzazione, possa essere inviata a valorizzazione energetica.

CONSIDERATO che nel PRGR, al sottovaglio, ai fini del recupero energetico, viene attribuito un potere calorifico inferiore (PCI) medio.

CONSIDERATO che il PRGR si basa sul modello di economia circolare piuttosto che su quello di tipo lineare.

VALUTATO che l'osservazione 1.3., può ritenersi **superata**.

Osservazione:

1.4 Impiantistica privata

*A pag. 15 dello Studio di Incidenza della proposta di Piano si riporta che "per le autorizzazioni all'impiantistica di titolarità privata, oltre al nulla osta dell'Autorità d'Ambito, per l'esercizio e l'alimentazione dell'impianto il richiedente dovrà attestare **documentalmente la titolarità del flusso dei rifiuti** di cui è affidatario, nel rispetto della normativa vigente".*

Fermo restando che l'attuale disposto dell'art. 198, comma 1, del D.lgs. 152/2006 restituisce al libero mercato l'attività servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, ammettendo la possibilità che un soggetto privato possa richiedere e, sussistendone i presupposti ambientali e tecnici, ottenere il rilascio di un titolo abilitativo per realizzare ed esercire un impianto per il riutilizzo/riciclo/recupero dei rifiuti urbani e speciali, ai fini di promuovere l'insediamento di impianti ad iniziativa privata, la cui realizzazione in parallelo alla realizzazione di impianti di iniziativa pubblica favorirebbe la concorrenza e la flessibilità del sistema, senza pregiudicare né compromettere le prerogative attribuite alla pianificazione d'ambito, riterremmo che:

L'autorizzazione di impianti di titolarità non possa essere condizionata all'acquisizione del nulla osta dell'autorità d'Ambito, ma che esso costituisca "parere non vincolante". L'autorità d'Ambito, come citato, coincide con la delimitazione geografica delle ex Provincia. Il bacino di produzione dei rifiuti del fabbisogno in ingresso agli impianti non necessariamente proviene dallo stesso ambito provinciale.

Per quanto riguarda la dimostrazione della titolarità dei rifiuti, essa non può legittimamente essere considerata una pre-condizione per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione degli impianti, ma tutt'al più solo per l'effettiva e corretta gestione degli stessi. Diversamente opinando, infatti, si giungerebbe al paradosso che, al fine di poter ottenere commesse, pubbliche e private, l'operatore deve disporre dell'impianto autorizzato, ma per far autorizzare quest'ultimo e poterlo poi costruire dovrebbe avere già acquisito le commesse medesime. Tale pretesa è con tutta evidenza irragionevole.

Peraltro, la valutazione di impatto ambientale deve essere effettuata sulla base delle stime previsionali che gli operatori hanno effettuato negli elaborati a corredo dell'istanza, in un'ottica di precauzione e ragionevolezza, nonché sulla base della stima dei fabbisogni di trattamento dei rifiuti urbani, dei flussi prevedibili e dei potenziali bacini di utenza dell'impianto progettato. Tali valutazioni non richiedono certamente la disponibilità di commesse impossibili da ottenere preventivamente, sia in ambito privato sia – e soprattutto – in ambito pubblico.

La dimostrazione della titolarità deve al più essere riferita alla fase gestoria, per garantire la correttezza e la tracciabilità dei flussi di rifiuti.

*L'interpretazione sopra proposta è stata confermata dal **TAR Palermo, n. 2241 del 07/07/2022** secondo il quale*

"Per quanto attiene al secondo aspetto del diniego – mancata documentazione della titolarità del flusso dei rifiuti, in sintesi collegato alla presunta violazione dei principi di autosufficienza e prossimità – secondo la CTS tale (presunta) carenza potrebbe incidere sugli impatti ambientali del progetto, avuto riguardo, in particolare, al potenziale incremento del traffico relativo ai numerosi mezzi che giornalmente dovrebbero attraversare la Sicilia. Anche tale motivazione del diniego non regge alla censura di parte ricorrente. Deve rammentarsi che la controversia afferisce alla realizzazione di un impianto per il trattamento e recupero di



FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) e, come tale, non rientra nel campo di applicazione dell'art. 182 bis del d. lgs. n. 152/2006 (...). Nel caso in esame viene piuttosto in rilievo la previsione contenuta nell'art. 181, co. 5, del d. lgs. n. 152/2006 (...). Deve a questo punto essere richiamato il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia

– approvato con il su citato D. Pres. Reg. n. 8/2021 ("Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia") – il quale, coerentemente con il contenuto dell'art. 6 del suddetto decreto, stabilisce che:

- "le autorizzazioni all'impiantistica di titolarità pubblica restano condizionate al rispetto dei Piani d'ambito di competenza di ciascuna Autorità d'Ambito e la coerenza di tale impiantistica con questi ultimi deve essere dichiarata dalle stesse Autorità;*
- per le autorizzazioni all'impiantistica di titolarità privata, oltre al nulla osta dell'Autorità d'Ambito, per l'esercizio e l'alimentazione dell'impianto il richiedente dovrà attestare documentalmente la titolarità del flusso dei rifiuti di cui è affidatario, nel rispetto della normativa vigente (pag. 1 del Piano).*

I titolari di impianti privati, pertanto, pur destinatari delle autorizzazioni, non possono vantare "...l'automatica conferibilità presso i loro impianti (esistenti e/o autorizzabili) dei rifiuti da parte dei Comuni o dalle Autorità d'ambito (attuali SRR o, eventuali future AdA), dal momento che la conferibilità dei rifiuti va formalmente disposta dai 'produttori', intesi quali titolari della loro gestione. In mancanza, i soggetti privati devono assumersi (ove ottengano la autorizzazione anche per altre tipologie e/o flussi di rifiuti) i relativi rischi imprenditoriali, operando jure privatorum...";

"... Sulle base delle predette indicazioni, la discrezionalità dell'Amministrazione, fermo restando il rispetto della disciplina di legge e delle relative scadenze procedurali, verrà armonizzata con l'interesse pubblico, consentendo uno sviluppo di un'impiantistica coerente con la nuova pianificazione, senza che - peraltro - si producano effetti pregiudizievoli sulle aspettative dei privati. Sarà infatti possibile contrapporre nettamente la posizione del privato rispetto all'ottenimento del relativo titolo autorizzatorio, da quella che lo stesso può vantare al cospetto del conferimento dei rifiuti nei relativi impianti. E, al riguardo, è chiaro che l'ottenimento del titolo autorizzatorio, non implica l'insorgenza di alcun obbligo di conferimento, giacché questo è retto da un distinto procedimento in cui gli interessi del privato possono assumere rilievo in modi e forme differenti..." (pagg.46-47 del Piano).

In tal senso, si è espresso anche il Dipartimento regionale rifiuti con nota datata 11 febbraio 2021 (in atti); sicché – rispetto ad un operatore economico privato che, come tale, ha presentato l'istanza di autorizzazione, con conseguente consapevole assunzione del relativo rischio imprenditoriale - il piano regionale non risulta avere posto un divieto o una limitazione all'autorizzazione per la realizzazione di impianti di recupero.

Né, d'altro canto, la CTS ha fatto riferimento a tale profilo, ponendo piuttosto quale fattore ostativo alla VIA la "mancata dimostrazione della disponibilità/titolarità di flusso di rifiuti", agganciata invece dal piano regionale alla messa in esercizio dell'impianto.

Osserva d'altro canto il Collegio che un'eventuale limitazione alla realizzazione di nuovi impianti di recupero, oltre a porsi in contrasto con il su riportato art. 181, co. 5 – il quale indica, quale criterio cardine, il principio di libera circolazione sul territorio nazionale – confliggerebbe con i principi di libera circolazione dei beni, ai sensi degli articoli 101 e 102 del TFUE (v., in fattispecie simile, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 20 aprile 2020 n. 225); oltre che con il favor per il recupero dei rifiuti urbani reso evidente dal recepimento del principio di prossimità degli impianti con riferimento non già al solo ambito provinciale, ma all'intero territorio regionale, come espressamente previsto dall'art. 6, co. 1, del D. Pres. Reg. n. 8/2021. Al riguardo, vale la pena rammentare che l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere, e che il provvedimento autorizzatorio – di cui, peraltro, la VIA si pone quale passaggio strumentale finalizzato a valutare specificamente l'impatto ambientale del progetto – deve necessariamente avere un contenuto coerente con i principi contenuti nell'art. 181, co. 5 (per l'insussistenza di una

privativa in materia di recupero dei rifiuti, i cui impianti sono sottoposti ad autorizzazione, v. anche C.G.A. Sez. giurisdizionale, 30 marzo 2022, n. 410).

Anche la giurisprudenza amministrativa ha fatto applicazione, in casi analoghi, di tali principi, rilevando che “...il principio di autosufficienza si applica esclusivamente ai rifiuti urbani non pericolosi destinati allo smaltimento e non a quelli avviati al recupero”, mentre, ai sensi dell’art. 181, comma 5 d.lgs. n. 152/2006, “Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero...” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 marzo 2020, n. 2021). Nel caso in esame trovano, pertanto, applicazione tali coordinate ermeneutiche, in quanto, come già chiarito, oggetto dell’istanza di autorizzazione è un impianto integrato di digestione anaerobica e di compostaggio, volto al recupero di frazione organica di rifiuti urbani, finalizzato ad ottenere biometano da immettere in rete e un prodotto (ammendante compostato misto o compost) per gli usi agricoli/florovivaistici; tipologia che, peraltro, il piano regionale intende incentivare (v., tra l’altro, il paragr. 1.2 relativo agli obiettivi del Piano).

In ogni caso, rileva il Collegio che – fermo quanto sopra osservato in ordine alla rilevanza di tale dato (flusso dei rifiuti) al momento della messa in esercizio, come previsto dal Piano regionale dei rifiuti – in fase autorizzativa la valutazione di impatto, e la relativa compatibilità ambientale, potrebbe essere effettuata, quale scenario eventuale, sulla base dei dati presuntivi contenuti nel progetto, non essendo a priori determinabile la quantità di rifiuti oggetto di effettiva movimentazione”.

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del 152/2006.

CONSIDERATO che, in considerazione dell’art. 198 del D. Lgs. 152/2006, la possibilità che un soggetto privato possa chiedere e quindi ottenere il rilascio di un titolo abilitativo per realizzare ed esercitare un impianto è subordinata all’esistenza dei presupposti ambientali e tecnici.

CONSIDERATO quanto normato dal legislatore col D.P.R.S. 12 marzo 2021 n. 8, Titolo II Art. 6, comma 4 lett. b: “Le autorizzazioni: (...) b) *all’impiantistica di titolarità privata, inerenti alla gestione dei rifiuti urbani, restano condizionate al nulla osta dell’Autorità d’Ambito; per l’esercizio e l’alimentazione dell’impianto il richiedente deve attestare documentalmente la titolarità del flusso dei rifiuti pubblici di cui è affidatario, nel rispetto della normativa.*

CONSIDERATO, altresì, che in tema di titolarità dei rifiuti, la nota integrativa al vigente PRGR prot. 8282/GAB del 20/12/2018 richiede che sia attestata documentalmente la titolarità del flusso dei rifiuti urbani per l’esercizio e l’alimentazione dell’impianto.

CONSIDERATO che, in base all’art. 182 bis “*Principi di autosufficienza e prossimità*” del D.Lgs. n. 152/2006, lo smaltimento dei rifiuti e recupero di rifiuti urbani non differenziati devono essere attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti al fine di:

- realizzare l’autosufficienza di tali operazioni in ambiti territoriali ottimali (lett. a);
- permettere tali operazioni in uno degli impianti idonei più vicini (alla produzione o alla raccolta) così da ridurre i movimenti dei rifiuti stessi (lett. b)
- garantire un alto grado di protezione ambientale e della salute pubblica (lett. c).

La norma, avuto particolare riguardo al dettato della lett. b), pone il criterio di ‘*prossimità*’ (cioè la scelta per il trattamento dell’indifferenziato di uno degli impianti più vicini al luogo di raccolta) e non anche



l'obbligo di optare per l'impianto che sia fisicamente meno distante in quanto il detto principio di prossimità deve accordarsi con quello dell'autosufficienza. Quest'ultimo, a sua volta, rimette alla Regione il compito di gestire i rifiuti organizzando il tutto in ambiti territoriali ottimali (ATO) all'interno dei quali è presente una rete integrata di impianti (art. 200 D.Lgs. n. 152/2006). Quando due o più impianti appartengano allo stesso ATO, entrambi sono da considerare tra quelli più vicini utilizzabili da ogni singolo Comune di riferimento.

VALUTATO che l'osservazione 1.4., non può ritenersi meritevole di accoglimento.

Osservazione:

1.5 Criteri localizzativi

I criteri localizzativi non sono stati modificati rispetto al Piano Rifiuti di cui al Decreto Presidenziale 12 marzo 2021, n. 8, tuttavia si ritiene utile cogliere l'occasione per evidenziare alcuni aspetti potenzialmente critici per lo sviluppo impiantistico previsto.

Il Rapporto Ambientale prevede che i criteri localizzativi del Piano ivi previsti si applichino a tutte le tipologie impiantistiche, sia qualora si tratti di nuovi impianti sia qualora si tratti di modifiche sostanziali a impianti esistenti.

In particolare, il capitolo 6.7 del Rapporto Ambientale prevede che:

- *in caso di impianti esistenti, che non rispettano il criterio escludente, in fase di rinnovo di autorizzazione, «dovranno essere privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione. Potrà essere consentito l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole e vincolante dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del vincolo e previsto idonee misure di mitigazione/compensazione relativamente allo componente interessata dal criterio»;*
- *in caso di criterio penalizzante, in fase di rilascio o rinnovo di autorizzazione, «deve essere acquisito il parere dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del relativo vincolo e siano prescritte le idonee misure di mitigazione/compensazione relativamente allo componente interessata dal criterio. Sia valutata l'opportunità di procedere all'attivazione volte ad iniziative di delocalizzazione di impianti esistenti»*

Al riguardo si osserva come alcuni criteri localizzativi presenti nel documento di Piano, laddove venga mantenuta la formulazione attuale degli stessi, potrebbero incidere, limitandola significativamente, sull'attività degli impianti già esistenti e che ricadono in aree su cui il nuovo Piano ha previsto un criterio escludente.

L'applicazione del criterio escludente anche al caso di rinnovi autorizzativi potrebbe comportare, infatti, l'impossibilità di ottenere rinnovi e/o riesami delle autorizzazioni già rilasciate relative ad impianti esistenti e/o l'impossibilità di ottenere modifiche che rientrino nell'ambito di applicazione dei criteri localizzativi. Conseguentemente:

- *viene limitato lo sviluppo degli impianti esistenti, in ottica di miglioramento continuo sia in termini di efficientamento della gestione che di miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza degli stessi;*
- *viene compromessa la continuità della gestione degli impianti esistenti che operano in funzione di autorizzazioni rilasciate sulla base delle previgenti normative di Piano.*

Ciò si pone in contrasto sia con il principio di tutela delle preesistenze che deve permeare ogni atto pianificatorio, sia con il principio della minimizzazione del consumo di suolo. Infatti, l'effetto della previsione per cui in fase di rinnovo di autorizzazioni di impianti già esistenti che non rispettino il criterio escludente debba essere privilegiata la delocalizzazione dell'impianto comporta la necessità di abbandonare il sito e realizzare l'impianto in altra area che rispetti tutti gli altri criteri localizzativi previsti dal Piano con conseguente ulteriore consumo di suolo.



Pertanto, si chiede per i casi di rinnovi autorizzativi relativi a impianti esistenti, che non rispettano il criterio escludente o a cui sia applicabile un criterio penalizzante, venga eliminato il riferimento a privilegiare (in caso di criterio escludente) o a valutare (in caso di criterio penalizzante) la delocalizzazione dell'impianto.

Di seguito, si riporta la proposta di formulazione degli ultimi due paragrafi del capitolo 6.7 del Rapporto Ambientale:

Testo vigente:

Nel caso di impianti esistenti, che non rispettano il criterio escludente, in fase di rinnovo di autorizzazione, dovranno essere privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione. Potrà essere consentito l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole e vincolante dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del vincolo e previsto idonee misure di mitigazione/compensazione relativamente allo componente interessata dal criterio.

Nel caso di criterio penalizzante, in fase di rilascio o rinnovo di autorizzazione, si deve acquisire il parere dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del relativo vincolo e siano prescritte le idonee misure di mitigazione/compensazione relativamente allo componente interessata dal criterio. Nel caso di rinnovo di autorizzazione sia valutata l'opportunità di procedere all'attivazione di iniziative volte alla delocalizzazione degli impianti esistenti

Testo proposto :

Nel caso di impianti esistenti, che non rispettano il criterio escludente, in fase di rinnovo di autorizzazione, si deve acquisire il parere dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del relativo vincolo e siano prescritte le idonee misure di mitigazione/compensazione relativamente allo componente interessata dal criterio.

Nel caso di criterio penalizzante, in fase di rilascio o rinnovo di autorizzazione, si deve acquisire il parere dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del relativo vincolo e siano prescritte le idonee misure di mitigazione/compensazione relativamente allo componente interessata dal criterio.

Inoltre, di seguito, si propongono ulteriori nostre proposte rispetto ad alcuni specifici criteri localizzativi del Piano.

CONSIDERATO che il PRGR relativo ai RU adotta i criteri "Escludente, Penalizzante e Preferenziale" per l'individuazione dei siti/aree per la gestione e il trattamento dei rifiuti in considerazione della particolare fragilità ambientale della Regione Sicilia e la fitta rete Natura 2000.

CONSIDERATO che nel capitolo 6.7 del Rapporto Ambientale della Proposta di Piano sono declinati i criteri per la localizzazione degli impianti per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti urbani, precisando tali criteri perseguono, tra l'altro, l'obiettivo generale di favorire la minimizzazione dell'impatto ambientale degli impianti e delle attività in considerazione dei vincoli ambientali, paesaggistici, naturalistici, antropologici e minimizzando i rischi per la salute umana e per l'ambiente.

CONSIDERATO che nel PRGR viene già contemperata l'esigenza di perseguire i superiori obiettivi generali con il principio di tutela delle preesistenze, laddove viene previsto, nel caso di impianti esistenti che non rispettano il criterio escludente, la possibilità di rinnovo dell'autorizzazione a condizione che venga acquisito il parere favorevole e vincolante dell'Autorità/Ente preposto alla tutela del vincolo e previa individuazione delle idonee misure di mitigazione/compensazione.

VALUTATO che l'osservazione 1.5., non può ritenersi meritevole di accoglimento.



Osservazione:

1.5.1. RETICOLO IDROGRAFICO: Area di tutela dei corsi d'acqua e dei laghi

L'art. 142 comma 1 lett. c), D.Lgs. n.42/2004 si riferisce alla fascia di tutela di 150 m dalla sponda dei corsi d'acqua e di 300 m dalla linea di battigia dei laghi. Tale vincolo differisce dalle aree di pertinenza dei corpi idrici ai sensi dell'art. 115. D.lgs. 152/06 e Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523. Si ritiene sia errato il riferimento normativo.

Il criterio localizzativo escludente inerente le aree di tutela dei corsi d'acqua e dei laghi, in questo modo, si porrebbe in contrasto con quanto successivamente stabilito nel caso di "fiumi, torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" appartenenti alla categoria dei "Beni paesaggistici", per il quale l'ubicazione nella fascia di rispetto disciplinata dall'art. 142 comma 1 è ritenuta, invece, criterio penalizzante.

VALUTATO che l'Osservazione 1.4.1 risulta correttamente formulata, è pertanto meritevole di accoglimento.

Osservazione:

1.5.2 BENI PAESAGGISTICI: I laghi e relative fasce di rispetto. della profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i territori elevati sui laghi. (D.lgs. n. 42/2004, art. 142, co. 1).

Attualmente tale criterio è previsto come escludente.

Tuttavia, si ritiene l'ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 - D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, possa essere sufficiente per garantire un'adeguata analisi dei potenziali impatti, anche visivi, di un nuovo impianto/sua modifica sostanziale.

Si chiede pertanto di prevedere tale criterio localizzativo come penalizzante, analogamente peraltro a quanto già previsto per i fiumi.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi è di competenza della Regione la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p).

CONSIDERATO che la proposta di PRGR persegue l'obiettivo principale di realizzare nuovi impianti ovvero ampliare/potenziare gli impianti esistenti arrecando il minimo impatto negativo sulla popolazione e sul territorio, prestando particolare attenzione a tutte le componenti ambientali (aria, acqua, suolo, sottosuolo, flora, fauna) e alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico.

CONSIDERATO che per tale vincolo, in termini conservativi, la proposta di PRGR definisce una tutela più restrittiva di quella prevista dal Dlgs 42/04, che prevederebbe la possibilità di chiedere il nulla osta all'ente preposto, ritenendo prevalente l'interesse a garantire il grado di tutela che caratterizza tale bene paesaggistico rispetto alla realizzazione/mantenimento di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti.

VALUTATO, pertanto, che la proposta di Piano si è ispirato ai principi sopra enunciati, l'Osservazione n. 1.5.2 non è meritevole di accoglimento.

Osservazione:

1.5.1 IDROGEOLOGIA: Fluttuazione della falda dal piano di campagna

Attualmente il criterio è previsto come criterio escludente.

Si chiede che il criterio venga reso PENALIZZANTE e che, pertanto, il rilascio delle autorizzazioni venga subordinato alla presentazione di uno studio idrogeologico che tenga conto dei dati storici già esistenti e di quelli relativi al monitoraggio di almeno un anno che definiscano la massima escursione della falda.

Infatti, gli impianti di trattamento rifiuti sono solitamente impermeabilizzati e non si prevede alcun sversamento nel suolo: l'interferenza con la falda o il suo potenziale inquinamento è pertanto nullo, e si ritiene eccessivamente cautelativo vietare del tutto la localizzazione di un impianto in aree dove la falda è a meno di 10 m dal piano campagna. Un criterio penalizzante consentirebbe comunque di prevedere misure progettuali idonee a garantire un'elevata sicurezza, senza escludere a priori aree altrimenti idonee.

CONSIDERATO che la componente idrogeologica non può essere considerata nella sua sola ed esclusiva dimensione di componente ambientale in quanto questa è strettamente connessa con le condizioni geomorfologiche.

CONSIDERATO che la proposta di PRGR persegue l'obiettivo principale di arrecare il minor impatto negativo sulla popolazione e sul territorio, con particolare riguardo alle componenti ambientali (aria, acqua, suolo, sottosuolo, flora, fauna) si ritiene l'Osservazione 1.5.1. **non è meritevole di accoglimento.**

Osservazione:

1.5.2 PAESAGGIO ANTROPICO: Fascia di rispetto infrastrutture

Attualmente il criterio è previsto come criterio escludente.

Si chiede che il criterio venga reso PENALIZZANTE e che pertanto il rilascio di un'autorizzazione venga subordinata all'ottenimento del nulla osta dell'Ente gestore dell'infrastruttura o sottoservizio.

Il Piano stesso valorizza in termini positivi la localizzazione degli impianti aree già provviste di infrastrutture viarie "anche in considerazione dell'esigenza di ridurre gli impatti connessi ai trasporti dei rifiuti sul territorio regionale" (cfr. par. 6.7 Rapporto Ambientale). È infatti considerato criterio preferenziale la localizzazione di nuovi impianti in aree servite da "viabilità d'accesso con possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria".

Al riguardo si fa presente che l'insediamento di un impianto in un'area già industrializzata non può prescindere dalla presenza di sottoservizi, necessari anche all'alimentazione stessa degli impianti.

Sarà poi compito dell'ente gestore valutare puntualmente se la fascia di rispetto possa o meno essere derogabile e nel caso per quale tipologia di attività. Si chiede pertanto che il criterio venga reso penalizzante.

CONSIDERATO che tale criterio riguarda le fasce di rispetto da attrezzature territoriali, per le quali è previsto espresso divieto dalla strumentazione urbanistica vigente e dalla normativa di settore, l'Osservazione 1.5.2. **non è meritevole di accoglimento.**

Osservazione:

1.5.3 PAESAGGIO ANTROPICO: Distanza dai centri abitati

Il Piano prevede quale criterio escludente, la distanza di 3 km dai centri abitati senza fare distinzioni rispetto alla classificazione urbanistica dell'area in cui si intende realizzare l'impianto. Il criterio così come formulato si pone in contrasto con lo spirito della più recente normativa regionale.

Si segnala, infatti, che la Legge Regionale 21 novembre 2023, n. 25 "Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme" reca all'articolo 22, comma 10, l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 15 della L.R. 9/2023 che imponeva il rispetto della distanza di 3 km dai centri abitati per i nuovi impianti di gestione rifiuti indipendentemente dall'ubicazione.

L'art. 17, c.3 L.R. 9/2010, attualmente vigente (a seguito delle modifiche di apportate ad opera dell'art.1 c.4 L.R. 49/2012) prevede che "le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Le predette opere possono essere ubicate anche in zone classificate agricole, purché distino almeno tre chilometri dal perimetro del centro abitato".



L'art. 17, c.3, L.R. 9/2010 prevede quindi che il vincolo del rispetto della distanza minima di 3 km dai centri abitati operi solo relativamente alle aree agricole. Tale limitazione, non viene però esplicitamente richiamata nel Piano.

Si ricorda inoltre che l'Ordinanza Commissariale n. 426 del 29 Maggio 2002, ripresa anche nel precedente Piano Regionale di Gestione Rifiuti del 2012, riportava per gli impianti di compostaggio una distanza di soli 200 m dagli insediamenti abitativi.

Estendere il vincolo del rispetto della distanza minima di 3 km dai centri abitati anche ad aree non agricole si porrebbe in contrasto con la normativa regionale sopra richiamata e con gli obiettivi stessi del Piano che comprendono espressamente che "la localizzazione di tutti i nuovi impianti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in maniera privilegiata in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relative alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, comma 3, e 199, comma 3, lett. a), del Dlgs 152/06 s.m.i."

In tale prospettiva si evidenzia come la distinzione tra aree residenziali, aree agricole e aree industriali già esistenti (che non viene tenuta in considerazione nel definire il regime di tutela dei centri abitati) viene valorizzata dal Piano in riferimento ad altri criteri.

Basti segnalare come tale distinzione rilevi, ad esempio, per il criterio, contenuto nella stessa tabella del criterio in esame, "Distanza dalle funzioni sensibili" (che dovrebbero essere eventualmente più tutelate dei centri abitati in generale) e che prevede che in caso di "funzioni sensibili" quali "strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo" debba essere considerata una distanza minima di 1.000m "purché l'impianto non venga localizzato in aree industriali consolidate, dove potrebbero essere già presenti attività antropiche potenzialmente impattanti". In caso di aree industriali consolidate, pertanto, la distanza minima di 1000 m non si applica.

La ragionevole differenza di trattamento riservata alle aree industriali viene ribadita dalla disciplina di altri criteri contenuti sempre nella stessa tabella e che qualificano le aree industriali quali aree preferenziali per l'insediamento impiantistico. Si faccia riferimento alla previsione di Piano per cui "Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico" e ai criteri preferenziali: – "Ambiti industriali/produttivi/artigianali esistenti o dismessi"; – "Preesistenza di una buona viabilità d'accesso e della possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria"; "Vicinanza ad aree di maggiore produzione di rifiuti"; – "Vicinanza a reti per la fornitura di energia elettrica".

Alla luce di quanto sopra, l'applicazione generalizzata della distanza di 3km dai centri abitati non solo contrasta con la normativa regionale vigente, ma si pone in contrasto con gli obiettivi che il Piano medesimo intende perseguire.

A ciò si aggiunga che il criterio della distanza di 3km dai centri abitati non solo non fa salvi i procedimenti autorizzativi in corso relativi a progetti che sono stati elaborati e presentati prima che questi criteri vengano introdotti, ma costituisce misura eccessiva rispetto ai potenziali impatti degli impianti di trattamento rifiuti che non raggiungono distanze elevate.

Infine, si osserva come la previsione che la distanza venga misurata dalla recinzione porta a considerazioni errate e penalizza impianti che all'interno della recinzione pongono ad esempio fasce di mitigazione a verde, o parcheggi: sarebbe corretto considerare la distanza dall'impianto in senso stretto (es. edificio).

Si propone pertanto che la distanza minima dai centri abitati sia quantomeno ridotta a 200 m, in linea con il precedente piano del 2012, e in coerenza con una gerarchia di tutela rispetto alle funzioni sensibili, almeno laddove il progetto di nuovo impianto (o la sua modifica) sia destinato ad essere localizzato in aree industriali già presenti e consolidate.

VALUTATO che la localizzazione degli impianti sarà oggetto di apposita disamina in sede di valutazione dei singoli progetti al momento della loro presentazione e che non può formare oggetto di questa procedura la cui funzione attiene esclusivamente alla conformità della programmazione rinviando a successiva attività

soltanto al momento in cui tale pianificazione si tradurrà in appositi progetti. Si ritiene non accoglibile l'osservazione proposta.

12. SRR Trapani Provincia Nord - DRA Prot n°32525 del 14/05/2024 e DAR Prot n°21414 del 10.05.2024

ATTESO che con nota prot. 284 del 10.05.2024 (acquisita al protocollo ARTA 32525 del 14.05.2024) la **S.R.R. TRAPANI PROVINCIA NORD**, ha trasmesso le osservazioni al Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica dell' "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) – stralcio rifiuti urbani" della Regione Siciliana.

Osservazione n. 1): FRAMMENTAZIONE DEL SISTEMA

Al paragrafo 1.4.5 di pagina 30, vi è la frase: Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per i comuni di affidare direttamente il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto nelle A.R.O. sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010.

Questo è in netto contrasto con le norme nazionali, con le delibere ARERA, le linee guida ANAC e il D.Lgs. 201/2022 perché continua a lasciare la possibilità di frammentare il sistema che, invece, deve tendere, nell'ottica delle tre E (Efficienza, Efficacia ed Economicità), alla semplificazione con la gestione, la programmazione e la tariffazione d'ambito.

Le scelte di Piano dovrebbero andare nella direzione di una sempre più spinta ottimizzazione verso la gestione di ambito per incrementare:

- 1) le prestazioni ambientali del ciclo in termini di riduzione della frazione residuale dei rifiuti e, ancor prima, per un incremento a non meno del 65% in peso di recupero di materia dai sistemi di trattamento (aspetto prioritario per le direttive europee e nazionali che invece viene poco trattato nella nuova versione del Piano);*
- 2) la riduzione dei costi che gravano, oggi senza un vero e possibile controllo, sui cittadini/utenti (aspetto prioritario per 'ARERA che dal 2018 ha avviato un percorso inarrestabile di ristrutturazione del sistema del ciclo dei rifiuti che deve bilanciare equamente la gestione delle prestazioni ambientali e quella dei costi dell'intero ciclo dei rifiuti urbani).*

Visto il comma "2-ter dell'art. 5 della l.r. 9/2010 "Nel territorio di ogni ambito individuato ai sensi dei commi precedenti, nel rispetto del comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, **i Comuni**, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, **previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.** L'Assessorato, che verifica il rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati, deve pronunciarsi entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del piano di intervento. L'eventuale richiesta di documenti di integrazione deve intervenire nel rispetto del predetto termine. I piani di intervento approvati sono recepiti all'interno del Piano regionale di gestione dei rifiuti entro novanta giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità."

ATTESO che la nota prot. n. 7094 del 07/02/2024 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti non si pone in contrasto con quanto statuito nel PNGR, poiché la possibilità di affidamento da parte dei Comuni del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani è un'ipotesi residuale, previa approvazione di un piano di intervento, l'osservazione n. 1 della S.R.R. Messina Area Metropolitana può ritenersi **superata**.

Osservazione 2: **“LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO**

All'interno del capitolo 1.7 APPLICAZIONE DEI CRITERI ESCLUDENTI, PENALIZZANTI E PREFERENZIALI necessari per la pianificazione regionale dell'impiantistica necessaria al ciclo dei rifiuti, a pagina 36-37, paragrafo 1.7.1. DISTANZA DAI CENTRI ABITATI si definisce: Per quanto riguarda i nuovi impianti, quelli preesistenti e le modifiche alle infrastrutture esistenti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti è fissata una distanza minima di km.3 (ex ar.17, co 3, della L.R. 9/2010) tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e i vicini centri urbani. Facendo, quindi riferimento all'art. 17 co 3 della Lr. 9/2010 in cui è chiaramente espresso che la distanza di 3 km è un limite per le installazioni da realizzare “in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali”. Tuttavia se non viene specificato espressamente anche nel PRGR tale dicitura lascia aperta la possibilità di interpretazioni restrittive che renderebbero impossibile la realizzazione di nuove installazioni (anche i CCR) in qualsiasi parte del territorio regionale. Sarebbe piuttosto più esplicito e definitivo, volendo sviluppare il sistema industriale necessario al ciclo dei rifiuti, stabilire e scrivere che le aree classificate industriali D e quelle H5-Impianti tecnologici sono libere da ogni limite di distanza. Aggiungendo, quindi, nel paragrafo 1.7.2. alla lettera c) alle aree industriali, definite ai sensi del D.M. 1444/1968 come zone di tipo D, anche quelle H5 Impianti Tecnologici. Ed inoltre nel paragrafo 1.7.2. CRITERI COGENTI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DITRATTAMENTO DEI RU, pagg. 38-39-40, dovrebbe essere chiaramente definito che i criteri riportati nella tabella non devono essere applicati a tutte le aree classificate industriali D o HS dai vigenti strumenti urbanistici. Il criterio del limite sulla distanza dai centri abitati insieme a tutti i criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali, unitamente alle diffuse e penalizzanti sindromi NIMBY (Not In My Back Yard, non nel mio giardino) e NIMTO (Not In My Terms of Office, non durante il mio mandato elettorale), renderanno nei fatti impossibile individuare siti idonei per l'impiantistica sia di primo che di secondo livello necessarie al ciclo dei rifiuti. Continuando, quindi, con gli stessi criteri con i quali si sono riempite colline e montagne siciliane di discariche purché lontane dai “centri abitati” (non essendoci il deserto in Sicilia, colline e montagne sono i luoghi abbastanza lontani che, se non idonei allo strumento urbanistico, si adeguano con la modifica allo strumento urbanistico ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006). L'approccio che il Piano deve proporre ad amministratori e cittadini/utenti è quello della necessità imprescindibile degli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti per la produzione di materie prime secondarie da realizzare in prossimità dei luoghi di produzione della materia prima (il rifiuto) per ridurre i costi ambientali ed economici del ciclo.

Pertanto, considerando che i PRG sono un punto fermo della pianificazione territoriale che non può e non deve essere ignorato, si ritiene essenziale escludere dai sopra detti limiti le aree industriali (D e H5) che invece devono essere individuate come “preferibili” sempre e comunque, lasciando la verifica e controllo del rispetto dei criteri di tutela e protezione ambientale agli Enti competenti in fase di iter autorizzativo.”

VALUTATO che il PRGR, a pagina 36, in considerazione della fragilità ambientale della Regione Sicilia e la fitta rete Natura 2000, suggerisce di individuare i siti dell'impiantistica per l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in aree già impegnate da impianti per il trattamento dei rifiuti e da attività industriali.

VALUTATO che il PRGR, a pagina 36, relativamente all'impiantistica intermedia prevista (rete di selezione e pretrattamento ai fini di riciclaggio e recupero) e gli impianti di digestione anaerobica/biodigestori, prevede procedure di autorizzazione in relazione alla tecnologia impiegata e al sito, dove, in questo ambito, dovrà essere considerata la VInCA "caso per caso".

VALUTATO che il PRGR, a pagina 36 e 37, relativamente alla distanza dai centri abitati, per i nuovi impianti, preesistenti e le modifiche alle infrastrutture esistenti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti, fissa una distanza minima di km.3 (ex art.17, co 3, della L.R. 9/2010) tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e i vicini centri urbani.

VALUTATO che il PRGR, a pagina 37, relativamente alla distanza dai centri abitati, esplicita la definizione di centro abitato così come definito come definito dall'art.3, co 1, punto 8 del nuovo codice della strada (ex D.lgs. 285/1992).

VALUTATO che la localizzazione degli impianti sarà oggetto di apposita disamina in sede di valutazione dei singoli progetti al momento della loro presentazione e che non può formare oggetto di questa procedura la cui funzione attiene esclusivamente alla conformità della programmazione rinviando a successiva attività soltanto al momento in cui tale pianificazione si tradurrà in appositi progetti. Si ritiene non accoglibile l'osservazione proposta.

Osservazione 3: "CHIUSURA DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI"

Nel capitolo dedicato a questo importante aspetto dell'intero sistema, il 7.1 del PRGR, in particolare nel paragrafo dedicato alle piattaforme di recupero e raffinazione, il 7.2, vi è un parziale ed incompleto destino delle frazioni derivanti dal trattamento in questa tipologia di impianto che costituisce una "lavorazione intermedia" dei rifiuti all'interno degli impianti di smaltimento ai sensi del D.L. 36/2003 e non già un "impianto intermedio" a se stante.

Nelle intenzioni del legislatore europeo, infatti, il pretrattamento dei rifiuti indifferenziati prima di depositarli in discarica serve a recuperare dal sopravaglio, ove possibile, ulteriori frazioni riciclabili (materiali ferrosi e non ferrosi) e ridurre volumetricamente il materiale con la sua tritatura, e utilizzare la frazione umida di sottovaglio, dopo la sua stabilizzazione, come terreno di ricoprimento. Il TMB, quindi, non può e non dovrebbe esistere senza una vasca di deposito/stoccaggio. Il rifiuto indifferenziato farebbe, a valle della raccolta, un solo passaggio:

1) raccolta — 2) conferimento — 3) smaltimento (trattamento e stoccaggio)

Separando l'unico impianto di smaltimento, ex DLgs 36/2003, in TMB e vasca di stoccaggio in due siti diversi, si aumentano le fasi di trattamento del rifiuto:

1) raccolta — 2) conferimento — 3) trattamento — 4) trasporto — 5) stoccaggio

Conseguenza inevitabile l'aumento, anche il raddoppio, della tariffa.

Se poi il deposito avviene fuori regione il costo complessivo tende ad aumentare ulteriormente. Questo, come è noto, è quanto succede in Sicilia da circa tre anni in cui il costo di smaltimento dei rifiuti EER 200301 è



triplicato, ed in certi periodi quadruplicato senza alcun miglioramento dal punto di vista ambientale, né di recupero di materia né di minore impatto sull'ambiente (si pensi ai maggiori trasporti).

La trasformazione degli impianti di TMB in Piattaforma di selezione/recupero/raffinazione per produrre, con il sopravaglio, il CSS da inviare ai termovalorizzatori, non risolve il problema del destino finale del sottovaglio. Quest'ultimo, anche a biostabilizzazione ultimata, rimane un 190503 compost fuori specifica il cui destino non può essere ad impianti di compostaggio, se non aumentando ulteriormente i costi, né come terreno di riempimento al di fuori dei siti di discarica perché, come è noto, i criteri stringenti per tale utilizzo fanno sì che non si sia mai realizzato. Il Piano non chiarisce adeguatamente questo aspetto, dando una indicazione di massima su una valorizzazione energetica (attraverso la produzione di biometano) ... E comunque, anche a regime, il rifiuto indifferenziato EER 200301, nel nuovo sistema i costi saranno ulteriormente aumentati o quanto meno resteranno quelli alti dell'attuale sistema.

Le fasi di trattamento del rifiuto indifferenziato previsti nel nuovo Piano, infatti, aumentano ulteriormente:

1) raccolta — 2) conferimento — 3) trattamento - 4) micronizzazione - 5) trasporto — 6) recupero energetico — 7) stoccaggio

Per quanto sopra, non si comprende come potrebbe mantenersi costante la tariffa di conferimento a causa della “riduzione della quantità di rifiuti” in rapporto agli ampliamenti delle autorizzazioni (paragrafo 7.5.3 CONTENIMENTO DELLE TARIFFE DI TRATTAMENTO). Anzi, oltre ad essere impossibile la previsione di “mantenimento”, per il sistema previsto nel nuovo Piano, le tariffe, purtroppo, rischiano di aumentare..

Ciò anche alla luce del fatto che, come a dire il vero è segnatamente ipotizzato nel PRGR al punto 7.6.4. i l'MV. al momento della entrata in esercizio ipotizzata. saranno soggetti alla tassa sulle emissioni di anidride carbonica all'interno dell'ETS europeo. stimata in 100 euro ogni tonnellata di rifiuti avviati a termovalorizzazione. “

VALUTATO che il PRGR, da pagina 89 a pagina 91, riporta che:

“Con riferimento al piano industriale correlato al piano d'ambito deve essere indicato il relativo piano economico e finanziario con riferimento al Metodo Tariffa Rifiuti (MTR) stabilito dall'ARERA, corredata dei documenti ivi previsti, per uno scenario almeno di 7/9 annualità.

La ricognizione effettuata dal DRAR ha evidenziato che l'attuale distribuzione geografica degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani non risulta omogenea tra le province siciliane in termini di numerosità, capacità autorizzata e scelte tecnologiche: senza una adeguata rete impiantistica non risulta essere possibile valorizzare i rifiuti raccolti in modalità differenziata, ed in ultima analisi non è possibile “chiudere” il ciclo dei rifiuti.

Gi impianti previsti dallo stralcio al PRGR relativo ai RU mirano alla promozione della capacità del sistema locale (regionale o di macroarea) di gestire integralmente i rifiuti, con una forte attenzione al profilo infrastrutturale del settore, per ricomporre i divari territoriali e le carenze impiantistiche rilevate dal DRAR, favorendo così anche il pieno esplicarsi degli stimoli concorrenziali al raggiungimento dell'efficienza allocativa. Inoltre, è previsto lo sfruttamento ottimale delle potenzialità di valorizzazione economica insite nelle diverse filiere dei rifiuti, incentivando lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative ed ambientalmente sostenibili, eliminando lo smaltimento in discarica, in coerenza con i target di carattere ambientale dettati dal quadro euro-unitario e nazionale.

Particolare attenzione è stata riservata agli impianti di trattamento finale dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che i medesimi assumono lungo il relativo percorso di trattamento che ne modifichi la natura e la composizione chimica), volti all'effettiva chiusura del ciclo mediante operazioni di smaltimento o di recupero. Non vengono descritti gli impianti riconducibili alle filiere del riciclaggio, destinati al recupero di materia, gestiti da Consorzi di filiera, o da altri soggetti, con i quali i Comuni possono sottoscrivere specifiche convenzioni per la copertura degli oneri sostenuti per le raccolte differenziate dei rifiuti, nonché gli impianti riconducibili ad altre filiere di riciclaggio destinati al recupero di materia, diversi dagli impianti di trattamento biologico della frazione organica.

Il DRAR ha effettuato una ricognizione, e la relativa caratterizzazione, con orizzonte temporale 2024-2035, degli impianti di trattamento presenti nel territorio regionale, già operativi o di cui si prevede l'entrata in esercizio nel periodo considerato, distinguendo tra impianti di chiusura del ciclo (impianti di trattamento della frazione organica, impianti di valorizzazione energetica, discariche) e impianti intermedi (piattaforme di selezione, recupero e raffinazione). Si evidenzia che l'economia circolare sostituisce il modello di economia lineare "approvvigionamento, produzione, consumo, scarto, smaltimento" con un nuovo modello di filiera per la creazione di valore fondato principalmente su:

a) estensione del ciclo di vita dei prodotti, garantendo fin dalla progettazione una maggiore durata della vita dei prodotti e la loro massima riutilizzabilità/recuperabilità una volta giunti a fine vita, attraverso ritiro del prodotto dopo il consumo per il suo riuso (riciclaggio) o recupero dei componenti (materie prime seconde) e loro reintroduzione nei cicli di produzione e consumo;

b) riduzione degli scarti, mediante il recupero di materia ed energia.

In questo contesto assume rilievo la riforma del sistema di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), non solo ai fini della gestione efficiente del ciclo di vita dei prodotti fino al loro riciclo o recupero, ma anche per l'atteso positivo impatto sulla concorrenza nel mercato delle materie prime seconde.

Il combinato disposto tra il nuovo Regolamento UE sull'eco-design, l'imposizione di sempre maggiori percentuali di materie provenienti da riciclo nei nuovi prodotti e l'EPR, consentiranno di valorizzare in modo crescente i materiali provenienti da cicli di trattamento dei rifiuti, sostenendo sempre di più le attività della "green economy" e stabilizzando le attività di trattamento e recupero.

Il D.lgs. 152/2006 e la Legge 296/2006 avevano stabilito gli obiettivi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che entro il 2012 doveva raggiungere il 65%.

La raccolta differenziata è stata individuata in Italia come la modalità più efficace per organizzare la gestione dei rifiuti urbani e favorire il riciclaggio e il recupero di materia.

Tuttavia, la raccolta differenziata non è un indicatore delle percentuali di riciclaggio e recupero dei rifiuti, come rilevato a livello europeo e nazionale avendo comunque presente che i dati relativi al riciclaggio fanno riferimento alla sola raccolta differenziata e non a tutti i rifiuti.

Orvero, la quota di rifiuti indifferenziati, rilevante in alcune Regioni tra cui la Sicilia, non è compresa nel calcolo di riciclaggio e recupero che non è dunque rappresentativo dei risultati attesi secondo quanto previsto dalla Direttiva 2018/851 e dal D.L. 116/2020.

L'allineamento agli obiettivi stabiliti dalle direttive 851 e 852 del 2018 e dalla discendente normativa nazionale richiede la riorganizzazione della filiera di gestione dei rifiuti, dalla raccolta fino alle attività industriali di riciclaggio e recupero, che sono gli indicatori della "compliance" rispetto alle nuove norme e soprattutto dell'efficienza del modello di economia circolare.

Pertanto, la nuova pianificazione regionale prevede un radicale mutamento dello scenario impiantistico al fine di raggiungere, ben prima del 2035, gli obiettivi comunitari fissati per valutare la valorizzazione dei rifiuti, che andrà ad affiancare le modalità gestionali di raccolta dei rifiuti (di competenza di altri Enti ed Amministrazioni), la cui differenziazione continua ad essere il cardine del sistema di gestione regionale.

Sulla base di tali linee strategiche, le novità più significative del sistema impiantistico sono rappresentate da:

1) trasformazione degli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TM-TMB), in piattaforme di selezione, recupero e raffinazione dei Rifiuti Indifferenziati (RI) e degli scarti dal trattamento dei Rifiuti Differenziati (RD);

2) valorizzazione energetica dei Rifiuti Organici (RO) attraverso biodigestori con annessa sezione di stabilizzazione aerobica;

3) chiusura del ciclo dei Rifiuti Urbani (RU) non valorizzabili attraverso termovalorizzatori in luogo delle discariche (ad oggi unica tipologia di impianti di chiusura del ciclo utilizzati in Sicilia), che andrebbero ad essere utilizzate solo per abbancare gli scarti della valorizzazione energetica, raggiungendo l'obiettivo comunitario di riduzione del conferimento in discarica (10% del peso dei rifiuti urbani raccolti) prima del 2035, oltre che per garantire la chiusura del ciclo nelle more della piena operatività dei nuovi impianti regionali.

VALUTATO che il PRGR produce un'analisi di piano economico-finanziario, proiettato verso uno scenario di 7/9 annualità, fondato su una ricognizione che tiene conto dell'attuale distribuzione geografica degli impianti di trattamento dei RU, delle capacità autorizzate e delle scelte tecnologiche.

VALUTATO che il PRGR produce un'analisi che tiene conto dell'attuale distribuzione geografica degli impianti di trattamento dei RU.

VALUTATO che il PRGR produce un'analisi che tiene conto dell'attuale distribuzione geografica degli impianti di trattamento dei RU.

VALUTATO che il PRGR produce un'analisi che tiene conto del profilo infrastrutturale del settore

VALUTATO che il PRGR tiene conto della ricognizione e della relativa caratterizzazione, con orizzonte temporale 2024/2035, effettuata dal DRAR, relativa agli impianti di trattamento presenti nel territorio regionale, già operativi o di cui si prevede l'entrata in esercizio nel periodo considerato, distinguendo tra impianti di chiusura del ciclo (impianti di trattamento della frazione organica, impianti di valorizzazione energetica, discariche) e impianti intermedi (piattaforme di selezione, recupero e raffinazione).

VALUTATO che il PRGR produce un'analisi basata sul modello di economia circolare piuttosto che lineare, ivi fondato principalmente su: a) estensione del ciclo di vita dei prodotti, garantendo fin dalla progettazione una maggiore durata della vita dei prodotti e la loro massima riutilizzabilità/recuperabilità una volta giunti a fine vita, attraverso ritiro del prodotto dopo il consumo per il suo riuso (riciclaggio) o recupero dei componenti (materie prime seconde) e loro reintroduzione nei cicli di produzione e consumo; b) riduzione degli scarti, mediante il recupero di materia ed energia.

VALUTATO che il PRGR produce un'ampia analisi sul ciclo dei rifiuti, basato su una economia circolare piuttosto che lineare, l'osservazione sulla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani, **può ritenersi superata.**

Osservazione 4: *"IMPIANTI MINIMI ED INTERMEDI EX DELIBERA ARERA N. 363/2021/R/RIF"*

Nel PRGR, nella versione posta a procedura di VAS, non si dà atto specificatamente, tanto nel breve che nel medio-lungo periodo, della indicazione dei cosiddetti Impianti Minimi ed Intermedi per come definiti dalle deliberazioni ARERA.

Infatti, con deliberazione n. 7/2024 'ARERA ha, preso atto delle sentenze nel frattempo emesse sulla materia, ritenuto necessario e opportuno, nella riedizione del potere regolatorio tariffario di competenza, tenere conto dell'intervenuta adozione, con il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257, del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti — recante, tra l'altro, l'indicazione dei criteri per la qualificazione degli impianti come "minimi" — e, conseguentemente, disciplinarne i profili tariffari,

Nella stessa su richiamata deliberazione si legge che il "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti o PNGR è il Programma approvato con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 giugno 2022, n. 257, adottato in attuazione dell'articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152/06, ai sensi del quale il Programma in parola fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del menzionato decreto legislativo n. 152/06 Ed ancora che:

- l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" avviene sulla base dei criteri mutuati dal PNGR di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 giugno 2022 come eventualmente modificati o integrati, ed è comunicata all'Autorità in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d'accesso secondo i termini e le modalità abiliti dall'Autorità medesima.

- Nella comunicazione di individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”. sono esplicitati in coerenza con quanto indicato nel PNGR: a) i flussi che si prevede vengano trattati per impianto: b) la distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che si ritiene utile specificare: l’elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti

- Le scelte in ordine alla qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo come “minimi” sono coerentemente trattate nei pertinenti atti di programmazione nel rispetto dei “Criteri e delle linee strategiche per l’elaborazione dei Piani regionali” recati dal PNGR. come eventualmente modificato o integrato.”

Ed infine che: il termine per la trasmissione all’Autorità della predisposizione del piano economico finanziario per il biennio 2024-2025. ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”. ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”. è oggi fissato al 30 giugno 2024

Parrebbe di tutta evidenza, dunque, l’impossibilità di dare seguito con il PRGR posto in consultazione a quanto prescritto dall’ARERA..”

VALUTATO che il PRGR produce un’ampia analisi sul ciclo dei rifiuti, basato su una economia circolare piuttosto che lineare, l’osservazione sulla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani, **può ritenersi superata.**

CONSIDERATO che la Deliberazione 23 gennaio 2024 – 7/2024/R/RIF ha come scopo il perseguimento delle finalità pro competitive, di efficienza dei servizi e di tutela degli utenti finali, come previste dall’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, favorendo condizioni non discriminatorie, è tesa ad adottare i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento a decorrere dal 2024, in considerazione dei “Criteri e linee strategiche per l’elaborazione dei Piani regionali” recati dal Piano nazionale di gestione dei rifiuti di cui al decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257.

VALUTATO pertanto che l’osservazione sugli impianti minimi ed intermedi ex delibera ARERA n. 363/2021 /r/rif **può ritenersi meritevole di accoglimento.**

Osservazione 5: “evidenza delle progettualità oggetto di pianificazione da parte della SRR Trapani Nord e che risulta, ad onor del vero, recepita nel PRGR oggi in consultazione. quantomeno sulla progettualità pubblica già autorizzata.

Relativamente alla impiantistica di trattamento della FORSU, si asserisce nel PRGR che “non verranno autorizzati ulteriori impianti a gestione pubblica oltre quelli indicati nel presente documento” (punto 2.3 — pag. 55) e, stante quanto riportato al punto 7.2.5. non sono previsti finanziamenti pubblici per tale tipologia di impianti.

È il caso di segnalare, limitatamente alla provincia di Trapani e per quanto è a nostra conoscenza, che viene evidenziato un surplus di capacità di trattamento della FORSU sulla scorta di progetti autorizzati ma i cui lavori non sono mai partiti (vedasi Impianto Vivai del Sole, Impianto di Custonaci). impianti realizzati ma non ancora in pieno esercizio (vedasi Impianto CH4 Energy). Impianti indicati come autorizzati con una certa capacità ma di cui non si ha evidenza del relativo provvedimento amministrativo (vedasi impianto a Marsala per 53.000 ton/anno).

Una carenza nella fase istruttoria. in questa fase. di fatto impedirebbe l’avvio di qualunque altra iniziativa, soprattutto pubblica, per sopperire alle carenze di fatto, ancorché non sulla “carta”, nel trattamento di tale frazione di RD ed alla conseguente necessità di finanziamento pubblico che ne deriverebbe.

Sul punto “finanziamentiTM occorre rilevare che la scelta strategica di puntare alla realizzazione di due termovalorizzatori assorbe la quasi totalità delle risorse pubbliche previste (800 milioni di euro). Nel ribadire quanto meno delle perplessità riguardo a questa impostazione, espressa peraltro più volte ed in varie sedi di

confronto. la stessa ha tuttavia la diretta conseguenza di vanificare gli sforzi fatti per la realizzazione dell'impianto di compostaggio di Calatafimi Segesta che avrebbe consentito alla SRR di chiudere positivamente la filiera del trattamento/recupero dei rifiuti. con un impianto a km zero. Ambientalmente sostenibile con una notevole riduzione dei costi.

Sarebbe, infine, auspicabile una apertura nel senso di poter avviare un iter autorizzativo, fino al raggiungimento della massima capacità del bacino di riferimento. quantomeno per impianti pubblici, lasciando comunque l'alea del rischio di mercato in capo ai privati autorizzati.”.

CONSIDERATO che l'Osservazione 5 è correttamente formulata, la stessa pertanto può essere accolta.

13. A2A Energy Future S.p.A. - DAR Prot n°21432 del 13.05.2024

ATTESO che con nota acquisita al prot. DRA n. 21432 del 13/05/2024 la Società A2A Energy Future Spa ha trasmesso le osservazioni all'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) - stralcio rifiuti urbani, della Regione Siciliana.

Osservazione n. 1.1: Trattamento del rifiuto differenziato non organico (RDNO)

Nel 2022 sono stati raccolti 616.778 tonnellate di frazione secca dei Rifiuti Differenziati, rispetto al cui trattamento la Regione, nella propria proposta di Piano, osserva:

- *“Solo una parte della frazione secca dei RD (315.716 tonnellate) è stata trattata nelle diverse piattaforme regionali aderenti ai consorzi nazionali. Nelle diverse piattaforme regionali sono stati parzialmente trattati i rifiuti raccolti, in quanto parte di essi (129.298 tonnellate in base ai dati CONAI) sono stati trasferiti in piattaforme di trattamento esterne alla Regione Siciliana.”*

[...] Non è chiaro il destino della restante parte di rifiuti, ossia 301.061 tonnellate non trattate nelle piattaforme di recupero regionali.

[...] La mancata descrizione dei flussi negli impianti regionali di recupero materia non consente di comprenderne quali siano le capacità di trattamento ed eventuali fabbisogni.

[...] Sebbene tra i risultati attesi a seguito della nuova configurazione impiantistica, nel paragrafo 1.9.1., si annovera “l'implementazione delle piattaforme di recupero gestite dai consorzi di filiera o da altre società” in generale riteniamo non sia chiaro in che modo il piano incentivi la realizzazione degli impianti a servizio del riciclaggio e recupero di materia da parte di consorzi di filiera o altre società, lo sviluppo di nuove tecnologie per il riciclo, e, come detto, quale sia la dotazione attuale e le deficienze impiantistiche”.

VALUTATO che il PRGR, a pagina 23, al capitolo 1.3.1 *Misure attive di prevenzione e di riutilizzo*, elenca le misure che obbligano i produttori alla prevenzione e al riutilizzo dei rifiuti, anche tramite strumenti economici, quali incentivi, sistemi di restituzione cauzionali, obiettivi quali-quantitativi, ecc.

VALUTATO pertanto che l'osservazione n. 1.1, si ritiene **parzialmente meritevole di accoglimento**, esclusivamente nella parte in cui non è chiaro il destino della parte di rifiuti non trattati nelle piattaforme di recupero regionali (301.061 tonnellate);

Osservazione n. 1.2: Trattamento RDO

Non si ritiene corretto prevedere che il sottovaglio (frazione organica) proveniente dal pretrattamento del RUR possa essere inviata a impianti dedicati al trattamento della frazione organica raccolta separatamente (FORSU), in quanto questo comporterebbe:

- *Problemi tecnici agli impianti che riceverebbero un materiale organico di bassa qualità con elevati scarti e impurezze che necessiterebbero di pretrattamenti aggiuntivi a monte;*

-Problemi legati alla impossibilità di certificare come EoW il compost e il biometano prodotti da tali impianti.

La Scrivente ritiene piuttosto che tale frazione, dopo stabilizzazione, possa essere inviata a valorizzazione energetica.

VALUTATO che l'Osservazione 1.2 risulta correttamente formulata, si ritiene pertanto **meritevole di accoglimento**.

Osservazione n. 1.3: Impiantistica privata

A pag. 15 dello Studio di Incidenza della proposta di Piano si riporta che “per le autorizzazioni all'impiantistica di titolarità privata, oltre al nulla osta dell'Autorità d'Ambito, per l'esercizio e l'alimentazione dell'impianto il richiedente dovrà attestare documentalmente la titolarità del flusso dei rifiuti di cui è affidatario, nel rispetto della normativa vigente”.

[...] riterremmo che l'autorizzazione di impianti di titolarità non possa essere condizionata all'acquisizione del nulla osta dell'autorità d'Ambito, ma che esso costituisca “parere non vincolante”. L'autorità d'Ambito,(...), coincide con la delimitazione geografica delle ex Provincia. Il bacino di produzione dei rifiuti del fabbisogno in ingresso agli impianti non necessariamente proviene dallo stesso ambito provinciale.

Per quanto riguarda la dimostrazione della titolarità dei rifiuti, essa non può legittimamente essere considerata una pre-condizione per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione degli impianti, ma tuttalpiù solo per l'effettiva e corretta gestione degli stessi. Diversamente opinando, infatti, si giungerebbe al paradosso che, al fine di poter ottenere commesse, pubbliche e private, l'operatore deve disporre dell'impianto autorizzato, ma per far autorizzare quest'ultimo e poterlo poi costruire dovrebbe avere già acquisito le commesse medesime. Tale pretesa è con tutta evidenza irragionevole.

CONSIDERATO che, in base all'art. 182 bis “*Principi di autosufficienza e prossimità*” del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., lo smaltimento dei rifiuti e recupero di rifiuti urbani non differenziati devono essere attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti al fine di:

- realizzare l'autosufficienza di tali operazioni in ambiti territoriali ottimali (lett. a);
- permettere tali operazioni in uno degli impianti idonei più vicini (alla produzione o alla raccolta) così da ridurre i movimenti dei rifiuti stessi (lett. b)
- garantire un alto grado di protezione ambientale e della salute pubblica (lett. c).

La norma, avuto particolare riguardo al dettato della lett. b), pone il criterio di ‘*prossimità*’ (cioè la scelta per il trattamento dell'indifferenziato di uno degli impianti più vicini al luogo di raccolta) e non anche l'obbligo di optare per l'impianto che sia fisicamente meno distante in quanto il detto principio di prossimità deve accordarsi con quello dell'autosufficienza. Quest'ultimo, a sua volta, rimette alla Regione il compito di gestire i rifiuti organizzando il tutto in ambiti territoriali ottimali (ATO) all'interno dei quali è presente una rete integrata di impianti (art. 200 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). Quando due o più impianti appartengano allo stesso ATO, entrambi sono da considerare tra quelli più vicini utilizzabili da ogni singolo Comune di riferimento.

CONSIDERATO, peraltro, che sul tema della cd. *autosufficienza*, con sentenza del 4 marzo 2010, C-29-2008, in tema di smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania, la Corte di Giustizia CE, sez. IV, ha condannato la Repubblica Italiana per violazione dell'art. 5 della Direttiva 2006-12 per essere venuta meno all'obbligo su di essa incombente di creare una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento che le consentissero di perseguire l'obiettivo di assicurare lo smaltimento dei suoi rifiuti. In tale occasione, la Corte di Giustizia ha confermato l'esistenza nell'ordinamento italiano del principio dell'autosufficienza su base regionale e del principio di prossimità territoriale (Cons. Stato Sez. IV, Sent., ud. 4 giugno 2020, 17 giugno 2020, n. 3895).

CONSIDERATO, altresì, che in tema di titolarità dei rifiuti, la nota integrativa al vigente PRGR prot. 8282/GAB del 20/12/2018 richiede che sia attestata documentalmente la titolarità del flusso dei rifiuti urbani per l'esercizio e l'alimentazione dell'impianto.

VALUTATO, pertanto, che la proposta di Piano si è ispirata ai principi sopra enunciati, l'Osservazione n. 1.3 **non si ritiene meritevole di accoglimento**.

Osservazione n. 1.4: Criteri localizzativi

Il Rapporto Ambientale prevede che i criteri localizzativi del Piano ivi previsti si applichino a tutte le tipologie impiantistiche, sia qualora si tratti di nuovi impianti sia qualora si tratti di modifiche sostanziali a impianti esistenti.

In particolare, il capitolo 6.7 del Rapporto Ambientale prevede che:

-in caso di impianti esistenti, che non rispettano il criterio escludente, in fase di rinnovo di autorizzazione, «dovranno essere privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione. Potrà essere consentito l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole e vincolante dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del vincolo e previsto idonee misure di mitigazione/compensazione relativamente allo componente interessata dal criterio»;

-in caso di criterio penalizzante, in fase di rilascio o rinnovo di autorizzazione, «deve essere acquisito il parere dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del relativo vincolo e siano prescritte le idonee misure di mitigazione/compensazione relativamente allo componente interessata dal criterio. Sia valutata l'opportunità di procedere all'attivazione volte ad iniziative di delocalizzazione di impianti esistenti»

[...] Ciò si pone in contrasto sia con il principio di tutela delle preesistenze che deve permeare ogni atto pianificatorio, sia con il principio della minimizzazione del consumo di suolo. Infatti, l'effetto della previsione per cui in fase di rinnovo di autorizzazioni di impianti già esistenti che non rispettino il criterio escludente debba essere privilegiata la delocalizzazione dell'impianto comporta la necessità di abbandonare il sito e realizzare l'impianto in altra area che rispetti tutti gli altri criteri localizzativi previsti dal Piano con conseguente ulteriore consumo di suolo.

Pertanto, si chiede per i casi di rinnovi autorizzativi relativi a impianti esistenti, che non rispettano il criterio escludente o a cui sia applicabile un criterio penalizzante, venga eliminato il riferimento a privilegiare (in caso di criterio escludente) o a valutare (in caso di criterio penalizzante) la delocalizzazione dell'impianto.

CONSIDERATO che nel capitolo 6.7 del Rapporto Ambientale della Proposta di Piano sono declinati i criteri per la localizzazione degli impianti per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti urbani, precisando tali criteri perseguono, tra l'altro, l'obiettivo generale di favorire la minimizzazione dell'impatto ambientale degli impianti e delle attività in considerazione dei vincoli ambientali, paesaggistici, naturalistici, antropologici e minimizzando i rischi per la salute umana e per l'ambiente.

CONSIDERATO che nel PRGR viene già temperata l'esigenza di perseguire i superiori obiettivi generali con il principio di tutela delle preesistenze, laddove viene previsto, nel caso di impianti esistenti che non rispettano il criterio escludente, la possibilità di rinnovo dell'autorizzazione a condizione che venga acquisito il parere favorevole e vincolante dell'Autorità/Ente preposto alla tutela del vincolo e previa individuazione delle idonee misure di mitigazione/compensazione.

VALUTATO, pertanto, che la proposta di Piano si è ispirata ai principi sopra enunciati, l'Osservazione n. 1.4 **non si ritiene meritevole di accoglimento**.

Osservazione n. 1.4.1. Reticolo idrografico: Area di tutela dei corsi d'acqua e dei laghi

L'art. 142 comma 1 lett. c), D.Lgs. n.42/2004 si riferisce alla fascia di tutela di 150 m dalla sponda dei corsi d'acqua e di 300 m dalla linea di battigia dei laghi. Tale vincolo differisce dalle aree di pertinenza dei corpi idrici ai sensi dell'art. 115. D.lgs. 152/06 e Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523. Si ritiene sia errato il riferimento normativo.

Il criterio localizzativo escludente inerente le aree di tutela dei corsi d'acqua e dei laghi, in questo modo, si porrebbe in contrasto con quanto successivamente stabilito nel caso di "fiumi, torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" appartenenti alla categoria dei "Beni paesaggistici", per il quale l'ubicazione nella fascia di rispetto disciplinata dall'art. 142 comma 1 è ritenuta, invece, criterio penalizzante.

VALUTATO che l'Osservazione 1.4.1 risulta correttamente formulata, si ritiene pertanto **meritevole di accoglimento**.

Osservazione n. 1.4.2. Beni Paesaggistici: I laghi e relative fasce di rispetto. della profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i territori elevati sui laghi. (D.lgs. n. 42/2004, art. 142, co. 1).

Attualmente tale criterio è previsto come escludente.

Tuttavia, si ritiene l'ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 - D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, possa essere sufficiente per garantire un'adeguata analisi dei potenziali impatti, anche visivi, di un nuovo impianto/sua modifica sostanziale.

Si chiede pertanto di prevedere tale criterio localizzativo come penalizzante, analogamente peraltro a quanto già previsto per i fiumi.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. è di competenza della Regione la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p).

CONSIDERATO che la proposta di PRGR persegue l'obiettivo principale di realizzare nuovi impianti ovvero ampliare/potenziare gli impianti esistenti arrecando il minimo impatto negativo sulla popolazione e sul territorio, prestando particolare attenzione a tutte le componenti ambientali (aria, acqua, suolo, sottosuolo, flora, fauna) e alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico.

CONSIDERATO che per tale vincolo, in termini conservativi, la proposta di PRGR definisce una tutela più restrittiva di quella prevista dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., che prevederebbe la possibilità di chiedere il nulla osta all'ente preposto, ritenendo prevalente l'interesse a garantire il grado di tutela che caratterizza tale bene paesaggistico rispetto alla realizzazione/mantenimento di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti.

VALUTATO, pertanto, che la proposta di Piano si è ispirata ai principi sopra enunciati, l'Osservazione n. 1.4.2 **non si ritiene meritevole di accoglimento**.

Osservazione n. 1.4.3. Idrogeologia: Fluttuazione della falda dal piano di campagna

Attualmente il criterio è previsto come criterio escludente.

Si chiede che il criterio venga reso PENALIZZANTE e che, pertanto, il rilascio delle autorizzazioni venga subordinato alla presentazione di uno studio idrogeologico che tenga conto dei dati storici già esistenti e di quelli relativi al monitoraggio di almeno un anno che definiscano la massima escursione della falda.

CONSIDERATO che la componente idrogeologica non può essere considerata come componente ambientale a se stante, in quanto strettamente connessa con le condizioni geo-morfologiche del suolo e della sua evoluzione nel tempo;

CONSIDERATO che la proposta di PRGR persegue l'obiettivo principale di arrecare il minor impatto negativo sulla popolazione e sul territorio, con particolare riguardo alle seguenti componenti ambientali: aria, acqua, suolo, sottosuolo, flora, fauna;

VALUTATO, pertanto, che la proposta di Piano si è ispirata ai principi sopra enunciati, l'Osservazione n. 1.4.3 **non si ritiene meritevole di accoglimento**.

Osservazione n. 1.4.4. Paesaggio antropico: Fascia di rispetto infrastrutture

Attualmente il criterio è previsto come criterio escludente.

Si chiede che il criterio venga reso PENALIZZANTE e che pertanto il rilascio di un'autorizzazione venga subordinata all'ottenimento del nulla osta dell'Ente gestore dell'infrastruttura o sottoservizio.

CONSIDERATO che tale criterio riguarda le fasce di rispetto da attrezzature territoriali, per le quali è previsto espresso divieto dalla strumentazione urbanistica vigente e dalla normativa di settore;

VALUTATO, pertanto, che la proposta di Piano si è ispirata ai principi sopra enunciati, l'Osservazione n. 1.4.4 **non si ritiene meritevole di accoglimento**.

Osservazione n. 1.4.5. Paesaggio antropico: Distanza dai centri abitati

Il Piano prevede quale criterio escludente, la distanza di 3 km dai centri abitati senza fare distinzioni rispetto alla classificazione urbanistica dell'area in cui si intende realizzare l'impianto. Il criterio così come formulato si pone in contrasto con lo spirito della più recente normativa regionale.(...)

L'art. 17, c.3 L.R. 9/2010, attualmente vigente (a seguito delle modifiche di apportate ad opera dell'art.1 c.4 L.R. 49/2012) prevede che "le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Le predette opere possono essere ubicate anche in zone classificate agricole, purché distino almeno tre chilometri dal perimetro del centro abitato".

L'art. 17, c.3, L.R. 9/2010 prevede quindi che il vincolo del rispetto della distanza minima di 3 km dai centri abitati operi solo relativamente alle aree agricole. Tale limitazione, non viene però esplicitamente richiamata nel Piano.(...)

Estendere il vincolo del rispetto della distanza minima di 3 km dai centri abitati anche ad aree non agricole si porrebbe in contrasto con la normativa regionale sopra richiamata e con gli obiettivi stessi del Piano che comprendono espressamente che "la localizzazione di tutti i nuovi impianti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in maniera privilegiata in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relative alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, comma 3, e 199, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i."

Si propone pertanto che la distanza minima dai centri abitati sia quantomeno ridotta a 200 m, in linea con il precedente piano del 2012, e in coerenza con una gerarchia di tutela rispetto alle funzioni sensibili, laddove il progetto di nuovo impianto (o la sua modifica) sia destinato ad essere localizzato in aree industriali già presenti e consolidate, dove potrebbero essere già presenti attività antropiche potenzialmente impattanti.

VALUTATO che la localizzazione degli impianti sarà oggetto di apposita disamina in sede di valutazione dei singoli progetti al momento della loro presentazione e che non può formare oggetto di questa procedura la cui funzione attiene esclusivamente alla conformità della programmazione rinviando a successiva attività soltanto al momento in cui tale pianificazione si tradurrà in appositi progetti. Si ritiene non accoglibile l'osservazione proposta.

14. NEW ENERGY S.r.l. - DRA Prot n°32554 del 14.05.2024 e DAR Prot n°21433 del 13.05.2024

con Sede legale in Via Firenze, 32 - 00184 ROMA P. Iva n. 01285150882 ha trasmesso le osservazioni all'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) - stralcio rifiuti urbani, della Regione Siciliana così osservando.

Osservazione: Verbale d'Accordo interdipartimentale/New Energy del 28 settembre 2022 "inerente l'esecuzione della sentenza c.g.a.r.s. n. 1368/2010 e seguenti - r.g. 35/2016"

Con delibera della Giunta regionale n.107 del 21 marzo 2024 la Giunta Regionale apprezzava il documento avente ad oggetto "Aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti - Stralcio Rifiuti Urbani", approvato a valle delle anzidette consultazioni.

In ossequio a quanto riportato nell'Ordinanza commissariale n.1 del 8 aprile 2024 codesta Amministrazione fissava il termine per formulare osservazioni al Piano, ai sensi dell'art. 14 comma 2 D.lgs. 152/2006.

Ciò premesso, detto aggiornamento risulta focalizzato all'aggiornamento del fabbisogno impiantistico previsto nella pianificazione regionale, prevedendo la realizzazione di due termovalorizzatori pubblici con specifiche caratteristiche di trattamento e localizzazione.

A tal proposito giova ricordare che l'intesa raggiunta tra codesta Amministrazione – in particolare con il Dipartimento Territorio ed Ambiente, il Dipartimento Acqua e Rifiuti ed il Dipartimento Energia - e la scrivente società sulla tipologia d'impianto da realizzare in variante a quello originariamente assentito e sulla localizzazione dello stesso teneva conto non solo del Piano Regionale di Gestione di Rifiuti di cui al D. P. Reg. 2021/8, ma anche dell'originaria intenzione di codesta Amministrazione – suggellata nell'emanazione della manifestazione d'interesse del 17 giugno 2021 – di realizzare due impianti di termovalorizzazione che, a differenza del progetto proposto da New Energy, avrebbero dovuto avviare a recupero energetico "rifiuti non pericolosi" in genere ossia il c.d. rifiuto "tal quale".

In particolare, diversamente da quanto previsto per i due termovalorizzatori indicati nell'anzidetta manifestazione d'interesse del 2021, il progetto di New Energy prevedeva la possibilità di avviare a recupero energetico esclusivamente Combustibile Solido Secondario (CSS) derivante dalla frazione secca residua proveniente dagli impianti di trattamento della raccolta differenziata, in stretta aderenza a quanto previsto dal c.d. "decreto Clini" (D. M. 14 febbraio 2013 n. 22) e con le seguenti caratteristiche principali dell'impianto:

Potenza termica 50 MW;

Capacità di trattamento CSS circa 120.000 t/anno (incrementabile fino a 250.000 t/anno con realizzazione di una seconda linea);

PCI medio stimato 16.000 kJ/kg;

Potenza elettrica da vendere in rete, al netto degli autoconsumi, 8,5 Mw;

rifiuti da avviare a recupero energetico (esclusivamente) codici EER 19.12.12 – 19.95.01;

Vicinanza ad aree di maggiore produzione di rifiuti con presenza d'impianti di trattamento dei rifiuti nel raggio di 20 Km dalla localizzazione dell'impianto e produzione annua pari a 200.000 t/anno di rifiuti con codici EER 19.12.12 – 19.95.01;

Localizzazione l'iniziativa non ricadente in nessuno dei Criteri Escludenti o Penalizzanti previsti dal PRGRU;

Vicinanza alla rete per la fornitura di energia elettrica ed in particolare alla sottostazione già esistente (stazione “Partanna 2” di TERNA S.p.A.) ubicata a meno di 2 Km dalla localizzazione dell’impianto.

Ricordiamo, inoltre, che il progetto allegato all’accordo indicato in oggetto prevedeva che la frazione secca proveniente dagli impianti di trattamento venisse ulteriormente raffinata in una “linea di pretrattamento” prima dell’avvio a valorizzazione energetica in modo da massimizzare l’efficienza dell’impianto e ridurre la produzione di ceneri, migliorando al contempo le prestazioni ambientali.

Come già accennato, anche con riguardo all’individuazione della localizzazione si faceva riferimento al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani in Sicilia ed in particolare al rispetto dei c.d. Criteri “ESCLUDENTI, PENALIZZANTI e PREFERENZIALI” (cfr. punto 4.11 “Criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti e alla definizione dei luoghi adatti).

Tenuto conto dell’intesa raggiunta e delle anzidette caratteristiche progettuali, l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento Rifiuti, infine, qualificava l’impianto come “coerente alle attuali esigenze impiantistiche del territorio regionale per consentire la chiusura del ciclo dei rifiuti nel rispetto dell’art.179 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, lo stesso può essere considerato impianto di sovrambito” (cfr. nota Dirigente Generale Dipartimento Acqua e Rifiuti n. 34986/2022).

Riteniamo, pertanto, che l’impianto di cui al progetto preliminare allegato all’accordo sottoscritto il 28 settembre 2022 risponda già appieno all’esigenza di adeguamento impiantistico manifestata da codesta Amministrazione nel redigendo Piano.

Tuttavia, alla luce delle prescrizioni dell’aggiornamento del piano sembrerebbe essere esclusa la possibilità di realizzare impianti di trattamento dei rifiuti al di fuori di quelli “pubblici” localizzati nell’Area metropolitana di Catania e Palermo e ciò anche alla luce delle capacità di trattamento degli stessi.

Ove fosse confermato quanto riportato nel Piano l’intesa raggiunta risulterebbe, quindi, irrealizzabile e del tutto inutile la presentazione dell’istanza progettuale che alla luce del nuovo quadro ordinamentale non risulterebbe neanche procedibile.

Tutto ciò premesso, e tenuto conto del fatto che la scrivente società alla data di pubblicazione del documento di consultazione dell’aggiornamento del piano aveva in corso di elaborazione il progetto definitivo da allegare all’istanza per l’avvio della procedura di PAUR ex art. 26 bis del D. lgs. 152/2006, così come convenuto nel verbale di accordo meglio descritto in oggetto, con la presente chiede a codeste Amministrazioni in indirizzo di concordare un incontro al fine di valutare e condividere eventuali accorgimenti che rendano l’iniziativa coerente con il redigendo aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana.”

CONSIDERATO che:

Con successiva mail inviata all’indirizzo segreteria.cts.nucleo@gmail.com in data 20.05.2024 l’Avv. Francesco Surdi recapitava a questa CTS:

in ordine alle Osservazioni presentate dalla New Energy S.r.l. il 10 maggio u.s. ed al fine di un più approfondito esame delle stesse in allegato trasmetto:

- 1) promemoria riepilogativo*
- 2) verbale di accordo interdipartimentale e relazione preliminare allo stesso allegata;*
- 3) nota del Dipartimento Rifiuti;”*

VALUTATO che:

I tempi rapidi previsti per esitare la presente procedura non consentono di fissare apposita audizione del soggetto osservante e che in ogni caso l'ulteriore documentazione prodotta dal legale della New Energy srl è sufficiente a valutare il buon diritto della stessa nascente dalla decisione del 4 novembre 2010 n. 1368/2010 del Consiglio di Giustizia Amministrativa con la quale si rigettava l'appello proposto dall'ARTA avverso la sentenza n. 1478/2009 resa dal TAR Sicilia – PA ed accoglieva l'appello incidentale proposto da New Energy, condannando l'amministrazione regionale alla liquidazione di un risarcimento del danno determinato secondo i seguenti criteri:

- una somma pari al potenziale 25% del reddito annuo netto (2008), che la New Energy avrebbe conseguito in caso di tempestiva realizzazione del progetto in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti preventivato, divisa per 12 mensilità e quindi moltiplicata per ogni mese compreso tra la data di indizione della prima conferenza di servizi avviata dall' ARTA, ex art. 269 D. lgs. 152/06 e la notificazione della decisione resa da codesto Consiglio di Giustizia Amministrativa;
- una somma pari alla perdita del contributo pubblico da liquidare mediante l'adozione di un provvedimento attraverso il quale viene messo a disposizione della New Energy, a valere sulle disponibilità di bilancio dell'ARTA, l'importo di euro 12.929.504,00 pari al contributo comunitario revocato a causa del mancato tempestivo rilascio dell'autorizzazione unica costituente il presupposto per poter avviare i lavori ed esercitare l'attività d'impresa.

Che in considerazione del successivo giudizio di ottemperanza intervenivano tra le parti (ARTA e New Energy srl) più e più incontri chiarificatori finalizzati a dare esecuzione, da parte del Dipartimento ambiente alla sentenza del CGA, ed in particolare le note del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio ed Ambiente dell'ARTA del 2/9/2021, prot. 59172, del Dirigente Generale del Dipartimento Energia dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità del 20/09/2021 n. 29908 e della società New Energy S.r.l. dell'8/7/2021 e del 21/09/2021 con le quali si concordava di dare avvio ad un percorso congiunto per verificare la sussistenza dei presupposti per la presentazione, di comune accordo, di una variante sostanziale progettuale quale modalità funzionale all'esecuzione del giudicato, così come previsto dalla sentenza del CGA del 26 aprile 2021 n. 375;

Si insediava, quindi, un tavolo interdipartimentale presso il Dipartimento regionale Ambiente il quale addiveniva alla sottoscrizione congiunta tra il Dipartimento Ambiente e il Dipartimento Energia e la New Energy srl del verbale conclusivo del 28 settembre 2022 con il quale il Dipartimento regionale Ambiente, il Dipartimento regionale dell'Energia, il Dipartimento regionale dell'Acqua e Rifiuti e la società New Energy S.r.l. hanno concordato “che l'istanza di variante progettuale (cfr. al progetto oggetto di contenzioso) sostanziale che sarà presentata sulla base della Relazione preliminare citata e trasmessa il 26.9.2022, costituirà modalità di esecuzione del giudicato ai sensi della sentenza del CGARS n. 275/2021 e che i nuovi termini di realizzazione dell'investimento decorreranno dal rilascio dell'autorizzazione ex art. 27 bis del TUA”;

Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, il termine di efficacia dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs.29/3/2003 n. 387 e s.m.i, con DRS n. 150 del 16/4/2010 e del provvedimento commissariale n. 12160/2014 di autorizzazione alla realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica ex T.U. n. 1775/1933 rilasciati alla Società New Energy S.r.l. con sede legale in Roma, via Firenze n. 32, C.F. e P.I. n. 01285150882, per la costruzione ed esercizio di una piattaforma a biomasse per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 8,425 MWe, da realizzarsi nel Comune di Modica (RG), all'interno dell'agglomerato industriale Modica-Pozzallo, già prorogati con DRS n. 972/2014, DRS n. 23/2015, DRS n. 431/2017,

modificato e integrato dal DRS n.646/2017, e D.D.G. n. 6/2020, è differito di mesi ventiquattro, con decorrenza dal 29 giugno 2022 e scadenza al 29 giugno 2024;...DECRETA:

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, il termine di efficacia dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs.29/3/2003 n. 387 e s.m.i, con DRS n. 150 del 16/4/2010 e del provvedimento commissariale n. 12160/2014 di autorizzazione alla realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica ex T.U. n. 1775/1933 rilasciati alla Società New Energy S.r.l. con sede legale in Roma, via Firenze n. 32, C.F. e P.I. n. 01285150882, per la costruzione ed esercizio di una piattaforma a biomasse per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 8,425 MWe, da realizzarsi nel Comune di Modica (RG), all'interno dell'agglomerato industriale Modica-Pozzallo, già prorogati con DRS n. 972/2014, DRS n. 23/2015, DRS n. 431/2017, modificato e integrato dal DRS n.646/2017, e D.D.G. n. 6/2020, è differito di mesi ventiquattro, con decorrenza dal 29 giugno 2022 e scadenza al 29 giugno 2024;

Art. 2) In ossequio a quanto disposto con nota del 14/07/2021 prot. 23484 del Servizio 3 – Autorizzazioni di questo Dipartimento dell'Energia e con verbale sottoscritto dal Dipartimento regionale Ambiente, dal Dipartimento regionale dell'Energia, dal Dipartimento regionale dell'Acqua e Rifiuti e dalla società New Energy S.r.l. in data 28 settembre 2022, entrambi meglio citati in premessa, ove venga assentita l'istanza di variante sostanziale del progetto i termini di realizzazione dell'opera di cui all'art. 1 verranno rideterminati ex novo in base al cronoprogramma dei lavori ed inizieranno a decorrere dal momento del rilascio dell'autorizzazione alla variante sostanziale, allineandoli con quelli previsti per l'erogazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno in forza delle sentenze del CGA nn. 1368/2010, 416/2015, 142/2020 e 275/2021”.

Valutato infine che il verbale di accordo, del quale non si ha evidenza del parere dell'Avvocatura di stato, stabilisce che non vi è alcun obbligo di conferimento del rifiuto da trattarsi da parte della Regione ovvero della società d'Ambito poiché l'impianto si pone in regime di libero mercato, conclusione elaborata dal Sig. Avv. Santiapichi per la P.A. e condivisa dal legale Sig. Avv. Surdi della società New Energy srl, l'osservazione come formulata si ritiene **meritevole di accoglimento soltanto nei limiti di cui in premessa.**

15. Legambiente Sicilia - DRA Prot n°32594 del 14.05.2024 e DAR Prot n°21466 del 13.05.2024

ATTESO che con nota Pec del 10/05/2024, acquisita al prot. DRA n. 32594 del 14/05/2024 la “Legambiente Sicilia” ha trasmesso le osservazioni all'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) - stralcio rifiuti urbani, della Regione Siciliana.

Osservazione n. 1.

Non possiamo fare a meno di stigmatizzare il fatto che il piano eviti di affrontare le attuali criticità della governance delle gestioni del ciclo dei rifiuti, omettendo persino di citare nel corpo del testo la LR.3/2013 che è all'origine di molti dei mali dell'attuale sistema. Inoltre, sia l'ANAC che il governo nazionale, già dal 2016, hanno diffidato la Regione Siciliana a rivedere il proprio quadro normativo per renderlo coerente con il Dlgs 152/06, rilevando in particolare che le dimensioni degli attuali 9 ambiti provinciali potrebbero non essere idonee a generare economie di scala, suggerendo la trasformazione della natura giuridica degli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale in enti di diritto pubblico (consorzi pubblici di comuni) come nel resto del Paese. Ovviamente queste diffide sono state ignorate e sembra che anche il piano non ne tenga conto. Invero, ad oggi la frammentazione delle competenze normative in seno alla gestione del ciclo dei rifiuti, come

previsto dall'applicazione della L.R. 3/2013, continua a generare enormi inefficienze, con la proliferazione di oltre 280 ARO che svolgono il ruolo di stazione appaltante del servizio di gestione dei rifiuti, in evidente contrasto con il principio di unicità della gestione integrata dei rifiuti ex art. 200, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 152/2006. Ciò ha inevitabilmente aumentato il numero dei contratti, eliminato ogni economia di scala e ridotto la capacità di controllo sugli stessi, nonché sulla qualità dei materiali avviati a selezione e riciclo. L'abrogazione della LR 3/2013 non è importante solo per una questione economica, ma è fondamentale per migliorare la qualità del sistema di raccolta dei RU. Solo aumentando la qualità della raccolta è possibile ridurre la frazione estranea. La FE si riduce se si responsabilizzano i cittadini che DEVONO fare la migliore RD possibile. E questa attenzione non può essere affidata solo alla buona volontà dei cittadini o alla loro informazione. È necessaria anche un'azione di controllo e sanzionamento per scoraggiare comportamenti scorretti. Tali attività, affidate ai soggetti che svolgono il servizio di raccolta, sono previste nella gran parte degli attuali appalti dei comuni siciliani, ma non vengono espletate, nonostante vengano quasi sempre pagate.

VALUTATO che il PRGR, a pagina 32, al capitolo 2.2.5 – Competenze degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale, non affronta la questione di cui all'osservazione 1, la stessa si ritiene parzialmente **Condivisibile e dovrà essere trattata nei piani d'Ambito;**

Osservazione n. 2

Rileviamo che nel paragrafo dedicato al monitoraggio dei risultati attesi (paragrafo 1.9) non sia presente una timeline annuale con i risultati quantitativi e qualitativi previsti per la gestione della raccolta dei rifiuti differenziati e per l'avvio netto a riciclo dei rifiuti urbani raccolti. Invero, si fa riferimento solo al conseguimento di generici risultati attesi, come ad esempio il recupero di oltre il 65% dei rifiuti urbani raccolti, senza specificare quanto "oltre il 65%" si intenda (??) e in quale anno si prevede di raggiungere questo obiettivo. Inoltre, non viene indicato quale dovrebbe essere l'incremento annuale della produzione dei rifiuti urbani dalla raccolta differenziata o la riduzione annuale della produzione dei rifiuti residui o indifferenziati in seguito agli interventi di miglioramento della gestione dei servizi di raccolta differenziata.

VALUTATO che nell'osservazione 2, si fa riferimento al paragrafo 1.9 del P.R.G.R.;

VALUTATO che l'Osservazione 2 trova riscontro nei contenuti del capitolo 5.1.1 – Risultati attesi – punto 1. Recupero di oltre il 65% dei rifiuti urbani raccolti del RA;

VALUTATO che quanto riportato dal PRGR al capitolo 5.1.1 – Risultati attesi – punto 1. Recupero di oltre il 65% dei rifiuti urbani raccolti, del RA, è conforme a quanto indicato dalle Direttive UE 2018/851 e 2018/852, nonché dal D. Lgs. 116/2020, **l'osservazione n. 2 non si ritiene accoglibile;**

Osservazione n. 3:

*Allo stesso modo, rileviamo che non sono specificati gli importi degli investimenti necessari per attuare le singole misure individuate per prevenire la produzione dei rifiuti (vedi paragrafo 2.2 Programma prevenzione della produzione rifiuti in Sicilia pag.50). Così come non sono dettagliati i costi relativi agli interventi previsti per il miglioramento del sistema di raccolta differenziata, né quelli previsti per la realizzazione di nuovi impianti o per l'adeguamento degli impianti esistenti (come piattaforme di selezione, /recupero/raffinazione e discariche). Sembrerebbe, quindi, ancora una volta non soddisfatta la richiesta della commissione Europea che nel suo rapporto rilevava che nel PRGRU adottato con D.P.R.S. 8/2021 **non sono indicati i costi dettagliati per l'attuazione del piano.***

VALUTATO che nell'osservazione 3, si fa riferimento al paragrafo 2.2 del P.R.G.R.;

VALUTATO che l'Osservazione 3 trova riscontro nei contenuti del capitolo 5.3 – *Programma prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia* del RA;

VALUTATO che quanto riportato dal PRGR al capitolo 5.3 – *Programma prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia* del RA, è conforme a quanto indicato nel D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., **l'osservazione n. 3 non si ritiene accoglibile;**

Osservazione n.4:

In relazione alle misure e alle azioni necessarie per garantire un'efficace ed efficiente raccolta dei rifiuti urbani orientate al raggiungimento degli obiettivi di riciclo, sarebbe stata opportuna una maggiore concretezza nelle indicazioni operative, specificando quali siano i sistemi di raccolta maggiormente performanti e individuando le azioni più promettenti in tema di riduzione e riuso.

Invero il Piano proposto prescinde da un'analisi dettagliata circa le attuali criticità del sistema di gestione della raccolta dei rifiuti che ancora determinano una bassa raccolta differenziata, sia in termini quantitativi (nel 2022 solo il 51,5% su base regionale) che qualitativi (nel 2022 la produzione di scarti da RD è stata circa il 17%).

A nostro avviso, anche in relazione alla corretta quantificazione dei rifiuti da trattare negli impianti di selezione dedicati oltre che in quelli di smaltimento, è necessario analizzare quali comuni abbiano adottato modelli di sistemi di gestione della raccolta che abbiano portato a una significativa riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati (al di sotto dei 75kg per abitante) e ad un effettivo avvio a riciclo dei rifiuti raccolti, e in quali comuni, invece, non sia ancora stata raggiunta la soglia minima del 65% di raccolta differenziata, come a Palermo e Catania.

Ciò consentirebbe di pianificare misure correttive efficaci di concerto con gli enti di governo territoriale per promuovere, sostenere ed attuare, in particolare nelle aree ancora in difficoltà con la gestione della raccolta, una rimodulazione dei servizi che dovrebbe essere sempre più puntuale ed efficace, a partire dall'implementazione del porta-a-porta.

VALUTATO che il PRGR è redatto su dati a scala regionale, e non locale, l'Osservazione n.4 **non si ritiene accoglibile;**

Osservazione n.5

L'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2024 affronta al capitolo 7 la pianificazione impiantistica dei rifiuti urbani della regione Sicilia che prevede:

- *la trasformazione degli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TM-TMB), in piattaforme di selezione, recupero e raffinazione dei Rifiuti Indifferenziati (RI) e degli scarti dal trattamento dei Rifiuti Differenziati (RD);*
- *la valorizzazione energetica dei Rifiuti Organici (RO) attraverso biodigestori con annessa sezione di stabilizzazione aerobica;*
- *la chiusura del ciclo dei Rifiuti Urbani (RU) non valorizzabili attraverso termovalorizzatori in luogo delle discariche.*

Viene ipotizzata la chiusura del ciclo tramite due termovalorizzatori con capacità pari a 600.000 tonnellate annue. A tale dimensionamento la Regione Siciliana arriva partendo dagli scarti di trattamento del 2022 pari a 730.000 tonnellate, ipotizzandone gli stessi quantitativi nel 2024, così suddivisi:

- a) Rifiuti Indifferenziati (RI), 300.000 tonnellate;*
- b) frazione secca dei Rifiuti Differenziati (RD), 70.000 tonnellate;*
- c) Rifiuti Organici (RO), 360.000 tonnellate*



E ipotizzando che nel periodo transitorio 2024-2028 la diminuzione della quantità di RI sarà compensato dall'aumento della frazione secca dei RD e che i nuovi processi produttivi porteranno ad una riduzione degli scarti derivanti dalla valorizzazione dei RO. Da qui la previsione di 600.000 tonnellate di scarti da avviare a TMV.

Il fabbisogno di due inceneritori si basa però, per stessa ammissione della regione Sicilia, su dati vecchi (il 51,45 % di RD nel 2022) e non sugli obiettivi previsti dalla recente normativa comunitaria e nazionale, la direttiva 851/2019 e il D.L. 116/2020, che la regione Sicilia nel piano si impegna a rispettare: al 2030 bisogna raggiungere un recupero di materia pari al 60% che equivale ad una raccolta differenziata del 75% essendoci mediamente un delta del 15% tra queste due grandezze, anche se oggi in Sicilia è più alto. Nel 2029, quando secondo previsione dovrebbero entrare in funzione i due inceneritori, gli scarti destinati a TMV non saranno di 600.000 tonnellate ma poco meno di 500.000 tonnellate che diminuiranno ancora al 2035 di un ulteriore 10% quando per rispettare l'obbligo del 65% di recupero di materia la RD dovrà arrivare all'80%. Ciò utilizzando le attuali percentuali di FE derivanti dai trattamenti dei rifiuti in Sicilia. Se invece, come il piano sembra prevedere, si riducono gli scarti raggiungendo quantomeno le medie nazionali di FE sia nella RD degli imballaggi che in quella dei RO, nel 2029 la materia da inviare a TMV si riduce a 400.000, mentre nel 2035 sarà poco sopra le 300.000 tonnellate. Una quantità insufficiente per i due TMV nell'ipotesi che tutti gli scarti dovessero finire a valorizzazione energetica. Senza contare la diminuzione della produzione dei rifiuti conseguente alla diminuzione della popolazione nel periodo di vigenza del piano 2024-2035 (al 2035 in Sicilia la popolazione diminuirà di 400.000 abitanti e si produrranno 200.000 tonnellate di rifiuti in meno – dati ISTAT) e soprattutto agli effetti delle politiche di riduzione rifiuti previsti al capito 1 punto 3 del piano quali le misure attive e passive di prevenzione e di riutilizzo e ai meccanismi cauzionali per la raccolta selettiva, quest'ultimi obbligatori a livello UE dopo il voto del Parlamento europeo del 24 aprile 2024.

Infine, non viene considerata la fisiologica flessione della produzione di rifiuti che si accompagna all'aumento della RD. Se la RD in Sicilia passasse dal 51,45% al 75%, ciò produrrebbe una significativa riduzione della produzione dei rifiuti.

Questo dimensionamento peraltro appare molto incoerente con altre previsioni del piano, e in particolar modo con quelle in cui si prevede un incremento della produzione di CSS_C destinata agli impianti industriali energivori siciliani. Infatti nel piano si afferma a pag.93 (Impianti di recupero energetico siciliani) “ lo stralcio al PRGR relativo ai RU prevede di:

- a) incoraggiare ed agevolare gli impianti intermedi a produrre CSS-C di qualità certificata, da fornire alle aziende “energivore” siciliane*
- b) prevedere procedure amministrative semplificate per il rilascio di autorizzazioni in favore delle aziende “energivore” (in analogia a quanto previsto per le autorizzazioni di impianti alimentati da fonti rinnovabili), al fine di consentire loro di modificare la tecnologia impiantistica per poter utilizzare il CSS-C, che in tal modo potrebbe avere una destinazione finale all'interno dell'isola, evitando così di costringere i produttori di CSS-C a cercare utilizzatori fuori regione, con incremento dei costi di trasporto, oltre alle difficoltà gestionali di imballaggio presso- filmato, indispensabile per imbarcare il CSS-C.*

Tale strategia doterebbe il territorio siciliano di sistemi di valorizzazione energetica efficaci, con investimenti bassissimi, in tempi molto brevi, senza importanti modifiche infrastrutturali (es. reti viarie, e reti elettriche) e con limitati impatti ambientali.

Infatti, diversi studi condotti da agenzie indipendenti hanno dimostrato che l'utilizzo di CSS-C per produrre energia elettrica (dalle centrali) o per produrre cemento, alternativamente ai combustibili fossili, immette in atmosfera quantitativi di inquinati minori che utilizzando combustibili fossili “tradizionali”.



Stessa valutazione si trova nel parere 727 del 22/12/2023 della Commissione Tecnica Specialistica (CTS) della Regione Siciliana riportata alla pag. 7 del piano in cui si afferma “ allo scopo di ridurre le emissioni inquinanti (in particolare diossina) e la produzione di ceneri, viene indicata come preferenziale l'utilizzazione del CSS come regolamentato dal D.M. n.22 del 14.02.2022. L'utilizzazione di CSS ha anche l'effetto “secondario” di ridurre le emissioni di CO2 e dunque il costo dei permessi di emissione “

Affermazione che trova conferma in diverse parti del piano rifiuti in particolare:

- *alla pagina 94 “ Gli esistenti TMB effettuano un semplice pretrattamento del rifiuto prima del conferimento in discarica, mentre la pianificazione regionale prevede l'implementazione (quali- quantitativa) di questa tipologia di impianti (limitatamente a quelli a pubblica gestione) al fine di produrre Combustibile Solido Secondario – Combustibile (CSS- C) destinato a recupero energetico presso cementifici) e recupero di materiali da avviare a riciclo, oltre che la raffinazione della frazione organica finalizzata alla valorizzazione energetica di questa frazione merceologica omogenea.*

Pertanto, tutti gli impianti intermedi a gestione pubblica (esistenti e di prossima realizzazione), avranno caratteristiche funzionali del tutto diverse dai TMB, e saranno destinati alla selezione, recupero e raffinazione di matrici merceologiche omogenee di rifiuti, al fine di generare: materie prime seconde; Combustibile Solido Secondario – Combustibile (CSS-C); Rifiuti Organici da avviare a valorizzazione energetica per la produzione di biometano. “

- *alla pag. 97 “Produzione di CSS-C. Dal trattamento meccanico si produce anche una frazione secca (detta sopravaglio) in uscita dal setaccio primario. Il sopravaglio verrà sottoposto a “micronizzazione” in modo da ridurre il volume di circa il 50% (ed in peso di circa il 15% in funzione dell'evaporazione dell'umidità contenuta), favorendo la produzione di CSS-C, oltre all'eliminazione dei rifiuti inerti (metalli, ceramiche, vetro, ecc.) che verrebbero avviati a recupero.*

Il CSS-C che verrà utilizzato nei cicli produttivi ospitati presso la Regione Siciliana al fine di sostituire combustibili fossili, come ad esempio la sostituzione del pet-coke con cui sono alimentati i 4 cementifici siciliani (“Buzzi Unicem” di Augusta, “Colacem” di Ragusa e di Modica, e “Italcementi” di Isola delle Femmine). “

Vanno peraltro precisate altre due questioni:

- *L'utilizzo di impianti energivori già esistenti non solo riduce i tempi per la chiusura del ciclo con il trattamento termico dei residui, ma riduce in modo considerevole gli investimenti necessari;*
- *L'utilizzo di impianti già esistenti in alternativa alla realizzazione dei TMV garantisce maggiore elasticità a un sistema nel quale i flussi di materia certamente si modificheranno in riduzione con l'aumentare della RD. La realizzazione di due TMV, invece, imporrebbe una maggiore rigidità perché gli impianti necessitano di un flusso minimo in ingresso che non potrebbe ridursi e quindi rappresenterebbe un limite oggettivo allo sviluppo della RD;
Il piano quindi sceglie di produrre CSS-C da inviare nei cementifici siciliani ma senza che la stessa regione Sicilia abbia verificato la domanda di questo combustibile da parte degli*



impianti. Dai dati riscontrabili sembrerebbe essere pari a circa 150.000 tonnellate/anno. Avendo scelto la regione siciliana fra le tecnologie di recupero energetico anche la gassificazione, le altre 150.000 tonnellate/anno di CSS-C previste dal piano di gestione dei rifiuti urbani potrebbero sostituire parte del catrame impiegato dalla ISAB Energy nel gassificatore di Priolo dove se ne utilizzano un milione di tonnellate/anno. Questi impianti, cementifici e gassificatore, dovranno comunque ricevere CSS-C nel breve periodo, considerati i tempi brevi di realizzazione delle piattaforme di selezione/recupero/raffinazione e quelli medio-lunghi dei termovalorizzatori, per evitare il blocco del sistema di smaltimento e magazzini pieni di CSS-C non utilizzato. Visto che il piano poi, coerentemente con gli orientamenti dell'UE, prevede che:

- a) occorre poi ottimizzare la raccolta differenziata della frazione organica e la qualità della frazione raccolta mediante svolgimento di analisi merceologiche finalizzate a verificare le principali cause della presenza di scarti,*
- b) occorre incrementare quantità e qualità della raccolta differenziata al fine ridurre gli scarti derivanti dalle operazioni di recupero di materia e aumentare l'effettivo riciclaggio,*

La composizione sia dei RI che degli scarti da RD in ingresso alle nuove "piattaforme intermedie e la composizione dei rifiuti organici in ingresso agli impianti di valorizzazione sarà tale da permettere la produzione di CSS-Combustibile e la produzione di digestato stabilizzato/compost.

Analizzando in modo critico le quantità che lo stesso piano stima, quindi non ci sarebbero scarti da avviare ai TMV, o sarebbero del tutto insufficienti per giustificare l'investimento previsto. Infine, nell'ipotesi di realizzazione dei TMV la produzione prevedibile di scarti da inviare in discarica non sarebbe del 10% ma almeno il 21% che è la media italiana rilevabile dai dati ISPRA. Di questi i 3/4 sono rifiuti pericolosi da avviare a discariche per rifiuti pericolosi e non in discariche per rifiuti urbani. L'avvio del CSS-C alle cementerie invece non comporta problemi di smaltimento ceneri o lo riduce di molto in quanto le stesse vengono utilizzati nella produzione del cemento.

Infine risulta del tutto illogico inviare gli scarti della selezione/trattamento dei rifiuti al TMV al costo di 170-220 euro/tonnellata quando il CSS-Combustibile viene oggi ceduto in Sicilia ai cementifici a 30 euro/tonnellata, pari a 1/6 - 1/7 del costo della TMV.

E le prospettive per un maggior uso di CSS-C sono positive nel momento in cui l'Italia dovrà adeguarsi agli altri paesi europei dove il CSS-Combustibile si confronta e concorre con gli altri combustibili alternativi al pet-coke, e quindi ha un prezzo, mentre in Italia si confronta ancora con gli altri sistemi di smaltimento e quindi ha un costo. Da rilevare che l'accordo all'ultimo G7 Ambiente sull'eliminazione dell'uso del carbone nelle centrali elettriche apre buone prospettive a un maggior uso e un maggior valore del CSS-Combustibile. Anche dal punto di vista economico la scelta di destinare gli scarti della selezione/trattamento dei rifiuti ai TMV non si presenta conveniente. L'utilizzo del CSS-Combustibile nei cementifici e nei gassificatori in sostituzione di altri combustibili porterebbe a un risparmio fra 93 e 123 milioni di euro, pari a 20 a 23 euro l'anno per abitante.

VALUTATO che l'Osservazione n.5 risulta superata in quanto lo specifico tema è stato trattato a pag. 106 del PRGR. In particolare, nel grafico ivi riportato è possibile osservare che la valorizzazione energetica della frazione residuale non costituisce un disincentivo all'aumento della raccolta differenziata. Per tale motivo l'Osservazione n.5 **non si ritiene accoglibile**;

Osservazione n. 6

In relazione all'impiantistica per il trattamento e il riciclo di altre matrici merceologiche provenienti alla raccolta urbana tra cui quelle relative ai RAEE ai rifiuti tessili, i cui attuali parametri di raccolta risultano molto lontani dagli obiettivi europei, pur evidenziandosi la necessità dell'aumento della raccolta e della realizzazione di impianti dedicati (vedi paragrafo 2.4), nulla si dice in questo paragrafo dedicato alla pianificazione impiantistica.

VALUTATO che l'Osservazione n.6 risulta correttamente formulata, si ritiene pertanto **meritevole di accoglimento**.

Osservazione n. 7

Si rileva che, come già evidenziato nelle osservazioni al rapporto preliminare ambientale, non sono stati stimati gli impatti ambientali sulla qualità dell'aria e sanitari derivanti dall'emissioni di inquinanti prodotti dai processi di combustione dai TMV per lo smaltimento di oltre 600.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Manca qualsiasi valutazione sugli impatti ambientali dovuti al trasporto degli stessi rifiuti indifferenziati dai luoghi di produzione agli impianti che si propone di realizzare a Palermo e a Catania.

Fermo restando che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la realizzazione di due impianti di TMV per lo smaltimento del rifiuto urbano residuo sarebbe del tutto inutile oltre che dispendiosa economicamente, si sottolinea, ai fini della corretta elaborazione dello strumento pianificatorio in atto, la totale assenza di un'analisi alternativa che prenda in considerazione le migliori tecnologie attualmente disponibili (BAT) a più basso impatto ambientale per il recupero e per il riciclo dei rifiuti secchi residui. Tra queste, ad esempio, gli impianti waste to chemical che, rispetto ai tradizionali inceneritori, consentirebbero una riduzione del 51% delle emissioni di CO2 e non produrrebbero alcun rifiuto pericoloso da smaltire.

VALUTATO che in merito all'Osservazione n.7 si evidenzia che gli interventi proposti nel Piano verranno sottoposti alle necessarie procedure autorizzative connesse alla Valutazione d'Impatto Ambientale. Pertanto, in quella sede verranno trattati temi specifici strettamente connessi alla soluzione progettuale e ai relativi impatti sulla qualità dell'aria e sanitari derivanti dall'emissioni dai TMV. Per tale motivo l'Osservazione n.7 **non si ritiene accoglibile**.

16. Rifiuti Zero Sicilia - DRA Prot n°32588 del 14.05.2024 e DAR Prot n°21467 del 13.05.2024

ATTESO che con nota prot. 21011 del 11/05/2024, acquisita al protocollo DRA n. 32609 del 14/05/2024, l'ASSOCIAZIONE ZERO WASTE SICILIA ha trasmesso le osservazioni al Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica dell'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) – stralcio rifiuti urbani” della Regione Siciliana.

Osservazione n.1.1: *In relazione al procedimento Vas indicato in oggetto, nel ribadire di ritenere scarsamente ricevibili le risposte finora pervenute alle osservazioni presentate da queste Associazioni, in quanto il richiamo ad un'urgenza di attuazione non è condizione atta a superare nel merito le osservazioni medesime, si ritiene,*

altresì, incongruo e non sufficientemente ponderato il dato oggettivo che i tempi di realizzazione test e collaudo degli impianti, e nello specifico degli inceneritori a recupero indicati nel Piano come termovalorizzatori, siano almeno di 5 anni, non volendo considerare che quello di Aversa protetto con norma speciale per l'accelerazione delle procedure ha richiesto ben 10 anni, e Pertanto si richiede formale ed analitica risposta punto per punto ad ogni singola osservazione già presentata, le quali tutte si intendono qui confermate, si presentano, invero, ulteriori osservazioni che servono precipuamente allo scopo di evidenziare i punti che rendono scarsamente ricevibile la proposta.

CONSIDERATO che l'Osservazione n 1.1 si ritiene accoglibile.

VALUTATO che andranno forniti maggiori chiarimenti in merito alla stima dei tempi di realizzazione, test e collaudo dei nuovi impianti, con particolare riferimento ai termovalorizzatori indicati nello stralcio del Piano;

Osservazione n.1.2: *Il Piano si propone come aggiornamento della parte riguardante i rifiuti urbani e vuole porsi come chiusura del ciclo dei rifiuti urbani tramite l'incenerimento. Orbene emergono due relevantissime contraddizioni:*

Il codice dell'ambiente tratta la questione nel TITOLO III-bis . l'art 237 bis in materia di definizioni specifica che per impianto di incenerimento' si intende “: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione.....” tale definizione quindi non lascia dubbi che si tratti di incenerimento di rifiuti mentre definisce “rifiuti urbani misti”: i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, del presente decreto legislativo, ad esclusione di quelli individuati al sottocapitolo 20.01, che sono oggetto di raccolta differenziata, e al sottocapitolo 20.02 di cui all'Allegato D alla Parte Quarta” delimitando quindi quali sono i rifiuti da inviare all'incenerimento. In tale contesto nel rilevare che nel mancato rispetto della normativa che vorrebbe che siano identificati i quantitativi di rifiuti con i relativi codici EER per avere contezza della natura e della quantità si osserva che gli inceneritori non bruceranno rifiuti urbani , ma rifiuti che derivanti da operazioni di trattamento e recupero afferiscono a codice diversi del 20.01.xx e 20.02.xx , ma che sono classificati come codice 19.xx.xx. Tale aspetto di per se stesso è tranciante rispetto all'aggiornamento del piano dei rifiuti ed interferisce con la libera circolazione dei rifiuti speciali nell' ambito europeo.

CONSIDERATO che l'Osservazione n 1.2 si ritiene accoglibile.

VALUTATO che occorre definire un elenco di riferimento dei potenziali codici CER dei rifiuti che si intende ammettere in ingresso ai termovalorizzatori;

Osservazione n.1.3: *Addirittura viene indicato tra ciò che verrà incenerito il CSS-C che non rientra tra i rifiuti essendo una materia prima seconda che può essere utilizzato senza particolari accorgimento al posto di combustibili solidi quali il carbone o il pet-coke. Lo stesso CSS invece che per classe rientra tra i rifiuti , oggi viene ceduto si a titolo oneroso a carico del cedente alle cementerie o ad altri impianti di coincenerimento ma il divario economico tra il prezzo di cessione ed il prezzo che verrebbe pagato dal cedente e che illegittimamente graverebbe sul cittadino supera di gran lunga i 100 euro a tonnellata , senza considerare gli effetti sulla salute. Non può che esser di censura la parte riguardante l'impatto sanitario, che colmo dei colmi non è sviluppato sui presunti siti di localizzazione attraverso una rigorosa analisi ex ante , ma addirittura si citano indagini epidemiologiche che nulla hanno a che vedere con gli effetti della diossina che essendo un POP produce ben altri effetti (cfr. <https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/dioxins-and-relatedpcbs-tolerable-intake-level-updated>), indagini che utilizzano dati di popolazione presente ed esposte in altre regioni*

ed in diverse circostanze e che vengono proposti dopo che tali impianti verrebbero installati, va concluso che manca nel rapporto ambientale qualsiasi stima sugli effetti sulla salute.

CONSIDERATO che l'Osservazione n 1.3 si ritiene accoglibile.

VALUTATO che occorre sviluppare la parte di analisi ex ante riguardante la valutazione preliminare di impatto sanitario sui presunti siti di localizzazione dei nuovi impianti, tenendo conto dell'eventuale effetto cumulo, e facendo riferimento a indagini epidemiologiche pertinenti ai potenziali effetti prodotti dalle diverse tipologie di impianto;

***Osservazione n.1.4:** Manca l'indicazione analitica di tutte le risorse ed i consumi necessari a far funzionare tali impianti, dalla calce, al carbone adsorbente, alle acque necessarie alla condensazione del vapore sia in termini di provenienza sia sugli effetti sull'ambiente dopo il loro rilascio stante già condizioni per il mare che in presenza di temperature più elevate di quelle tipiche del mediterraneo favoriscono la presenza di specie aliene, in alcuni casi pericolose per l'uomo ma spesso a scapito della biodiversità. Ancorché non legato ad un fenomeno simile, l'invasione del granchio blu ha portato all'attenzione pubblica. LA VAS dovrebbe quindi indicare il vincolo di innalzamento della temperatura degli scarichi di acque di raffreddamento per evitare l'instaurarsi di tale effetto DNSH(Do No Significant Harm) su adattamento ai cambiamenti climatici, Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo e su Protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. Il Rapporto Ambientale nessuna rigorosa analisi supportata da dati fa su tali punti dichiarando apoditticamente che si rispetta il DNSH. In tale contesto neanche viene indicato il numero e localizzazione per le discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di incenerimento tra cui certamente il 190106 *Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi, il 190107 *Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, il 190110 *Carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei fumi e quelli che li potrebbero essere come 190111 *Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose, 190113 *Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose, 190115 *Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose.*

CONSIDERATO che l'Osservazione n 1.4 si ritiene accoglibile.

VALUTATO che va approfonditi gli aspetti relativi al consumo di risorse naturali necessarie al funzionamento degli impianti e quelli relativi agli impatti potenziali derivanti dallo scarico delle acque di condensazione del vapore degli impianti su ecosistemi, habitat e specie interessati;

VALUTATO che vanno definiti il numero e la presunta localizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti dai termovalorizzatori;

***Osservazione n.1.5:** Per quanto già esposto con la nostra nota già inviata nella fase di scooping e che si intende integralmente richiamata per quanto sopra esposto e considerando che l'incenerimento dei rifiuti urbani generati entro il 2035 verrà limitato dal fatto che le ceneri generate nella combustione, che costituiscono rifiuti speciali e pericolosi generate in misura del 20% degli iniziali rifiuti da incenerire dovranno essere sommati ai rifiuti smaltiti direttamente in discarica e la loro somma non dovrà comunque superare un complessivo 10 per cento dei rifiuti urbani prodotti, si ritiene errato nel calcolo di base il dimensionamento dell'aggiornamento ed in contrasto con la prevalente norma europea.*

CONSIDERATO che l'Osservazione n 1.5 si ritiene accoglibile.

17. Partito Democratico Sicilia - DRA Prot n°32600 del 14.05.2024 e DAR Prot n°21474 del 13.05.2024

ATTESO che nella predetta nota si riportano osservazioni circa l'**aggiornamento del Piano** laddove si esprime che:

Osservazione 1 *“Per quanto attiene all’aggiornamento del Piano proposto si osserva innanzitutto che esso non analizza il ciclo di gestione dei rifiuti urbani in modo puntuale e sostanziale ed espone dati non coerenti con il ciclo di gestione dei rifiuti ed i codici EER. Le modifiche apportate al sistema di gestione dei rifiuti urbani tramite le Direttive della Unione Europea costituenti il cosiddetto “pacchetto” per l’economia circolare, spostano totalmente l’asse di osservazione dalla mera limitazione dell’impatto ambientale attraverso la gerarchia dei rifiuti alla necessità di riprodurre materia e materiali per i cicli sia produttivi che naturali. In conseguenza va sviluppato un piano di recupero di materia che, partendo dal punto di arrivo finale, risalga sino alla raccolta dei rifiuti tale che gli stessi rispondano alla funzione finale. Il Rapporto ambientale non contiene alcuna analisi sulla formazione dei costi, né vengono fissati i criteri minimi ai sensi dell’articolo 252 del D.lgs. 152/06 per la realizzazione degli impianti di recupero che rientrano sotto le disposizioni di tale decreto. Il Rapporto non è accompagnato dai risultati delle ultime aggiudicazioni in concessione per la produzione di biometano e compost, né vi sono indicazioni utili per l’identificazione dei siti in cui il compost o il digestato possono essere utilizzati in modo che essi siano computati come recuperati. Al contrario, se ne indica un dubbio utilizzo come capping di discarica. Il Piano, in violazione della Direttiva 86/278/CEE vigente e della Direttiva sui suoli, di recente approvata dal Parlamento europeo, prevede, sovvertendo anche la gerarchia dei rifiuti, lo smaltimento per incenerimento dei fanghi di depurazione, per ovviare - come apertamente evidenziato - alla deficienza amministrativa inerente il corretto utilizzo dei fanghi in particolar modo nelle zone soggette a desertificazione che sono il 67% del territorio. Non si tiene conto, così, del fatto che i fanghi per loro natura hanno notevoli capacità di ritenzione di acqua per la presenza di sistemi colloidali e possono essere una misura significativa per il contrasto alla siccità e per la mitigazione di precipitazioni di natura tropicale. Essi, inoltre, non rientrano tra i rifiuti urbani. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso ...”*

Viene altresì riportata una tabella con osservazioni su:

1. *“aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma: si osserva che non viene sviluppata l’evoluzione senza Piano;*
2. *caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate: si osserva che non vengono analizzate le produzioni agricole ed il paesaggio legato alla localizzazione;*



3. *qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: si osserva un'analisi carente;*
4. *obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale: si osserva che manca riferimento alla convenzione di Stoccolma, ritenuta centrale nel caso di combustione;*
5. *possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi: si osserva che nessuna analisi sui livelli di contaminazione attuali sulla popolazione e prevedibili."*

Considerato che il PRGR nel suo complesso prevede attraverso le sue quattro sezioni (urbani, speciali, bonifiche ed ambiti portuali), l'analisi della gestione dei rifiuti esistente in Sicilia, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi comunitari, nazionali e regionali ;

Considerato che il PRGR riporta: a) l'indicazione del tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio siciliano, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205 del D.lgs. 152/2006; b) la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti; c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis del D.lgs. 152/2006 e degli investimenti correlati; d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di trattamento; e) l'indicazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti; f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m) del D.lgs.

152/2006; g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del D.lgs. 152/2006, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; h) riporta la stima dei costi delle operazioni di trattamento dei rifiuti urbani; i) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti; j) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino; k) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani: l) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a) del D.lgs. 152/2006, di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto; m) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6 del D.lgs. 152/2006, come ad esempio l'incentivazione di meccanismi cauzionali per raccolta selettiva; n) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del D.lgs. n.36 del 13.01.2003; o) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione e nel consumo. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori; p) informazioni sulle misure volte a conseguire, entro il 2030, che tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale; q) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi; r) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti; s) il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente (con particolare riferimento al P.E.A.R.S.). Lo stralcio del Piano risulta coerente con il Programma Nazionale di cui all'articolo 198-bis del D.lgs. 152/2006, adottato con D.M. 257/2022.

Considerato che è stato redatto Studio d'Incidenza Ambientale relativo all'aggiornamento del Piano Regionale Gestione Rifiuti della Regione Siciliana (PRGR) e si analizza la sua possibile interferenza con i siti natura 2000 ricadenti nel territorio Regionale ;

Valutato che la proposta di pianificazione redatta analizza quanto osservato, **le osservazioni possono ritenersi superate.**

ATTESO che nella nota in epigrafe si riportano osservazioni **sullo smaltimento finale dei rifiuti**, laddove si esprime che:

Osservazione 2 *“Le Direttive 850/2018/UE e 851/2018/UE prevedono che alla data del 2035 non più del 10 per cento dei rifiuti urbani possano essere ammessi in discarica e che i rifiuti tal quali inviati allo smaltimento prima di una operazione di recupero dovrebbero essere considerati ai fini del calcolo degli obiettivi di collocamento in discarica, ma che tale aspetto non si applichi a ciò che viene incenerito dopo una operazione di recupero materia. I termini: “termovalorizzazione” ed “elevato recupero energetico”, ancorché utilizzati per ultimo dal decreto legge 181/23, non trovano riscontro nella normativa europea che, pur avendo previsto una revisione del sistema di calcolo RI, non ha provveduto a definire in termini scientifici il termine “elevato recupero”, così che il loro uso crea un’alea di incertezza. Si aggiunga che la Corte di Giustizia Europea ha chiarito, con riferimento ai Tmv che trattasi sempre di “inceneritori con recupero di energia”. La norma in questione per essere coerente con la legislazione europea deve riferirsi ai rifiuti urbani identificati dai Codici EER 20.NN.NN La Direttiva 2000/98/CE prevede all’art. 11 comma 4 che: Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 22, non siano inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo. Premesso che non viene operata alcuna distinzione tra incenerimento con o senza recupero di energia, in coerenza con ciò e con la filosofia del recupero materia, viene disposto che non più del 10 per cento dei rifiuti complessivi possa essere conferito in discarica, che i rifiuti urbani inceneriti sono contabilizzati come conferiti in discarica. (Si veda la Direttiva 1999/31/CE come modificata dalla Direttiva 850/2018, articolo 5 bis ove alla lettera c prevede che il peso dei rifiuti urbani sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a essere successivamente collocati in discarica, sono comunicati come collocati in discarica;). Ulteriormente e sempre in coerenza con l’obiettivo del recupero materia, viene indicata per gli Stati membri la necessità di tassare sia i rifiuti urbani portati in discarica che inceneriti (cfr. punto 1 dell’Allegato IV bis della Direttiva 2000/98/CE). In tale contesto il documento non analizza attraverso quali operazioni e quali flussi si possa rispettare l’obiettivo relativo al recupero e riciclaggio che già tra un anno dovrebbe essere del 55 per cento per poi salire nei 5 anni successivi al 60 per cento ed infine al 65 per cento.*

VA CHIARITO CHE TALE OBIETTIVO NON PUÒ ESSERE FATTO COINCIDERE CON IL TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ESSENDO EVIDENTE CHE NON TUTTE LE FRAZIONI RACCOLTE IN MODO DIFFERENZIATO SONO RECUPERABILI NELLA LORO TOTALITÀ ed invero la limitazione del 10

per cento operata sui rifiuti urbani che possono essere portati in discarica inclusi quelli inceneriti, fa concludere che va prevista una differenziazione a monte del 90 per cento (dato già raggiunto in diverse realtà italiane). Quindi si deve ritenere che le operazioni di riciclo e recupero generino un quantitativo di rifiuti pari al 25 per cento del totale come rifiuti provenienti da tali operazioni.

Significativo è il codice 191210, comunemente associato al CSS la cui analisi mostra l'erroneità del Piano e dei suoi numeri. Infatti, i rifiuti con codice 19 nn.nn., non rientrando più nella definizione di rifiuti urbani con codice 20 nn.nn., sono sottratti alla potestà del piano rifiuti urbani. Essi, in quanto rifiuti speciali, godono di libera circolazione e cessione anche a titolo oneroso. Il CSS che risulta ai sensi dell'art.6 del decreto 14 febbraio 2013, n. 22 derivato di rifiuti urbani e di rifiuti speciali purché non pericolosi, già per sua genesi non è strettamente associabile alla gestione sic et simpliciter dei rifiuti urbani, ma ancora di più è rilevante la previsione che lo stesso sia utilizzabile in cementifici o centrali termoelettriche o in qualsiasi impianto che ne preveda un utilizzo conforme alla normativa, come peraltro già avviene in altri impianti siti nella UE. Ne consegue che la potestà programmatica è limitata sino alla data del 2035 alla frazione residua di rifiuti urbani indifferenziati che non sono stati sottoposti ad operazioni di recupero e riciclo, il che significa una percentuale non superiore al 10 per cento nel 2035, del 15 per cento nel 2030 e del 20 per cento nel 2025. Sotto il profilo tariffario non possono essere messi a carico della tariffa che paga il cittadino: prima il costo dell'operazione di recupero e successivamente eventuali costi di smaltimento di ciò che deriva da tale operazione e non più classificabile come rifiuto urbano.

Considerato che il PRGR prevede l'applicazione di misure che obbligano i produttori alla prevenzione e al riutilizzo dei rifiuti, anche tramite strumenti economici, quali incentivi, sistemi di restituzione cauzionali, obiettivi quali-quantitativi;

Considerato che l'implementazione ed il raggiungimento di una percentuale RD prevista come da norma, sarà possibile a fronte di una puntuale campagna di comunicazione e sensibilizzazione a cura dei comuni e delle istituzioni educative presenti sui territori, oltre che dalla pianificazione d'ambito territoriale;

Valutato che la proposta di pianificazione redatta analizza quanto osservato, **le osservazioni possono ritenersi superate.**

ATTESO che nella nota in epigrafe si riportano **osservazioni sulla previsione di inceneritori con recupero di energia**, laddove si esprime che:

Osservazione n. 3 Per quanto attiene poi la scelta della tipologia di trattamento termico, essendo appunto il termine indefinito, ci si sarebbe aspettati che la VAS dovesse analizzare le possibili alternative di trattamento finale e anche di trattamento termico, mentre emerge con chiarezza che ci si riferisce a ben

specifici impianti per i motivi che in seguito si elencheranno. Preliminarmente si osserva che l'incenerimento di rifiuti con o senza recupero termico è normato dal TITOLO III-bis del d.lgs. 152/06 INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI. In particolare ed ancora una volta si osserva che l'art 237 bis in materia di definizioni specifica che per 'impianto di incenerimento' si intende: "qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di incenerimento si intendono compresi: il sito e tutte le linee di incenerimento, nonché i luoghi di ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, i luoghi di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile ausiliario e in aria di combustione, le caldaie, le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di incenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di incenerimento". Ancora più rilevante è la definizione di 'rifiuti urbani misti, cioè: "i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, del presente decreto legislativo, ad esclusione di quelli individuati al sottocapitolo 20.01, che sono oggetto di raccolta differenziata, e al sottocapitolo 20.02 di cui all'Allegato D alla Parte Quarta;" Questo, come già osservato limita ai soli codici 20.01.NN e 20.02.NN la potestà programmatica e configura il limite di applicazione a non più del 10 per cento del totale dei rifiuti, ridotto ancora del quantitativo di rifiuti da porre in discarica. Nella figura di seguito riportata viene evidenziato il confronto di due trattamenti termici, ambedue sono normati nell'ambito della normativa sull'incenerimento. La colonna a sinistra è associabile alla tecnologia di processo sviluppata a partire dagli anni 30 del secolo scorso e successivamente implementata con la linea di recupero energetico a partire dagli anni 70 ed infine con la linea abbattimento fumi e diossine alla fine del secolo scorso. La colonna a destra riporta il trattamento che per effetto del cracking termico produce composti gassosi che possono essere utilizzati sia per la produzione di energia, sia nella più moderna evoluzione per la produzione di prodotti chimici tra cui il metanolo (come ad esempio nell'impianto che sarà realizzato nella Raffineria Eni di Sannazzaro De' Burgondi (PV). Si noti che nel caso di produzione di metanolo la classificazione è R3 e non R1 e contribuisce, a differenza del caso di produzione di Energia, agli obiettivi di recupero e riciclaggio. Là dove nel rapporto si individuano i criteri che possono orientare la scelta sui siti di localizzazione degli impianti di trattamento termico, emerge una macroscopica assenza: NON SONO PREVISTI, NE' TANTOMENO VALUTATI, GLI IMPATTI SANITARI SULLA POPOLAZIONE SIA DIRETTI QUALE L'INALAZIONE DELLE POLVERI SIA QUELLI INDIRETTI PER LA VEICOLIZZAZIONE TRAMITE LA CATENA ALIMENTARE DEGLI INQUINANTI PERICOLOSI. Inoltre,

non viene considerato ai fini della localizzazione degli impianti un altro importante elemento che si trova elencato all'art. 200 in materia di definizione degli Ato e all'art. 237- octies del d.lgs. 152/06 che prescrivono la limitazione degli impatti derivanti dal trasporto mediante l'utilizzo di linea ferroviaria, anche realizzata ad hoc. Il documento proposto, ben lungi da identificare i possibili impatti e determinare quelli minimi e di maggiore efficienza, apoditticamente e senza analisi - come in seguito si dimostrerà - posiziona due fotografie di impianto addirittura con dati tecnici che limitano l'eventuale partecipazione a gara, nelle zone industriali di Palermo e Catania. I dati indicati sono i seguenti quantità di scarti trattata, 300.000 tonnellate (complessivamente, 600.000 tonnellate); ÷ potenza elettrica installata, 25 MWe (complessivamente, 50 MWe). ÷ Se ne deriva che per un funzionamento pari a 330 giorni l'anno il quantitativo di rifiuto alla bocca dell'impianto sarà pari a 909 ton /giorno pari a 37,9 tonn./ora. Considerando il potere calorifero inferiore per impianti che utilizzano griglie mobili raffreddate ad aria (quelle ad acqua necessitano di rilevanti quantità di acqua dolce) pari a 2500 Kcal/kg, si ha una immissione oraria di 110,132 MW. Di tale quantità solo 2, nella migliore delle ipotesi, trascurando l'apporto dei bruciatori secondari necessari a sostenere la combustione, verrebbero "valorizzati" con un rendimento quindi del 22,7 per cento. Tale dato è coerente con un ben preciso assetto impiantistico. Il Piano invece avrebbe dovuto indicare il valore minimo che possa essere considerato in linea con l'espressione "elevato recupero energetico" (che è anche una prescrizione derivante nella fattispecie dal dl 181/2023) alla luce anche del Regolamento UE 241/2020 e dell'art. 38 della Direttiva 2008/98/CE. Delineato quindi cosa si cela dietro tale indicazione, la VAS avrebbe dovuto analizzare i fabbisogni in termini di risorse (tipo e quantità di combustibile necessario per l'alimentazione dei bruciatori secondari e fabbisogno di acqua di raffreddamento per la condensazione del vapore esausto ed impatto sugli ecosistemi). NULLA DI TUTTO QUESTO E' PRESENTE, COSI' COME MANCA L'ANALISI DEL FABBISOGNO DEI CHEMICALS (Calce e sua provenienza, Carbone adsorbente, Ammoniacale). Manca anche la stima del fabbisogno di discarica per rifiuti pericolosi di cui ai codici 190105, 190106, 190107, 190110, 190111, 190113, 190115. Si afferma, piuttosto, che non si prevedono discariche a servizio dei Tmv, perché si stima che l'ampliamento delle discariche esistenti sarà sufficiente a ricevere gli scarti dei Tmv per 20 anni, senza distinguere tra scarti (ceneri in particolare) pericolosi e non pericolosi. Inoltre si delineano gravi incongruenze tecniche in quanto si cita il CSS-C, sigla che sta per Combustibile Solido Secondario che, però, può afferire a due distinte categorie. La prima sarebbe quella del cosiddetto EOW (End of Waste) ovvero sia quando per effetto di specifiche operazioni si ottiene un prodotto che si può utilizzare tal quale in un ciclo produttivo in sostituzione di una materia prima (in questo caso al posto di un combustibile tradizionale) e senza modifiche rilevanti ai cicli produttivi. La seconda categoria invece è l'effetto di una operazione che non raggiungendo i requisiti di EOW, rimane nell'ambito della categoria dei rifiuti e a cui si applica la normativa dei rifiuti. La tabella più sotto riportata evidenzia i valori che devono essere rispettati per afferire alla categoria di EOW in blu su fondo bianco, mentre in rosso su fondo grigio vengono riportati

i valori di CSS che rimangono rifiuti. Giova ricordare che il CSS è suddiviso in 5 classi Occorre chiedersi, a questo punto, come sia possibile che dopo avere prodotto un combustibile che ha un valore di mercato e un costo piuttosto conveniente di grandezza inferiore a combustibili tradizionali, lo stesso possa trasformarsi da componente di profitto a componente di costo, addirittura di oltre 150 euro a tonnellata. Ed ancora come sia possibile che il CSS rifiuto, che ben può essere ceduto senza oneri ad impianti anche in Europa, venga invece smaltito anch'esso al costo di 150 euro a tonnellata. A questo proposito andrebbe chiarito come sono stati effettuati i calcoli per determinare il quantitativo di rifiuto da avviare alla c.d. termovalorizzazione. E' ormai pacifico che la percentuale di rifiuto non recuperabile/riciclabile debba corrispondere a circa il 15% del rifiuto prodotto. Considerato che nella nostra regione si producono attualmente all'incirca 2,2 milioni di tn/annue, applicando la percentuale del 15% avremmo un totale di rifiuto da smaltire intorno alle 300/400 mila tn/annue. Questo calcolo, come è ovvio, non tiene conto dell'obbligo della limitazione nella produzione dei rifiuti e dei progressi tecnologici nel recupero/riciclaggio. Nel rapporto, ad ogni modo, si ipotizzano due modalità di smaltimento: la prima è legata alla produzione di CSS-C da avviare a potenziali utilizzatori e qui si fa esplicito riferimento a quattro cementifici siciliani di cui, però, non si esplicita se ne è stata verificata la disponibilità all'utilizzo del CSS-C al posto del combustibile tradizionale. Questa modalità porterebbe allo smaltimento di circa 360 mila tn/annue. La seconda è rappresentata dal conferimento del rifiuto ai due Tmv per circa 600.000 tn/annue che, tuttavia potrebbero oscillare in funzione della mancata produzione di CSS-c. Il quesito che si pone, a questo punto, è: le 360 mila tonnellate di CSS-c stimate, sono comprese nelle 600 mila tn/annue da avviare ai termovalorizzatori? Se fossero comprese, dalle 600 mila andrebbero sottratte le 360 mila; se non lo fossero andrebbero aggiunte con il risultato di avere 960 mila tn/annue di rifiuto da smaltire, con una percentuale di oltre il 40% di rifiuto prodotto che verrebbe avviato a smaltimento finale sconvolgendo tutti gli obiettivi di recupero/riciclaggio da raggiungere nei prossimi anni. Tornando all'utilizzo del CSS-c, molto probabilmente ben altra verità emergerebbe dalla comparazione tra le caratteristiche accennate dell'inceneritore con recupero energetico del tipo a griglia mobile raffreddata (la griglia) ad aria e la compatibilità con il CSS-C. Orbene, il limite della griglia mobile basata su trattamenti di essiccazione, combustione e scorificazione allo stato attuale (si veda ad esempio l'A.I.A del 2 febbraio 2022 per l'impianto di HESTAMBIENTE sito in Padova) non supera i 12,5 MJ/kg t.q., il che comporta che non sarà possibile utilizzare il CSS-C tal quale. Al superamento del valore impiantistico avvengono due importanti effetti: il primo è la fusione delle ceneri che non vengono più espulse, con necessità di fermo impianto e manutenzione straordinaria, ma ancora peggio è il secondo effetto derivante dalle conseguenze sulla combustione e nella produzione di sostanze pericolose. L'inceneritore oltre ad essere equipaggiato da bruciatori ausiliari è anche fornito di zone di immissione di aria secondaria guidata con feed back dal misuratore di ossigeno nei fumi. Al superamento del carico previsto e quindi con l'aria secondaria totalmente inviata, si potrà avere un deficit di ossigeno in eccesso con produzione di prodotti di combustione incompleti, abbassamento della temperatura della camera di combustione con possibile e probabile aumento della produzione di diossine e di Idrocarburi

Politiciclici Aromatici. Ambedue sono composti classificati: le diossine rientrano nella convenzione di Stoccolma di cui si prevede un ulteriore aggiornamento il 16 maggio 2024; i secondi sono classificati per alcuni componenti come Cancerogeni di 1 classe (certezza sugli effetti). Per quanto attiene le Diossine, se vi è incertezza sugli effetti cancerogeni, nessun dubbio si ha sugli effetti inerenti lo sviluppo sessuale e la capacità riproduttiva e pertanto considerati gli orientamenti dell' EFSA sulla dose media settimanale ammissibile e considerato che le aree metropolitane di Palermo , per un verso e quella di Catania per un altro verso sono già state interessate da notevoli apporti di diossina , la mancanza assoluta di dati su tali aspetti mostra un approccio molto carente e potenzialmente assai pericoloso. Rilevante è la circostanza che a distanza di oltre 20 anni dalla stipula della Convenzione di Stoccolma l'Italia sia tra i 5 paesi su 189 che ancora non hanno inviato il Piano di attuazione nazionale ed il relativo Piano di azione (che dovrà comunque essere inviato entro il 31/12/24), in dipendenza anche del fatto che la Convenzione è stata ratificata solo con la legge 93 del 2022. Per quanto riguarda il funzionamento dei Tmv (si continua qui ad utilizzare la denominazione adottata dal Piano al posto di quella corretta di inceneritori con recupero di energia), si introduce ai fini della determinazione della tariffa per il conferimento l'aspetto relativo alle emissioni di CO₂, dal momento che si reputa che i Tmv saranno presto soggetti al regime Ets. Si stima che la tariffa dovrà essere incrementata di un valore di 100 euro a tonnellata di prodotto avviato a lavorazione, il che comporta che i due Tmv potrebbero richiedere ulteriori costi per funzionare di circa 60 milioni di euro l'anno! Non si fa cenno alcuno, ed è del tutto incredibile, alle quantità di CO₂ che verrebbero immesse in atmosfera determinando un peggioramento delle condizioni ambientali e in barba agli obiettivi di abbattimento della CO₂ come previsto dal programma europeo Fit for 55. Di conseguenza, anche qui, non c'è alcuna valutazione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute dell'ecosistema e delle persone. Si deve far rilevare, altresì, la confusione generata dalle contraddittorie previsioni sulle fonti di finanziamento. A pagina 192 del Rapporto si afferma che si farà ricorso ai fondi europei ma nella pagina successiva si fa riferimento ai fondi dell'Fsc (che sono di fonte nazionale). Il Piano poi non contiene una previsione reale per la realizzazione di tali impianti. Nella migliore delle ipotesi il tempo necessario non è inferiore a 5 anni di cui almeno uno per la messa a regime, venendosi a determinare così una situazione di dubbia costituzionalità dal momento che la facoltà di deroga concessa per il Commissariamento straordinario si estenderebbe ben oltre quel periodo limitato richiamato più volte dalla Corte Costituzionale, con un evidente impatto anche sulle funzioni essenziali dei Comuni. Gli impianti, in sostanza, verrebbero ad essere operativi solo dopo il 2030, quindi, come già osservato, quando il quantitativo di rifiuti non già raccolti separatamente (condizione preliminare) ma recuperati o riciclati deve essere pari almeno al 60%.

Considerato che lo stralcio al PRGR prevede la realizzazione di due nuovi termovalorizzatori, necessari alla chiusura del ciclo, con recupero energetico dopo pre-trattamento dei rifiuti nelle piattaforme regionali ;

Considerato che dal PRGR con riferimento all'anno 2022, risulta che sono stati raccolti rifiuti indifferenziati in quantità pari a 1.068.395 tonnellate e si ipotizza di avviare gli stessi a piattaforme di recupero della materia associata a trattamento meccanico, secondo la soluzione impiantistica prescritta per gli impianti pubblici, tendente pertanto a trasformare l'impianto intermedio in una piattaforma di valorizzazione dei materiali contenuti negli indifferenziati attraverso il processo di "micronizzazione" ;

Considerato che le nuove piattaforme intermedie di selezione dell'indifferenziato oltre a ridurre il peso raggrupperanno i materiali in essi contenuti in tre matrici merceologiche omogenee: materiali riciclabili (metalli, vetro, ceramiche); sopravaglio, idoneo alla sostituzione di combustibili fossili; sottovaglio, da avviare al processo di biodigestione con annessa sezione di stabilizzazione aerobica ;

Considerato che in particolare, si stima che circa il 30% dei rifiuti in ingresso possa essere trasformato in Combustibile Solido Secondario – Combustibile (CSS-C), per circa 300.000 tonnellate e che qualora la composizione degli indifferenziati in ingresso alle nuove piattaforme intermedie di selezione non consenta la produzione di CSS-C, il CSS verrà avviato a valorizzazione energetica.

Valutato che la proposta di pianificazione redatta analizza quanto osservato, **le osservazioni possono ritenersi superate.**

ATTESO che nella nota in epigrafe si riportano altresì **osservazioni sulle possibili alternative**, laddove si esprime che:

***Osservazione n. 4** “..... Un cenno va fatto alle possibili alternative agli impianti di incenerimento con recupero di energia (che il rapporto non presenta in alcuna forma nonostante sussista l'obbligo di legge a valutare le alternative possibili). Si può in questa sede fare riferimento agli impianti di trattamento chimico, tecnologia conosciuta anche presso la nostra Regione dal momento che un progetto relativo era stato presentato da una società di rilievo nazionale quando si era ipotizzata la localizzazione di un impianto a Gela. Si può fare riferimento agli scenari che si determinerebbero facendo ricorso ad impianti con gassificatori/pirolisi. Si è già evidenziata la differenza di impatto, ma insieme a tale differenza va ricordato che i gassificatori sono impianti di minori dimensioni e possono produrre sia metano che idrogeno verde. In questo modo un impianto di gassificazione/pirolisi, dotato di setacci molecolari per la separazione purificazione dei gas prodotti, non emette composti gassosi se non in quantità estremamente ridotte. La loro dimensione ne permetterebbe una dislocazione diffusa sul territorio, con riduzione dei costi di trasporto e del correlato inquinamento.*

Considerato che lo stralcio al PRGR prevede, nel complesso ed in particolare, la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, attraverso una dotazione impiantistica che venga distribuita territorialmente per ambiti sovra comunali e/o provinciali ;

Considerato che nell'ambito delle competenze degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale, la previsione di una corretta gestione integrata dei rifiuti avverrà con piani d'ambito attuativi e localizzati nell'ottica di una corretta gestione dell'economia circolare inerente il ciclo dei rifiuti ;

Valutato che la proposta di pianificazione redatta analizza quanto osservato, **le osservazioni possono ritenersi superate.**

18. Soprintendenza ai BB.CC.AA di Siracusa - DRA Prot n° 31940 del 13.05.2024

ATTESO che con nota prot. 3247 del 09 maggio 2024 acquisita al prot DRA il 13.05.2024 con n. 31940 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa Unità operativa di base S18.2 Sezione per i beni architettonici e storico artistici, paesaggistici e demotnoantropologici, ha trasmesso le osservazioni al Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica dell' "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) – stralcio rifiuti urbani" della Regione Siciliana.

CONSIDERATO che nella nota si afferma che *“il Piano di Gestione, prevede, per l'area di riferimento, anche impianti di nuova realizzazione, questa S.18.3 per i Beni archeologici, bibliografici e archivistici, considerando congrua per quanto riguarda la tutela archeologica della Provincia di Siracusa, la coerenza esterna della proposta, ritiene adeguato lo Studio di Incidenza Ambientale per la componente “Beni Culturali - Archeologia. Purtroppo, per quanto riguarda la coerenza interna, si rilevano le seguenti criticità che andranno integrate”.*

Osservazione n.1

Al Cap. 7.S, par. G.6, p.140 non si condivide l'affermazione “inoltre, in sede di conferenza di servizi potrà essere valutata l'opportunità di coinvolgere la Soprintendenza per i beni archeologici, al fine di poter consentire a quest'ultima la possibilità di richiedere la carta del rischio idrogeologico nel caso in cui siano note agli uffici della stessa, atti o bibliografia, ovvero segnalazioni archeologiche nell'area direttamente interessata dai lavori o in quelle adiacenti, anche in assenza di vincolo” poiché la normativa vigente D.Lgs 152/2006 e Codice degli Appalti, cui sono assoggettate le opere in argomento, in quanto opere di interesse pubblico, prescrive l'obbligatorietà delle verifiche archeologiche anche in aree non vincolate e come già specificato al Cap 7.4 della Stessa Relazione e quindi il coinvolgimento della Soprintendenza si rende sempre necessario.

RITENUTO di condividere quanto riportato nel punto 1 sopra riportato pertanto si ritiene di accettare tale criticità rilevata modificando tale dicitura nella seguente: *“inoltre, in sede di conferenza di servizi dovrà essere coinvolta la Soprintendenza per i beni archeologici, al fine di poter consentire a quest'ultima la possibilità di richiedere la carta del rischio idrogeologico nel caso in cui siano note agli uffici della stessa, atti o bibliografia, ovvero segnalazioni archeologiche nell'area direttamente interessata dai lavori o in quelle adiacenti, anche in assenza di vincolo”,* pertanto l'osservazione può essere accolta.

Osservazione n.2

Nell'intero Studio di incidenza Ambientale viene citato l'art. 25 del D.Lgs 50/2016, ormai abrogato e sostituito dal art. 41, comma 4 (Allegato 1-8) del D.Lgs 36/2023

RITENUTO di concordare con quanto affermato si ritiene necessario procedere alla sostituzione dell'articolo di legge relativo all'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023, pertanto l'osservazione **può essere accolta**.

Osservazione n.3

1. Al cap. 7.6 - Criteri di localizzazione si ritiene opportuno che le aree di interesse archeologico di cui all'art. 142, lettera m del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii siano inserite tra le aree escluse

RITENUTO che la verifica preventiva dell'interesse archeologico (VIARCH) si ritiene misura sufficiente ad escludere impatti o danneggiamenti ai beni archeologici, si mantiene il criterio penalizzante relativamente alla presenza di beni archeologici, pertanto l'osservazione **non può essere accolta**.

19. SRR ATO 7 Ragusa - DRA Prot n°32759 del 14.05.2024 e DAR Prot n°21593 del 14.05.2024

ATTESO che con nota prot. n. 0001311/U del 10/05/2024, acquisita al prot. DRA n. 32759 del 14/05/2024 la "SRR ATO 7 RAGUSA" ha trasmesso le osservazioni all'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) - stralcio rifiuti urbani, della Regione Siciliana.

CONSIDERATO e VALUTATO che la SRR ATO 7 Ragusa, segnale i seguenti refusi:

- pag. 8/9, nel punto elenco va inserita la SRR Ragusa;
- pag. 97, il cementificio operativo della Colacem è quello di Ragusa. Al momento non risulta operativo il cementificio di Modica;
- pag.102, paragrafo 7.4.2 tabella ubicazione biodigestori: il biodigestore di Noto alla riga 21 fa parte della Provincia di Siracusa e non di Ragusa.

Osservazione n. 1.

*Nel capitolo 7.5 **DISCARICHE**, si legge testualmente: Lo stralcio al PRGR relativo ai RU non prevede la realizzazione di nuove discariche, in quanto l'ampliamento di quelle esistenti (in corso di autorizzazione), garantisce il conferimento dei rifiuti che non possono essere valorizzati (neanche dal punto di vista energetico), e dei residui delle operazioni di valorizzazione energetica fino ad oltre il 2035.*

Questi impianti di chiusura sono necessari al ciclo dei rifiuti regionali nel periodo transitorio alla piena operatività del nuovo sistema impiantistico, e per l'abbancamento degli scarti non valorizzabili derivanti dal trattamento dei rifiuti secondo quanto previsto dal nuovo sistema impiantistico (come, ad esempio, le scorie dei trattamenti di valorizzazione energetica).

*La previsione sopra riportata, sembra stridere con quanto riportato al paragrafo 1.2. **GLI OBIETTIVI DEL PIANO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**, allorquando vengono elencati gli obbiettivi di piano ed in particolare: Quanto precede in ossequio ai principi ordinatori della disciplina (soprattutto europea) e le tendenze della stessa (c.d. pacchetto "economia circolare". In tal senso l'art.182 bis del D.lgs. n.152 del 03.04.2006, architrave del sistema di gestione integrata dei rifiuti, pone le seguenti finalità:*

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in Ambiti Territoriali Ottimali (di contro, per i rifiuti speciali non opera questo principio);*



- b) *smaltire i rifiuti negli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione o raccolta (onde evitare la loro movimentazione e impatti ambientali oltre che costi logistici) tenendo conto anche se ricorra la necessità di impianti specializzati (es. per i rifiuti pericolosi): c.d. principio di prossimità; [...].*

La previsione di discariche nel territorio regionale esclude, allo stato, la Provincia di Ragusa la quale sarebbe costretta ad essere "dirottata" presso impianti extramoenia, nonostante la individuazione di macroaree atte ad ospitare questa fattispecie impiantistica ed inserite nel proprio Piano d'Ambito vigente di cui, ad ogni buon fine, si allega lo stralcio.

*Qualora, comunque, dovesse essere mantenuta sul punto l'impostazione dell'Aggiornamento del Piano Regionale, appare conseguenziale che l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi avrebbe come confini territoriali quelli regionali e non quelli degli ambiti territoriali ottimali, essendo le discariche inserite al punto 7.5.2. **UBICAZIONE DISCARICHE**, impianti a servizio di tutti i territori della Sicilia.*

Tale aspetto programmatico impone quindi, nel redigendo piano regionale, l'inserimento di almeno due condizioni procedurali inerenti il sistema autorizzatorio ai conferimenti in discarica e alle tariffe di conferimento:

- A. *le autorizzazioni ai conferimenti vengano rilasciate dal DAR e non lasciate alla disponibilità/discrezionalità dei vari gestori delle discariche. Quanto sopra poiché in passato, e ancora adesso, i territori della Provincia di Ragusa, sono rimasti sistematicamente fuori dai conferimenti presso le discariche siciliane, proprio in virtù della discrezionalità dei gestori di impianto. Se in Provincia di Ragusa non sono programmate discariche sia consentito l'accesso autorizzato agli impianti esistenti senza alcuna discriminazione e secondo il principio di prossimità. Tale inserimento deve essere di carattere generale e valevole per tutti quegli ambiti per i quali il piano regionale non prevede discariche.*
- B. *al paragrafo 7.5.3. **CONTENIMENTO DELLE TARIFFE DI TRATTAMENTO**, è riportato il principio secondo il quale "le tariffe in ingresso a questa tipologia di impianto si manterranno costanti in considerazione della riduzione della quantità di rifiuti che verranno conferiti in rapporto agli ampliamenti in corso di autorizzazione presso il DRAR". Anche in questo caso le tariffe adottate dai singoli gestori non possono vedere la penalizzazione di territori extramoenia con tariffe differenti fra comuni soci degli enti gestori delle discariche e comuni che provengono dalla Provincia di Ragusa. Se in Provincia di Ragusa non sono programmate discariche siano garantiti uguali costi di smaltimento senza sperequazioni fra comuni soci e comuni non soci degli enti aventi nella disponibilità questa tipologia impiantistica.*

VALUTATO che la SRR ATO 7 Ragusa, in merito alla osservazione 1 fa riferimento ed allega uno stralcio del "Piano di Gestione Rifiuti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa – Aggiornamento ottobre 2018, che non risulta conforme alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VALUTATO che l'osservazione n. 1, si ritiene **meritevole di accoglimento**, per i punti A: "Le autorizzazioni ai conferimenti vengano rilasciate dal DRAR, e B: "Contenimento delle tariffe di trattamento", in discariche posizionate territorialmente al di fuori della provincia di Ragusa;

Osservazione n. 2

Nel redigendo Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, sarebbe opportuno un capitolo a chiarimento della gestione dei rifiuti abbandonati, spesso oggetto di controversie e di rimpallo di competenze

fra enti territoriali periferici. Occorre precisare se i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e relative pertinenze, situate all'interno del territorio comunale, di proprietà o in concessione/gestione ad enti terzi (Provincia, Anas, Consorzi vari ecc.), siano soggetti a privativa comunale. Ed ancora, in caso di risposta affermativa, precisare competenze e modalità operative di tutte le fasi della gestione, sia per i rifiuti da avviare a smaltimento che per quelli da avviare a recupero; in alternativa di specificare che i rifiuti di cui sopra non sono soggetti a privativa comunale e che i proprietari/gestori sono assolutamente titolati alla gestione degli stessi (come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera n) e a sostenerne tutti i costi relativi.

A tale proposito si riporta, solo per mera facilitazione ai redattori del piano, il riscontro fornito dal ministero competente per quanto attiene alla problematica di cui al punto. Nota n. 72669 del 5 maggio 2023. "Il Ministero, rilevato che i rifiuti oggetto dell'interpello ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 4, del D.lgs. 152/2006, sono classificati come rifiuti urbani, esamina il quadro normativo di riferimento in combinato disposto con l'articolo 198, Codice ambientale e articolo 14 Codice della Strada. Riportando, quindi, l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza amministrativa in materia circa il rapporto di specialità dell'articolo 14 D.lgs. 285/1992, rispetto all'articolo 198 Codice ambientale, il MASE afferma che, nei casi in cui si accertino abbandoni di rifiuti a carico di ignoti su tratti stradali appartenenti ad enti proprietari diversi dai Comuni, si dovrà far riferimento agli obblighi derivanti dall'articolo 14 del D.lgs. 285/1992 e, per l'effetto, bisognerà richiedere all'ente proprietario di rimuovere i predetti rifiuti, sostenendone i relativi costi. In caso di abbandono su suolo pubblico comunale, le attività di raccolta e trasporto competono ai Comuni stessi, anche laddove i rifiuti derelitti siano inquadrabili nella categoria generale dei rifiuti speciali (è riportata anche Circolare 14 maggio 2021, n. 51657, a firma del Ministero della Transizione Ecologica). Prosegue, poi, il Ministero specificando che ciò non significa che i rifiuti siano ontologicamente urbani, poiché l'articolo 183, comma 1, lettera b) (ter), punto 4, D.lgs. 152/2006, ha lo scopo di sancire la potestà regolatoria, in ordine alle competenze amministrative in materia di rimozione dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico, senza tuttavia consentire alcuna deroga alle regole di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti fondate, ai sensi dell'articolo 184, comma 1, sull'origine e sulle caratteristiche di pericolo. Spetta ai Comuni definire con regolamenti le misure inerenti "tutte le fasi" della gestione dei rifiuti urbani e nello specifico, ai sensi del comma 2 del citato articolo 198 le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nonché le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani all'interno del proprio territorio, oltreché disposizioni volte a definire competenze e modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti dalla pulizia delle strade. Il MASE ricorda infine la competenza comunale nell'emanare ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati e di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 192 (in senso conforme è citato Consiglio di Stato Sez. II n. 7189 del 27 ottobre 2021)."

In ogni caso il Codice della Strada art. 14 del D.Lgs. 285/92 "poteri e compiti degli Enti proprietari delle strade", aggiornato alle modifiche introdotte con il D.L. 50/2017, dispone che gli enti proprietari (ed i concessionari delle strade) sono tenuti alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e quindi, non limitatamente al nastro stradale, ma anche alle pertinenze, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Il MASE rileva, ancora, il rapporto di specialità tra l'articolo 14 del codice della strada (che prevede a carico degli enti proprietari delle strade e dei concessionari la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi) e la norma di cui all'articolo 198 del D.lgs. 152/2006 che, in materia di gestione di rifiuti urbani, sancisce la competenza dei Comuni per la raccolta, il trasporto e l'avvio a smaltimento, affermando la prevalenza della prima con riguardo al quesito evaso.



In ultimo si riporta quanto sancito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con le sentenze nn. 395 e 396/2020 il quale ha affermato che, mentre la raccolta e il trasporto dei rifiuti abbandonati sulle strade spetta all'ente proprietario, il conferimento in discarica o presso gli impianti di recupero è di competenza del Comune.

La normativa e prassi di riferimento è la seguente:

- Articoli 183, 192, 198, 200 D.lgs. 152/2006;
- Articolo 14, D.lgs. 285/1992;
- Cons. Stato, Sez. II, 27 ottobre 2021, n. 7189;
- Circolare MITE 14 maggio 2021, n. 51657.

VALUTATO che l'Osservazione 2 risulta correttamente formulata, si ritiene pertanto **meritevole di accoglimento**.

Osservazione n. 3:

La gestione dei rifiuti agricoli, rifiuti speciali aventi codice EER 02 - RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI, risulta assai problematica per la Provincia di Ragusa e per l'intera cosiddetta "fascia trasformata". Infatti detti rifiuti speciali, sono oggetto di abbandoni incontrollati lungo le arterie stradali comunali e non, oppure, ancora peggio, sono l'origine del cosiddetto fenomeno della "fumarole": è una pratica che consiste nel bruciare scarti agricoli provenienti dal ciclo produttivo, con emissioni atmosferiche altamente cancerogene in quanto spesso i cumuli di scarti contengono plastica dismessa dalle serre e contenitori di fitofarmaci.

In due successive riunioni presso la Prefettura di Ragusa è stato affrontato il problema di cui riferito (si allegano le note di convocazione) nell'ultima delle quali è stato stabilito, nell'ambito del presente riscontro, di segnalare la problematica all'A.C. e all'A.P. anche alla luce delle possibili fonti di finanziamento per impianti da destinare al corretto smaltimento/recupero dei rifiuti di cui detto, previo studio di fattibilità delle caratteristiche impiantistiche necessarie (simili a quelli per la produzione di ACV).

VALUTATO che l'Osservazione 3 risulta correttamente formulata, si ritiene pertanto **meritevole di accoglimento**.

20. MASE – Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - DAR Prot n°21831 del 15.05.2024

ATTESO che con nota prot. 88729 del 15.05.2024 (acquisita al protocollo ARTA non c'è sul portale il protocollo ARTA) il MASE, ha trasmesso le osservazioni al Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica dell' "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) – stralcio rifiuti urbani" della Regione Siciliana.

Osservazione n.1.1: Inquadramento normativo L'art. 199, commi 8 e 10, del decreto legislativo n.152 del 2006 prevede l'adeguamento dei PRGR al PNGR, entro il mese di dicembre 2023, nonché la valutazione almeno ogni sei anni delle necessità di aggiornamento dei Piani regionali. Considerato che il vigente piano regionale è stato approvato con Decreto del Presidente della regione n. 8 del 12/03/2021 e la sua valenza programmatica si estende sino al 2023, appare evidente la necessità di aggiornare l'atto di pianificazione al fine di renderlo coerente con la disciplina unionale e adeguato alle previsioni del PNGR. I PRGR devono

essere redatti tenendo conto delle previsioni e contenuti indicati dalla Direttiva Comunitaria 98/2008/UE e s.m.i. (art. 28 e 29), dall'art. 199 del D.lgs. 152/06 e dal PNGR, che, al capitolo 9, indica i criteri per l'elaborazione dei PRGR.

Considerato che l'Osservazione n 1.1 correttamente inquadra i dettami normativi a cui si deve adeguare il PRGR (D.lgs 152/06, Direttiva Comunitaria 98/2008/UE e s.m.i. (art. 28 e 29) ed il PNGR).

Valutato che il PRGR è stato già correttamente redatto secondo le citate fonti normative, l'osservazione n. 1.1 del MASE può ritenersi **superata**.

Osservazione 1.2 a): *“Riportare nel documento di Piano una valutazione del PRGR approvato nel 2021, mettendo in evidenza i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e descrivendo le eventuali modifiche apportate alle strategie e alle misure precedenti.”.*

CONSIDERATO che l'Osservazione 1.2 a) risulta correttamente formulata, è pertanto meritevole di accoglimento.

Osservazione 1.2 b): *“Prevedere un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica”.*

CONSIDERATO che l'Osservazione 1.2 b), risulta già essere recepita dalla proposta di PRGR, ove pianifica correttamente gli impianti di trattamento dei Rifiuti organici, la stessa pertanto può ritenersi superata.

Osservazione 1.2 c): *“Integrare il programma di prevenzione della produzione di rifiuti indicando specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori”.*

CONSIDERATO che l'Osservazione 1.2 c), risulta già essere recepita dalla proposta di PRGR, ove riporta gli indici che devono essere correttamente monitorati sia nel periodo transitorio 2024-2028 :

“della rete delle piattaforme intermedie di selezione/pretrattamento/riuso dei rifiuti;

dell'impiego di CSS-C prodotto dagli impianti previsti dal Piano all'interno della regione;

dell'impiego della frazione organica nei biodigestori e impianti di compostaggio;

degli impianti per il riciclaggio e recupero dei materiali in accordo con CONAI;

della progressiva riduzione del conferimento in discarica fino a 410.000 tonnellate (2028);

della eliminazione del trasferimento dei rifiuti fuori regione;

della produzione di energia elettrica presso i TMV;

della riduzione dei costi.”

che a regime (2029-2035) “dovrà essere assicurato il monitoraggio:

delle operazioni di avvio e gestione dei TMV, con il rigoroso controllo di tutte le componenti dell'esercizio dell'impianto, della movimentazione e stoccaggio temporaneo dei rifiuti, della qualità dell'ambiente nel raggio di “ricaduta” delle attività dei TMV;

del raggiungimento di tutti gli obiettivi di riciclaggio e recupero previsti dalle norme e dalle misure dell'Aggiornamento del Piano a partire dal 2029;

della progressiva riduzione del conferimento in discarica fino a meno del 10% del peso dei RU (2035). “

la stessa pertanto può ritenersi superata.



Osservazione 1.2 d): *“E’ opportuno che l’atto di pianificazione (stralcio rifiuti urbani) riporti un’analisi dei flussi trattati ed una valutazione dell’evoluzione futura degli stessi (soprattutto in riferimento ai rifiuti indifferenziati, organici e scarti della raccolta differenziata), tenuto conto del periodo di programmazione (nel piano è riportato che “La validità del presente stralcio del Piano è fissata in 6 anni, decorrenti dalla data di emanazione del Decreto Presidenziale di adozione”). Tale analisi, elemento essenziale della pianificazione regionale, deve essere sviluppata secondo le indicazioni riportate nel capitolo 9 del PNGR, al fine di quantificare il gap impiantistico e ottimizzare il dimensionamento delle infrastrutture da realizzare. Sarebbe altresì opportuno inserire diagrammi di flusso al fine di rendere più chiara la gestione dei rifiuti e la chiusura del ciclo.”.*

CONSIDERATO che l’Osservazione 1.2 d è correttamente formulata, la stessa pertanto può essere accolta.

Osservazione 1.2 e): *“L’analisi dei flussi e il relativo fabbisogno impiantistico sono da integrare anche in relazione al capitolo 2.4 riferito alle “matrici merceologiche urbano da implementare.”*

CONSIDERATO che l’Osservazione 1.2 e) è correttamente formulata, la stessa pertanto può essere accolta.

Osservazione 1.2 f): *“Fornire un’analisi dell’attuale sistema di raccolta differenziata e valutare l’adozione di nuovi sistemi, indicando gli obiettivi percentuali e le azioni da attuare per il loro perseguimento”.*

CONSIDERATO che l’Osservazione 1.2 f) è già insita nel PRGR, atteso che il Piano riporta le strategie occorrenti nel periodo riferimento, **l’osservazione può ritenersi superata.**

Osservazione 1.2 g): *“Prevedere una sezione dedicata alla prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio”.*

CONSIDERATO che i contenuti dell’Osservazione 1.2 g) sono già inseriti nel Piano seppur disarticolati nelle varie sezioni, l’osservazione è da ritenersi superata.

Osservazione 1.2 h): *“Descrivere le misure volte a garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, siano gestiti senza ricorrere al conferimento in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale.”.*

CONSIDERATO che l’Osservazione 1.2 h) è già prevista dal PRGR laddove il Piano si struttura secondo le prescrizioni della Direttiva UE 2018/850 che prevede il divieto di conferire in discarica i rifiuti idonei al riciclaggio o recupero a partire dal 2030, la stessa pertanto può ritenersi superata.

Osservazione 1.2 i): *“Prevedere esplicitamente l’eventuale necessità di dismissione di impianti esistenti.”.*

CONSIDERATO che il PRGR non prevede la dismissione di impianti esistenti, l’Osservazione 1.2 i) è da ritenersi superata.

Osservazione 1.2 l): *“Prevedere le misure volte a contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e a rimuovere i rifiuti dispersi nell’ambiente.”.*

CONSIDERATO che i contenuti dell’Osservazione 1.2 l) sono già inseriti nel PIANO DELLE BONIFICHE DELLE AREE INQUINATE, l’Osservazione 1.2 l) pertanto è da ritenersi superata.

Osservazione 1.2 m): *“Considerata l’attuale percentuale di smaltimento in discarica maggiore del 10%, si suggerisce, in linea con quanto previsto dal PNGR, di prevedere target intermedi, che garantiscano il raggiungimento dell’obiettivo al 2035 del 10%, per ciascuna delle seguenti scadenze temporali:*

- al IV Trimestre del 2026
- al IV Trimestre del 2028
- al IV Trimestre del 2030.”

CONSIDERATO che il piano è già correttamente strutturato nelle macrofasi temporali dal 2024-2028 (anno di realizzazione dei Termovalorizzatori) e 2029-2035 (anni in cui i Termovalorizzatori entreranno a regime), l'Osservazione 1.2 m) appare superata.

Osservazione 1.2 n): *“Atteso che il nuovo sistema impiantistico dovrebbe entrare a regime dal 2028, si suggerisce di esplicitare con sufficiente dettaglio la gestione dei rifiuti nel periodo transitorio.”*

CONSIDERATO che il piano è già correttamente strutturato nelle macrofasi temporali dal 2024-2028 (anno di realizzazione dei Termovalorizzatori) e 2029-2035 (anni in cui i Termovalorizzatori entreranno a regime), l'Osservazione 1.2 n) appare superata.

Osservazione 1.2 o): *“Si osserva inoltre che sembra opportuno inserire, nel documento di piano, una specifica sezione (ovvero un allegato) dedicata alla illustrazione della conformità dei contenuti della pianificazione regionale con quanto previsto dal citato PNGR e dalla normativa europea, in linea con quanto previsto all'art.199, comma 8 del decreto legislativo n.152 del 2006. A tal fine si potranno utilizzare gli strumenti per la verifica di conformità trasmessi a tutte le Regioni e Province Autonome dalla Direzione EC con nota n. 44416 del 23/03/2023.”.*

CONSIDERATO che l'Osservazione 1.2 o) risulta correttamente formulata, è pertanto meritevole di accoglimento.

Osservazione n.1.3: *Monitoraggio È inoltre opportuno integrare il piano con il “set minimo di indicatori”, per il monitoraggio previsto dal PNGR, condiviso nel Tavolo tecnico istituzionale come indicato nella nota del Ministero n. 104810 del 27/06/2023.*

CONSIDERATO che l'Osservazione n. 1.3 correttamente inquadra i dettami normativi a cui si deve adeguare il PRGR, la stessa può essere accolta.

Osservazione n.1.4: *Pianificazione impiantistica Rifiuti speciali. Infine, occorre chiarire quanto contenuto al capitolo al paragrafo 2.5.3 “PIANIFICAZIONE IMPIANTISTICA RIFIUTI SPECIALI” ove viene riportato “In allegato al presente documento è riportata la pianificazione inerente all'impiantistica correlata alla gestione dei citati flussi (ndr Veicoli fuori uso, rifiuti inerti) di origine non urbana, vale a dire l'Aggiornamento dell'approvato con D.P.RS. n. 10 del 21.04.2017 (pubblicato in GURS n. 43 del 28.10.2017). Sembra necessario specificare che il Piano per la gestione dei rifiuti speciali dovrà essere comunque aggiornato..*

CONSIDERATO che il PRGR prevede già a pag. 64 che il **Piano per la gestione dei rifiuti speciali** vada aggiornato *“è riportata la pianificazione inerente all'impiantistica correlata alla gestione dei citati flussi di origine non urbana, vale a dire l'Aggiornamento del Piano per la gestione dei rifiuti speciali approvato con D.P.RS. n. 10 del 21.04.2017 (pubblicato in GURS n. 43 del 28.10.2017), che verrà adeguata per promuovere due azioni contestuali:*

- la riduzione della produzione di rifiuti pericolosi,
- l'aumento delle operazioni di recupero rispetto allo smaltimento.

Pertanto l'Osservazione n. 1.4 appare superata.

Osservazione n.1.5: Conclusione. *Si segnala che la conformità dei contenuti dei piani regionali di gestione dei rifiuti a quanto previsto dalla normativa unionale (Direttiva Comunitaria 98/2008/UE) e nazionale*

costituisce requisito necessario per il soddisfacimento della condizione abilitante 2.6, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060, per l'accesso ai fondi comunitari di sviluppo regionale.

CONSIDERATO che il PRGR è già stato strutturato secondo le richiamate normative, l'Osservazione n 1.5 pertanto appare superata.

21. Soprintendenza ai BB.CC.AA di Catania - DAR Prot n°22112 del 16.05.2024

ATTESO che con nota prot. 8249 del 16.05.2024 (acquisita al protocollo DRA 33832 del 16.05.2024) **la Soprintendenza ai BB.CC.AA di Catania**, ha trasmesso le osservazioni al Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica dell' "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) – stralcio rifiuti urbani" della Regione Siciliana.

***Osservazione n. 1):** In riferimento alla nota del Dipartimento dell'Ambiente — Servizio I Prot. n. 24215 del 11/04/2024 (acquisita dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania con Prot. n. 6607 del 18/04/2024) relativa al procedimento in oggetto questa Soprintendenza non ha osservazioni da fare sul Rapporto Ambientale e la documentazione pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali e si riserva di esprimersi su progetti specifici inerenti le aree sottoposte a tutela della provincia di Catania, valutando se questi interventi sono compatibili con le finalità e le prescrizioni del Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia di Catania.*

VALUTATO che **la Soprintendenza ai BB.CC.AA di Catania** non ha ritenuto di dover fare osservazioni al piano, rimandando ai singoli progetti le proprie valutazioni, se ne prende atto.

22. SRR ATO Messina Provincia - DRA Prot n°32485 del 14.05.2024

ATTESO che con nota prot. 703 del 10.05.2024 (acquisita al protocollo ARTA 32485 del 14.05.2024) **l' S.R.R. ATO Messina Provincia**, ha trasmesso le osservazioni al Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica dell' "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) – stralcio rifiuti urbani" della Regione Siciliana.

Osservazione n. 1): FRAMMENTAZIONE DEL SISTEMA

Al paragrafo 1.4.5 di pagina 30, vi è la frase: Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per i comuni di affidare direttamente il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto nelle A.R.O. sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010.

Questo è in netto contrasto con le norme nazionali, con le delibere ARERA, le linee guida ANAC e il D.Lgs. 201/2022 perché continua a lasciare la possibilità di frammentare il sistema che, invece, deve tendere, nell'ottica delle tre E (Efficienza, Efficacia ed Economicità), alla semplificazione con la gestione, la programmazione e la tariffazione d'ambito.

È anche in contrasto con la nota prot. n. 7094 del 07/02/2024 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti (che si allega) che individua nelle SRR il solo soggetto deputato ad eseguire le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore dei servizi di igiene urbana.

Le scelte di Piano dovrebbero andare nella direzione di una sempre più spinta ottimizzazione verso la gestione di ambito per incrementare:



1) le prestazioni ambientali del ciclo in termini di riduzione della frazione residuale dei rifiuti e, ancor prima, per un incremento a non meno del 65% in peso di recupero di materia dai sistemi di trattamento (aspetto prioritario per le direttive europee e nazionali che invece viene poco trattato nella nuova versione del Piano);
2) la riduzione dei costi che gravano, oggi senza un vero e possibile controllo, sui cittadini/utenti (aspetto prioritario per 'ARERA che dal 2018 ha avviato un percorso inarrestabile di ristrutturazione del sistema del ciclo dei rifiuti che deve bilanciare equamente la gestione delle prestazioni ambientali e quella dei costi dell'intero ciclo dei rifiuti urbani).

Al fine di perseguire le economie di scala e incrementare l'efficienza del servizio, infine, il D.Lgs 201/2022 prevede, all'art. 5 commi 2 e 4, meccanismi di incentivazione delle aggregazioni, ben in altra direzione rispetto alla continuità dell'approccio frammentario di cui sopra.

Visto il comma "2-ter dell'art. 5 della l.r. 9/2010 "Nel territorio di ogni ambito individuato ai sensi dei commi precedenti, nel rispetto del comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, **i Comuni**, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, **previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.** L'Assessorato, che verifica il rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati, deve pronunciarsi entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del piano di intervento. L'eventuale richiesta di documenti di integrazione deve intervenire nel rispetto del predetto termine. I piani di intervento approvati sono recepiti all'interno del Piano regionale di gestione dei rifiuti entro novanta giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità."

ATTESO che la nota prot. n. 7094 del 07/02/2024 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti non si pone in contrasto con quanto statuito nel PNGR, poiché la possibilità di affidamento da parte dei Comuni del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani è un'ipotesi residuale, previa approvazione di un piano di intervento, l'osservazione n. 1 della S.R.R. Messina Area Metropolitana può ritenersi **superata**.

Osservazione 2: **"LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO**

All'interno del capitolo 1.7 APPLICAZIONE DEI CRITERI ESCLUDENTI, PENALIZZANTI E PREFERENZIALI necessari per la pianificazione regionale dell'impiantistica necessaria al ciclo dei rifiuti, a pagina 36-37, paragrafo 1.7.1. DISTANZA DAI CENTRI ABITATI si definisce: Per quanto riguarda i nuovi impianti, quelli preesistenti e le modifiche alle infrastrutture esistenti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti è fissata una distanza minima di km.3 (ex art.17, co 3, della L.R. 9/2010) tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e i vicini centri urbani. Facendo, quindi riferimento all'art. 17 co 3 della Lr. 9/2010 in cui è chiaramente espresso che la distanza di 3 km è un limite per le installazioni da realizzare "in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici



comunali". Tuttavia se non viene specificato espressamente anche nel PRGR tale dicitura lascia aperta la possibilità di interpretazioni restrittive che renderebbero impossibile la realizzazione di nuove installazioni (anche i CCR) in qualsiasi parte del territorio regionale. Sarebbe piuttosto più esplicito e definitivo, volendo sviluppare il sistema industriale necessario al ciclo dei rifiuti, stabilire e scrivere che le aree classificate industriali D e quelle H5-Impianti tecnologici sono libere da ogni limite di distanza. Aggiungendo, quindi, nel paragrafo 1.7.2. alla lettera c) alle aree industriali, definite ai sensi del D.M. 1444/1968 come zone di tipo D, anche quelle H5 Impianti Tecnologici. Ed inoltre nel paragrafo 1.7.2. CRITERI COGENTI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DITRATTAMENTO DEI RU, pagg. 38-39-40, dovrebbe essere chiaramente definito che i criteri riportati nella tabella non devono essere applicati a tutte le aree classificate industriali D o HS dai vigenti strumenti urbanistici. Il criterio del limite sulla distanza dai centri abitati insieme a tutti i criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali, unitamente alle diffuse e penalizzanti sindromi NIMBY (Not In My Back Yard, non nel mio giardino) e NIMTO (Not In My Terms of Office, non durante il mio mandato elettorale), renderanno nei fatti impossibile individuare siti idonei per l'impiantistica sia di primo che di secondo livello necessarie al ciclo dei rifiuti. Continuando, quindi, con gli stessi criteri con i quali si sono riempite colline e montagne siciliane di discariche purché lontane dai "centri abitati" (non essendoci il deserto in Sicilia, colline e montagne sono i luoghi abbastanza lontani che, se non idonei allo strumento urbanistico, si adeguano con la modifica allo strumento urbanistico ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006). L'approccio che il Piano deve proporre ad amministratori e cittadini/utenti è quello della necessità imprescindibile degli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti per la produzione di materie prime secondarie da realizzare in prossimità dei luoghi di produzione della materia prima (il rifiuto) per ridurre i costi ambientali ed economici del ciclo. In questo tutti i comuni hanno già una pianificazione urbanistica che individua aree industriali all'uopo concepite.

Pertanto, considerando che i PRG sono un punto fermo della pianificazione territoriale che non può e non deve essere ignorato, si ritiene essenziale escludere dai sopra detti limiti le aree industriali (D e H5) che invece devono essere individuate come "preferibili" sempre e comunque, lasciando la verifica e controllo del rispetto dei criteri di tutela e protezione ambientale agli Enti competenti in fase di iter autorizzativo."

VALUTATO che il PRGR, a pagina 36, in considerazione della fragilità ambientale della Regione Sicilia e la fitta rete Natura 2000, suggerisce di individuare i siti dell'impiantistica per l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in aree già impegnate da impianti per il trattamento dei rifiuti e da attività industriali.

VALUTATO che il PRGR, a pagina 36, relativamente all'impiantistica intermedia prevista (rete di selezione e pretrattamento ai fini di riciclaggio e recupero) e gli impianti di digestione anaerobica/biodigestori, prevede procedure di autorizzazione in relazione alla tecnologia impiegata e al sito, dove, in questo ambito, dovrà essere considerata la VINCA "caso per caso".

VALUTATO che il PRGR, a pagina 36 e 37, relativamente alla distanza dai centri abitati, per i nuovi impianti, preesistenti e le modifiche alle infrastrutture esistenti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti, fissa una distanza minima di km.3 (ex art.17, co 3, della L.R. 9/2010) tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e i vicini centri urbani.

VALUTATO che il PRGR, a pagina 37, relativamente alla distanza dai centri abitati, esplicita la definizione di centro abitato così come definito come definito dall'art.3, co 1, punto 8 del nuovo codice della strada (ex D.lgs. 285/1992).

VALUTATO che la localizzazione degli impianti sarà oggetto di apposita disamina in sede di valutazione dei singoli progetti al momento della loro presentazione e che non può formare oggetto di questa procedura la cui funzione attiene esclusivamente alla conformità della programmazione rinviando a successiva attività soltanto al momento in cui tale pianificazione si tradurrà in appositi progetti. Si ritiene non accoglibile l'osservazione proposta.

Osservazione 3: *“CHIUSURA DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI*

Nel capitolo dedicato a questo importante aspetto dell'intero sistema, il 7.1 del PRGR, in particolare nel paragrafo dedicato alle piattaforme di recupero e raffinazione, il 7.2, vi è un parziale ed incompleto destino delle frazioni derivanti dal trattamento in questa tipologia di impianto che costituisce una “lavorazione intermedia” dei rifiuti all'interno degli impianti di smaltimento ai sensi del D.L. 36/2003 e non già un “impianto intermedio” a se stante.

Nelle intenzioni del legislatore europeo, infatti, il pretrattamento dei rifiuti indifferenziati prima di depositarli in discarica serve a recuperare dal sopravaglio, ove possibile, ulteriori frazioni riciclabili (materiali ferrosi e non ferrosi) e ridurre volumetricamente il materiale con la sua tritatura, e utilizzare la frazione umida di sottovaglio, dopo la sua stabilizzazione, come terreno di ricoprimento. Il TMB, quindi, non può e non dovrebbe esistere senza una vasca di deposito/stoccaggio. Il rifiuto indifferenziato farebbe, a valle della raccolta, un solo passaggio:

1) raccolta — 2) conferimento — 3) smaltimento (trattamento e stoccaggio)

Separando l'unico impianto di smaltimento, ex DLgs 36/2003, in TMB e vasca di stoccaggio in due siti diversi, si aumentano le fasi di trattamento del rifiuto:

1) raccolta — 2) conferimento — 3) trattamento — 4) trasporto — 5) stoccaggio

Conseguenza inevitabile l'aumento, anche il raddoppio, della tariffa.

Se poi il deposito avviene fuori regione il costo complessivo tende ad aumentare ulteriormente. Questo, come è noto, è quanto succede in Sicilia da circa tre anni in cui il costo di smaltimento dei rifiuti EER 200301 è triplicato, ed in certi periodi quadruplicato senza alcun miglioramento dal punto di vista ambientale, né di recupero di materia né di minore impatto sull'ambiente (si pensi ai maggiori trasporti).

La trasformazione degli impianti di TMB in Piattaforma di selezione/recupero/raffinazione per produrre, con il sopravaglio, il CSS da inviare ai termovalorizzatori, non risolve il problema del destino finale del sottovaglio. Quest'ultimo, anche a biostabilizzazione ultimata, rimane un 190503 compost fuori specifica il cui destino non può essere ad impianti di compostaggio, se non aumentando ulteriormente i costi, né come terreno di riempimento al di fuori dei siti di discarica perché, come è noto, i criteri stringenti per tale utilizzo fanno sì che non si sia mai realizzato. Il Piano non chiarisce adeguatamente questo aspetto. E comunque, anche a regime, il rifiuto indifferenziato EER 200301, nel nuovo sistema i costi saranno ulteriormente aumentati o quanto meno resteranno quelli alti dell'attuale sistema.

Le fasi di trattamento del rifiuto indifferenziato previsti nel nuovo Piano, infatti, aumentano ulteriormente:

1) raccolta — 2) conferimento — 3) trattamento - 4) micronizzazione - 5) trasporto — 6) recupero energetico — 7) stoccaggio

Per quanto sopra, non si comprende come potrebbe mantenersi costante la tariffa di conferimento a causa della “riduzione della quantità di rifiuti” in rapporto agli ampliamenti delle autorizzazioni (paragrafo 7.5.3 CONTENIMENTO DELLE TARIFFE DI TRATTAMENTO). Anzi, oltre ad essere impossibile la previsione di “mantenimento”, per il sistema previsto nel nuovo Piano, le tariffe, purtroppo, aumenteranno con assoluta certezza.

Infine, riguardo alla scelta di prevedere la gestione “pubblica” per le 16 piattaforme di selezione/recupero/raffinazione, si rammentano gli obblighi discendenti dall’art. 6 del D.Lgs. 201/2022 riguardo la distinzione tra funzioni di regolazione e di gestione nell’assetto organizzativo degli enti di governo d’ambito (le SRR) con funzioni di regolazione e controllo dei servizi pubblici locali che non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione che, invece, deve essere affidata secondo una delle modalità di gestione indicate all’art. 14 dello stesso D.Lgs. “

VALUTATO che il PRGR, da pagina 89 a pagina 91, riporta che:

“Con riferimento al piano industriale correlato al piano d’ambito deve essere indicato il relativo piano economico e finanziario con riferimento al Metodo Tariffa Rifiuti (MTR) stabilito dall’ARERA, corredata dei documenti ivi previsti, per uno scenario almeno di 7/9 annualità.

La ricognizione effettuata dal DRAR ha evidenziato che l’attuale distribuzione geografica degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani non risulta omogenea tra le province siciliane in termini di numerosità, capacità autorizzata e scelte tecnologiche: senza una adeguata rete impiantistica non risulta essere possibile valorizzare i rifiuti raccolti in modalità differenziata, ed in ultima analisi non è possibile “chiudere” il ciclo dei rifiuti.

Gi impianti previsti dallo stralcio al PRGR relativo ai RU mirano alla promozione della capacità del sistema locale (regionale o di macroarea) di gestire integralmente i rifiuti, con una forte attenzione al profilo infrastrutturale del settore, per ricomporre i divari territoriali e le carenze impiantistiche rilevate dal DRAR, favorendo così anche il pieno esplicarsi degli stimoli concorrenziali al raggiungimento dell’efficienza allocativa. Inoltre, è previsto lo sfruttamento ottimale delle potenzialità di valorizzazione economica insite nelle diverse filiere dei rifiuti, incentivando lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative ed ambientalmente sostenibili, eliminando lo smaltimento in discarica, in coerenza con i target di carattere ambientale dettati dal quadro euro-unitario e nazionale.

Particolare attenzione è stata riservata agli impianti di trattamento finale dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che i medesimi assumono lungo il relativo percorso di trattamento che ne modifichi la natura e la composizione chimica), volti all’effettiva chiusura del ciclo mediante operazioni di smaltimento o di recupero. Non vengono descritti gli impianti riconducibili alle filiere del riciclaggio, destinati al recupero di materia, gestiti da Consorzi di filiera, o da altri soggetti, con i quali i Comuni possono sottoscrivere specifiche convenzioni per la copertura degli oneri sostenuti per le raccolte differenziate dei rifiuti, nonché gli impianti riconducibili ad altre filiere di riciclaggio destinati al recupero di materia, diversi dagli impianti di trattamento biologico della frazione organica.

Il DRAR ha effettuato una ricognizione, e la relativa caratterizzazione, con orizzonte temporale 2024-2035, degli impianti di trattamento presenti nel territorio regionale, già operativi o di cui si prevede l’entrata in esercizio nel periodo considerato, distinguendo tra impianti di chiusura del ciclo (impianti di trattamento della frazione organica, impianti di valorizzazione energetica, discariche) e impianti intermedi (piattaforme di selezione, recupero e raffinazione). Si evidenzia che l’economia circolare sostituisce il modello di economia lineare “approvvigionamento, produzione, consumo, scarto, smaltimento” con un nuovo modello di filiera per la creazione di valore fondato principalmente su:

a) estensione del ciclo di vita dei prodotti, garantendo fin dalla progettazione una maggiore durata della vita dei prodotti e la loro massima riutilizzabilità/recuperabilità una volta giunti a fine vita, attraverso ritiro del prodotto dopo il consumo per il suo riuso (riciclaggio) o recupero dei componenti (materie prime seconde) e loro reintroduzione nei cicli di produzione e consumo;

b) riduzione degli scarti, mediante il recupero di materia ed energia.

In questo contesto assume rilievo la riforma del sistema di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), non solo ai fini della gestione efficiente del ciclo di vita dei prodotti fino al loro riciclo o recupero, ma anche per l’atteso positivo impatto sulla concorrenza nel mercato delle materie prime seconde.

Il combinato disposto tra il nuovo Regolamento UE sull’eco-design, l’imposizione di sempre maggiori percentuali di materie provenienti da riciclo nei nuovi prodotti e l’EPR, consentiranno di valorizzare in modo

crescente i materiali provenienti da cicli di trattamento dei rifiuti, sostenendo sempre di più le attività della “green economy” e stabilizzando le attività di trattamento e recupero.

Il D.lgs. 152/2006 e la Legge 296/2006 avevano stabilito gli obiettivi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che entro il 2012 doveva raggiungere il 65%.

La raccolta differenziata è stata individuata in Italia come la modalità più efficace per organizzare la gestione dei rifiuti urbani e favorire il riciclaggio e il recupero di materia.

Tuttavia, la raccolta differenziata non è un indicatore delle percentuali di riciclaggio e recupero dei rifiuti, come rilevato a livello europeo e nazionale avendo comunque presente che i dati relativi al riciclaggio fanno riferimento alla sola raccolta differenziata e non a tutti i rifiuti.

Ovvero, la quota di rifiuti indifferenziati, rilevante in alcune Regioni tra cui la Sicilia, non è compresa nel calcolo di riciclaggio e recupero che non è dunque rappresentativo dei risultati attesi secondo quanto previsto dalla Direttiva 2018/851 e dal D.L. 116/2020.

L'allineamento agli obiettivi stabiliti dalle direttive 851 e 852 del 2018 e dalla discendente normativa nazionale richiede la riorganizzazione della filiera di gestione dei rifiuti, dalla raccolta fino alle attività industriali di riciclaggio e recupero, che sono gli indicatori della “compliance” rispetto alle nuove norme e soprattutto dell'efficienza del modello di economia circolare.

Pertanto, la nuova pianificazione regione prevede un radicale mutamento dello scenario impiantistico al fine di raggiungere, ben prima del 2035, gli obiettivi comunitari fissati per valutare la valorizzazione dei rifiuti, che andrà ad affiancare le modalità gestionali di raccolta dei rifiuti (di competenza di altri Enti ed Amministrazioni), la cui differenziazione continua ad essere il cardine del sistema di gestione regionale.

Sulla base di tali linee strategiche, le novità più significative del sistema impiantistico sono rappresentate da:
1) trasformazione degli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TM-TMB), in piattaforme di selezione, recupero e raffinazione dei Rifiuti Indifferenziati (RI) e degli scarti dal trattamento dei Rifiuti Differenziati (RD);

2) valorizzazione energetica dei Rifiuti Organici (RO) attraverso biodigestori con annessa sezione di stabilizzazione aerobica;

3) chiusura del ciclo dei Rifiuti Urbani (RU) non valorizzabili attraverso termovalorizzatori in luogo delle discariche (ad oggi unica tipologia di impianti di chiusura del ciclo utilizzati in Sicilia), che andrebbero ad essere utilizzate solo per abbancare gli scarti della valorizzazione energetica, raggiungendo l'obiettivo comunitario di riduzione del conferimento in discarica (10% del peso dei rifiuti urbani raccolti) prima del 2035, oltre che per garantire la chiusura del ciclo nelle more della piena operatività dei nuovi impianti regionali.

VALUTATO che il PRGR produce un'analisi di piano economico-finanziario, proiettato verso uno scenario di 7/9 annualità, fondato su una ricognizione che tiene conto dell'attuale distribuzione geografica degli impianti di trattamento dei RU, delle capacità autorizzate e delle scelte tecnologiche.

VALUTATO che il PRGR produce un'analisi che tiene conto dell'attuale distribuzione geografica degli impianti di trattamento dei RU.

VALUTATO che il PRGR produce un'analisi che tiene conto dell'attuale distribuzione geografica degli impianti di trattamento dei RU.

VALUTATO che il PRGR produce un'analisi che tiene conto del profilo infrastrutturale del settore

VALUTATO che il PRGR tiene conto della ricognizione e della relativa caratterizzazione, con orizzonte temporale 2024/2035, effettuata dal DRAR, relativa agli impianti di trattamento presenti nel territorio regionale, già operativi o di cui si prevede l'entrata in esercizio nel periodo considerato, distinguendo tra impianti di chiusura del ciclo (impianti di trattamento della frazione organica, impianti di valorizzazione energetica, discariche) e impianti intermedi (piattaforme di selezione, recupero e raffinazione).

VALUTATO che il PRGR produce un'analisi basata sul modello di economia circolare piuttosto che lineare, ivi fondato principalmente su: a) estensione del ciclo di vita dei prodotti, garantendo fin dalla progettazione una maggiore durata della vita dei prodotti e la loro massima riutilizzabilità/recuperabilità una volta giunti a fine vita, attraverso ritiro del prodotto dopo il consumo per il suo riuso (riciclaggio) o recupero dei componenti (materie prime seconde) e loro reintroduzione nei cicli di produzione e consumo; b) riduzione degli scarti, mediante il recupero di materia ed energia.

VALUTATO che il PRGR produce un'ampia analisi sul ciclo dei rifiuti, basata su una economia circolare piuttosto che lineare, l'osservazione sulla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani, **può ritenersi superata.**

Osservazione 4: *“IMPIANTI MINIMI ED INTERMEDI EX DELIBERA ARERA N. 363/2021/R/RIF*

Nel PRGR, nella versione posta a procedura di VAS, non si dà atto formalmente della indicazione dei cosiddetti Impianti Minimi ed Intermedi per come definiti dalle deliberazioni ARERA ed espressi nel PNGR adottato con decreto del Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 giugno 2022 n. 2517,

Nel “Programma nazionale per la gestione dei rifiuti” (PNGR), infatti, sono chiaramente espressi i criteri per la definizione degli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti, distinti in “integrati”, “minimi” e “aggiuntivi”, secondo la tassonomia ARERA descritta al paragrafo 5.2 dello stesso PNGR e richiamata nel paragrafo 9.6 dedicato alla pianificazione regionale e alla classificazione degli impianti di trattamento.

In particolare, nel PNGR, alle Regioni e alle Province autonome è richiesto di effettuare una ricognizione, e la relativa caratterizzazione, con orizzonte temporale 2022-2025, degli impianti di trattamento presenti sul proprio territorio, già operativi o di cui si prevede l'entrata in esercizio nel periodo considerato, distinguendo tra impianti di chiusura del ciclo (impianti di trattamento della frazione organica, inceneritori con e senza recupero di energia, discariche) e impianti intermedi (trattamento meccanico e meccanico- biologico). Tale attività è funzionale alla successiva classificazione, limitatamente agli impianti di chiusura del ciclo distinguendoli in “integrati”, “minimi” e “aggiuntivi”, ai fini della modulazione degli strumenti di regolazione previsti per l'applicazione dei criteri di accesso stabiliti dal MTR-2 necessari a disciplinarne i profili tariffari. Percorso confermato ulteriormente con la deliberazione n. 7/2024 con cui ARERA ha preso atto delle sentenze nel frattempo emesse sulla materia, e ritenuto necessario e opportuno, nella riedizione del potere regolatorio tariffario di competenza.

Nell'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, sono esplicitati in coerenza con quanto indicato nel PNGR: a) i flussi che si prevede vengano trattati per impianto; b) la distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che si ritiene utile specificare; c) l'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti.

Le scelte in ordine alla qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo come “minimi” devono essere coerentemente trattate nei pertinenti atti di programmazione, e cioè nei PRGR, nel rispetto dei “Criteri e [delle] linee strategiche per l'elaborazione dei Piani regionali” recati dal PNGR, come eventualmente modificato o integrato.”

L'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, quindi, avviene sulla base dei criteri indicati dal PNGR ed è comunicata all'Autorità in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d'accesso secondo i termini e le modalità stabiliti dall'Autorità medesima.”

VALUTATO che il PRGR produce un'ampia analisi sul ciclo dei rifiuti, basata su una economia circolare piuttosto che lineare, l'osservazione sulla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani, può ritenersi superata.

CONSIDERATO che la Deliberazione 23 gennaio 2024 – 7/2024/R/RIF ha come scopo il perseguimento delle finalità pro competitive, di efficienza dei servizi e di tutela degli utenti finali, come previste dall'articolo

1, comma 1, della legge 481/95, favorendo condizioni non discriminatorie, è tesa ad adottare i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento a decorrere dal 2024, in considerazione dei **“Criteri e linee strategiche per l’elaborazione dei Piani regionali”** recati dal Piano nazionale di gestione dei rifiuti di cui al decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257.

VALUTATO pertanto che l’osservazione sugli impianti minimi ed intermedi ex delibera ARERA n. 363/2021 /r/rif **può ritenersi meritevole di accoglimento.**

Osservazione 5: *“Il CAPITOLO 7 — PIANIFICAZIONE IMPIANTISTICA RIFIUTI URBANI, presenta alcune importanti mancanze e/o inesattezze anche alla luce della nota del 18/07/2023 prot. SRR n. 1310 con la quale la SRR Messina Area Metropolitana rispondeva alla richiesta di informazioni sulle procedure in corso per la realizzazione dei Piani d’Ambito vigenti quale fase di censimento propedeutica alla redazione del nuovo PRGR. Tale nota risulta del tutto ignorata. Infatti:*

- L’impianto per il trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo dell’impianto di Mili in località Mili — Comune di Messina per il recupero di 50.000 tonn/anno di FORSU e 10.00 tonn/anno di rifiuti verdi e fanghi da depurazione è erroneamente intestato alla Messinambiente, società fallita del Comune di Messina, invece che alla SRR Messina Area Metropolitana che, oltre ad averne fatto al progettazione e ottenuto il PAUR con D.A. n. 264/Gab del 19/07/2023, è Soggetto attuatore del finanziamento dell’opera, nell’ambito dell’Investimento M2C1.1.II.1 — LINEA B del PNRR, con codice MTE11B_00000897, giusto DM del MASE n. 198 del 2/12/2022 (sono in corso le procedure per la sua realizzazione). Si chiede la correzione dell’errore sopra citato.

- L’impianto per il trattamento e il recupero dei rifiuti urbani da prodotti assorbenti per la persona (PAP) quali pannolini, pannoloni e assorbenti igienici — Comune di Messina, per il recupero di 5.000 tonn/anno di PAP, finanziato nell’ambito dell’Investimento M2C1.1.II.1 — LINEA C del PNRR alla SRR Messina Area Metropolitana, con codice MTE11C_00000701, giusto DM del MASE n. 206 del 21/12/2022, non è presente nella pianificazione del nuovo PRGR, pur essendo stato dichiarato dal DRAR, con nota pro t. n. 47114 del 19/12/2022 (che si allega), conforme con gli strumenti di pianificazione di cui al D.Lgs. 152/2006. Si chiede la correzione dell’errore sopra citato.

- L’Impianto di trattamento della FORSU con digestione anaerobica e compostaggio nel Comune di Monforte San Giorgio (ME), per il recupero di 50.000 tonn/anno di FORSU e 10.00 tonn/anno di rifiuti verdi, presente nella pianificazione d’Ambito della SRR Messina Area Metropolitana e di cui, in data 20/05/2020, è stato trasmesso il DISA ai competenti uffici regionali, è indicato erroneamente nella tabella 7.4.2. UBICAZIONE BIODIGESTORI del nuovo PRGR in capo alla SRR Messina Provincia.

Si chiede la correzione dell’errore sopra citato.

L’Impianto di recupero e smaltimento da 100.000 tonn/anno dei rifiuti indifferenziati, codice EER 200301 e 1912121, a chiusura del ciclo all’interno dell’ambito per la cui realizzazione è già in corso la procedura di project financing, così come comunicato nella nota del 18/07/2023 prot. SRR n. 1310, da questa SRR non è presente nella pianificazione del PRGR. Questo impianto, oggi, in seguito a una risposta negativa da parte del territorio interessato, è anche stato riposizionato nel sito previsto nell’allegato 4 del Piano d’Ambito vigente ed è, quindi, perfettamente in linea con la programmazione adottata nel 2018 dalla SRR Messina Area Metropolitana ed approvata dagli uffici regionali competenti nel marzo 2019.

E, invece, al paragrafo 7.2.2. UBICAZIONE PIATTAFORME DI SELEZIONE/RECUPERO/RAFFINAZIONE del PRGR, nella tabella di pag. 96, si prevede un nuovo impianto di TMB o selezione/recupero/raffinazione, per l’intera provincia di Messina, a Mazzarrà Sant’Andrea per 100.000 tonn/anno.

La scelta di un solo impianto per la chiusura del ciclo all’interno di un territorio provinciale, che racchiude ben tre ambiti ottimali (SRR), non garantisce il raggiungimento dell’autonomia d’ambito obbligatoria per



legge e posta tra gli obiettivi principali dello stesso PRGR. Questo perché gli impianti possono avere interruzioni di funzionamento per problemi tecnici, guasti, manutenzioni straordinarie e problemi giudiziari (all'impianto di Mazzarrà Sant'Andrea, ad esempio, da notizie di stampa, al momento sono state sospese le autorizzazioni necessarie e il giudizio di compatibilità ambientale per i gravi problemi di bonifica esistenti in quel sito, e sull'area nel suo complesso sono in corso, come è noto sempre dai media, indagini penali che non lasciano prevedere tempi brevi di conclusione). E nel caso di interruzione nei conferimenti o di ritardi ulteriori nella realizzazione dell'impianto, i comuni dei tre ambiti dovranno continuare a trasportare a distanze non inferiori i 200 km i propri rifiuti indifferenziati con ovvie e inevitabili ricadute sui rispettivi piani economici e finanziari e, quindi, sulla TARI a carico dei cittadini.

Si chiede, pertanto, di inserire nelle previsioni del PRGR anche l'impianto di recupero e smaltimento da 100.000 tonn/anno EER 200301 e 1912121 previsto nel Piano d'Ambito della SRR Messina Area Metropolitana a chiusura del ciclo all'interno del proprio ambito”.

CONSIDERATO che l'Osservazione 5 è correttamente formulata, la stessa pertanto può essere accolta.

23. Associazione Zero Waste Sicilia - DRA Prot n°32609 del 14.05.2024

ATTESO che con Pec del 14.05.2024 (acquisita al protocollo ARTA 32609 del 14.05.2024) l'**Associazione Zero Waste Sicilia**, ha trasmesso le osservazioni al Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica dell' "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) – stralcio rifiuti urbani" della Regione Siciliana.

CONSIDERATO che nella Pec inviata l'associazione riporta quanto segue:

“In relazione al procedimento Vas indicato in oggetto, nel ribadire di ritenere scarsamente ricevibili le risposte finora pervenute alle osservazioni presentate da queste Associazioni, in quanto il richiamo ad un'urgenza di attuazione non è condizione atta a superare nel merito le osservazioni medesime, si ritiene, altresì, incongruo e non sufficientemente ponderato il dato oggettivo che i tempi di realizzazione test e collaudo degli impianti, e nello specifico degli inceneritori a recupero indicati nel Piano come termovalorizzatori, siano almeno di 5 anni, non volendo considerare che quello di Aversa protetto con norma speciale per l'accelerazione delle procedure ha richiesto ben 10 anni, e **PERTANTO SI RICHIEDE FORMALE ED ANALITICA RISPOSTA PUNTO PER PUNTO AD OGNI SINGOLA OSSERVAZIONE GIÀ PRESENTATA, LE QUALI TUTTE SI INTENDONO QUI CONFERMATE**, si presentano, invero, ulteriori osservazioni che servono precipuamente allo scopo di evidenziare i punti che rendono scarsamente ricevibile la proposta.

Il Piano si propone come aggiornamento della parte riguardante i rifiuti urbani e vuole porsi come chiusura del ciclo dei rifiuti urbani tramite l'incenerimento. Orbene emergono due rilevantissime contraddizioni:

Il codice dell'ambiente tratta la questione nel TITOLO III-bis. L'art 237 bis in materia di definizioni specifica che per impianto di incenerimento' si intende “: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione.....” tale definizione quindi non lascia dubbi che si tratti di incenerimento di rifiuti mentre definisce “rifiuti urbani misti”: i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, del presente decreto legislativo, ad esclusione di quelli individuati al sottocapitolo 20.01, che sono oggetto di raccolta differenziata, e al sottocapitolo 20.02 di cui all'Allegato D alla Parte Quarta” delimitando quindi quali sono i rifiuti da inviare all'incenerimento.

In tale contesto nel rilevare che nel mancato rispetto della normativa che vorrebbe che siano identificati i quantitativi di rifiuti con i relativi codici EER per avere contezza della natura e della quantità si osserva che gli inceneritori non bruceranno rifiuti urbani, ma rifiuti che derivanti da operazioni di trattamento e recupero

afferiscono a codice diversi del 20.01.xx e 20.02.xx , ma che sono classificati come codice 19.xx.xx. Tale aspetto di per se stesso è tranciante rispetto all'aggiornamento del piano dei rifiuti ed interferisce con la libera circolazione dei rifiuti speciali nell' ambito europeo.

Addirittura viene indicato tra ciò che verrà incenerito il CSS-C che non rientra tra i rifiuti essendo una materia prima seconda che può essere utilizzato senza particolari accorgimento al posto di combustibili solidi quali il carbone o il pet-coke. Lo stesso CSS invece che per classe rientra tra i rifiuti , oggi viene ceduto sì a titolo oneroso a carico del cedente alle cementerie o ad altri impianti di coincenerimento ma il divario economico tra il prezzo di cessione ed il prezzo che verrebbe pagato dal cedente e che illegittimamente graverebbe sul cittadino supera di gran lunga i 100 euro a tonnellata , senza considerare gli effetti sulla salute. Non può che esser di censura la parte riguardante l'impatto sanitario, che colmo dei colmi non è sviluppato sui presunti siti di localizzazione attraverso una rigorosa analisi ex ante , ma addirittura si citano indagini epidemiologiche che nulla hanno a che vedere con gli effetti della diossina che essendo un POP produce ben altri effetti (cfr. <https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/dioxins-and-relatedpcbs-tolerable-intake-level-updated>), indagini che utilizzano dati di popolazione presente ed esposte in altre regioni ed in diverse circostanze e che vengono proposti dopo che tali impianti verrebbero installati , va concluso che manca nel rapporto ambientale qualsiasi stima sugli effetti sulla salute

Manca l'indicazione analitica di tutte le risorse ed i consumi necessari a far funzionare tali impianti , dalla calce , al carbone adsorbente , alle acque necessarie alla condensazione del vapore sia in termini di provenienza sia sugli effetti sull'ambiente dopo il loro rilascio stante già condizioni per il mare che in presenza di temperature più elevate di quelle tipiche del mediterraneo favoriscono la presenza di specie aliene, in alcuni casi pericolose per l'uomo ma spesso a scapito della biodiversità. Ancorché non legato ad un fenomeno simile, l'invasione del granchio blu ha portato all'attenzione pubblica. LA VAS dovrebbe quindi indicare il vincolo di innalzamento della temperatura degli scarichi di acque di raffreddamento per evitare l'instaurarsi di tale effetto DNSH(Do No Significant Harm) su adattamento ai cambiamenti climatici, Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine , Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo e su Protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. Il Rapporto Ambientale nessuna rigorosa analisi supportata da dati fa su tali punti dichiarando apoditticamente che si rispetta il DNSH. In tale contesto neanche viene indicato il numero e localizzazione per le discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di incenerimento tra cui certamente il 190106 *Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi, il 190107 *Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, il 190110 *Carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei fumi e quelli che li potrebbero essere come 190111 *Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose, 190113 *Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose, 190115*Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose.

Per quanto già esposto con la nostra nota già inviata nella fase di scooping e che si intende integralmente richiamata per quanto sopra esposto e considerando che l'incenerimento dei rifiuti urbani generati entro il 2035 verrà limitato dal fatto che le ceneri generate nella combustione, che costituiscono rifiuti speciali e pericolosi generate in misura del 20% degli iniziali rifiuti da incenerire dovranno essere sommati ai rifiuti smaltiti direttamente in discarica e la loro somma non dovrà comunque superare un complessivo 10 per cento dei rifiuti urbani prodotti, si ritiene errato nel calcolo di base il dimensionamento dell'aggiornamento ed in contrasto con la prevalente norma europea .

CONSIDERATO che le argomentazioni riportate dall'Associazione Zero Waste Sicilia - DRA Prot n°32609 del 14.05.2024 è in parte già trattata dalle Osservazioni presentate dalla Associazione Rifiuti Zero Sicilia - DRA Prot n°32588 del 14.05.2024 e DAR Prot n°21467 del 13.05.2024

VALUTATO che l'Osservazione risulta correttamente formulata, si ritiene pertanto **meritevole di condivisione**.

24 – ARPA SICILIA - DRA Prot n°35257 del 21.05.2024

CONSIDERATO che con nota prot. A.R.T.A. n. 35257 del 21/05/2024, ARPA Sicilia ha trasmesso le proprie osservazioni al PRGR in esame ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., pertanto oltre il termine per la chiusura della consultazione indicato nell'avviso in parola, rappresentando le seguenti osservazioni:

Osservazione 1 - Nell'elenco delle Osservazioni pervenute non è stato inserito il parere ARPA Sicilia prot. n. 67184 del 28/12/2023, seppur trasmesso oltre i termini previsti dal momento che sono stati inclusi altre osservazioni trasmesse comunque oltre i termini previsti (08/12/2023);

Osservazione 2 - Sono stati illustrati i contenuti e gli obiettivi principali degli altri pertinenti Piani o Programmi ma non è stato illustrato il rapporto del Piano in esame con essi, come previsto alla lettera a) dell'Allegato VI alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Osservazione 3 - Lo scenario "0" descritto nel cap. 4 del Rapporto Ambientale è una mera descrizione dello stato attuale della gestione dei rifiuti in Sicilia e non viene spiegata la ragione per cui lo scenario 0 non è stato scelto, come previsto alla lettera h) dell'Allegato VI alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Inoltre, nel cap. 5 del Rapporto Ambientale è stata descritta l'alternativa "P" di Piano come l'unica scelta possibile per dare la risposta adeguata alle problematiche e alle criticità del settore nella Regione ma non sono state descritte eventuali proposte alternative e, conseguentemente, non sono state illustrate le ragioni della scelta come previsto alla lettera h) dell'Allegato VI alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Osservazione 4 - Sono stati definiti i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione dei nuovi impianti di trattamento e smaltimento (rif. 6.7 "Criteri di localizzazione" del Rapporto Ambientale), così come richiesto nella nota ARPA Sicilia prot. n. 67184 del 28/12/2023. A seguito di questa classificazione le aree:

- di ricarica dell'acquifero profondo
- di riserva ottimale dei bacini
- una fascia di 150 metri da fiumi, torrenti, corsi d'acqua

sono state inserite tra quelle "penalizzanti" per la localizzazione dei nuovi impianti previsti nel Piano proposto. Si suggerisce di valutare la possibilità di inserirle tra quelle "escludenti";

Osservazione 5 - La lettera e) dell'Allegato VI alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che siano descritti gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano in esame, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale. Si chiede di approfondire questi aspetti;

Osservazione 6 - La lettera f) dell'Allegato VI alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che siano descritti i possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. Si chiede di approfondire questi aspetti;

Osservazione 7 - Nel Rapporto Ambientale sono state genericamente descritte le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano (rif. cap. 6.5 "Misure di mitigazione e di compensazione ambientale"). Si chiede di approfondire questi aspetti in relazione alle singole azioni previste dal Piano proposto, come anche richiesto al punto 15 del Parere CTS n. 727 del 22/12/2023;

Osservazione 8 - In merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano, la lettera i) dell'Allegato VI alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che siano descritti, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare. Si chiede di approfondire questi aspetti, come anche richiesto al punto 7 del Parere CTS n. 727 del 22/12/2023;

Osservazione 9 - È stato affrontato il tema delle modalità di trattamento dei fanghi di depurazione. Tuttavia, visti i numerosi progetti di adeguamento degli impianti di depurazione in fase di approvazione e/o realizzazione sul territorio regionale che determineranno verosimilmente un aumento dei fanghi di esubero nel breve e medio periodo, non è stato approfondito quanti di essi si prevede che vengano conferiti in discarica o destinati a successivi impieghi (ad es. come combustibile nei termovalorizzatori);

Osservazione 10 - Si chiede di approfondire, nelle more dell'approvazione dei progetti di realizzazione degli impianti di recupero e trattamento previsti nel Piano in esame, quegli impianti di trattamento già in funzione che nel breve periodo possano essere oggetto di revamping in un'ottica di migliore valorizzazione delle frazioni di rifiuto maggiormente recuperabili;

VALUTATO in merito all'**Osservazione n. 1** che la stessa appare riferita ad altra fase della procedura in oggetto;

VALUTATO in merito all'**Osservazione n. 2** che la stessa è condivisibile in quanto nel Rapporto Ambientale non è stata data evidenza delle relazioni del Piano con gli altri pertinenti piani o programmi, così come previsto alla lett. a) dell'Allegato VI alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'Allegato VI alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla lett. h) prevede che tra le informazioni da fornire con il R.A. vi è: *“sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste”*;

VALUTATO in merito all'**Osservazione n. 3** che:

- con riferimento alla prima parte, relativa al Capitolo 4 del Rapporto Ambientale, la stessa non è condivisibile in quanto nel R.A. al capitolo 4 si afferma che la ragione della scelta effettuata nel Piano risiede nella previsione di drastico calo demografico nei prossimi anni nel territorio siciliano, che certamente influenzerà la produzione di rifiuti da trattare, seguita da un'analisi della situazione attuale nella gestione dei rifiuti urbani in Sicilia;
- con riferimento alla seconda parte dell'osservazione, relativa al Capitolo 5 del R.A. la stessa risulta condivisibile in quanto il R.A. non illustra le ragionevoli alternative che potrebbero adottarsi in considerazione degli obiettivi del Piano;

VALUTATO in merito all'**Osservazione n. 4** che la stessa è condivisibile per la tipologia di aree quali quelle di ricarica dell'acquifero profondo e di riserva ottimale dei bacini, mentre per quanto concerne la fascia di 150 metri dai corsi d'acqua, torrenti e fiumi, si ritiene che tali aree siano da classificarsi tra i criteri penalizzanti per la localizzazione dei nuovi impianti per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

VALUTATO in merito **all'Osservazione n. 5** che la stessa è condivisibile;

VALUTATO in merito **all'Osservazione n. 6** che la stessa è condivisibile in quanto al capitolo 6 del Rapporto Ambientale non viene effettuata un'analisi degli impatti significativi sulle varie componenti ambientali, demandando poi ai Piani d'Ambito l'analisi degli impatti cumulativi;

VALUTATO in merito **all'Osservazione n. 7** che la stessa non è condivisibile in quanto al capitolo 6, paragrafo 6.5 Misure di mitigazione e compensazione ambientale, il Rapporto Ambientale ha riportato per ciascuna componente ambientale le misure di mitigazione ambientale previste in caso di realizzazione di nuovi impianti in aree soggette a criterio penalizzante;

CONSIDERATO che nel Rapporto Ambientale al paragrafo 9.1 "Il Piano di monitoraggio ambientale" afferma che: "...omissis..."

- il monitoraggio ambientale del Piano avverrà, annualmente, attraverso l'aggiornamento di un set di indicatori appositamente definito e la compilazione di un Rapporto di Monitoraggio Ambientale (RMA) con cadenza semestrale;
 - dalle verifiche fatte attraverso il RMA si potranno verificare gli effetti delle azioni di piano sul sistema ambientale e valutare l'opportunità di modificare eventuali errori compiuti in fase di attuazione del piano;
 - la scelta degli indicatori selezionati e la frequenza con cui le informazioni relative ad essi sono aggiornate e disponibili, influenzerà la cadenza e l'aggiornamento sia del RMA sia dell'intero PMA";
- e vengono riportati in una tabella i soggetti tenuti ad effettuare il PMA con modalità e ruoli di ciascuno;

VALUTATO in merito **all'Osservazione n. 8** che la stessa non è condivisibile;

CONSIDERATO che nel Rapporto Ambientale al paragrafo 5.1.1 "Risultati attesi" si afferma che: *"A seguito della nuova conformazione impiantistica, sono attesi i seguenti risultati, il cui conseguimento andrà costantemente monitorato:*

1. *recupero di oltre il 65% dei rifiuti urbani raccolti;*
2. *recupero energetico della frazione residua dei rifiuti urbani raccolti (fino a 600.000 tonnellate);*
3. *recupero energetico dei fanghi di depurazione;*
4. *conferimento a discarica inferiore al 10% del peso dei rifiuti urbani raccolti;*
5. *eliminazione delle spedizioni/trasferimento rifiuti fuori regione;*
6. *implementazione delle piattaforme di recupero gestite dai consorzi di filiera o da altre società;*
7. *riduzione di almeno il 40% dei costi di trattamento rispetto a quelli attuali;*
8. *produzione di almeno 70 milioni di Smc di biometano da rifiuti;*
9. *produzione di almeno 10.000 tonnellate di compost di qualità;*
10. *sostituzione del pet-coke con CSS-C presso gli impianti energivori regionali";*

e che al paragrafo 5.7.2 "Impianti di trattamento" si afferma che: *"Nel 2022 i fanghi di depurazione prodotti, stimati in 111.284 tonnellate (informazione desunta dalle comunicazioni acquisite dai gestori degli impianti di destinazione finale nel territorio regionale), sono stati conferiti presso impianti di recupero ed in minima parte smaltiti direttamente in discarica:*

- a) *impianti di compostaggio, 104.893 tonnellate;*
- b) *biodigestori, 387 tonnellate;*

c) discariche, 6.003 tonnellate.

Risulta prevedibile l'aumento della produzione di fanghi di depurazione delle acque reflue nella Regione, che potrebbero essere avviati ad un'altra filiera di valorizzazione alternativa costituita dal pretrattamento/essicazione dei fanghi per il successivo impiego come combustibile anche in co-combustione con le biomasse”;

VALUTATO in merito all'Osservazione n. 9 che la stessa non è condivisibile in quanto il Rapporto Ambientale ha previsto che il prevedibile aumento della produzione di fanghi di depurazione delle acque reflue nella Regione, potrebbe essere avviato ad un'altra filiera di valorizzazione alternativa costituita dal pretrattamento/essicazione dei fanghi per il successivo impiego come combustibile anche in co-combustione con le biomasse”;

VALUTATO in merito all'Osservazione n. 10 che la stessa è condivisibile;

Corrispondenza del Piano all'Allegato VI della parte Seconda del D.Lgs. 152 2006 (Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'articolo 13)

PRESO ATTO che nel R.A. l'A.P. ha rassegnato quanto segue.

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi

In merito agli obiettivi del Piano Stralcio Rifiuti Urbani, il documento riporta:

A seguito della nuova conformazione impiantistica, sono attesi i seguenti risultati, il cui conseguimento andrà costantemente monitorato:

1. recupero di oltre il 65% dei rifiuti urbani raccolti;
2. recupero energetico della frazione residua dei rifiuti urbani raccolti (fino a 600.000 tonnellate);
3. recupero energetico dei fanghi di depurazione;
4. conferimento a discarica inferiore al 10% del peso dei rifiuti urbani raccolti;
5. eliminazione delle spedizioni/trasferimento rifiuti fuori regione;
6. implementazione delle piattaforme di recupero gestite dai consorzi di filiera o da altre società;
7. riduzione di almeno il 40% dei costi di trattamento rispetto a quelli attuali;
8. produzione di almeno 70 milioni di Smc di biometano da rifiuti;
9. produzione di almeno 10.000 tonnellate di compost di qualità;
10. sostituzione del pet-coke con CSS-C presso gli impianti energivori regionali.

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;

RILEVATO che nel RA è possibile riscontrare una trattazione organica e organizzata dello stato attuale dell'ambiente con riferimento alla tematica oggetto della proposta di PRGR e, conseguentemente, del trend evolutivo in assenza di pianificazione della gestione del sistema dei rifiuti.



CONSIDERATO che nel Documento di Piano e nel Rapporto Ambientale in merito allo Scenario “0” del ciclo dei Rifiuti Urbani (anno 2022) si riporta quanto segue:

“Quale scenario base del ciclo dei rifiuti urbani è stato utilizzato l’ultimo certificato (il 2022), da cui emerge che:

- *la quantità totale di Rifiuti Urbani (RU) raccolta è stata pari a 2.200.814 tonnellate, di cui il 51,5% viene raccolto in modo differenziato (515.641 tonnellate sono la Frazione Organica-FORSU);*
- *il 60% dei RU indifferenziati (RI) viene raccolto nei Comuni di Palermo e Catania;*
- *i RI (998.272 tonnellate) sono stati conferiti presso 8 impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB), di cui 3 a gestione privata che hanno trattato 477.239 tonnellate di RI (47,8%);*
- *il 32,4% dei RU (713.481 tonnellate) sono stati conferiti presso 9 discariche;*
- *l’11,4% dei RU (250.790 tonnellate) sono stati trasferiti fuori regione;*
- *la distribuzione degli impianti di trattamento dei RU non è omogenea tra le province siciliane in termini di numerosità, capacità autorizzata e scelte tecnologiche, come le tariffe praticate dai diversi impianti.*

I dati mettono in evidenza la distanza tra la situazione attuale e gli obiettivi stabiliti dalle Direttive Europee e dalle norme nazionali, e indicano la necessità dell’aumento delle attività di riciclaggio e recupero rispetto alle tradizionali operazioni di smaltimento, anche al fine di rendere più sostenibile ed equo il ciclo dei RU.”

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

PRESO ATTO e RILEVATO che nel RA è descritto il territorio regionale attraverso le sue caratteristiche geografiche e le sue risorse ambientali, naturali, paesaggistiche e culturali (soprattutto attraverso una puntuale elencazione di siti, aree tutelate e protette, monumenti, ecc.). I temi e le componenti ambientali di impatto diretto e indiretto delle azioni (dirette e indotte) del PRGR, anche in relazione allo scenario attuale del sistema rifiuti regionale, sono esaurientemente e coerentemente descritte e analizzate;

CONSIDERATO che nel RA la trattazione delle caratteristiche dell'ambiente interferito dalla proposta di PRGR tiene conto del contesto territoriale per la definizione degli obiettivi, le biocapacità e limiti, attraverso la valutazione dei potenziali effetti del PRGR su:

- *fauna, vegetazione ed ecosistemi;*
- *implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni;*
- *paesaggio, beni culturali ed archeologici;*
- *consumo di risorse non rinnovabili (suolo ed eventuali altre);*
- *matrice antropica (es. eventuali implicazioni ambientali dell’aumento dei flussi di traffico sulla rete viaria in termini di inquinamento acustico ed atmosferico, ...);*
- *consumi di energia;*
- *consumi di risorse idriche;*
- *acque reflue prodotte.*

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di

importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

PRESO ATTO e RILEVATO che l'argomento è stato trattato nel RA nel capitolo & Valutazione degli effetti ambientali ed in particolare nei paragrafi “6.7 Criteri di localizzazione”, 6,8 DNSH (Do No Significant Harm).

CONSIDERATO che il tema è stato affrontato nell'ottica e con l'obiettivo di individuare i problemi e gli impatti derivanti dalla proposta di PRGR, ma appunto per stabilire criteri per la localizzazione di infrastrutture e/o impianti.

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.

PRESO ATTO e RILEVATO che l'argomento è stato trattato sia nel Piano che nel RA ed in particolare sia nel capitolo 2 del RA che nel Capitolo 5 vengo esplicitate le argomentazioni sopra descritte;

CONSIDERATO che il tema è stato affrontato nell'ottica e con l'obiettivo di individuare i problemi e gli impatti derivanti dalla proposta di PRGR, ma appunto per stabilire criteri per la localizzazione di infrastrutture e/o impianti.

CONSIDERATO che al quadro di riferimento normativo e programmatico si riporta quanto segue:

“Nel 2018, tre direttive europee hanno cambiato la prospettiva e gli obiettivi della gestione dei rifiuti: le direttive 2018/850, 2018/2051 e 2018/852 hanno stabilito la priorità del “riciclaggio e recupero dei rifiuti, anziché il loro smaltimento finale, allo scopo di contribuire alla transizione verso un’economia circolare”.

I decreti di recepimento in Italia delle direttive europee (Decreti legislativi n.116 e n.121 del 2020), il Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti (D.M. 257/2022), e il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima “Economia circolare e rifiuti” (PNIEC 2023), hanno allineato l’Italia ai nuovi obiettivi della gestione dei rifiuti ed hanno innovato le metodologie e le procedure per la pianificazione regionale:

- ÷ *riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio hanno la priorità, con scadenze per il raggiungimento degli obiettivi a partire dal 2025 e l’eliminazione del conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili entro il 2029;*
- ÷ *riduzione progressiva del conferimento in discarica a partire dal 2025 e fino al conferimento massimo del 10% dei rifiuti entro il 2035.*

Di conseguenza la pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti dovrà dare priorità ad un modello organizzativo e ad una rete impiantistica per valorizzare il recupero di materia ed energia, ed assicurare i “criteri di sostenibilità, efficienza, efficacia, ed economicità per corrispondere ai principi di autosufficienza e prossimità” (Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti)”.

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

PRESO ATTO e RILEVATO che nel RA detto argomento viene abbondantemente sviluppato nel capitolo 6 Valutazioni degli effetti ambientali



CONSIDERATO che il tema delle aree con particolare sensibilità ambientale viene inoltre abbondantemente trattato anche nello Studio di Incidenza Ambientale;

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma.

CONSIDERATO che il tema delle misure mitigative viene sviluppato nel RA al capitolo 6 ai paragrafi 6.4, 6.5 e 6.6 e nello studio di Incidenza Ambientale al Capitolo 7 paragrafi 7.3, 7.4, 7.5, 7.6.

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

RILEVATO che ai capitoli 4 e 5 del Rapporto Ambientale vengono sviluppati gli argomenti riguardanti lo scenario 0 e lo Scenario P, si analizzano le ragioni della scelta delle alternative.

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

CONSIDERATO che il tema del PMA viene ampiamente sviluppato nel RA al capitolo 9.

In riferimento al PMA, per il controllo degli effetti ambientali significativi connessi all'attuazione del Piano, il proponente dichiara che sarà attuato un piano di monitoraggio ambientale (PMA). Il monitoraggio non costituirà una fase separata della procedura di pianificazione, ma farà parte integrante del processo di piano e in tal senso verranno definiti i tempi e la frequenza del monitoraggio degli effetti del piano.

Verranno altresì predisposte le dovute procedure per garantire che il sistema di monitoraggio funzioni in maniera efficiente.

In particolare, il PMA avrà i seguenti obiettivi:

- definire i ruoli e le responsabilità per la realizzazione del monitoraggio ambientale;
- valutare gli effetti ambientali significativi connessi all'attuazione del Piano;
- verificare il grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, individuati nel processo di VAS e definiti dal Piano;
- individuare tempestivamente eventuali criticità onde prevenire potenziali effetti negativi imprevisti;
- garantire l'informazione ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, al pubblico interessato e al pubblico sui risultati periodici del monitoraggio del Piano attraverso l'attività di reporting;
- fornire le indicazioni necessarie per la definizione e l'adozione di eventuali opportune misure correttive e/o per un'eventuale rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel Piano.

Quest'ultimo obiettivo assume particolare importanza in quanto costituisce l'elemento di dinamicità e di feedback del processo di pianificazione/programmazione, che permette di rimodulare e riorientare gli indirizzi strategici del Piano, gli obiettivi di sostenibilità ambientale e le misure adottate per il monitoraggio.

Il monitoraggio ambientale del Piano avverrà, annualmente, attraverso l'aggiornamento di un set di indicatori appositamente definito e la compilazione di un Rapporto di Monitoraggio Ambientale (RMA) con cadenza semestrale.

Dalle verifiche fatte attraverso il RMA si potranno verificare gli effetti delle azioni di piano sul sistema ambientale e valutare l'opportunità di modificare eventuali errori compiuti in fase di attuazione del piano.

La scelta degli indicatori selezionati e la frequenza con cui le informazioni relative ad essi sono aggiornate e disponibili, influenzerà la cadenza e l'aggiornamento sia del RMA sia dell'intero PMA.

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

RILEVATO che risulta l'Allegato "Sintesi non tecnica".

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

CONSIDERATO che per come analizzato dalla documentazione prodotta si può desumere che lo stralcio al PRGR relativo ai RU ha tenuto conto della valutazione delle principali interazioni della pianificazione impiantistica con i siti della Rete Natura 2000 potenzialmente interessati. A questo fine l'Aggiornamento dello stralcio al PRGR relativo ai RU adotta i criteri "Escludente, Penalizzante e Preferenziale" per l'individuazione dei siti/aree per la gestione e il trattamento dei rifiuti. In particolare, la fragilità ambientale della Regione Sicilia e la fitta rete Natura 2000 suggeriscono di individuare i siti dell'impiantistica per l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in aree già impegnate da impianti per il trattamento dei rifiuti e da attività industriali.

L'impiantistica "intermedia" prevista (rete di selezione e pretrattamento ai fini di riciclaggio e recupero) e gli impianti di digestione anaerobica/biodigestori saranno ovviamente sottoposti alle procedure di autorizzazione in relazione alla tecnologia impiegata ed al sito.

CONSIDERATO che dovrà essere considerata ed avviata la procedura di VIncA analizzando i singoli progetti specifici caso per caso.

CONSIDERATO che per quanto riguarda i termovalorizzatori, la VIncA Del Piano analizza in linea generale visto il dettaglio previsto dal Piano e che solo a presentazione dei Singoli progetti si potrà analizzare e considerare non solo il sito ma anche l'impatto/incidenza estesa relativa alle possibili ricadute delle emissioni ed alla movimentazione da e verso gli impianti.

CONSIDERATO che il Piano analizza sulle caratteristiche generali essendo un piano di larga scala i 245 Siti della Rete Natura 2000 siciliana.

CONSIDERATO che nei 245 Siti della Rete Natura 2000 siciliana sono presenti 72 habitat di direttiva dei quali 17 prioritari e 46 specie di Allegato II della direttiva habitat. Circa il 40% della superficie della Rete è rappresentata da aree agricole (Fonte: PAF aggiornato a Dicembre 2021).

CONSIDERATO che attualmente la Rete Natura 2000 copre poco più del 18% della superficie terrestre della Regione.

CONSIDERATO che alla luce dei nuovi obiettivi della "Strategia della biodiversità 2030" si prevede in futuro un ampliamento della Rete in vista del possibile raggiungimento del 30% del territorio regionale.

CONSIDERATO che il Piano nel Paragrafo 1.7 “Criteri cogenti per la localizzazione degli impianti di trattamento dei RU” in merito al fattore ambientale Biodiversità riporta per i Siti Natura 2000 un Vincolo Escludente e Penalizzante così come di seguito riportato

Biodiversità	Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica Direttiva Habitat (92/43/CEE) Direttiva uccelli (79/409/CEE): Zone Speciali di ZSC, Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di interesse comunitario (SIC) , e Siti di interesse comunitario a mare (SIC).	ESCLUDENTE
Biodiversità	Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica Direttiva Habitat (92/43/CEE) Direttiva uccelli (79/409/CEE): Zone Speciali di ZSC, Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di interesse comunitario (SIC) e Siti di interesse comunitario a mare (SIC). Dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale tutti gli impianti nuovi o esistenti ricadenti entro 2 chilometri dai Siti Natura 2000.	PENALIZZANTE

Valutato che in considerazione di detto vincolo ambientale (Escludente e Penalizzante) si ritengono tutelati i Siti della Rete Natura 2000 e le specie ed habitat in essi presenti.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI CONCLUSIVE

PRESO ATTO che per quanto riguarda gli obiettivi del piano, si riassume che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti è uno strumento di pianificazione predisposto dalla regione ai sensi dell’art. 199 del d.lgs 152/2006 e ss. mm. ii.. Allo stato attuale gli strumenti settoriali di pianificazione vigenti nel territorio della regione siciliana sono due: il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con D.P.Reg. n.8 del 12 marzo 2021 e il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali approvato con D.P.Reg. n. 10 del 21 aprile 2017. In relazione all’imminente scadenza del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani, è intenzione dell’Amministrazione regionale provvedere all’aggiornamento dello stesso unificando i due strumenti in un unico piano per i rifiuti urbani e speciali. a tale scopo, al fine di favorire la condivisione degli indirizzi di redazione nonché migliorare la qualità della pianificazione e, altresì, ridurre i tempi del procedimento amministrativo.

PRESO ATTO che l’Amministrazione Regionale ha valutato di predisporre il Presente Piano come un Primo Stralcio denominato “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani) e che successivamente saranno presentati gli Stralci riguardanti il Piano Rifiuti Speciali ed il Piano delle Bonifiche

CONSIDERATO che per raggiungere gli obiettivi l’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti individua quali misure necessarie:

- Riduzione del conferimento in discarica dall’attuale 50% a meno del 10%;
- Eliminazione del trasferimento fuori regione dei rifiuti, con la drastica riduzione dei costi a carico della collettività;
- Valorizzazione dei rifiuti con la produzione di CSS END OF WASTE e BIOMETANO;
- Recupero di materia attraverso i consorzi nazionali di filiera;
Chiusura del ciclo di riciclaggio e recupero con la valorizzazione energetica dei residui non altrimenti recuperabili mediante due TMV.

CONSIDERATO che il Programma Nazionale di gestione dei rifiuti (marzo 2022) stabilisce il quadro di riferimento degli obiettivi e delle politiche per la gestione dei rifiuti da parte delle Regioni, ed è finalizzato a



promuovere ed incentivare iniziative coordinate del settore pubblico e delle imprese private per lo sviluppo di un'economia sostenibile e circolare. Considerato che il Programma tra i macro obiettivi del Piano prevede:

- ridurre il divario di pianificazione e di dotazione impiantistica tra le diverse regioni, perseguendo la razionalizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità, efficienza, efficacia, ed economicità per corrispondere ai principi di autosufficienza e prossimità;
- garantire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti e di riduzione dello smaltimento, tenendo conto anche dei regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per i rifiuti prodotti;
- razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla completa tracciabilità dei rifiuti e la individuazione di percorsi che portino nel breve termine a colmare il gap impiantistico mediante la descrizione dei sistemi esistenti con l'analisi dei flussi.

CONSIDERATO che la Strategia nazionale per l'Economia Circolare individua le azioni, gli obiettivi e le misure volte ad assicurare un'effettiva transizione verso l'economia circolare entro il 2035. La Strategia individua tra l'altro i Criteri Ambientali Minimi per gli acquisti verdi nella Pubblica Amministrazione, e i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto delle materie derivanti dal trattamento dei rifiuti (End of Waste). Inoltre, la Strategia individua, tra le azioni prioritarie;

- lo sviluppo di un mercato per il riuso delle materie prime seconde, anche attraverso la revisione del sistema di tassazione ambientale dei rifiuti al fine di rendere più conveniente il riciclaggio rispetto al conferimento in discarica e all'incenerimento sul territorio nazionale;
- la promozione della "simbiosi industriale" nei cosiddetti distretti circolari per la chiusura del ciclo del riciclaggio e recupero dei rifiuti;
- l'introduzione e l'estensione della responsabilità estesa del produttore in particolare nei settori della plastica e del tessile;

CONSIDERATO e VALUTATO che l'aggiornamento del Piano prevede che:

- La rete di impianti per la selezione/pretrattamento/raffinazione dei rifiuti ai fini del riciclaggio e recupero siano installati presso impianti esistenti;
- I biodigestori siano installati almeno in ogni provincia, prevalentemente presso impianti esistenti già autorizzati per il trattamento della frazione organica o TMB, e comunque in aree industriali;
- I due termovalorizzatori siano installati nelle città metropolitane di Palermo, in siti già impiegati da TMB o discariche, e comunque in aree industriali

CONSIDERATO e VALUTATO che l'aggiornamento del Piano presentato prevede nella sua strutturazione ed argomentazione la congruità al Programma Nazionale di gestione dei rifiuti ed alla Strategia nazionale per l'Economia Circolare

CONSIDERATO e VALUTATO inoltre che l'aggiornamento del Piano prevede una significativa riduzione dei costi (circa 45%- 60%) rispetto alla situazione attuale nel periodo 2024-2028, in relazione alla progressiva attuazione degli obiettivi di riciclaggio e recupero. L'entrata in servizio dei TMV porterà ulteriori riduzioni dei costi rispetto alla situazione attuale (circa 60%- 70%), salvo il possibile impatto negativo del costo dei permessi di emissione di CO₂ che comporterà costi leggermente superiori a quelli 2024-2028 e comunque sempre di gran lunga inferiori ai costi attuali.

QUESTIONE DI COMPATIBILITÀ IN MERITO ALLA “GERARCHIA DEI RIFIUTI”

CONSIDERATO e VALUTATO che in merito alla “**gerarchia dei rifiuti**”, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2024, n. 1349), la realizzazione dell’inceneritore rappresenta un intervento necessario per dare attuazione al principio di gerarchia, riducendo il conferimento in discarica di rifiuti mediante il loro recupero come combustibile per la produzione di energia, con l’effetto di ridurre anche l’impatto ambientale derivante dal trasporto dei rifiuti indifferenziati finalizzato al loro smaltimento in discarica ()

Giusta l’art. 4, della direttiva n. 98 del 2008, rubricato “*Gerarchia dei rifiuti*”, al paragrafo 1, si prevede che: “*1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e e) smaltimento*”. A norma dell’art. 3 della medesima direttiva, al n. 15 il «recupero» viene definito come: “*qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero*” e tra le operazioni di recupero, contempla “*R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (...)*”; e, in nota, precisa “*(...) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:*”.

Nell’ordinamento interno, poi, l’art. 179 del d.lgs. 152 del 2006, stabilisce, al primo comma, che la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

“a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento”.

Lo stesso articolo al secondo comma sancisce che nel rispetto della richiamata gerarchia, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono: “*il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica*”.

I Giudici di Palazzo Spada hanno pertanto affermato in merito che sia incontrovertibilmente: “*la stessa direttiva europea di riferimento a contemplare espressamente, nell’ambito della gerarchia dei rifiuti, vincolo comunque inderogabile per il Commissario straordinario derivante dall’appartenenza all’Unione europea, la possibilità del loro recupero come combustibile per la produzione di energia, attraverso impianti di incenerimento rispondenti a determinati parametri di efficienza energetica, nella specie non contestati*”.

La scelta di ricorrere alla recupero energetico dei rifiuti risulta conseguentemente:

a) coerente con la gerarchia dei rifiuti perché riduce in modo significativo il conferimento in discarica, ottimizzando il ciclo nel suo complesso (cfr. art. 4 dir. 2008/98 CE e artt. 179 e 182 del T.U.A.);

b) il linea con l’incremento dell’attività di recupero (energetico) che è attività sovraordinata nella gerarchia dei rifiuti rispetto al conferimento in discarica (artt. 179, comma 1, lett. d) e 181 del T.U.A.);

c) in attuazione dell’autosufficienza e la prossimità territoriale nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti (art. 182-bis del T.U.A.);

d) applicativa del principio della gestione dei rifiuti “*senza pregiudizio per l’ambiente*” in relazione al minor impatto ambientale connesso alle attività di trasporto dei rifiuti e a quello collegato di precauzione (artt. 177 e 178 del T.U.A.) in linea con la direttiva 2008/98 CE e s.m.i.

Sotto altro profilo va rilevato, ai fini della presente valutazione, che non possa in alcun modo inferirsi dall’insufficienza delle percentuali di riciclaggio previste dal piano alcun profilo di illegittimità della scelta di realizzare gli impianti di termovalorizzazione.

Ciò nel presupposto, confortato dal diritto unionale, che gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti debbano essere sostanzialmente “*ragionevoli e sostenibili ed il loro mancato raggiungimento nel tempo non fa comunque venir meno l’obbligo di potenziare le altre misure, quali quelle di recupero, anche energetico, e di attuare i principi di sistema, quale quello di autosufficienza e prossimità degli impianti, oltre che di tutela dell’ambiente rispetto all’impatto delle operazioni di trasporto dei rifiuti dai luoghi dove gli stessi sono*”.

prodotti verso quelli dove insistono gli impianti di trattamento e di smaltimento” (così ancora TAR Lazio, V, 19 luglio 2023 n. 12165)

In senso analogo va infatti ricordato che secondo gli orientamenti della Corte di giustizia: *“la gerarchia dei rifiuti costituisce un obiettivo che lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità, non obbligando questi ultimi ad optare per una specifica soluzione di prevenzione e gestione”*.

In tal guisa va escluso il carattere direttamente precettivo della previsione che si rivolge primariamente al legislatore nazionale, indicando un criterio da attuare *“nella normativa e nella politica in materia di prevenzione e gestione di rifiuti”* (così ancora Corte di giustizia U.E. sent. 4 marzo 2010 in C – 297/08)cit.).

QUESTIONE DI COMPATIBILITÀ TRA LA TERMOVALORIZZAZIONE E L'ORDINAMENTO EUROPEO.

CONSIDERATO che l'aggiornamento del piano regionale, aggiornamento reso necessario per l'introduzione dell'incenerimento dei rifiuti indifferenziati in luogo del tombamento in discarica, garantisce che la pianificazione delle capacità di termovalorizzazione sia conforme e favorevole alla gerarchia dei rifiuti e tenga altresì conto del potenziale delle tecnologie nuove ed emergenti per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti (TAR Lazio, V, 19 luglio 2023 n. 12165).

CONSIDERATO che tale aggiornamento risulta peraltro misura urgente, non solo per le ragioni esposte dalla Commissione UE che non consentono l'accesso ai fondi P.O. FESR 2021-2027, ma anche per la crescente emergenza costituita dagli ingenti oneri economici generati dal trasferimento dei rifiuti fuori Regione ed all'estero.

CONSIDERATO che la termovalorizzazione energetica va comunque preferita allo smaltimento in discarica poiché in mancanza *“di impianti di incenerimento, tali rifiuti sarebbero comunque conferiti in discarica”*, che risulta *“condizione certamente peggiore rispetto alla “gerarchia dei rifiuti” si determinerebbe “un appiattimento sul livello più basso – e quindi meno efficace rispetto alla tutela ambientale – del ciclo di gestione delineato a livello europeo”*.

In questo senso sovengono peraltro le statuizioni della Corte di giustizia UE (sent. 8 maggio 2019 in causa C – 305/18) secondo la quale *“...la gerarchia dei rifiuti costituisce un obiettivo che lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità, non obbligando questi ultimi ad optare per una specifica soluzione di prevenzione e gestione”* (punto 29).

A questo riguardo, infatti, non può revocarsi in dubbio che tale previsione non introduce una disposizione immediatamente precettiva bensì *“stabilisce la gerarchia dei rifiuti quale dev'essere attuata nella normativa e nella politica in materia di prevenzione e gestione di rifiuti”* (punto 28) (TAR Lazio, V, 19 luglio 2023 n. 12165).

CONSIDERATO che la realizzazione di un sistema impiantistico di termovalorizzazione adeguato ed autosufficiente, alla stregua di quanto stabilito dall'articolo 4, par. 2, della direttiva “rifiuti”, infatti, in attuazione del principio della *“gerarchia dei rifiuti”*, risulta corrente con la previsione che attribuisce agli Stati membri l'adozione di *“ misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo”*.

CONSIDERATO che secondo il supremo Giudice europeo (sent. 4 marzo 2010 in C – 297/08) gli Stati membri, in forza della direttiva 2006/12, *“devono adoperarsi per disporre di una rete che consenta loro di soddisfare l'esigenza di impianti di smaltimento quanto più vicini possibile ai luoghi di produzione, ferma restando la possibilità di organizzare una rete siffatta nell'ambito di cooperazioni interregionali, o addirittura transfrontaliere, che rispondano al principio di prossimità”* (punto 66). A ciò consegue, anche in attuazione del principio di correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente, che *“allorché uno Stato membro ha singolarmente scelto nell'ambito del suo piano o dei suoi «piani di gestione dei rifiuti» ai sensi dell'art. 7, n. 1, dir. 2006/12, di organizzare la copertura del suo territorio su base regionale, occorre dedurre che ogni Regione dotata di un piano regionale debba garantire, in linea di principio, il trattamento e lo smaltimento dei suoi rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti”* (punto 67).



Nè può sfuggire che con riguardo al rapporto tra la termovalorizzazione e la gerarchia dei rifiuti la Commissione Ue ha inviato una comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 26 gennaio 2017 (COM2017 34 *final*) intitolata *“Il ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare”*, la quale si propone lo scopo principale di *“garantire che il recupero di energia dai rifiuti nell'UE sostenga gli obiettivi del piano d'azione per l'economia circolare e sia pienamente coerente con la gerarchia dei rifiuti dell'UE”*.

Tra le conclusioni della comunicazione in argomento giova ricordare quella nella quale si afferma che *“i processi di termovalorizzazione possono svolgere un ruolo nella transizione a un'economia circolare a condizione che la gerarchia dei rifiuti dell'UE funga da principio guida e che le scelte fatte non ostacolino il raggiungimento di livelli più elevati di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio”*.

CONSIDERATO che alla stregua del quadro normativo richiamato la previsione della ricorso alla termovalorizzazione, stabilita dall'adeguamento del piano, consentendo il recupero di rifiuti come combustibile per la produzione di energia, rappresenta di per sé un miglioramento del ciclo di gestione perché riduce i conferimenti in discarica e l'impatto ambientale derivante dal trasporto presso impianti di recupero o di smaltimento non presenti nel territorio regionale (Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2024, n. 1349).

In tal senso giova ricordare che la Corte di giustizia, giusta sentenza 8 maggio 2019 in C – 305/18, ha escluso che gli artt. 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE ostino ad una disposizione quale quella di cui all'art. 35 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, alla stregua della quale: *“1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica”*.

Secondo il chiaro orientamento della giurisprudenza della Corte di giustizia, il principio della *“gerarchia dei rifiuti”*, stabilito dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento UE e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e declinato alla stregua dell'art. 13 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi, che qualifica gli impianti di incenerimento dei rifiuti come *“infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale”*, purché tale normativa sia compatibile con le altre disposizioni di detta direttiva che prevedono obblighi più specifici.

A ciò consegue che la realizzazione di inceneritori non può in alcun modo ritenersi in contrasto con il diritto unionale e, specificatamente, con la direttiva rifiuti, sempre che siano rispettati gli altri obblighi ivi previsti, compreso il principio della gerarchia dei rifiuti che la stessa menzionata disposizione di legge nazionale fa espressamente salvo laddove afferma che la realizzazione di questa tipologia di impianti debba avvenire *“nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale”*.

In tal senso anche la comunicazione della Commissione al Parlamento UE, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 26 gennaio 2017 su *“Il ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare”* non introduce, come si è sottolineato, divieti alla realizzazione dei termovalorizzatori bensì richiama l'attenzione degli Stati membri sulla necessità di ridefinire il ruolo dell'incenerimento dei rifiuti – che rappresenta attualmente l'opzione prevalente della termovalorizzazione – al fine di *“evitare che si creino sia ostacoli alla crescita del riciclaggio e del riutilizzo sia sovraccapacità per il trattamento dei rifiuti residui”*.



A questo riguardo sovviene parimenti la giurisprudenza costituzionale domestica la quale, con la nota sentenza della Corte 22 novembre 2016, n. 244, intervenuta sulla legittimità costituzionale del ricordato art. 35 si è pronunciata ritenendola infondata proprio in coerenza con le statuizioni della Corte di giustizia UE 8 maggio 2019 relativa al margine di discrezionalità rimesso agli Stati membri. Più specificatamente, nello respinge re il ricorso di una Regione la quale aveva sostenuto che l'art. 35, comma 1, avrebbe violato l'art. 3 Cost., in collegamento con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, e 119 Cost., *“in quanto favorirebbe irragionevolmente la prospettiva dell'incenerimento a discapito dell'economia del riciclo; tale violazione, ad avviso della ricorrente, ridonderebbe nella compressione delle proprie competenze”*.

Infatti, Giudice delle leggi ha affermato in merito che: *“la scelta delle politiche da perseguire e degli strumenti da utilizzare in concreto per superare il ciclico riproporsi dell'emergenza rifiuti, infatti, è necessariamente rimessa allo Stato nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente»*. In tale contesto, peraltro, ai sensi del comma 1, lo Stato agisce *«nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale»*.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

Esprime **parere motivato favorevole** sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana- Codice procedura 3072 - VA_500_R00048B ” ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e sull’ integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii, del D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 e linee guida VINCA, in quanto sulla base delle informazioni acquisite dal R.A., è possibile concludere che il Piano non determinerà incidenze significative sui siti Natura 2000 della Regione Siciliana, non pregiudicando il mantenimento dell’integrità degli stessi con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie”,

Disponendo che

L’ A.P. proceda, in sede di Dichiarazione di Sintesi ad illustrare come si è tenuto conto nel Piano e nel rapporto ambientale degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni ritenute ammissibili. Inoltre in dichiarazione di Sintesi e quindi nel documento di Piano e nel RA dovranno essere inserite le seguenti prescrizioni:

1. In Dichiarazione di Sintesi ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 2001/42/CE e dell’art. 17 del T.U.A. si dovrà illustrare in modo sintetico le considerazioni di carattere ambientale pervenute e in che modo siano state considerate e integrate nel Piano.
2. Dovrà essere sinteticamente riepilogato il processo integrato del Piano, della Valutazione Ambientale Strategica e della valutazione di Incidenza (schema procedurale e metodologico – Valutazione Ambientale VAS);
3. Dovranno essere elencati schematicamente i soggetti nelle consultazioni e dovrà essere coinvolti e fornire informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del pubblico
4. Dovrà essere espressamente riportato che tutti i Piani d’Ambito dovranno essere assoggettati a procedura di VAS ed a procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (II livello);
5. In considerazione che lo Studio di Incidenza Ambientale redatto per il presente Piano ha un dettaglio di analisi generale riferito alla programmazione, nel documento di Piano dovrà essere espressamente riportato che tutti gli impianti ricadenti nelle vicinanze dei Siti Natura 2000 e che potrebbero generare incidenze indirette su tali siti dovranno essere assoggettati a Procedura di Incidenza Ambientale;



6. A seguito dell'adozione del presente Piano dovrà essere presentato ed avviato il Piano di Monitoraggio Ambientale il quale dovrà essere concordato con ARPA Sicilia;
7. A seguito dell'adozione del presente Piano dovrà essere presentato un Piano della comunicazione e della conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare;
8. Dovrà essere strutturato sul Portale SITR un visualizzatore riguardante i Criteri Localizzativi (Escludenti, Penalizzanti e Preferenziali). Su detto visualizzatore dovranno essere pubblicati anche tutti i file GIS già trasmessi dal'AP in fase di avvio della procedura. Detti file dovranno essere integrati con lo shp riguardante i nuclei urbani e le area industriali in modo da definire cartograficamente la fascia escludente dei 3Km;
9. L'A.P. dovrà chiarire i Criteri di Localizzazione riguardanti la fascia escludente dei 3 km dai nuclei urbani li dove entra in contrasto con la presenza dell'area Industriale (Preferenziale);
10. L'AP dovrà charire in merito ai Criteri Localizzativi le interferenze tra Reticolo Idrografico, fascia dei 150 metri dai fiumi, ESCLUDENTE e Beni Paesaggistici, fascia dei 150 metri dai fiumi, PENALIZZANTE;
11. Dichiarare di come si è tenuto conto del parere motivato;
12. Descrivere le misure previste in merito al monitoraggio ed in che modo si è tenuto conto nel Rapporto ambientale degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato, alla luce delle alternative possibili e la indicazione delle misure adottate e da adottare in conformità con quanto previsto per il monitoraggio di cui all'articolo 18 del T.U.A.
13. Considerato che l'Amministrazione Regionale ha valutato di predisporre il Presente Piano come un Primo Stralcio denominato "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani) in Dichiarazione di Sintesi l'A.P. dovrà riportare i tempi di avvio delle procedure riguardanti il Piano Rifiuti Speciali e il Piano delle Bonifiche.



ATTESTAZIONE PRESENZA DEI COMPONENTI
ADUNANZA DEL 22.05.2024
COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

1.	Aiello	Tommaso	Presente
2.	Andaloro	Pasquale	Presente
3.	Arcuri	Emilio	Presente
4.	Armao	Gaetano	Presente
5.	Baratta	Domenico	Presente
6.	Bendici	Salvatore	Assente
7.	Bonaccorso	Angelo	Assente
8.	Bordone	Gaetano	Presente
9.	Caldarera	Michele	Presente
10.	Cammisa	Maria Grazia	Assente
11.	Casinotti	Antonio	Assente
12.	Cecchini	Riccardo	Assente
13.	Cilona	Renato	Presente
14.	Corradi	Alessandro	Assente
15.	Cucchiara	Alessandro	Presente
16.	Currò	Gaetano	Presente
17.	D'Urso	Alessio	Presente
18.	Daparo	Marco	Presente
19.	Dieli	Tiziana	Assente
20.	Dolfin	Sergio	Assente
21.	Gullo	Onfrio	Presente
22.	Ilarda	Gandolfo	Presente
23.	Iudica	Carmelo	Presente
24.	Latona	Roberto	Assente
25.	Lipari	Pietro	Presente
26.	Lo Biondo	Massimiliano	Presente
27.	Maio	Pietro	Assente
28.	Mangiarotti	Maria stella	Assente
29.	Martorana	Giuseppe	Presente
30.	Mastrojanni	Marcello	Presente
31.	Mignemi	Giuliano	Presente
32.	Modica	Dario	Presente
33.	Montalbano	Luigi	Assente
34.	Orifici	Michele	Presente
35.	Pagano	Andrea	Assente
36.	Pantalena	Alfonso	Presente
37.	Patanella	Vito	Presente
38.	Pedalino	Andrea	Presente
39.	Pergolizzi	Michele	Presente
40.	Piscitello	Fabrizio	Presente



41.	Ronsisvalle	Fausto	Presente
42.	Sacco	Federica	Presente
43.	Saladino	Salvatore	Presente
44.	Salvia	Pietro	Presente
45.	Santoro	Piero	Presente
46.	Savasta	Giovanni	Assente
47.	Saverino	Arcangela	Presente
48.	Seminara	Salvatore	Presente
49.	Spinello	Daniele	Presente
50.	Vernola	Marcello	Assente
51.	Versaci	Benedetto	Presente
52.	Villa	Daniele	Presente
53.	Viola	Salvatore	Presente

I sottoscritti, preso atto del verbale della riunione del 22.05.2024, attesta il voto dai componenti espresso e verbalizzato e la presenza e l'assenza degli stessi.

Il Segretario
Avv. Vito Patanella

VITO
PATANELLA

Firmato digitalmente da
VITO PATANELLA
Data: 2024.05.28
12:32:14 +02'00'

Il Presidente
Prof. Avv. G. Armao